TEOLOGIA MORALE

OSSIA

COMPENDIO

DI ETICA CRISTIANA

TRATTO DALLE DIVINE SCRITTURE, DA' CONCILJ, DA' SS. PADRI E DA' MIGLIORI TEOLOGI

ESPOSTO CON METODO FACILE, CHIARO, ADATTATO ALLA CAPACITA' DI TUTTI, ED UTILE AD OGNI MANIERA DI PERSONE

DAL P. FAUSTINO SCARPAZZA

DOMENICANO

PROFESSORE DI SACRA TEOLOGIA NEL COLLEGIO DEL SS. ROSARIO DI VENEZIA,

TOMO VIII.

PALERMO

TIPOGRAFIA DI ANTONIO MURATORI

1844

TEOLOGIA MORALE

OSSIA

COMPENDIO

DI ETICA CRISTIANA

TRATTATO IX.

DEI SAGRAMENTI

PARTE IV.

DELL' AUGUSTISSIMO SAGRAMENTO DELL' EUCARISTIA.

La SS. Eucaristia, com'è a tutti noto, è insieme e Sagramento e Sagrifizio. Or sotto questi due aspetti dobbiam trattare, e lo faremo, dividendo questa IV parte in due capitoli. Di quelle cose diremo nel primo, che le appartengono come Sagramento, nel secondo di quelle che la riguardano come Sagrifizio. Ciascuno poi di questi capitoli comprenderà tanti paragrafi, quanti ne richiederanno le cose che avranno a discutersi e dichiararsi.

CAPITOLO I.

Della Eucaristia come Sagramento.

§. 1.

Nomi, natura e dignità di questo Sagramento.

Nomi di questo Sagramento.

I. Molti e varj nomi convengono a questo augusto e sagratissimo Mistero. Appellasi primamente con vocabolo greco *Eucarestia*, voce, che significa o azione di grazie, come vogliono alcuni, o buona grazia, come piace all'Angelico Maestro 3 p., q. 73, art. 4 o perchè, dice, *gratia Dei vita aeterna*, e, *qui manducaverit hunc panem, vivet in aeternum*, ò perchè contiene realmente Cristo, che è pieno di grazia. Si dice *Comunione* sì perchè (dice ivi s. Tommaso col Damasceno) « per essa comunichiamo « con Cristo, e partecipiamo della di lui carne e divi« nità: e sì ancora perchè mangiando tutti dello stesso « divino pane, comunichiamo fra noi, e santamente ci « uniamo. » Dai Greci poi si dice *Synaxis*, e dai Latini *Collecta* o *Adunatio*; perchè convenivano insieme i Fedeli, e si adunavano per partecipare di questa cena divina. Appellasi anche *Coena dominica*, cena del Signore; perchè è una commemorazione dell'ultima di lui cena, in cui il divin Redentore ci ha lasciato questo sommo pegno del suo amore; ed anche perchè cibansi qui i fedeli del Corpo e Sangue di Cristo. Nè si ha a ripudiare, come fanno alcuni cattolici, questo nome per l'abuso che ne fanno gli Eretici; mentre di esso si son serviti e Tertulliano, e il Grisostomo, e s. Agostino, e altri Padri, ma dobbiam servircene cautamente, confutando nel tempo stesso gli eretici vaneggiamenti. Si dice *Pascha*; perchè Cristo nell'Eucaristia viene nella sua maniera immolato: e perchè la Eucaristia è stata istituita fra i cibi legali della Pasqua giudaica. Si dice *Agape*, ossia dilezione; perchè è un argomento prestantissimo di quel sommo amore con cui Cristo *dilexit suos in finem*. Si dice *Eulo-*

gia, cioè benedizione; perchè questo Sagramento si fa colla benedizione o consegrazione, col proferimento di certe parole da Cristo a tal uopo istituite. Si dice ***Pane celeste, Pane degli Angioli, Pane del Signore, Pane sovrasostanziale, Pane cotidiano, Pane santo di vita eterna***; perchè nudrisce e sostenta ineffabilmente l'anima di chi degnamente lo riceve: e perciò appellasi anche *vivanda divina, celeste convito*. Finalmente, per tralasciare tante altre appellazioni, si dice *Viatico*; perchè questo Sagramento si dà massimamente ai moribondi per loro spirituale sussidio, onde con esso rinforzati e confortati giungano all'eterna vita: *Dicitur Viaticum*, dice s. Tommaso nella cit. q. art. 4, *quia hic prebet nobis viam illuc perveniendi*. Può anche meritamente chiamarsi Viatico, quando si riceve da persone sane; perchè con questo salutevolissimo cibo siamo rifucillati in questo pellegrinaggio, e muniti e fortificati contro gl'invisibili nostri nemici, che tentano impedirci di giugnere alla celeste patria.

Definizione dell' Eucaristia.

II. Passando dai nomi alla natura di questo Sagramento, ecco secondo il comun sentimento de' Teologi la definizione che ce la dichiara: ***L' Eucaristia è un Sagramento della nuova Legge, in cui sotto le specie di pane e di vino contengonsi il vero Corpo e Sangue di Cristo per alimento della vita spirituale de' Fedeli.*** Si dice primamente che è un Sagramento della nuova Legge; perchè le convengono tutte quelle cose che agli altri Sagramenti della nuova Legge son comuni, e ricercansi al vero Sagramento; cioè, segno sensibile, istituzione di Cristo, e promissione della grazia. L'Eucaristia dai Cristiani celebrata è cosa sensibile; il che costa chiaramente pel testimonio de' sensi, mentre essa presenta ai sensi le specie di pane e di vino. C'è l'istituzione divina chiarissimamente descritta in s. Matteo cap. 26, v. 26. « Coenantibus eis, accepit Jesus panem, et benedixit, ac fregit, deditque Discipulis suis, et ait, accipite, et comedite, hoc est Corpus meum. » E dicono lo stesso san Marco cap. 14, s. Luca 22, e s. Paolo 1. Cor. 4. C'è finalmente la promessa di Cristo che ne dichiara la sovran-

L' Eucaristia è un vero Sagramento.

natural virtù di santificare : *Qui manducat hunc panem* (così Jo. 6, 59.) *vivet in aeternum*. E non solamente l'Eucaristia è un vero Sagramento, ma è un Sagramento dagli altri distinto e diverso ; perchè n'è distinta e diversa la materia e la forma. Ed oltrecciò v' ha fra questo e gli altri Sagramenti questa insigne differenza, che gli altri consistono in qualche azione passeggiera, ed esistono soltanto quando si fanno, e quando le lor materie applicansi all' uso ; ma non così l' Eucaristia. Essa una volta consegrata ha una fissa e permanente esistenza, nè consiste nell'uso attuale, ma nella cosa stessa di cui si fa uso. Quindi l'Eucaristia appellasi Sagramento permanente *Sagramentum permanens* ; perchè, come parla il Tridentino, Cristo è presente *vere*, *realiter*, *et substantialiter*. Si dice *vere*, vale a dire, che non in figura, nè in immagine, ma in verità il corpo e Sangue di Cristo nel Sagramento si contiene : *realiter*, onde escludere la sola apprensione per fede : *substantialiter*, onde dichiarare esser ivi Cristo non per la sola virtù da se diffusa, ma per la sua stessa sostanza. Quelle parole profferite da Cristo, *Hoc est Corpus meum*, *hic est Sanguis meus*, oppure *calix Sanguinis mei*, prese nel senso grammaticale, ovvio e naturale non possono esser vere, se ciocchè per esse si consagra non diviene vero Corpo e Sangue di Cristo; e conseguentemente se non lo contiene veramente, realmente, e sostanzialmente. Dal che restano dichiarate le seguenti parole della definizione. Finalmente si aggiugne, *per alimento spirituale de' fedeli*, con che viene indicato l'effetto di questo Sagramento, cioè la spirituale nutrizione ed aumento di grazia, che ne riportano i fedeli, che degnamente lo ricevono.

L'Eucaristia è Sagramento permanente. Come ciò sia

È Cristo nell' Eucaristia per transustanziazione.

III. Cristo Signor nostro è presente nell'Eucaristia per transustanziazione del pane e del vino nel corpo e sangue suo. Questa proposizione è un domma cattolico definito dalla Chiesa contro Berengario, i Vicleffisti, ed i Luterani. E per lasciare le definizioni d' altri Concilj, ecco quella chiarissima sovra tutte del Tridentino sess. 13, can. « Si quis dixerit, in sacrosancto Eucaristiae Sagramento remanere substantiam panis et vini una cum Cor-

pore et Sanguine Domini nostri Jesu Cristi; negaveritque mirabilem illam et singularem conversionem totius substantiae panis in Corpus, et totius substantiae vini in Sanguinem, manentibus duntaxat speciebus panis et vini. quam quidem conversionem Catholica Ecclesia aptissime transubstantiationem appellat; anathema sit. » Nè altrimenti significano le parole di Cristo consegratorie prese nel loro senso proprio, ovvio, e naturale: nè altrimenti le hanno intese i Padri, i quali sebbene non abbiano fatto uso di *transustanziazione*, han però sempre tenuto, ed insegnato la cosa stessa da tale voce indicata. Ascoltiamone a cagione di esempio uno, cioè s. Cirillo Gerosolimitano, il quale nella Catech. 4, dice così: « Aquam Christus aliquando mutavit in vinum, et non erit dignus, cui credamus, quod vinum in Sanguinem suum transmutavit? Hoc sentiendum, et pro certo habendum, panem, etiamsi gustus panem esse sentiat. » *Il dirne di più spetta ai Teologi Polemici.*

Cristo è tutto in tutto, e tutto in ciascuna parte.

IV. In questo Sagramento Cristo è tutto in tutto, e tutto in ciascuna parte in maniera affatto ineffabile: *Si quis negaverit* (dice il Concilio di Trento sess. 13 can. 3,) « in venerabili Sacramento Eucaristiae sub unaquaque specie, et sub singulis cujusque speciei partibus, separatione facta, totum Christum contineri; anathema sit. » Verità è questa pervenuta fino a noi per universale costante tradizione della Chiesa, la quale ha sempre praticato di rompere dopo la consegrazione lo stesso pane, onde distribuirne a molte persone, e porgere lo stesso calice a bere agli astanti, sull'esempio di Cristo medesimo, il quale del calice disse, *accipite, et dividite inter vos*; senza che la Chiesa abbia mai dubitato aver ciascuno ricevuto tutto Cristo. Quindi nella solennità del Corpo di Cristo la Chiesa canta, *Sumit unus, sumunt mille, tantum isti, quantum ille*, e perchè? perchè, *Fracto demum Sacramento, ne vacilles, sed memento tantum esse sub fragmento quantum toto tegitur.* Che poi ciò si avveri anco prima della divisione, cioè che Cristo sia tutto in tutto, e tutto in qualsivoglia parte dell'Ostia consegrata, non solo effettuata la divisione, ma anche innanzi, sebbene non sia

cosa definita nel canone riferito, è però sentimento comune de' Teologi; e sentimento fondato privatamente nella dottrina di s. Tommaso, il quale q. 76, art. 3, dice espressamente : « Manifestum est, quod totus Christus est sub qualibet parte specierum panis, etiam hostia integra manente, et non solum quum frangitur, ut quidam dicunt. » e secondamente nel cap. 3, della ses. 13, dello stesso Concilio di Trento, ove prescindendo da ogni divisione delle specie dice assolutamente : « Totus et integer Christus sub panis specie, et sub quavis ipsius speciei parte, totus item sub vini specie, et sub ejus partibus existit. »

Sussiste Cristo nel Sagramento fino a tanto durano le specie.

V. Il Corpo e Sangue di Cristo sussistono e perseverano nell'Eucaristico Sagramento ; cioè fino a tanto che rimasta sarebbe sotto di esse la sostanza del pane e del vino, la quale certamente non sarebbe mancata se non disciolte e consumate le specie. Così insegna s. Tommaso q. 76, art. 6, scrivendo : « Avendo Cristo da sè « un essere indeficiente ed incorruttibile, non lascia d'es« sere in questo Sagramento che per questa sola cagio« ne, perchè cessano d'essere le specie di esso Sagra« mento. » Quanto tempo poi durino le specie dopo l'assunzione si può piuttosto indovinare, che dirlo con fondamento. Dipende ciò da cento cose : dal calore dello stomaco maggiore o minore, dalla quantità del pane e del vino ec. e quindi le specie Sagramentali non meno degli altri cibi corromponsi ora più presto, ora più tardi. Quel che importa si è, che si badi a queste due cose, cioè 1, che le specie non corrompansi nella bocca ma che passino nello stomaco ; onde abbiasi un vero mangiamento : e 2, che le persone, che si comunicano, e molto più i Sacerdoti celebranti, almeno per lo spazio d'un quarto d'ora stieno raccolti, adorino, amino, preghino, ringrazino Cristo a lor presente. Quindi può veder ognuno quanto meriti vituperarsi la pratica di que' Sacerdoti, che deposte appena, oppur anche nell'atto stesso di deporre le sagre vestimenta mettonsi a ciarlare col servente o con altri, a contendere, a contrastare, o a chieder novelle e curiosità: poi senza fare un po' di ringraziamento se ne vanno ai negozj, alle conversazioni, ai caffè,

ai giuochi, al passeggio, alle visite, non senza scandalo ed ammirazione de' circostanti.

Alla Ss. Eucaristia è dovuta l'adorazion di latria.

VI. Essere dovuta alla Ss. Eucaristia l'adorazion di latria, ed essere cosa conveniente il conservarla con religiosa pietà, l'esporla alla pubblica venerazione, ed il portarla sollennemente in processione, lo ha definito il Concilio di Trento nella sess. 13, can. 6, con queste parole: « Si quis dixerit, in Ss. Eucaristiae Sacramento Christum unigenitum Dei filium non esse cultu latriae etiam externo adorandum, atque ideo nec festiva peculiari celebritate venerandum, neque in processionibus secundum laudabilem et universalem Ecclesiae ritum, et consuetudinem, solemniter circumgestandum, vel non publice, ut adoretur, populo proponendum, et ejus adoratores esse idololatras; anathema sit. » La cosa parla da sè, posta la presenza vera, reale, e sostanziale di Cristo Signor nostro nella Eucaristia sotto le specie consegrate: perocchè è domma di fede onninamente certo, non essere meno dovuta l'adorazione di latria a Cristo così presente, che ad esso sedente alla destra del Padre, a cagione della unione ipostatica del Verbo coll'umana natura e sue parti integranti, perchè è lo stesso Dio ed uomo sì in Cielo che nel Sagramento. L'uso poi di conservare la Ss. Eucaristia, e di portarla agli assenti, e massimamente agl'infermi, è altrettanto antico, quanto la stessa Chiesa; e gli Eretici, che lo riprovano, hanno a combattere con tutta la venerabile antichità. Ci restano ancora canoni antichi intorno alla Comunione da recarsi agl'infermi, che sono in pericolo della vita. Di questa disciplina rende testimonianza Dionigi Alessandrino, che fiorì nel terzo secolo, nell'Epis. a Fabio Antiocheno, che viene riferita e descritta da Eusebio Cesariense nel lib. 6, dell'Istor. Eccles. cap. 44. Come avrebbesi potuto aver in pronto l'Eucaristia per portarla agl'infermi, massimamente colti da repentino male e pericolanti, se in qualche sagro luogo a tale uso non venisse sempre conservata? Ommetto altre ragioni per brevità. Ma che dirò delle Processioni, nelle quali viene solennemente portata la Ss. Eucaristia, del rito di esporla nelle Chiese alla pub-

blica adorazione, e della festa a di lei onore istituita? Dirò che tali cose non sono veramente di tanta antichità; poichè sembra di non aver avuto incominciamento se non se dopo Urbano IV, il quale l'anno 1264, istituì la solenne festa del Corpo del Signore. Ma dirò poi anche, che sebbene tardi introdotte, nulla contengono che alieno sia dall'antica verazione e pietà della Chiesa verso questo Sagramento, nulla, che o ecceda o offenda la di lui dignità; nulla anzi che non giovi e contribuisca alla spirituale utilità de' fedeli; purchè si pratichino nelle convenienti maniere e circostanze. Ma di ciò forse in altro luogo.

§ 2.

Della materia dell' Eucaristia.

Il pane ed il vino sono la materia dell'Eucaristia.

I. Avendo voluto Cristo Signor nostro darci in questo Sagramento il Corpo suo in cibo, ed il suo Sangue in bevanda, l'intera materia necessaria di questo Sagramento è il pane ed il vino; il pane da cui si fa il Corpo, ed il vino da cui si fa il Sangue di Cristo. Questa è una cattolica verità, che costa manifestamente dalle divine Scritture, dalle quali siamo assicurati questa e non altra essere la materia da Cristo nella istituzione di questo Sagramento stabilita e adoperata: *Coenantibus eis*, si dice in s. Matteo cap. 26, v. 26, 27, 28, « accepit Jesus panem, et benedixit, ac fregit, deditque discipulis suis, et ait, accipite et comedite, hoc est Corpus meum. Et accipiens Calicem, gratias egit, et dedit illis dicens, accipite, et bibite ex hoc omnes: hic est enim Sanguis meus. » Che il liquore nel calice da Cristo consegrato fosse vino è manifesto dalle seguenti parole di Cristo medesimo v. 29: « Dico autem vobis, non bibam amodo de hoc genimine vitis usque in diem illum. » Al che si aggiugne la tradizione perpetua ed universale della Chiesa, la quale non ha fatto mai uso che del pane, e del vino per materia di questo Sagramento.

Qual sorta di pane e di vino.

II. Ma qual sorta di pane e di vino? Il solo pane di

frumento, ed il solo vino di vite sono l'idonea materia dell'Eucaristia. Perchè il pane, di cui si servì Cristo per farne l'Eucaristia era certamente pane di frumento; e poichè vien detto pane assolutamente, e senza veruna giunta o modificazione: e pane assolutamente per comune consuetudine anche nelle divine Scritture non si dice o non si appella se non se il solo pane di frumento; e l'altre sorte di pane sempre diconsi pane con qualche epiteto; come si ha nel cap. di s. Giovanni del pane d'orzo, che teneva presso di se un certo fanciullo: « Est puer hic, qui abet quinque panes hordeaceos. » Lo stesso dicasi del vino. Il vino esistente nel calice di Cristo era di vite, perchè era, com'egli dice, *genimem vitis*; vino fatto col frutto delle viti; cioè espresso dall'uve. Agli altri liquori qualunque sieno non conviene il nome di vino, che impropriamente e per similitudine. Pane adunque di frumento e vino di vite sono la sola legittima e necessaria materia di questo Sagramento; perchè questa sola ed unica è stata da Cristo nella istituzione usata e stabilita; il che resta evidentemente comprovato e confermato dalla universale e perpetua tradizione e pratica della Chiesa, a cui fanno eco i Padri ed i Concilj.

Il pane come debba esser fatto.

III. Questo pane poi debb'esser fatto con farina di frumento ridotta in pasta col mezzo di acqua naturale e cotta al fuoco; quale appunto è il pane, di cui facciamo un uso cotidiano, e quale ragionevolissimamente presumesi aver Cristo adoperato, e quale finalmente comanda la Chiesa che sia adoperato nella Eucaristia. Quindi è materia al Sagramento dell'Eucaristia del tutto inetta il pane d'orzo, di avena, di farro, di miglio, di radice d'erbe, di legumi, di frutta d'alberi, come di mandorle, di ghiande, di castagne ec. Perocchè è evidente, che ai cibi fatti di tali cose non conviene il nome assoluto di pane. Quindi s. Tommaso q. 74, art. 3, al 2, insegna: « La materia del Sagramento (*parla dell' Eucaristia*) non ha « luogo nell'orzo, nè nella spelta, nè nel farro, quantun- « que sieno grani fra tutti i più simili al grano di fru- « mento. » Nasce soltanto il dubbio intorno alla segala, su di cui non si accordano gli Autori, altri volendo, che

Qual pane sia materia inetta.

Se sia materia atta il pane di segala.

sia materia atta all'Eucaristia, e ciò altri negando. Ma io penso che la ragione tutta intera del lor dissidio sia, perchè non s'intendono fra di loro intorno al significato della voce latina *siligo*, di cui tutti si servono per esprimere tal fatta di grano, senza però intenderla tutti nel senso medesimo, ma chi prendendola per una cosa e chi per un'altra. Se avessero consultato il Calepino, si sarebbero facilmente accordati. *Siligo* non significa *segala* per verun modo, ma *seligine*, che è un frumento il più perfetto, di cui si fa un pane bellissimo, e bianchissimo: *Siliginem* (*dice Plinio lib.* 18, *c.* 7,) « proprie dixerim tritici delicias; candor est... conveniens humidis tractibus, quales Italiae sunt. » E Giovenale sat. 5, v. 70. « Sed tener et niveus (panis) mollique siligine factus servatur domino. » Adunque è certissimo, che il pane di seligine preso in questo suo vero senso, cioè così detto per la eccellenza, scel tezza, purezza del frumento, di cui è fatto, è materia non solo atta, ma al sommo conveniente di questo Sagramento; e Dio pur volesse che si procurasse di far le ostie e le particole da consegrarsi di questa seligine, cioè del più bel frumento e più perfetto! Ma v' ha poi la vera segala, la quale in latino non si appella *siligo*, ma bensì propriamente *secale secalis*; ed è una sorta di biada, di cui si fa, dice Plinio l. 18, c. 16, un pane cattivissimo, che non può servire che per isfamar gli affamati. Si suole, soggiugne, meschiare col farro, onde mitigarne con tal mezzo l'amarezza; e nondimeno anche così riesce al ventre ingratissimo. (*)

Spiegati così i termini, e tolto di mezzo l' equivoco, io credo che tutti i Teologi saranno d'accordo, e diranno, che il pane perfettissimo di seligine è materia non solo atta ma ottima dell'Eucaristia; ed all'opposto che il pane pessimo di segala, vera segala, è materia inettissima. Se

(*) *Secale deterrimum, et tantum ad arcendum famem utile... Admiscetur huic far, ut mitiget amaritudinem ejus; et tamen sic quoque ingratissimum ventri est.*

da frumento seminato in terreni men buoni nasce frumento d'inferior qualità, cioè men bianco e men perfetto, questa è una differenza accidentale, la quale non toglie che sia materia atta del Sagramento. Se poi da buon frumento a cagione della perversità del fondo, in cui viene seminato, nasca talvolta segala ed anche avena in luogo di frumento (come asseriscono non pochi Autori, i quali colla sperienza alla mano fanno vedere che per la prava disposizione del terreno i semi degenerano in guisa, che producono piante, erbe, grani di specie affatto diversa;) in tal caso la specie di grano nata dal frumento deve rigettarsi come del tutto inetta. Aggiungo che neppure nel caso, in cui un infermo dovrebbe morire senza viatico, o una popolazione rimaner senza Messa, è lecito far uso di pane di segala, o d'un pane, di cui si dubita, se sia di frumento o di segala; perchè non è mai lecito servirsi di materia dubbia ne' Sagramenti, se non nel caso di estrema necessità. Ora non è necessario ascoltar Messa, o ricevere il Viatico, quando ciò non può farsi senza esporre il Sagramento a pericolo di nullità. Non v' ha certamente in tal caso veruna legge, che obblighi nè all'una cosa nè all'altra.

Cose, che rendono il pane inetto all'Eucaristia.

IV. Non sono materia atta all'Eucaristia le torte, le focacce, le ciambelle, ed altre simili cose fatte di farina di frumento bensì, ma con latte, con butirro, con uova, con zucchero, con olio, con miele e con altri liquori dall'acqua naturale diversi, quando però non sia cotanto tenue e picciola la loro quantità, che non alteri notabilmente la natura di pane, cosicchè sempre si avveri che la pasta sia formata principalmente e sostanzialmente coll'acqua naturale. Picciolissima meschianza di butirro, di olio, di miele, di zucchero ec. non cangia la natura di pane, il quale perciò non diviene inetto alla consegrazione. All'opposto grande meschianza ne cangerebbe la specie, e quindi lo renderebbe materia inetta. Il pane in alcuni paesi si fa colla pura acqua dolce; ma in altri o ci si mette un po' di sale o si meschia coll'acqua dolce un po' di acqua marina, onde renderlo più saporoso. Non c'è dubbio che questo pane, che è usuale è materia atta

al Sagramento; anzi lo sarebbe anche quando fosse stato impastato colla pura acqua-marina, perchè l' acqua marina è vera acqua naturale. Non così però se fosse stato impastato coll'acqua rosa distillata, perchè non è acqua vera naturale. Ascoltiamo s. Tommaso, il quale nella q. 74, art. 7 al 3 parla così: « La meschianza di acqua « colla farina è di necessità di questo Sagramento, come « costituente la sostanza del pane: se alla farina venga « meschiata acqua rosa, o qualsivoglia altro liquore, che « non sia vera acqua, non potrebbe con tal pane farsi « il Sagramento, perchè non sarebbe vero pane. » Almeno poi certamente, come si dice nelle Rubriche del Messale, è materia dubbia: *Si sit confectus de aqua rosacea, aut alterius distillationis, dubium est an conficiatur.* Così pure la pasta di farina di frumento alessata nell'acqua, o fritta nell'olio o burro non è vero pane ed usuale, e però nemmeno materia atta al Sagramento. Che poi questo pane sia cotto nel forno, o sotto le ceneri, o entro un ferro arroventato, o esposto al fuoco, o tenuto sovra la fiamma, come sogliono cuocersi le cialde, che servono per fare ostie e particole ad uso di questo Sagramento, ciò nulla monta: poichè siffatte cuociture equivalgono a quella del forno. È certo che la pasta cruda non è materia atta alla consegrazione, perchè la pasta cruda è pasta e non è pane: nè si ha nè si mangia per pane. Nè basta tenerla esposta al sole; mentre sarebbe bensì in tal caso pasta secca, ma non già pane; nè so che in verun luogo la pasta seccata al sole abbiasi per pane, e si usi come pane. Almeno certamente è materia dubbia. Nulla importa che il pane da consegrarsi sia di una figura o d'un'altra. Anticamente si consegrava pane di qualsivoglia figura. Poi fu fatto di figura rotonda, ma più grossa di quel che è di presente: finalmente verso il secolo XI fu ridotta la figura rotonda di pane alla tenuità e sottigliezza, che ora è in uso.

Si può consegrare sì nel pane azzimo che nel fermentato.

V. Non osta punto alla validità del Sagramento che il pane sia con lievito o senza lievito, cioè che sia o fermentato o azzimo. La ragion' è, perchè sì l'uno che l'altro ha la natura e tutta la natura di pane, in guisa

che nè mai i Latini han condannato i Greci perchè uso facessero del fermentato nè mai i Greci prima del secolo XI, in cui caddero miseramente nello spirito di errore e di scisma, han condannato i Latini, perchè si servissero dell'azzimo. Più. Nel Concilio di Firenze, *Definimus*, dissero i Greci coi Latini, *in azymo, sive fermentato pane triticeo Corpus Christi veraciter confici.* Per altro poi i Latini provano con invitti argomenti aver Cristo consegrato nell'azzimo, mentre istituì l'Eucaristia in tempo degli azzimi, in cui non esisteva nelle case degli Ebrei pane fermentato. Quindi s. Tommaso nella q. 74, art. 4, dopo aver detto, non essere « de necessitate Sacramenti, quod panis sit azymus vel fermentatus, soggiugne di lì a poco: Et tamen consuetudo de pane azymo celebrandi rationabilior est, primo quidem propter institutionem Christi, qui hoc Sacramentum instituit prima die azymorum, ut habetur Matth. 26 et Marc. 14 et Lucae 22, qua die nihil fermentatum in domibus Judaeorum esse debebat, ut abetur Exod. 12 etc. «

È illecito ai Greci il celebrare in azzimo, ed ai Latini nel fermentato.

VI. Non è però lecito nè ai Sacerdoti Greci il celebrare nell'azzimo, nè ai Latini nel fermentato; ma ognuno è tenuto osservare il rito e la consuetudine della propria Chiesa. Così è stato stabilito dal Concilio di Firenze nel decreto di unione: « Sacerdotes in altero (cioè o azzimo o fermentato) ipsum Domini Corpus conficere debent, unusquisque scilicet juxta suae Ecclesiae, sive Occidentalis, sive Orientalis consuetudinem. » Ma era ciò illecito anche prima di tal decreto; poichè s. Tommaso, il quale fiorì tanto tempo prima del Concilio Fiorentino senza punto esitare scrive in questo stesso articolo: « Sicut peccat Presbyter in Ecclesia Latinorum celebrans de pane fermentato, ita peccaret Presbyter Graecus in Ecclesia Graecorum celebrans de pane azimo quasi pervertens Ecclesiae suae ritum. » Quindi Benedetto XIV nella sua Costituzione *Etsi Pastoralis* § 6. num. 10 inculcando la legge e di s. Pio V nella Costit. *Romani Pontificis*, e del Concilio di Firenze, dice: « Districtius inhibemus, etiam sub poenis perpetuae suspensionis a divinis, ne Presbyteri Graeci latino more, et La-

Costituzione su tal punto di Benedetto XIV.

tini graeco ritu sub quovis licentiarum et facultatum... Graeci Latino more, et Latini graeco ritu celebrandi ab Apostolica Sede, aut Legato, ac etiam Majori Poenitentiario pro tempore existenti, obtentarum praetextu Missas... celebrare praesumant. » Vieta altresì, che un Parroco latino tenga nel Tabernacolo pisside con particole sotto le specie di pane fermentato per la comunione dei Greci, o il greco Parroco ne tenga sotto le specie di azzimo per la comunione dei Latini; ma vuole, che ciascun Sacerdote non porga l'Eucaristia ai Fedeli se non secondo il proprio suo rito o greco o latino. Vieta pur anco ai laici latini di ricevere la comunione sotto le specie di fermentato dai preti greci. Permette nondimeno ai Greci, che ove non hanno parrocchia propria possano, se vogliono, riceverla dai Sacerdoti latini sotto le specie di azzimo. Le quali cose sono stato stabilite pei Greci dimoranti in Italia.

Varj divieti da esso fatti.

È materia atta il vino di vite di qualsivoglia sorta o paese

VII. Dir conviene ora dell'altra materia, che è il vino. Ogni sorta di vino è materia atta di questo Sagramento, di qualunque paese egli siasi, anche rimotissimo, di qualsivoglia sapore, colore, e prezzo, purchè sia vino di vite. Ma non lo è poi quella bevanda, che i Latini appellano *Lora*, e fassi colle vinacce macerate nell'acqua, e da esse si trae per materia di secondo o terzo vino; perchè, come dice Plinio lib. 14, c. 10, non è, nè può a ragione dirsi vino: *Non possunt jure dici vina, quae Cato et nos appellamus loram; maceratis aqua vinaceis.* Deve però eccettuarsi il caso, in cui nell'uve la prima volta poco e leggiermente espresse rimanesse tanto ancora di vino, che posta in esse picciola quantità d'acqua, potesse trarsi con una seconda compressione vero vino; il qual vino nondimeno non potrebbesi ancora in pratica adoperare senza del Sagramento. Il vino pure artefatto, o mischiato con altre cose, qual'è il *mulso*, che fassi con vino e miele, o cotto col zucchero ed altri aromi non è materia atta, quando non sia assai picciola la meschianza degli ingredienti, e leggerissima la decozione della mistura: sebbene anche in questo caso sarebbe assai dubbiosa la consograzione del calice; mentre si può prudentemente

Se lo sia la *lora*, 2 o 3 vino.

Se il Mulso

temere che abbia il vino in forza della mistione e decozione perduta la natura di vero vino, ed in una terza specie abbia degenerato. Non è materia atta nè l'agresta, nè l'aceto. Non la prima: perchè, come dice s. Tommaso q. 74, art. 5 al 3. « L'agresta è una cosa *in via generationis*, e quindi non ha per anco la natura di vino; « e quindi non si può con essa fare questo Sagramento. » Non il secondo; perchè l'aceto per corruzione ha perduto la natura di vino. Siccome adunque, dice ivi al 2, san Tommaso, « non si può fare questo Sagramento di pane « totalmente corrotto, così neppure di aceto. » Ciò però ha ad intendersi soltanto dell'aceto vero e propriamente tale; poichè il vino acido, o che acetisce, cioè quello che tende bensì alla corruzione, ma nondimeno non si dubita che ritenga tuttavia le specie e natura di vino, è atto alla consegrazione; non si può farne uso senza bisogno, nè senza grave peccato, come si avverte nelle Rubriche del Messale: e s. Tommaso dice nel luogo stesso: « Può « consegrarsi il vino, che acetisce, come il pane, che è « in via alla corruzione; sebbene poi pecchi chi lo consagra. » L'acquavite non è valida materia del Sagramento. È vero, che è un liquore tratto dal vino, ma è un liquore prodotto in forza d'un veementissimo calore dai vapori d'un vino arso, bruciato, e consunto, che non ha nè la sostanza, nè l'uffizio, nè l'uso, nè il nome di vino. Debb'anche rigettarsi come materia del tutto inetta quella specie di mosto, o vino cotto, che i Latini chiamano *Sapa*, che fassi di mosto bollito e cotto fino a tanto sia ridotto alla terza parte: perocchè a cagione della sua decozione e densità non è più vino; nè serve più all'uso di bevanda. Per lo contrario il semplice mosto da uve mature recentemente espresso è atto alla valida consegrazione; perchè, como dice san Tommaso ivi al 3, ha già la natura del vino. L'uso però n'è per lo più gravemente illecito a cagione della sua impurità, per cui è onninamente indecente a tale uso. Quindi soggiunge ivi il s. Dottore: « È proibito l'offerire nel calice il mosto « recentemente dall'uve espresso, perchè è cosa indecente « per la sua impurità. » Le Rubriche del Messale dicono

Se l'agresta e l'aceto.

Se l'acquavite.

Se il mosto recentemente dall'uve espresso.

lo stesso: « Si vinum fuerit mustum de uvis tunc expressum, conficitur Sacramentum, sed conficiens graviter peccat. » Non può scusare dal farne uso salvo che la vera urgente necessità, quale secondo la più comune dei Teologi sarebbe quella, che altrimenti il popolo in giorno di festa dovesse restar privo del divin Sagrifizio: e non già di dar il Viatico ad un infermo che sta in pericolo di morire; perchè il precetto di ricevere la comunione per viatico non obbliga, ognora che non si può consegrare l'Eucaristia da amministrarsi se non senza la debita riverenza. Finalmente il vino congelato, non già soltanto quanto alla superficie, ma eziandio quanto alle più intime sue parti viene più comunemente giudicato inetto alla consegrazione, perchè non atto al bevimento per mancanza di fluidità. Alcuni Teologi nondimeno, fra quali recentemente il Franzoja, la sentono diversamente: perchè, dicono, il vino in quello stato non cessa d'essere bevanda, atteso che non passa allo stomaco per masticazione, ma bensì per via di liquefazione fatta nella bocca. Io dirò, che almeno certamente la cosa è assai dubbiosa; perchè in quello stato non è nè fluido nè bevibile: il che basta a rendere la pratica onninamente illecita.

Quando sia lecito il farne uso.

Se il vino congelato.

VIII. Col vino da consegrarsi si deve meschiare un po' d'acqua, ad esempio di Cristo, il quale ha consegrato nell'ultima cena il vino meschiato coll'acqua; il che sebbene non abbiasi nel Vangelo; pure *probabiliter creditur* (dice s. Tommaso q. 74, art. 6), *secundum morem illius terrae. Unde et Prover. 9, dicitur*, bibite vinum quod miscui vobis. Lo attestano i Padri con costante tradizione, e lo conferma la pratica universale di tutta la Chiesa, come il dimostra eruditamente il Bellarmino lib, 4, c. 10. Quindi Eugenio IV l'anno 1438 nel Decreto per gli Armeni dice così: « Quum ergo tam sancta Romana Ecclesia a BB. Apostolis Petro et Paulo edocta, quam reliquae omnes Latinorum, Graecorumque Ecclesiae, in quibus omnis sanctitatis et doctrinae lumina claruerunt, ab initio nascentis Ecclesiae sic servaverint, e modo servent, inconveniens admodum videtur, ut quaevis alia Ecclesia ab hac universali et rationabili discrepet observantia.

Il vino debb'essere meschiato coll'acqua

Unde decernimus, ut ipsi etiam Armeni cum universo Christiano orbe se conforment, eorumque Sacerdotes in Calicis oblatione paullulum aquae admisceant. » Ed il Tridentino nella sess. 22, *de Sacrif. Missae* c. 7. « Monet Sancta Synodus, praeceptum esse ab Ecclesia Sacerdotibus, ut in Calice offerendo aquam vino misceant. 1. Quia Christum Dominum ita fecisse credatur: 2. quia a latere ejus aqua simul cum Sanguine exierit, quod Sacramentum hac mixtione recolitur: 3. Quod quum aquae in Apocalypsi populi dicantur, ipsius populi fidelis cum capite Christo unio repraesentatur. » Non è però necessaria questa meschianza per necessità di Sagramento, perchè come dice s. Tommaso q. 74, art. 7. « la materia dell'Eucaristia è il solo vino, e non già un misto di acqua e di vino. » E nemmeno di precetto divino, nel quale non v'ha fondamento nè nella Scrittura, nè nella tradizione. È però necessaria per precetto della Chiesa, com'è manifesto e dal Decreto d'Eugenio, e dalle parole già recitate dal Tridentino. Quindi è che l'uso degli Armeni di consegrare il puro vino è stato bensì dai Concilj e dai Teologi riprovato come contrario al precetto e consuetudine della Chiesa, ma niuno mai ha avuto il coraggio di asserire consegrarsi da essi invalidamente il Calice.

Non di necessità di Sagramento, ma soltanto di precetto ecclesiastico

IX. E qui intorno all'acqua da meschiarsi col vino alcune cose debbono osservarsi. La prima è, che l'acqua sia naturale: perchè tale è la pratica della Chiesa, e il nome stesso; ed il sentimento di tutt'i Dottori così dichiara. Quindi nemmeno i più benigni Teologi ardiscono scusare da peccato mortale chi facesse uso di acqua rosa, o di altra non naturale ma artifiziale. Non è poi nemmen lecito il far uso di acqua calda: se ciò non si facesse affin d'impedire la congelazione del vino; ma non sarebbe esente da colpa chi lo facesse per suo comodo. La 2. che l'acqua sia poca, anzi pochissima, come dice Eugenio IV e certamente niuno dubita, che per adempiere questo precetto basti una sola goccia bastevolmente visibile. E per togliere di mezzo gli scrupoli di taluni, che con facilità temono d'aver posto nel Calice troppa acqua, con-

Cosa da osservarsi intorno all'acqua da meschiarsi col vino.

vien qui ricordare il canone 19. del Concilio Triburiense celebrato nel secolo IX, ove si dice: « Duae sint partes vini, quia major est majestas Sanguinis, quam fragilitas populi, tertia aquae, per quam intelligitur infirmitas humanae naturae. » Ma si badi bene, che il senso di questo canóne non è mica che la terza parte del liquore esistente nel Calice da consegrarsi sia due terzi di vino ed un terzo di acqua, non già, ma bensì che la porzione di acqua, non debba eccedere la terza parte di tutto il liquore, onde togliere l'abuso di metterne in maggior quantità. La 3. la meschianza dell'acqua nel Calice col vino deve farsi all'Altare in tempo della Messa; perchè è una sagra cerimonia avente una mistica significazione in ordine al Sagrifizio. Non basta quindi e non è lecito far questa funzione previamente nella sacrestia, oppure all'Altare prima di assumere le sagre vesti. Per questa stessa cagione si comanda che sia fatta dallo stesso celebrante nelle messe private, o dal suddiacono nelle solenni, salvo il caso d'un Sacerdote mezzo cieco, che celebra per indulto, mentre allora potrà ciò farsi per mezzo del Ministro assistente. 4. Nel latino rito l'acqua debb'essere infusa nel calice prima non solo della consegrazione, ma anche dell'obblazione del Calice, cosicchè secondo tutti reo si renderebbe di grave peccato chi ve la ponesse più tardi. Nell'Ordine de' Predicatori per antichissima costumanza e presa da Chiese insigni, e sempre conservata e praticata (su di che può vedersi il Cardinale Bona *de Rebus Liturgicis*) si fa questa funzione prima d'incominciare la Messa e avanti la confessione; non già per dare un tempo più abbondante alla conversione dell'acqua in vino, come non pochi si persuadono; ma perchè tale è il loro rito, tolto, come già dissi, da Chiese nobili ed antiche. Che se per dimenticanza o inavvertenza si è ommessa questa cerimonia, comanda il Messale romano d'eseguirla prima della Consegrazione; ma se ciò avverte il celebrante dopo soltanto la Consegrazione del Calice, prescrive di ommetterla onninamente, perchè, *non est de necessitate Sacramenti*. Il che è a tenore di quanto insegna san Tommaso 3, p. q. 83, art. 6 al 4, ove dice,

« Si Sacerdos ante consecrationem Sanguinis... percipiat, aquam non esse in Calice, debet statim apponere. Si vero post consecrationis verba perceperit quod aqua desit, debet nihilominus procedere, quia impositio aquae non est de necessitate Sacramenti. »

La materia da consegrarsi debbe essere determinata dall'intenzione del celebrante.

X. Due cose ricercano qui i Teologi, 1. se la materia da consegrarsi debba essere determinata dalla intenzione e volontà del celebrante: 2. se e di qual maniera esser debba a lui presente. Decideremo ancor noi queste due quistioni sì per ammaestramento dei principianti, e sì ancora e massimamente per quiete e tranquillità de' Sacerdoti troppo scrupolosi. Rispondiamo adunque alla prima ricerca che la materia debb'essere onninamente determinata dalla intenzione e volontà del celebrante. E ciò per due ragioni, che non ammettono eccezione, cioè 1. perchè questa determinazione è di necessità in tutti gli altri Sagramenti: perocchè è cosa chiara, che nè battezza, nè assolve se non se chi vuol battezzare o assolvere questo o quel soggetto: 2. perchè siccome il sacerdote non consagra se non intende, o se non ha intenzione di consegrare; così nemmeno consagra una materia, se nón ha intenzione di consegrare questa data materia; altrimenti ne seguirebbe, che il Sacerdote consegrerebbe, massimamente nel giorno di Natale, nella prima delle tre Messe tutte le ostie, e particole, che trovansi sull'altare; il che ognuno vede quanto sia cosa assurda. Quindi punto nón consagra chi di dieci ostie, o particole presenti intende consegrarne solamente nove senza determinare quale di esse voglia escludere. Ma che fia, se alle particole già consegrate taluno avesse meschiato dell'altre non consegrate; potrebbero quest'ultime consegrarsi? Dico che sì, purchè sieno presenti, ed il sacerdote abbia intenzione di consegrare tutte quelle, che non per anco son consegrate, o tutta la materia atta alla consegrazione. Nè punto osta, che le particole da consegrarsi non possano distinguersi, nè separarsi, nè dimostrarsi: perocchè 1. il sacerdote nella seconda e terza Messa di Natale consagra il vino meschiato colle reliquie del Sangue nella prima Messa consegrato; eppure non può discernere certamente, e niuno lo può, le parti consegrate dalle non consegrate: e 2. per-

Si risolvono alcuni casi.

chè sebbene non possano queste particole non consegrate distinguersi e dimostrarsi da un uomo; sono però da sè distinguibili e dimostrabili, e potrebbero da un Angelo dimostrarsi. Deve però ognuno guardarsi bene dal frammischiare alle già consegrate, particole non consegrate; e quindi non può mai abbastanza riprovarsi la pratica di coloro, i quali alle particole o frammenti consegrati superstiti nella Pisside, che trascurano di purificare, meschiano particole non consegrate.

Qual sorta d'intenzione si ricerchi per tale determinazione. Casi pratici.

XI. Ma qual sorta d'intenzione è necessaria, e basta per questa determinazione? Quella, io rispondo, che si richiede e basta per consegrare, e per fare ogn'altro Sagramento; e però come si è detto dei Sagramenti in generale, non basta l'abituale, non è necessaria l'attuale, ma si richiede e basta la virtuale. Quindi in pratica un Sacerdote che va all'Altare, e celebra Messa, non può nè deve dubitare per verun modo della sua intenzione di consegrare l'ostia, oppur anche le particole, che seco porta, o le vengono dal ministro a tempo opportuno presentate, sebbene mentre profferisce le parole della consegrazione la sua mente da importune evagazioni venga altrove rapita e trasportata: perocchè la prima intenzione attuale già fatta o nel recitare la preparazione, o nello assumere le sagre vestimenta, la quale non può togliersi se non con affatto contraria intenzione, o con cessare dal continuare la sagra funzione, sempre persevera e sussiste. Ma che avrà a dirsi d'un sacerdote, il quale porta all'altare una Pisside piena di particole, e la offre in tempo dell'obblazione, per sonsegrarla a suo tempo, ma poi onninamente se ne dimentica in tempo della consegrazione, onde nè l'apre, nè ad essa dirige la forma della consegrazione; hanno a tenersi per consegrate le particole in essa contenute, o come dubbie di consegrazione consegnarsi ad altro sacerdote da consegrarsi nuovamente sotto condizione? Un recente Teologo sacerdote Veneziano, Valentino Ceccati, in una sua Dissertazione su tal punto data alle stampe sostiene con grande impegno, esser dubbiosa la consegrazione di tali particole. Ha consegnato questa sua Dissertazione a molti Teologi, e l'ha

Opinione di un recente Teologo.

spedita anche a Roma, onde fosse esaminata; ma nulla mossi dalle di lui sottigliezze non vollero punto scostarsi dalla comune sentenza de' Dottori, i quali giudicano quelle particole validamente consegrate; ed egli stesso confessa di non aver ritrovato neppure un Autore a se favorevole. Seguiremo noi pure la comune sentenza.

Prima di lui ragione, e risposta.

Ma per mettere la cosa in chiaro lume, veggiamo quali sieno, e quanto vagliano le principali sue ragioni. Dice adunque. 1. Affinchè duri l'intenzione attuale virtualmente, perseverar deve in qualche azione, la quale sia stata incominciata in virtù della intenzione attuale: e così ha durato nel caso nostro la intenzione di consegrar le particole nella Pisside contenuta fino all'Offertorio; ma d'indi in poi in quali azioni si dirà che ha durato? Non nella mente e nell'animo, da cui per dimenticanza è uscita: non nei seguenti atti esteriori di recitare l'orazioni segrete, la Prefazione, la prima parte del Canone; perchè avrebbe fatto il sacerdote tutte queste cose, quand'anco non ci fossero state particole da consegrare. Parimente il pronome della *hoc* forma consegratoria per qual ragione si vorrà estendere anche alle particole nella Pisside contenute, mentre lo avrebbe il sacerdote ugualmente pronunziato, se ci fossero state? Adunque non persevera l'intenzione attuale nè in sè, perchè già è svanita, nè virtualmente in alcuna azione: non v'ha intenzione veruna: adunque è invalida, o almeno dubbiosa la consegrazione. Così egli. Ma rispondo, che l'intenzione attuale persevera senza meno anche dopo l'Offertorio virtualmente nell'anima, da cui non fu mai rigettata nè con opposta intenzione, nè col cessamento da quelle azioni, che alla consegrazione sono ordinate: e dirò anzi che venne confermata e colla stessa obblazione, e colle susseguenti azioni del Sagrifizio. Persevera dunque l'intenzione in esse azioni già prima con attuale intenzione non ad una sola determinata ostia limitata, ma estesa anche a tutte le particole nella Pisside contenute, sebbene per obblivione, o piuttosto per distrazione di mente a tale estensione attualmente non badi e non rifletta.

Secondo suo

Dice 2. O può perire l'intenzion virtuale prodotta dal-

argomento, che si scioglie.

l'attuale, o non può perire in conto alcuno, ed è sì immobile e permanente che non può mancare. Se può perire, ciò debb'esser certamente allora quando non esiste più nè in se, nè in veruna azione. Se non può perire, non sarà più libera l'azione che procede dalla volontà del Celebrante. Al che rispondo che può benissimo perire, ma non già per pura e mera obblivione o mancanza di riflessione, ma bensì o per un'intenzione contraria, o per cessamento dall'azione, oppur anche, se piace, per un lungo tratto di tempo: e quindi fino a tanto che venga distrutta per l'una o l'altra di queste tre cose, sempre dura e sussiste. Nel nostro caso non c'è volontà contraria, non v'ha cessamento del Sagrifizio, la pisside non è stata tolta via, non v'ha lungo tratto, ma anzi assai breve fra l'attuale intenzione di consegrare, e la stessa consegrazione. Adunque non è perita la intenzione virtuale: e sebbene non si rammenti sul fatto della pisside, pur nondimeno liberamente e volontariamente consagra, perchè liberamente ha stabilito di consagrare, il che poteva, se voleva, ricusare.

Terza sua difficoltà.

Dice 3. I Teologi non sono coerenti a se medesimi quando insegnano essere bensì consegrate le anzidette particole, se la pisside è situata sul corporale, ma non già se fuori: perocchè la distanza di due o tre dita non può impedire la presenza morale. Ma la risposta a questa difficoltà si rileverà con chiarezza da quanto siam ora per dire intorno appunto la necessità della presenza morale della materia per una valida consegrazione.

Se la materia debba esser presente al Sacerdote.

XII. Per venire ora alla seconda ricerca, che è, se, e di qual maniera debba la materia da consegrarsi al sacerdote esser presente; convien distinguere due sorti di presenza, cioè fisica, che da ognuno s'intende, e morale, che esiste, quando la cosa, sebbene non cada attualmente sotto dei sensi, trovasi però in luogo, ove può dimostrarsi e conoscersi dall'operante, se non in se stessa, almeno in altra cosa o a se congiunta, o a contenerla ordinata; nella guisa appunto che dimostrandosi la borsa, dimostrasi il danaro in essa contenuto, e dimostrandosi la botte, dimostrasi il vino. Ciò posto, chiara cosa è che

alla valida consegrazione ricercasi, che la materia sia presente al consegrante; 1. perchè Cristo medesimo col suo fatto ce l'ha insegnato quando consegrò il pane ed il vino non solamente a se presenti, ma presi nelle sante sue venerabili mani; 2. perchè lo vuole la consuetudine e pratica della Chiesa, la quale non consagra se non se materia presente; e 3. perchè così esige la verità della forma, mentre quelle particole *hoc* e *hic* sono dimostrative, e non può dimostrarsi se non ciò che è in qualche guisa presente.

Quale presenza si richiegga.

Ma di qual maniera debb' esser presente? Dico, che non è necessaria la presenza fisica; perchè possono validamente consegrarsi le particole che sotto il cumulo di altre sono nascoste, o nella Pisside sono rinchiuse; le quali per altro non potendosi nè vedere nè toccare, non sono fisicamente presenti. Basta pertanto e si richiede la presenza morale; giacchè per una parte è necessaria la presenza, e per l' altra la fisica non si richiede. Diffatti basta questa morale presenza a verificare le particole *hoc et hic*. Punto poi non ricercasi a questa morale presenza, come ottimamente osservano dottissimi Teologi, che le parole della forma giungano alla materia fisicamente. E quindi ha a riprovarsi onninamente la pratica di quei Sacerdoti, i quali le labbra accostando alla materia, in essa in certa maniera ispirano e imprimono non meno l'alito che le parole: maniera per verità indecorosa affatto e sconvenevole, e contraria al tenore delle rubriche, le quali prescrivono, che il Ministro le profferisca col capo chino, distintamente, segretamente e riverentemente. Dalla nozione poi data della presenza morale ne siegue chiaramente che possano consagrarsi le particole contenute e chiuse nella Pisside. I Teologi però comunemente dicono, che è valida e certa la loro consagrazione, se la Pisside, anche non aperta, è situata entro il corporale, ed è dubbiosa ed incerta, se trovasi fuori d' esso corporale. E da tal dottrina appunto nasce la terza difficoltà del citato Autore. Come, dic'egli, e con qual coerenza valida si stabilisce la consagrazione delle particole nel primo caso, e invalida nel secondo? Una

picciola maggior distanza di due o tre dita come può mai impedire la morale presenza della materia?

Si scioglie la terza difficoltà del citato Autore.

No, io rispondo, non v'ha veruna incoerenza in queste loro dottrine. Che nel secondo caso non sia valida la consagrazione, come lo è nel primo, ciò non nasce, come l'Autore suppone, da mancanza di morale presenza dal canto della materia, mentre due o tre, o quattro dita di distanza più o meno non la toglie nè la impedisce; ma nasce precisamente dalla deficienza di vera ed assoluta intenzione attuale, la quale non ci fu mai nel Sacerdote di consagrare le particole contenute in una pisside situata fuori della pietra sagra, o del corporale. Il consagrare materia esistente fuori o dell'una o dell'altra è cosa illecita, e dalla Chiesa rigorosamente vietata: adunque l'intenzione d'un Sacerdote, che va all'Altare con volontà di consagrare, non si estende a tali particole contenute in una pisside situata fuori o della pietra sagra o del corporale; e di niun Sacerdote ha a presumersi che voglia in sì tanto Ministero operare illecitamente e contro il divieto della Chiesa. Quindi il sapientissimo Pontefice Benedetto XIV nel lib. 3 *de Syn.* cap. 18 dice esser valida la consagrazione nel primo *caso*, *e nulla* o *dubbia* nel secondo; onde conchiude nel fine del n. 6. « Particulas non esse populo distribuendas, sed asservandas, ut in alia Missa consecrentur. »

§ 3.

Della forma dell' Eucaristia.

Parole della consagrazione.

I. Dopo aver parlato della materia dir dobbiamo della forma di questo Sagramento. La forma dalla Chiesa praticata nella consagrazione sì del pane che del calice è nota a tutti; cioè quella del pane consiste in queste parole: *Hoc est enim Corpus meum:* e quella del calice nelle seguenti: *Hic est enim Calix Sanguinis mei, novi et aeterni testamenti, mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum.* Che tutte queste parole sieno necessarie di necessità di precetto,

cosicchè non si possa senza grave peccato ommetterne o cangiarne neppure una, lo accordan tutti. Accordano pure di comune consentimento i Teologi, che la parola *enim* non è nè essenziale alla forma, nè di necessità di Sagramento; e serve soltanto per un idoneo congiungimento del discorso. Adunque tutta la forma della valida consegrazione del pane consiste in queste parole, *hoc est Corpus meum*; perocchè la forma di questo Sagramento in quelle parole deve consistere, le quali posson fare e fanno realmente ciò che significano: ciò si avvera nelle anzidette parole, le quali chiaramente, distintamente, compiutamente significano la conversione del pane nel Corpo di Cristo, e conseguentemente la producono: adunque in esse consiste la forma della valida consagrazione del pane. Anzi può consistere e consisterebbe anche in parole equivalenti, le quali non ne cangiassero il senso e la sostanza; perchè, come si disse dei Sagramenti in generale part. 1, cap. 2, § 1, n. 8 non è già il suono materiale delle parole ciò che concorre a fare il Sagramento, ma bensì il loro annesso significato, il quale ognorachè in varie voci o dello stesso o di diverso linguaggio è veramente il medesimo, sempre equivalgono, e possono servire a fare un vero e valido Sagramento; sebbene poi eziandio ogni cangiamento accidentale non vada esente da colpa grave. Diremo più sotto quale sia nella forma sì dell'una che dell'altra specie il cangiamento sostanziale, e quale l'accidentale.

La essenziale forma della consegrazione del pane in che consista.

II. È certo adunque, e tutt'i Teologi il confessano, che nelle quattro sole parole *hoc est Corpus meum* o in altre equivalenti e non cangianti la sostanza consiste l'intera forma della consagrazione del pane. Ma non è così per quello che riguarda la consagrazione del calice. Altri vogliono, che l'essenziale unicamente necessaria forma del calice siano soltanto quelle parole. *Hic est Sanguis meus*, oppure *Hic est Calix Sanguinis mei*; ed altri che anche le altre susseguenti parole cioè *novi et aeterni testamenti, Mysterium fidei qui pro vobis, et pro multis effundetur in remissionem peccatorum*, sieno di essenza della forma, cosicchè ommettendone o tutte o alcune in-

In che la forma della consagrazione del calice.

valida ne sia la consagrazione. Io non voglio perdere molto tempo nell'esaminare e decidere questa quistione, che per la pratica non può nè deve servire; come si vedrà quando dirò più sotto cosa in pratica si debba tenere e fare. Il mio parere adunque è, che più probabilmente non appartengono in guisa all' essenza della forma, che per la ommessione o di tutte o di alcune invalida divenga la consagrazione. Ecco le mie ragioni. 1. I Padri, che han fatto menzione delle parole, per cui si consagra il calice, tutti d' accordo non altre parole allegano che le prime. Così s. Giustino Martire. Apolog. 2. Così s. Ambrogio lib. 4 *de Sacram.* c. 4. Così s. Giovan Dameseno, e così gli altri. 2. Quelle sole prime parole anche dalle seguenti separate significano perfettamente e compiutamente la conversione del vino nel Sangue di Cristo, e la significano colla medesima forza ed efficacia, con cui la trasmutazione del pane nel corpo di Cristo viene significata per quelle *hoc est Corpus meum*: se adunque, secondo quel trito assioma dei Teologi preso da s. Tommaso, *le parole della consagrazione fanno ciò che significano*, operano la conversione, che significano, del vino nel Sangue di Cristo, già bastano sole a tale effetto, e le altre non spettano all'essenza consagratoria. Il che molto più chiaro apparisce, se si riflette che le seguenti parole non rappresentano, nè esprimono la sostanziale presenza del Sangue di Cristo, ma soltanto le di lui proprietà, operazioni, ed effetti. 3. Mi si dica per qual ragione bastino per la consagrazione del pane quelle sole parole *hoc est Corpus meum*, e non bastino queste sole, *hic est Sanguis meus* per la consagrazione del vino. Mi si assegni la idonea disparità, che per altro non potrà mai assegnarsi. Più. Mi si dica il perchè quelle parole; *quod pro vobis tradetur*, non si abbiano per essenziali alla transustanziazione del pane nel Corpo di Cristo, quantunque sieno parole di Cristo per testimonianza di s. Luca e di Paolo aggiunte a quelle prime *hoc est Corpus meum*, e parole ritenute nelle greche liturgie, parole, che vieppiù determinano e spiegano la significazione del Corpo di Cristo; e poi debban credersi necessarie alla

conversione del vino, parole, che nè tutte dagli Evangelisti vengono registrate, e niuna dall'Apostolo ricordata, ed ommesse in molte liturgie, soltanto perchè nella comune formola sono contenute. Ecco le ragioni, che m'inducono ad abbracciare come più probabile questa sentenza, e lasciar le altre per brevità che possono vedersi presso quasi tutti, e massimamente i più moderni Teologi.

Quale sia su questo punto la mente di s. Tommaso.

III. Qui però è necessario mettere in chiaro intorno tal punto la mente di s. Tommaso, di cui i nostri avversarj, anche Tommisti, vogliono per ogni maniera dal canto loro essere la dottrina ed autorità. Ma a mio parere s'ingannano a partito. Veggiamolo. Nella 3 p., q. 78, art. 1 propone questa quistione, *Utrum haec sit forma hujus Sacramenti*, hoc est Corpus meum, et hic est Calix Sanguinis mei: senza aggiugnere nè altra veruna parola, nè ec. E risponde che sì per questa forte e decisiva ragione: *Quia forma hujus Sacramenti importat solam consecrationem materiae, quae in transubstantiatione consistit, puta quum dicitur*, hoc est Corpus meum: hic est Calix Sanguinis mei. Adunque per s. Tommaso in queste, e con queste sole parole si ha l'effetto della forma consegratoria, cioè la transustanziazione, che viene per esse compiutamente significata. E certamente nè nel titolo dell'articolo, nè nella conclusione, nè nella ragione, con cui la dimostra, v'ha nemmen per ombra veruna menzione o cenno delle seguenti parole della formola comune; ma unicamente e precisamente queste sole, *hic est Calix Sanguinis mei* adduce, queste parole sole registra, e ciò fa non una sola, ma più fiate. Più. Nella risposta al 4 dichiara falsa l'opinione di certuni, *qui dixerunt, hoc Sacramentum perfici non posse praedictis verbis prolatis, et aliis praetermissis, praecipue quae sunt in Canone*. E ne apporta questa ragione, *quia Canon Missae non est idem apud omnes, nec secundum omnia tempora*. La qual ragione del s. Dottore certamente si estende anche alle parole, che trovansi aggiunte alle già indicate nella forma consagratoria del Calice; poichè, come nel num. antecedente s'è accennato, nè ci sono presso

tutti ed in tutte le liturgie, nè ci furono in ogni tempo. Poi siegue a dire: *Si Sacerdos* sola *verba praedicta proferat cum intentione conficiendi hoc Sacramentum*, *perficeretur hoc Sacramentum*. Quali sono queste *verba praedicta?* non altre certamente se non se quelle, che ha prodotto e nel titolo, e nel corpo dell' articolo, cioè quelle puramente, nè più, nè meno, *hic est Calix Sanguinis mei*.

Si scioglie una difficoltà.

Dirà però qui taluno: nel terzo articolo della medesima quest. il s. Dottore insegna espressamente il contrario, insegna, che anche tutte le parole susseguenti, *novi et aeterni* ec. sono di sostanza della forma. Ma rispondo, che in esso 3 art. non fa quistione della forma *assolutamente* alla consagrazione del Calice necessaria (ciò che era già stato da esso lui discusso e deciso nell'art. 1 ed era inutile il nuovamente ventilare) ma bensì della forma in pratica d' adoperarsi, mentre il titolo è *utrum haec sit conveniens forma*, *hic est Calix Sanguinis mei etc.* cioè *novi et aeterni* con quel che siegue. Quindi non parla delle parole assolutamente necessarie, ma di quelle, che convenientemente contengonsi nella formola, e che in pratica debbono usarsi. Adunque quando dice nel corpo dell'articolo, che tutte le parole alle prime aggiunte fino a quelle, *haec quotiescumque feceritis etc.* sono *de substantia formae* (non *de essentia*) vuol dire, che spettano alla integrità del discorso, perchè sono determinazioni del predicato, cioè del Sangue di Cristo. Che ciò sia vero ecco le sue stesse parole, con cui spiega la sua mente: *Sunt de sustantia formae, quia sunt quaedam determinationes praedicati, idest Sanguinis Christi, unde pertinent ad integritatem locutionis.* Anzi aggiugne tosto per maggior chiarezza: *Sed per prima verba*, *quum dicitur* hic est Calix Sanguinis mei, *significatur ipsa conversio vini in Sanguinem, eo modo quo dictum est in forma consecrationis panis.* Chi non vede, che con questo modo di parlare il s. Dottore vuol far capire esserci una onninamente uguale significazione, e quindi un'uguale efficacia in queste parole, *hic est Calix Sanguinis mei*, ed in quelle, *hoc est Corpus meum* in ordine alla conversione

della soggetta materia; e però esserci in queste sole la forza tutta della consegrazione? E ciò basti per questa quistione, che, come già dissi, punto non serve per la pratica.

IV. In pratica pertanto tutte, tuttissime le parole della forma comune debbono dal sacerdote profferirsi, in guisa che la loro ommessione, anche di alcune, anzi anche di una sola non potrebbe scusarsi da peccato mortale, anzi ne renderebbe anche dubbiosa la consegrazione. Chi può mai dubitarne? Le prime parole per consenso di tutti, cioè *hic est Calix Sanguinis mei*, sono essenziali, e quindi non si possono ommettere senza sacrilegio, e nullità di Sagramento. Le susseguenti poi, sebbene non sieno, secondo la a noi più probabile sentenza, spettanti alla essenza della forma, pure sono parole ancor esse, che tutte credonsi profferite da Cristo, in parte raccolte dagli Evangelisti, ed in parte ricevute per tradizione dagli Apostoli: e sono parole spettanti alla medesima sentenza e valore delle prime, cui continuano a più chiaramente spiegare: e sono parole spettanti alla forma conveniente, e del tutto perfetta. Come adunque potrà scusarsene da mortale sacrilegio la ommessione? Dissi poi anche, che ne renderebbe la consegrazione dubbia ed incerta. Eccone la incontrastabile ragione. L'opinione da noi sostenuta, sebbene più probabile, non è però certa, e molti anche insigni Teologi sono di contrario sentimento. Adunque il porla in pratica sarebbe un render dubbia ed incerta la validità della consegrazione, e del Sagramento. Quindi è, che Innocenzo XI. ha condannato la seguente proposizione per mettere al sicuro la validità de' Sagramenti: « Non est illicitum in Sacramentis conferendis sequi opinionem probabilem de valore Sacramenti, relicta tutiore. » Si deve adunque in pratica seguire la sicura sentenza, la quale nel caso nostro si è quella, che tutte le parole sieno essenziali, sebbene, per quanto ci sembra, meno probabile.

In pratica cosa si debba fare.

V. Diremo adesso di quelle ommessioni, cangiamenti, e trasposizioni, che possono corrompere la forma sì dell'una che dell'altra specie, e nuocere al valore della consegra-

Quali cangiamenti nella forma del pane

nuocano al valore della consegrazione.

zione. Trattano di ciò a lungo i Teologi, ma noi ci restrigneremo ad esporre in breve le cose principali. Adunque nella forma della consegrazione del pane, se in luogo di *hoc* si dicesse *illud*, cangiato rimarrebbe il significato; perchè il pronome *illud* non è dimostrativo di cosa presente, ma rimota: *Istud* poi penso che vaglia lo stesso che *hoc*, perchè è anch'esso dimostrativo di cosa presente. 2. Se taluno per errore grammaticale nato da imperizia dicesse *hic est Corpus meum* in luogo di dire *hoc*, ciò non nuocerebbe, perchè sarebbe un error materiale, che non ne cangerebbe il senso: ed all'opposto lo cangerebbe e nuocerebbe se lo si prendesse per avverbio locale; perchè in tal caso esprimerebbe la luterana impanazione, e non già la vera transustanziazione. 3. Parimente sopprimerebbe ed oscurerebbe la transustanziazione chi ommettesse il verbo sostantivo *est*, dicendo soltanto, *hoc Corpus meum*. È vero, che è cosa famigliare presso i Latini l'ommettere tale verbo, che facilmente si può sottintendere. Ma qui non ha luogo questa ragione; perchè qui non trattasi di dimostrare una cosa, che già sia tale, come quando si dice, *haec pecunia tua*; ma bensì d'una cosa, che colle parole ha a farsi, e trasformarsi in tutt'altra cosa; il che non può effettuarsi senza il verbo *est*. Comunque però ciò siasi, giacchè non tutti su tal punto son d'accordo; certissimo presso tutti si è, che commetterebbe un gravissimo sacrilegio chi l'ommettesse, e renderebbe almeno dubbia la consegrazione. 4. Così pure il dire *hoc sit*, *o fiat* in luogo di *est* toglie di mezzo la vera enunciazione; perchè fa sì, che la proposizione degeneri in impero, o desiderio. 5. Queste parole « hoc fit, efficitur, evadit, transit, transmutatur, convertitur, » generano dubbio di nullità; come pure queste « consecro, conficio, costituo, exhibeo, repraesento Corpus meum. » 6. Se in luogo di *Corpus* si dice *Caro*, secondo alcuni, vana ed inutile si rende la consegrazione; e secondo tutti praticamente la rende dubbia ed incerta. 7. Colla trasposizione poi delle parole può cangiarsi il senso in guisa, che corrompasi la forma, come il dire, *hoc Corpus est meum*. Col dire poi *hoc est Corpus Christi* distruggesi la

forma; perchè le parole profferisconsi non più in persona di Cristo, ma se ne fa una pura e mera recita. 8. Finalmente la soppressione di alcuna lettera finale, o qualche prava espressione o mutazione procedente da ignoranza di lingua latina, o da celerità di pronunzia, o da mal abituazione comune talvolta ad una intera nazione, come il dire *hocche, o estae corpus*, o *coupus meu, o meume*, non nuoce alla validità della forma, mentre non toglie presso gli ascoltatori il significato e la intelligenza delle parole. E qui non posso a meno di non riprovare que' superstiziosi piuttosto che scrupolosi sacerdoti, i quali con tanto sforzo pronunciano queste sagre consogratorie parole, che ognuna accompagnano con movimenti di capo, e con tanto fiato le profferiscono, che in luogo di *hoc* dicono *hocche*, e in luogo di *meum meume*. Costoro con questi sforzi importuni rendonsi ridicoli e poco riverenti. Ma se posson questi in qualche maniera scusarsi a cagione de' loro pazzi scrupoli, non possono certamente poi scusarsi que' che rappresentando la persona di Cristo, profferendone a suo nome lo sagre consegratorie parole, non danno a divedere maggior sentimento di riverenza e di pietà che se recitassero una cosa profana. Da quanto poi qui abbiamo detto della forma consegratoria del pane è facile il raccogliere, quali sieno le mutazioni, trasposizioni ed ommessioni, che posson corrompere quella del calice. Ommetto a bella posta altre quistioni, che fanno i Teologi intorno queste forme, e come facili a sciogliersi colle dottrine ed esami già dati, e come inutili per la pratica, perchè, come saggiamente osserva un dotto Teologo, a nessuno passa per mente di cangiare nel fare i Sagramenti le parole da Cristo istituite; e se in qualche caso rarissimo sospettiamo ciò essere accaduto, nessun rimedio ci rimane, onde provvedere alla dignità e valore del Sagramento.

È illecito il consegrare una specie senza l'altra.

VI. Quantunque secondo la comune sentenza de' Teologi valida sia la consegrazione o del pane o del vino, fatta da un Sacerdote, che non vuol consegrare se non una sola specie; è però certo presso tutti che questo Sacerdote in ciò facendo commetterebbe un gravissimo sa-

crilegio. Ciò dimostrasi e dal cap. *Comperimus* de Consecrat. dist. 2, ove si dice colle parole di s. Leone Papa, « non posse absque gravi sacrilegio dividi Mysterium; » e dallo stile e pratica perpetua della Chiesa e suoi decreti , e pur anco dalla grande sua cura , onde si consagri sempre e l'una e l' altra specie, eziandio colla sostituzione dell'opra di altro Sacerdote, se dopo la consegrazione di una, manchi o sen muoja il celebrante, come decretò il Concilio Toletano VII. Anzi secondo la più probabile opinione la consegrazione d' ambe le specie è di precetto divino. 1. Perchè la consegrazione d'ambe le specie è necessaria alla integrità del Sagramento , che Cristo ha istituito sotto le specie congiunte del pane e del vino , onde abbiasi in esso Sagramento un' intera e perfetta rappresentazione dell'alimonia spirituale pel Corpo e Sangue di Cristo; e quindi in una sola specie non sussisterebbe questa compiuta significazione e rappresentanza. 2. Perchè è necessaria all' essere di sagrifizio , mediante la cui celebrazione Cristo comandò che fosse fatto questo Sagramento : perocchè questo sacrifizio, come diremo a suo luogo, è l' incruenta e mistica immolazione di Cristomedesimo, rappresentante la cruenta sua passione e morte avvenuta mercè la separazione del Corpo dal Sangue; inquanto cioè in forza, virtù, o significato delle parole consegratorie, il pane si converte nel solo Corpo di Cristo, ed il vino in solo Sangue (quantunque sl l'uno che l'altro contengasi per concomitanza sotto e l' una e l'altra specie), onde in tal maniera venga rappresentata nel Sagramento la separazione dell'uno dall'altro. Ora egli è chiaro che questa rappresentazione , e mistica immolazione mancherebbe : e certamente in corto dire non si farebbe come Cristo l' ha istituita, consegrando una sola materia. Da ciò poi ne viene tosto il precetto divino della consegrazione d'ambe le materie; perchè quelle cose , che conosconsi appartenere all' integrità del Sagramento o del Sacrifizio per istituzione di Cristo , conseguentemente seco portano il precetto divino : *Hoc facite*, diss'egli, *in meam commemorationem*.

§ 4.

Del Ministro della consegrazione, e della distribuzione dell' Eucaristia.

I soli sacerdoti sono ministri della Consegrazione dell'Eucaristia.

I. Ministro dell'Eucaristia dicesi sì quello, che può consecrarla, e sì pure quello, che può distribuirla. Parleremo ordinatamente dell' uno e dell'altro. E quanto al primo è certissimo presso i Cattolici, ed è di fede, che i soli Sacerdoti sono i ministri della consegrazione della Eucaristia. Imperciocchè ai soli Apostoli e successori disse Cristo: *hoc facite in meam commemorationem*: parole, che sempre sono state in questo senso intese dalla Chiesa, e dalla universale e costante tradizione. Quindi il Concilio Lateranense IV, sotto Innocenzo III, cap. 1, così ha diffinito· *Hoc utique Sacramentum*, parla dell'Eucaristia, « nemo potest conficere, nisi Sacerdos, qui fuerit rite ordinatus secundum claves Ecclesiae, quas ipse concessit Apostolis et eorum successoribus Jesus Christus. » Coerenti ed unisone a questa son le definizioni de' Concilj Fiorentino nel Decreto per gli Armeni, e Tridentino sess. 23, cap. 4. Anche la pubblica e solenne dispensazione della medesima Eucaristia di ordinario diritto spetta ai soli Vescovi e Sacerdoti. Che ne sieno gli uni e gli altri ordinarj Ministri, non se ne può dubitare: perocchè a quelli, ai quali di pieno gius la facoltà di consegrare l' Eucaristia è conceduto, è altresì conseguentemente di pien diritto, anzi di esso medesimo diritto la podestà impartita di amministrarla; perchè la consegrazione è ordinata, come a fine, alla distribuziono. Se adunque agli Apostoli ed ai loro successori nel sacerdozio è conceduta la facoltà di consegrarla, loro è parimente accordata quella di distribuirla. Che poi sieno essi i soli ordinarj Ministri di questa distribuzione, è chiaro 1. perchè con essi soli in persona degli Apostoli parlava il Signore, quando diceva: *Hoc facite in meam commemorationem*; le quali parole ne comprendono e la consegrazione e l'uso: 2. perchè l' Apostolo 1, ad Cor. 4, dice

Come pure della pubblica e solenne dispensazione.

« sic nos existimet homo ut Ministros Christi, et dispensatores Misteriorum Dei » fra' quali Misteri certamente tiene l' Eucaristia il primo luogo : 3. perchè, come dice il Tridentino sess. 23, c. 8. « In Sacramentali sumptione semper in Ecclesia Dei mos fuit, ut Laici a sacerdotibus communionem acciperent ... Qui mos tanquam a traditione Apostolica descendens, jure ac merito retineri debet. » Quindi con ogni ragione ciò insegna s. Tommaso 3, p. q. 82, art. 3, e lo dice altresì nell'Inno del Corpo del Signore : « Cujus officium committi voluit solis Presbyteris ... ut sumant, et dent ceteris. »

Compete anche al Diacono il dispensare la Eucaristia; ma come ministro straordinario.

II. Compete pure ai Diaconi la podestà di distribuire anche solennemente l'Eucaristia, non però senza commissione o del Vescovo, o del Parroco, e quindi sono Ministri straordinarj. Competere ai Diaconi questa podestà si dimostra dall' antica pratica della Chiesa, in cui fino dai primi tempi tanto nell'Oriente, quanto nell'Occidente è stato quest' uffizio ai Diaconi commesso. Il che chiaramente si raccoglie per l'Oriente da s. Giustino Martire, che nell' Apol. 2, scrive : « Quid apud nos Diaconi dicuntur, dant unicuique eorum, qui adsunt, panem, et vinum, et aquam, quae cum gratiarum actione consecrata sunt. » Lo stesso si raccoglie dal Niceno can. 18 il quale vietando soltanto ai Diaconi il dare l'Eucaristia ai sacerdoti, chiaramente insegna, che i Diaconi possono amministrarla e ai Laici e ai Chierici inferiori. E per l'Occidente costa da s. Cipriano Trat. *de Lapsis* ove dice, « calicem Domini Diaconus praesentibus offert; » come pure dalle parole di s. Lorenzo il quale, come lo abbiamo dai di lui Atti, così parla al pontefice Sisto : « Experire, utrum idoneum Ministrum elegeris, cui commisisti Dominici Sanguinis dispensationem. » Che sia poi questo ministero straordinario al Diacono, nè quindi possa da esso lui esercitarsi senza la commissione del Vescovo o del sacerdote, è una cosa, di cui non si può dubitare, 1. perchè nel lib. 8, dell'Apostoliche Costituzioni, che vengono attribuite a s. Clemente Papa I, e che certamente sono antichissime, cap. 28, si dice : « Diaconus non baptizat, non offert, oblatione autem ab Episcopo vel Presbytero

facta, ipse Diaconus dat populo, non tamquam sacerdos, sed tamquam qui ministrat Presbyteris; » 2. perchè, massimamente presso i Latini, non era lecito al Diacono l'ingerirsi in questo ministero, se non se in assenza d'ogni sacerdote, o per di lui commissione, e in caso di necessità: perocchè nel can. 38, del Concil. Cartag. IV, così si prescrive: « Diaconus presente Presbytero Eucharistiam Corporis Christi populo, si necessitas cogat, jussus eroget. » Il caso di necessità poi distintamente ricercasi nella Chiesa Occidentale per la distribuzione dell'Eucaristia sotto la specie di pane da permettersi o commettersi al Diacono; perocchè, come osserva egregiamente s. Tommaso q. 82, art. 3, al 1, al Diacono più liberamente fu conceduto d'amministrare il calice: « perchè il Sangue « di Cristo è contenuto nel vaso, e quindi non è neces- « sario che venga toccato dal dispensatore (con mani non « consecrate) com' è necessario toccare nel dispensarlo il « Corpo di Cristo. » Quindi è, che fino da quando fu abbolita la costumanza di dare ai laici la Comunione sotto ambo le specie, massimamente in tanta copia di sacerdoti, sembra esser cessata l'opra de' Diaconi nella distribuzione dell'Eucaristia.

Quando sia o non sia lecito al Diacono l'amministrare la Eucaristia.

III. Ma e non sarà più dunque di presente mai lecito il servirsi per distribuire l'Eucaristia dell'opra de' diaconi? Rispondo, che è lecito anche di presente in mancanza di sacerdoti, quando il parroco inginstamente negasse d'amministrarla ad un moribondo, che la domanda. In questo caso può il diacono supplire. Così la sentono molti insigni Teologi; perchè allora per una parte obbliga il precetto divino di ricevere l'Eucaristia, e per l'altra il diacono è almeno idoneo ministro straordinario della distribuzione di essa; e quindi non apparisce nè veruna irriverenza verso il Sagramento, nè disordine o incovenienza quanto all'ecclesiastica disciplina. Ma e per iscarsezza di sacerdoti ne' giorni di gran solennità e di concorso maggiore di popolo non sarà egli pure lecito per dare la comunione ai concorrenti il prevalersi de' diaconi? Lo affermano alcuni Teologi benigni. Ma io non posso aderire al lor parere; perchè parmi che la privata divozione

debba cedere il luogo agli ecclesiastici riti, ed alla vigente disciplina, la quale non accorda ai diaconi l'amministrazione dell'Eucaristia salvocchè nel caso di necessità urgente. E penso, che con un po' di attenzione si possa provvedere alla divozione del popolo in tanta abbondanza di sacerdoti senza ricorrere al Ministero dei Diaconi, ai quali non è permesso nella corrente disciplina della Chiesa l'amministrare l'Eucaristia che nel caso vero di necessità, come già si disse. Quindi è, ch'io non posso non biasimare altamente la condotta di certo parroco di campagna, il quale, come m'è stato detto non ha guari, in tutte le feste per se commette ad un diacono l'amministrare questo Sagramento a tutte le persone, che si presentano per comunicarsi. La vigente disciplina, la pratica della Chiesa, l'uso comune, tutto ci obbliga a disapprovare e condannare questo suo sistema. Quand' anco non ci fossero nel suo Villaggio altri sacerdoti, il che per altro non è vero, o dovrebbe egli stesso prendersi l'incomodo di amministrarlo, come praticano in pari caso altri parrochi, i quali sanno ritrovare il tempo di adempiere insieme cogli altri anche questo loro dovere; o procurarsi dai luoghi vicini un sacerdote che facesse in ciò le sue veci.

Non è più lecito a' chierici inferiori l'amministrare l'Eucaristia.

IV. Ai chierici d'ordine inferiore ai diaconi, sebbene una volta si permettesse, come pure ai laici, di amministrare l'Eucaristia o a se, o ad altri; di presente però è onninamente vietato dalle leggi della Chiesa. Da ottocento o più anni presso i Latini vige la disciplina, per la riverenza di questo divin Sacramento stabilita, e con molte ecclesiastiche leggi confermata, per cui nè ai laici, nè a' chierici al diacono inferiori è permesso l'amministrare o a se o ad altri questo Sagramento; anzi ai laici nemmeno il toccare colle proprie nude mani i vasi sagri. Quindi è, che neppure nel caso di necessità, cioè per dare il viatico ad un moribondo in mancanza di ministri d'ordine superiore, è unquemai lecito al suddiacono o ai chierici ad esso inferiori, e molto meno ai laici l'amministrare l'Eucaristia; perchè sebbene ne' tempi antichi permesso fosse non solo ai chierici inferiori, ma pur anco

a' laici e il portar seco l'Eucaristia e l'amministrarla ad altri, questa disciplina però è stata interamente cangiata. Quindi s. Tommaso, il quale nel 4, dist. 13, q. 1. art. 3, *quaestiuncula* 1, al 3, fa lecito al laico anche peccatore il toccare l'Eucaristia nel caso di necessità, cioè v. g. per levarla da un luogo immondo, non fa lecito il dispensarla nel caso pure di necessità. Ecco le sue parole « Non est simile de dispensatione Sacramenti; quia receptio hujus Sacramenti non est necessitatis; unde ei, qui non potest Sacramentum taliter manducare, dicendum est: Crede et manducasti. » Ma e perchè ciò? Perchè non essendo l'Eucaristia alla salute onninamente necessaria, non ha a dispensarsi nemmeno ai moribondi se non se nelle maniere alla di lei riverenza e dignità dovute; e siccome ad un sacerdote privo di sagre vestimenta non è lecito celebrar Messa e consegrare, per dar il Viatico ad un moribondo; così per la stessa ragione non è lecito ad un suddiacono, o altro chierico inferiore, o laico il dispensare nemmeno a chi sta in pericolo di morte l'Eucaristia. Nè obbliga punto il precetto divino di ricevere il Viatico, ognoracchè non può adempiersi senza violare i riti della Chiesa, e quando manca il legittimo ministro.

Requisito 1. per la lecita amministrazione. Stato di grazia.

V. Anche nei legittimi ministri di questo Sagramento alcune cose ricercansi alla lecita distribuzione. Ricercasi prima di tutto lo stato di grazia, senza di cui le cose sagre, e molto più le sagratissime e divine, quale si è l'Eucaristia, non possono trattarsi degnamente e santamente, come viene prescritto dalla legge naturale e divina. Commette quindi, come lo abbiamo detto parlando dei Sagramenti in generale cap. 1, § 2, e come insegnano di comune consentimento i Teologi, un grave sacrilegio quel sagro ministro, il quale anche per caso di necessità amministra questo Sagramento in istato di peccato mortale. Soltanto non si accordano in diffinire, se commetta solamente tanti peccati quante sono le distribuzioni di esso Sagramento, oppur tanti quante sono le persone, alle quali in una stessa distribuzione lo amministra, o che è poi lo stesso, quanti sono gl'individui, che ricevono

da esso lui la comunione. Noi nel luogo già citato § 6, abbiamo detto, essere questa una quistione, che nella pratica poco importa: perciocchè quei Teologi che negano commettersi dal sacerdote tanti peccati quante persone in una stessa distribuzione comunica, confessano però, che ogni qualunque distribuzione dopo la prima è una circostanza notabilmente aggravante, siccome quella, che anche sola basta a peccar mortalmente. Quindi dovendosi in confessione esprimere anche tutte le circostanze notabilmente aggravanti, è altresì secondo essi necessario dichiarare o il numero delle persone comunicate, od almeno il tempo consumato nel comunicare. Lo abbiamo detto allora, ed adesso lo ripetiamo. Quindi per non perdere il tempo in una quistione, in cui per una parte i Teologi son divisi, e per l'altra è in pratica di poco o niun uso, passiamo all'altra condizione.

Requis. 2. Podestà di giurisdizione.

VI. Ricercasi 2, alla lecita amministrazione, oltre la podestà di ordine, anche la podestà di giurisdizione. Questa può essere e ordinaria, quale si è quella, che trovasi in un Parroco, o in un Superiore; o delegata, e questa può venire o dal proprio e immediato Pastore per licenza espressa o tacita o prudentemente presunta, o dal supremo Pastore il Romano Pontefice per privilegio, quale si è quello, che godono i Regolari di amministrare l'Eucaristia nelle proprie loro Chiese, ad eccezione soltanto della comunione pasquale, ed il Viatico ai moribondi laici, che non sono della famiglia. La ragione n'è manifesta; perchè chi dispensa l'Eucaristia, pasce spiritualmente; ed il pascere i fedeli spiritualmente è uffizio proprio degli ecclesiastici Pastori, cui chi usurpa senza loro commissione o assenso reca grave ingiuria alla loro autorità. Nè osta punto che il divin Sacrifizio sia da sè ed intrinsecamente ordinato ad onorar Dio, ed a pascere il popolo, il quale ha gius e gius divino alla partecipazione del Sagrifizio: perciocchè questo pascolo, alla cui partecipazione i fedeli han dritto, non può parteciparsi che a tenore delle leggi della Chiesa e della vigente disciplina; siccome anche la stessa oblazione e celebrazione del Sagrifizio è soggetta ai regolamenti ed alle ordinazioni della

Chiesa: il che è chiaro nel precetto della Chiesa intorno alla comunione pasquale, che non può riceversi nè in qualsivoglia chiesa, nè in qualunque altare, nè da qualsisia sacerdote, ma nella sola propria parrocchia, e dal Parroco stesso, o da altro sacerdote da lui a quest'uffizio destinato.

VII. Ricercasi 3, nel ministro l'immunità da qualunque censura di scomunica, o di sospensione, che impedisca l'esercizio dell'Ordine; perchè chi amministra questo Sagramento vincolato da tale censura, incorre altresì la irregolarità.

Req. 3. Immunità dalle censur:

VIII. Ricercasi 4, la circostanza di tempo, di luogo, e di apparato. E quanto al primo capo, la circostanza di tempo più opportuna di amministrare a' Fedeli la Ss. Eucaristia si è quella del divin Sagrifizio. Quello è il tempo più proprio e più dicevole affinchè i fedeli, che vi assistono, e che hanno il gius di partecipazione, partecipino diffatti di esso divin Sagrifizio; nè possono i sacerdoti celebranti per isfuggire un leggiero incomodo, o per pura e mera pigrizia senza ingiuria ciò negare ai postulanti. Dissi però *per mera pigrizia*: perocchè possono esserci altre ragioni, e giusti motivi di negare la comunione nella Messa anche ai postulanti; nè il gius divino di partecipare del Sagrifizio dà ai Fedeli il diritto di partecipare o da questo particolare sacerdote, o in questo tempo determinato, o in un dato luogo; massimamente se lo vietino i Vescovi, o non possa ciò effettuarsi senza incomodo, turbamento, o offesa degli altri Fedeli. Ha poi a farsi la comunione del popolo immediatamente dopo la comunione del sacerdote: « Communio autem populi (dice il Rituale Romano) statim post Communionem sacerdotis celebrantis fieri debet, nisi quandoque ex rationabili causa post Missam sit facienda; quum orationes, quae post communionem in Missa dicuntur, non solum ad sacerdotem, sed etiam ad alios communicantes spectent. »

Req. 4. Tempo opportuno. Quale siasi.

IX. Non è lecito in ogni temppo l'amministrare la Ss. Eucaristia, salvochè per dare il Viatico. Non è primamente lecito l'amministrarla nella notte di Natale. Così insegna Benedetto XIV, *De Syn.* lib. 3, cap. 18, n. 13,

In che tempo non sia lecito l'amministrarla.

ove dice, doversi ubbidire ai decreti della s. Congregazione de' Riti, la quale massimamente nella sua decisione de' 7 settembre 1641, vieta di celebrare in essa notte più d'una Messa, e di amministrare l' Eucaristia agli astanti; e soggiugne, che il Merati porta molte altre simili decisioni e decreti. Non è neppure lecito l'amministrarla, salvochè per viatico agl'infermi, nel Venerdì santo, come insegna nel numero seguente il medesimo Pontefice; quand'anco cadesse in tal giorno la festa dell'annunciazione della Vergine Madre. Anticamente era ciò lecito, ma non lo è di presente, sì in vigore della consuetudine della Chiesa Romana, sì per decreto della congregazione de' riti, e sì finalmente per le rubriche del Messale romano, che comandano di serbare nel Giovedì santo delle particole per gl' infermi; dal che s' intende, che non si riserbano per comunicare i sani. Finalmente nel Sabbato santo insegna ivi il lodato Pontefice, doversi osservare la consuetudine della Chiesa comune, di non darsi la comunione a chicchessia se non se agl' infermi per Viatico. Non si può nemmeno amministrare in tutte le ore del giorno, fuorchè per Viatico; poichè siccome per la Messa, così pure per la comunione è stabilito, che non si dia che dalla aurora al meriggio. Vuole nondimeno il Continuatore del Tornell, che da questa regola sieno eccettuati i casi di straordinarie solennità, nei quali, dice, la pietà de' Vescovi di buon grado acconsente, che si receda dall' uso comune; e narra a tal proposito, che in Aix nella festa di san Vincenzo di Paoli viene protratto il tempo della comunione fino all'ora quarta, anzi anche sesta dopo mezzo giorno. Non so però, se meriti approvazione sì grande prolungamento; sebbene io sia persuaso, che nemmeno si possa ragionevolmente disapprovare in giorno di grande solennità e concorso qualche discreta protrazione.

Se lo sia nelle Messe da morto.

Anche nelle Messe da morto, secondo la comune opinione, può il sacerdote celebrante entro la Messa, e non già dopo, amministrare la Ss. Eucaristia. Il punto, che può essere controverso, consiste puramente in sapere, se possa ciò farsi solamente colle particole consegrate in quella stessa messa, oppure anche con quelle consegrate in altra

messa, e poste nel Tabernacolo. Il P. Ab. Benvenuti can. lateranese in un suo opuscolo dato in luce nel 1726 in Roma sostiene che non possa farsi se non se colle consegrate dal celebrante in essa Messa. Ma il Merati nella sua opera sovra il Gavanto par. 1, del t. 1, p. 602, si protesta di non saper capire, perchè nelle Messe da morto si possano comunicare gli astanti colle particole consegrate nella stessa messa, e non si possa in essa distribuire l'Eucaristia già consegrata in altra Messa, e posta nel Tabernacolo, non essendoci disparità fra l'uno, e l'altro caso, ed essendo la distinzione assai nuova, e senza fondamento per sostenerla. Il sapientissimo Lambertini nel suo Tratt. della Messa sess. 2, cap. 6 in fine, dopo aver riferito le opposte opinioni di questi due Autori, dice così: « Leggasi il detto Autore (cioè il Merati) nel luogo « allegato, e conchiudasi con esso, potersi nelle Messe « dei morti distribuire l'Eucaristia o consegrata nella stes- « sa Messa, o in un'altra Messa; purchè però l'Eucaristia « si amministri, parlando della Messa de' morti, non pri- « ma, nè dopo la Messa, ma nella stessa Messa, dopo « che il sacerdote s'è comunicato, prescrivendo il Rituale « Romano, che fuori della Messa l'Eucaristia si ammini- « stri dal sacerdote colla cotta e stola del colore conve- « niente all'uffizio di quel giorno, o almeno di color bian- « co. » Penso, che ognuno possa acchetarsi e starsene alla decisione ed autorità d'un tanto Uomo, e di sì gran Pontefice.

Negli Oratorj privati non è lecito amministrarla.

X. In vigore di consuetudine già introdotta non è lecito l'amministrare la Ss. Eucaristia nei privati domestici Oratorj senza licenza del Vescovo o almeno del parroco. E certamente ricercasi almeno l'assenso del parroco; poichè l'amministrare i Sagramenti è una cosa di gius parrocchiale, e nel Breve, in cui si concede il privilegio del domestico Oratorio, c'è la clausola: *sine quorumcumque jurium Parochialium praejudicio.* Non sembra quindi lecito ad un sacerdote privato regolare o secolare il distribuire la Ss. Eucaristia senza il di lui consenso. E se il Vescovo riserva a se medesimo tal concessione, nemmeno

al Parroco è lecito il dare tale licenza, o il farlo. Cos, ha fatto l'immortale Benedetto XIV, quand'era Arcivescovo di Bologna, come può vedersi nella Notif. 34, § 3, n. 12. Ma fia bene riferir qui le sue parole, onde si comprenda da ognuno la ragione intrinseca e vera di tal divieto. Dice ivi adunque: « Affinchè le Chiese pubbliche « non servano che per le persone, che non hanno in casa « l'Oratorio privato, e per altri degni rispetti, comandia- « mo ed ordiniamo, che negli Oratorj privati, non ostante « la concession della Messa, non si amministri il Sagra- « mento dell'Eucaristia in verun modo da qualunque sa- « cerdote secolare o regolare, se prima da noi, o dal no- « stro Vicario Generale non se no sarà ottenuta la licen- « za. » Diffatti se ci fosse questa libertà di amministrare senza veruna dipendenza l'Eucaristia negli Oratorj privati, le pubbliche Chiese non servirebbero che per la gente povera e pleblea, che non ha il comodo degli Oratorj privati. In Venezia, per quanto mi è noto, non si richiede a tal uopo la licenza del Patriarca, ma però è necessaria quella del Parroco. Cosl porta la consuetudine, alla quale e qui e altrove si deve stare.

Quali riti debbono osservarsi nel comunicare fuori della Messa.

XI. Quando fuori della Messa si amministra la Sma Eucaristia si debbono osservare esattamente i riti dalla Chiesa nel Rituale Romano prescritti; cioè il sagro Ministro debb'esservi apparato di cotta e di stola: nell'altare debbon esserci due candele accese: deve premettersi la general confessione ed assoluzione: la sagra particola ha a prendersi e porsi nella bocca di chi si comunica colle due dita pollice ed indice. Fuori dell'unico caso di necessità penso, che senza grave irriverenza verso un tanto Sagramento non si possa preterire veruno di siffatti prescritti riti: e che il porgere la comunione senza la cotta e stola, sebbene colla veste talare chiericale, sia grave peccato lo confessano quasi tutt'i Teologi; e soltanto alcuni dubitano, se taluno l'amministrasse vestito bensì di cotta, ma non di stola, mentre altri anco ciò giudicano gravemente illecito, per essere la stola sacerdotale quella veste, che è propria del sacerdote, e che comunemente deve usarsi nell'amministrare i Sagramenti. Gli altri riti, e

dei ceri accesi e della confessione ed assoluzione, e del dito pollice ed indice d'adoperarsi nell'amministrazione, sono ancor essi di grande importanza, e non hanno ad ommettersi in conto alcuno. Se il sacerdote dalla chiragra, o da altro male è impedito dal far uso di queste due dita, deve astenersi dall'amministrare questo Sagramento, salvochè nel caso di necessità ed in mancanza d'altri sacerdoti; e ciò non già perchè, come pensano alcuni, le sole due dita accennate sieno unte col sagro Olio, mentre è certo, e costa chiaramente dal Rituale Romano, che ambe ed intere le mani del sacerdote vengono dal Vescovo ordinate e consegrate colla sagra unzione. Ma eccone le due vere ragioni; 1 perchè c'è pericolo, che comunicando con altre dita cada a terra la sagra particola: 2 perchè non è lecito scostarsi senza necessità dal rito dalla Chiesa prescritto. Chi adunque non può amministrare questo Sagramento senza far uso di altre dita fuori del caso di necessità, tralasci di amministrarlo: il che pure penso debba farsi da un sacerdote che non potesse amministrarlo, se non se stando a sedere. Un altro rito deve pure il ministro osservare, ed è, che nel porgere a ciascuna persona o entro o fuori della Messa il Sagramento faccia con esso sovra la pisside il segno di Croce, e dica: *Corpus Domini nostri Jesu Christi custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amen.*

Non è lecito dare più particole, o un' ostia grande a chi si comunica.

XII. Non è mai lecito il dare ad una persona, che si comunica, più particole o un' ostia grande in luogo di una particola, perchè ciò è espressamente vietato per decreto della Congregazione *de Quotidiana Communione* approvato dal Ven. Pontefice Innocenzo XI, ove si dice: « Episcopi Parochos et confessarios insuper admoneant, nulli tradendas plures Eucharistiae formas seu particulas neque grandiores, sed consuetas. » Eccone la ragione per s. Tommaso q. 79, art. 2 al 3. « Perchè, dice, non c'è « più di virtù in molte particole consegrate che in una « sola, mentre sotto tutte e sotto ciascuna non c'è che « tutto Cristo. Quindi se taluno prende nella Messa più « ostie consagrate, non perciò partecipa un effetto mag- « giore del Sagramento ». Dal che ne siegue, che il dare

più particole ad una stessa persona, come non ha guari praticava certo sacerdote nel comunicare una sua penitente, che teneva per santa, sa di superstizione, od almeno d'ignoranza crassa e supina, o a meglio dire, di verissima pazzia. E pazzia era diffatti nell'accennato sacerdote, il quale poi e per questa e per altro sue pazze stravaganze è stato dai superiori sospeso e dalle confessioni e da ogn'altro sacerdotale ministero. Il che dir si deve parimente di chi volesse essere comunicato con una parte di quella stessa ostia maggiore, che il sacerdote ha per se medesimo consegrata e che debb'egli stesso assumere. Ma se taluno domanda di essere comunicato, nè ci sieno particole o consegrate o da consegrarsi, sarà egli lecito almeno in tal caso al sacerdote celebrante il dargli parte dell'ostia per se medesimo consegrata? Al che col Giovenino, e con altri rispondo che no, salvochè nel caso di urgente necessità, come sarebbe per comunicare un infermo, che trovasi in pericolo di morte, o per altra assai grave causa. Non si può neppure approvare la pratica di quei sacerdoti i quali comunicando entro la Messa, e vedendo di non poter soddisfare tutt' i concorrenti superiori di numero a quello delle particole consegrate, le dividono in parti, onde niuno resti senza comunione: perocchè siccome non hanno a porgersi ad una stessa persona più particole, così si deve distribuirne a ciascuna persona una intera; quando però qualche particolare urgenza non costringa a fare altramente. Questo caso non può però essere che rarissimo, massimamente in quelle chiese, nelle quali abbondano le Messe, e con frequenza ed assiduità si distribuisce la SS. Eucaristia e entro la Messa e fuori della Messa; mentre in tali Chiese quelle persone le quali in quella data Messa per mancanza di particole non han ricevuto la comunione, possono con facilità comunicarsi o in altra Messa, o fuori della Messa colle particole esistenti nel Tabernacolo. Aggiungo, essere quasi impossibile che nella divisione delle particole non si stacchino dei piccioli frammenti con pericolo evidente che cadano a terra e periscano, e quindi non senza grande irriverenza di un tanto Sagramento.

Adunque anche per evitare siffatto pericolo distribuisca il sacerdote intere tutte quelle particole, che ha consegrato, e fatto questo, torni all'Altare a compiere il Sagrifizio lasciando che quelle persone, le quali per mancanza di particole non si sono comunicate, provvedano in altra maniera alla loro divozione. Aggiungo, essere cosa altresì mal fatta il comunicare nella Messa molte persone con particole in buon numero situate sulla patena, pel pericolo manifesto, che nel prenderne una ne cada a terra un'altra o più altre. Quindi è, che s. Carlo, come leggiamo negli atti della Chiesa di Milano par. IV, tit. *de Ministratione sanctissimae Eucaristiae* ordina, che non si comunichi nelle Messe colla patena, se non se quando le persone da comunicarsi non passano il numero di sei; mentre se sono in maggior numero, vuol che si faccia uso della pisside: *Pyxidem paratam habebit* (il celebrante), *quae pro communicantium numero particulas capiat: nam patenam non adhibebit, quum amplius sex sunt qui communicant*. Questa ordinazione sembra a me molto saggia ed opportuna, onde evitar il pericolo della caduta delle sagre particole, e quindi l'irriverenza al SS. Sagramento. Le patene, che usansi di presente, son troppo piane, hanno pochissimo concavo, e sono senza labbro o orlo all'intorno, che ripari le particole dall'uscir fuori di esse per ogni parte. Se sono in picciol numero, può il sacerdote con un po' di attenzione e diligenza ovviare al pericolo, ma ciò non è quasi possibile, se sono molte.

Che abbia a farsi se cade a terra una particola.

XIII. Se nell'atto di distribuire la SS. Eucaristia cade a terra una particola o un frammento, prescrive la rubrica del messale, che il sacerdote riverentemente la prenda, ed il luogo, ov'è caduta, venga lavato ed alquanto raso, e la polve e abluzione posta nel sacrario. Ma se cade nel seno d'una femmina, insegna Benedetto XIV *de Sacrif. Mis* sess. 2, cap. 6, § 6. « Che non il sacerdo« te ma la donna stessa faccia la ricerca della sagra par« ticola, o del frammento, e ritrovatala si comunichi colle « sue mani. » La ragione di ciò è la necessità: perocchè non si può in tal caso ricuperare la sagra particola senza

l'opera delle mani, e contatto del Sagramento; nè è cosa decente che il sacerdote impieghi in ciò le proprie sue mani: e s. Tommaso q. 82, art. 3 concede ai laici il toccarè la SS. Eucaristia nel caso di necessità. Se poi venisse a cadere entro la clausura delle monache, in tal caso la monaca stessa, che stava per comunicarsi, non già colle mani, ma bensì colla bocca la prenda e si comunichi; perchè così richiede la riverenza dovuta al Sagramento, cioè che niuno lo tocchi fuorchè il sacerdote colle mani consegrate, e per altro in tal caso può farsi la comunione senza che lo tocchi una mano laica.

§. 5.

Del soggetto della Eucaristia; *ossia delle persone capaci di riceverla.*

Quale sia il soggetto capace della SS. Eucaristia.

I. Soggetto capace di ricevere la SS. Eucasistia è il solo uomo viatore e battezzato. *Il solo uomo* perchè, come si dice parlando dei Sagramenti in generale, sono i Sagramenti stati istituiti pei soli uomini, e questi viatori, e perciò dissi, *il solo uomo viatore*; il che se è vero degli altri Sagramenti, lo è più ancora dell' Eucaristia, la quale *Viatico* appellasi, perchè cibo degli uomini viatori. Aggiunsi *battezzato*; perchè chi non è battezzato, ed anche gli stessi Catecumeni sono incapaci di ricevere siccome ogn'altro Sagramento, così pure la SS. Eucaristia. Ogni uomo adunque viatore e battezzato; e questi solo è capace di riceverla sagramentalmente. Ma per riceverla altresì fruttuosamente si richiede di più lo stato di grazia; perchè l'Eucaristia è Sagramento dei vivi, che ricerca nell'uomo cristiano la vita spirituale, alla cui conservazione ed aumento è questo Sagramento ordinato. Quindi il compiuto soggetto di questo Sagramento è l'uomo viatore, battezzato, e vivo spiritualmente.

I bambini ne sono capaci dopo il Battesimo.

II. Quindi è facile il vedere, che può riceversi questo Sagramento validamente ed utilmente anche dagl'infanti subito dopo il Battesimo: perocchè nulla manca in essi per riceverlo fruttuosamente, mentre sono uomini viatori,

e sono vivi, cioè in istato di grazia per lo Battesimo. Diffatti per molti secoli sì nella Chiesa Orientale, che nella Occidentale ci fu la consuetudine d'infondere nella bocca de' bambini subito dopo il Battesimo la SS. Eucaristia sotto la specie di vino. Nella Chiesa Latina fino dal secolo XII fu onninamente abolita questa costumanza; poichè nei Rituali scritti da quel secolo in poi non c'è veruna menzione o cenno della comunione degl'infanti. Non fu però mai nè è necessaria, come osserva il Concilio di Trento sess. 21, c. 4 alla salute eterna dei fanciulli la comunione sagramentale, mentre a cagione della loro età non posson perdere la grazia battesimale. L'origine poi e le ragioni del cangiamento fatto dalla Chiesa in questo punto di disciplina, sono, 1 perchè, abolito nell'Occidente l'uso del calice, cessar dovette anche la comunione dei bambini, che non si faceva, nè comodamente poteva farsi, che sotto la specie di vino; 2 perchè non di rado accadeva alcuna cosa contraria alla riverenza dovuta al Sagramento, mentre le sagre specie o non passavano allo stomaco, o si gittavano dal fanciullo fuori di bocca; 3. perchè avvezzati i fanciulli fino dalla infanzia all'Eucaristia, continuavano a riceverla senza il pieno uso di ragione quasi come pane comune, e quindi poi perseveravano nella consueta loro irriverenza tutto il rimanente di loro vita. Porta seco questa abolizione dell'antica costumanza il divieto assoluto e grave di dare ai fanciulli prima dell'uso di ragione la SS. Eucaristia; e quindi reo sarebbe di peccato mortale quel sacerdote che loro la porgesse, come di comune consenso insegnano i Teologi, perchè trattasi di cosa gravissima contro la pratica della Chiesa, che saggiamente vuole, che un tanto Sagramento venga ricevuto con decenza e riverenza, divotamente, e con frutto soltanto dagli adulti.

Fu loro data per molti secoli.

Nella chiesa latina questa consuetudine fu abolita.

È peccato mortale l'amministrarla ai fanciulli.

III. Ai pazzi perpetui non si deve nè si può dare questo Sagramento, se non se nei tempi di lucido intervallo, e se lo desiderano, e sono a riceverlo disposti, fuori del caso di morte. Dico fuori del caso di morte; perchè, come insegna s. Tommaso q. 80, art. 9 a questi pazzi, « se quando erano di mente sana (o nei lucidi intervalli)

Se debba darsi ai pazzi perpetui.

« diedero segni di divozione e desiderio di questo Sagra-
« mento, debb'essere in articolo di morte loro ammini-
« strato: purchè non ci sia pericolo che venga o vomitato
« o sputato fuori, » E questa dottrina del s. Dottore viene approvata anche dal Catechismo Romano *de Eucarist.* n. 64. « Si antequam in amentiam inciderint, piam et religiosam animi voluntatem praesetulerint, licet eis in fine vitae, ex Concilii Carthaginensis Decreto Eucharistiam administrare; modo vomitionis, vel alterius indignitatis et incommodi periculum nullum timendum sit. » Dalle quali dottrine di san Tommaso, e del Catechismo deve inferirsi, non doversi dare la SS. Eucaristia nemmeno in punto di morte ai pazzi assolutamente perpetui; « perchè in essi (dice s. Tommaso) per verun modo non « è preceduta la divozione di questo Sagramento. » Ma anco intorno a quei pazzi, nei quali è preceduta la divozione e desiderio, o anche la petizione di esso Sagramento, deve il sacerdote procedere con molta cautela, e guardar bene, che non venga loro in capo di sputar fuori la sagrosanta particola, e se di ciò v'ha un fondato pericolo, deve astenersi dal comunicarli. Ai semifatui poi, ai deboli di mente, agli imbecilli, non ha a negarsi assolutamente: perocchè non sono affatto privi del lume di ragione, mentre sono anche capaci di peccare. Possono assomigliarsi ai giovanetti inesperti e d'immaturo giudizio, che non hanno bensì un perfetto discernimento, ma che possono concepire sentimento di divozione verso questo Sagramento, e che quindi si possa sì in vita, se si scorgano tocchi da qualche sentimento di pietà, e sì massimamente in morte, si possa, dissi, e sia spediente il non negar loro un tanto bene. « Siffatti uomini, dice san « Tommaso nel luogo citato, deboli di mente possono con-
« cepire qualche divozione di questo Sagramento, e quindi
« non ha loro a negarsi. » I sordi poi e muti fino dalla loro nascita non hanno senza distinzione a rigettarsi dalla sagra comunione; mentre sebbene il più delle volte privi sieno d'intelligenza, nè possano istruirsi delle cose della fede, la sperienza però ha fatto vedere, ciò non essere universalmente vero, e ritrovarsene certuni, i quali in

Se ai semifatui.

Se ai sordi e muti.

forza di cenni, e di segni, o moti visibili e palpabili, istruisconsi di cose anche in se stesse difficilissime. Esamini adunque il parroco con ogni diligenza tal fatta di persone, e poi decida. Gli Energumeni finalmente non hanno ad escludersi dalla sagra Mensa (purchè non sieno privi dell'uso di ragione, e possano accostarvisi divotamente, e riverentemente) ma debbon esserci ammessi in vita, e molto più in morte.

Se ai rei di gravissimi delitti in punto di morte; ed ai condannati al patibolo.

IV. A tutti i penitenti, benchè rei di gravissimi delitti, se in morte chieggono la comunione, la Chiesa ha per costume di non negarla, come neppure ai delinquenti condannati all'estremo pubblico supplizio, quantunque in alcuni paesi ciò non si pratichi in vigore d'una opposta consuetudine. Senza nondimeno condannare, ove vige questa contraria costumanza, sembra e più pia cosa e più giovevole ai miseri condannati il loro accordarla per loro conforto ed ajuto « Cur (dice il Sinodo di Remo dell'anno 630 Stat. 2) cur ad mortem condemnati renuitur Eucharistia? Quum eos maxime conducat ad spem et securitatem certi decessus, et praesentis agonis? » Al che si aggiugne l'autorità di s. Pio V, di cui fa uso il Concilio Messicano nel 1585 lib. 3, tit. 17, § 4. Eccone le parole. « Quum Coelestis iste cibus animarum nostrarum fortitudo sit, praesertim in extremo vitae certamine, nullatenus permitti debet, ut quisquam sine tanto Viatico ex hac vita discedat. Quare jus antiquum a felicis recordationis Pio Papa V suo proprio motu innovatum et etiam lege Regia in Hispaniis susceptum, decernit ac praecipit, ut omnibus fidelibus ad mortem damnatis, ante unum diem, quam poena mortis executioni mandetur, hujus SS. Sacramenti Viatico reficiantur, ut eo roborati ad suarum animarum salutem, poenas patienter ferant. »

Se ai pubblici peccatori.

V. Ma ed ai pubblici peccatori dovrà darsi almeno in morte la SS. Eucaristia? Sono di due sorti i pubblici peccatori: altri sono tali per notorietà di fatto, come lo sono i pubblici usurai, ed i pubblici concubinarj; ed altri per notorietà di gius, come lo sono i rei condannati per giudizio ecclesiastico o secolare. Ciò posto dico, che ai pubblici peccatori sì del primo, che del secondo genere deve

negarsi la SS. Eucaristia, o la chieggano in pubblico o in segreto, sempre che non costi dalla loro penitenza ed emendazione, ed allo scandalo pubblico non abbiano soddisfatto. Lo insegna espressamente s. Tommaso qu. 80, art. 6 ove dice: « Manifestis peccatoribus non debet etiam petentibus sacra Communio dari. » Con s. Tommaso la senton così tutt'i Teologi, onde la cosa è affatto certa. Ma quali sono questi pubblici peccatori, ai quali dee negarsi la comunione, se prima non riparano lo scandalo? Sono gli scomunicati, gl'interdetti, i manifestamente infami, come le meretrici, i concubinarj, i commedianti, gli usurai, i maghi, i sacrileghi, i bestemmiatori, ed altri di simil fatta. Ma e se il sagro Ministro viene da un pubblico peccatore, v. g. da un concubinario, minacciato della morte, se ricusa di ammetterlo alla comunione, potrà egli almeno in questo caso compiacerlo per non perdere la vita? Noi abbiam esaminato questo punto nella 1 parte, cap. 2, n. 12 ed abbiam deciso, e dimostrato non esser lecito nemmeno per lo timor della morte di dar Sagramenti, nè anche quello dell'Eucaristia, che di tutti è il più eccellente, ai pubblici peccatori, o gli chieggano in pubblico o in segreto. Convien leggere onninamente quanto ivi abbiam detto su tal proposito.

Se agli occulti.

VI. Quanto poi ai peccatori occulti, questi o domandano la comunione in pubblico, o in segreto. Se la ricercano pubblicamente, si deve loro accordarla, ad esempio di Cristo Signore, il quale non rigettò dalla comunione del suo Corpo e Sangue divino Giuda il traditore, e parimente ad imitazione di Chiesa santa, la quale sempre così fece, e praticò questa circospezione, onde non nuocere, col negare il Sagramento, alla fama di coloro, i quali hanno diritto alla medesima. E così insegna s. Tommaso nel cit. luogo, ove poi soggiugne, che se un peccatore occulto la chiede occultamente, il sagro Ministro, conscio del di lui peccaminoso stato, deve negargliela, di più ammonirlo che non la chiegga in pubblico. Ciò però ha ad intendersi di un Ministro, a cui è conto il di lui stato peccaminoso per ogn'altra via che per quella della confessione: perocchè se ha conosciuto la indegnità di chi

chiede la comunione per la sola sagramental Confessione, non può nè deve ricusargliela; perchè, come dice ivi il s. Dottore, « peccato occulto paenam inferens publicam revelator est Confessionis. » Insegna poi ivi finalmente l'Angelico Maestro, cho a niun peccatore o occulto o pubblico, dopo la penitenza e riconciliazione si ha a negare la comunione, e massimamente in punto di morto. In conferma di che riferisce le parole del Concilio Cartaginense III can. 35 ove dice così: « Scenicis, atque histrionibus, ceterisque hujusmodi personis, vel apostatis *conversis ad Deum* reconciliatio non negetur. »

Se sia lecito dare ad un occulto peccatore una particola non consegrata.

VII. Può qui ricercarsi, se sia lecito dare ad un occulto peccatore una particola non consagrata, posto che gli sovrasti un grave pericolo o danno, se non è veduto a comunicarsi. Il caso sarebbe, se un marito, a cui è sospetta la fedeltà della moglie, osserva o fa osservare, se la moglie si comunica o no. Quantunque alcuni Teologi non abbiano avuto difficoltà di asserire ciò esser lecito in tal caso; tutti gli altri però di comun consenso, anche i meno rigidi, rigettano meritamente come falsa questa dottrina. Primamente, perchè la finzione è da se illecita, e contiene una vera menzogna; il che in materia dei Sagramenti è una cosa al sommo esecrabile, e contraria alla Religione. S. Tommaso nel Quodl. 5, art. 12 in corp. scrive a tal proposito così: « Alla verità non ha a sostituirsi la finzione; perchè *nulla est conventio lucis ad tenebras*, come dice l'Apostolo ad *Cor.* 6..... E quindi « nei Sagramenti della Chiesa nulla ha a farsi fintamente, « e principalmente nel Sagramento dell'Altare, in cui tutto « Cristo si contiene. E sarebbe una finzione, se si desse « un'ostia non consegrata in luogo di una consegrata. » Avrebbe poi anche luogo non meno la finzione, se ad alcuno un Ministro porgesse la particola consegrata fingendo di comunicarlo, e tosto ne la ritirasse e sottraesse. 2. Perchè indicando il sacerdote e coi fatti e colle parole essere Cristo realmente presente nella particola, mentre diffatti non è, dà occasione all'idolatria materiale; poichè e la adorano gli astanti, e non dubitano che venga adorata da chi riceve la particola, mentre il Sacerdote

dice *Corpus Domini* etc. 3. Perchè ciò viene onninamente riprovato dal fatto di Cristo, il quale non volle evitare il sacrilegio di Giuda con una finta comunione.

§ 6.

Delle disposizioni necessarie a' degnamente ricevere l'Eucaristia sì per parte del corpo, come per parte dell'anima.

Alla comunione deve premettersi il digiuno.

I. La principale fra le corporali disposizioni al ricevimento della SS. Eucaristia, e che ricercasi sotto peccato mortale, si è, che chi si accosta alla sagra Mensa sia onninamente digiuno. La necessità di questo esattissimo digiuno non è già di divin diritto, poichè Cristo Signor nostro ha istituito l'Eucaristia, e l'ha agli Apostoli distribuita dopo la cena; ma è di diritto Apostolico, e di Apostolica tradizione. La pratica, la consuetudine, la disciplina di tale digiuno ebbe luogo e vigore fino dai primi secoli della Chiesa; e quindi non si può dubitare, che abbia avuto gli Apostoli per autori: perocchè secondo la regola di santo Agostino lib. 4 *de Baptis*, cap. 24. « Quod universa tenet Ecclesia, nec Conciliis institutum, sed semper retentum est, nonnisi Apostolica auctoritate traditum rectissime creditur. » Di quest'antica universal disciplina ne fa testimonianza Tertulliano, il quale lib. *ad uxor*, scrive. « Non sciat maritus, quid secreto ante omnem cibum gustes. » Ommesse per brevità altre testimonianze, ascoltiamo s. Agostino, il quale Epis. 118 *ad Januar.* scrive: « Liquido apparet, quando primum acceperunt discipuli Corpus et sanguinem Domini, non eos accepisse jejunos. Nunquid tamen propterea calumniandum est universae Ecclesiae, quod a jejunis semper accipitur? Ex hoc enim placuit Spiritui Sancto, ut in honorem tanti Sacramenti in os Christiani prius Corpus Domini intret, quam ceteri cibi: nam ideo per universum Orbem mos iste servatur. » E poco dopo dice, che tale costumanza ha la sua origine dagli Apostoli. Tutti poi accordano e confessano, che questa disciplina e consuetudine ha forza di legge, che obbliga sotto peccato mortale, massimamente essendo

stata con sue espresse leggi dalla Chiesa confermata, come costa dal Concilio di Costanza sess. 23. E solamente è eccettuata la Comunione per Viatico nell'estremo della vita.

Qual sorta di digiuno.

II. Dissi, che chi si accosta al ricevimento della Sma Eucaristia, debb'essere *onninamente* digiuno. Perchè onninamente? perchè deve aver digiunato con digiuno naturale, che importa una totale astinenza da ogni cosa, che per modo di cibo, o di bevanda, eziandio medicinale, per bocca si prenda, ed inghiottendola si faccia passare allo stomaco; e digiuno osservato e continuato senza interrompimento dalla mezza notte fino al punto del ricevimento. Nulla poi importa, che scorso sia molto tempo, o poco; e nulla parimente che la notte abbiasi dormito, o sempre vegliato. La ragione principale di questo stabilimento si fu, come insegna s. Tommaso q. 80, art. 8, il provvedere all'onore di tanto Sagramento, onde si ricevesse da persone sobrie e digiune con riverenza maggiore, onde mediante la esistenza di tal disposizione i fedeli venissero avvertiti a distinguerlo da ogni profano cibo, e ad anteporre Cristo alle cose tutte di questa terra. Non ammette questo digiuno parvità di materia. Nel Gius canonico can. *Nihil* 7, q. 7, si dice: « Nullus post cibum, potumque, quamlibet minimum sumptum, Missas facere praesumat... Si quis temerarie praesumpserit; ex communicationis sententiam sustinebit. » Nelle Rubriche poi del Messale si ordina così; « Si quis non est jejunus post mediam noctem, etiam post sumptionem solius aquae, vel alterius potus aut cibi, per modum etiam medicinae, et in quacumque parva quantitate non potest communicare, nec celebrare. » E s. Tommaso nel luogo testè citato al 4, scrive: « Neque post assumptionem aquae, vel alterius cibi, aut potus, aut etiam medicinae, in quacumque parva quantitate licet hoc Sacramentum accipere. »

Quali cose violino questo digiuno naturale.

III. Moltissime quistioni fanno i Teologi intorno a questo prescritto naturale digiuno. Noi ne diremo quanto basta colla possibile precisione e brevità. Primamente adunque quelle cose soltanto frangono questo digiuno, le quali o possono servire di cibo e di bevanda, alterarsi, di-

gerirsi, e nutrire; o prendonsi per modo di cibo o di bevanda. Questa e non altra sembra la mente di s. Tommaso nel luogo citato, al 4, ove dice: « Nec refert, utrum aliquid hujusmodi nutriat, vel non nutriat, aut per se, aut cum aliis, dummodo SUMATUR PER MODUM CIBI, VEL POTUS. » Quindi comunemente insegnano i Teologi, che si frange il digiuno naturale con trangugiare, come fanno le femmine pregnanti, terra, carboni e simili cose; oppur anche quella creta, che prendono le donne per divenir bianche: e dicasi lo stesso della cera; tanto più che, essendo oleosa, è capace di alterazione. Lo frange altresì il sugo di tabacco masticato in bocca, come pure i pezzetti di carta, di fieno, di paglia, di unghia tagliate, ed altresì le polveri medicinali di qualunque genere, anche fatte d'ossa triturate, e di crostacei, perle, conchiglie ec.

2. Talvolta però anche le cose stesse, che servono per mangiare e bere non frangono il digiuno. Sono di tal fatta le reliquie del cibo e degli alimenti, che restano fra denti nella bocca; perocchè inghiottendole, non però a bella posta, nè per modo di cibo, ma per modo di saliva e casualmente, non resta violato il naturale digiuno. Così le rubriche del Messale: « Si reliquiae cibi remanentes in ore transglutiantur, non impediunt Communionem, quum non transglutiantur per modum cibi, sed per modum salivae. » Insegna onninamente lo stesso s. Tommaso nel luogo citato: « Reliquiae tamen cibi remanentes in ore si casualiter transglutiantur, non impediunt sumptionem hujus Sacramenti; quia non trajiciuntur per modum cibi, sed per modum salivae. » Lo stesso ha a dirsi, soggiugne ivi il s. Dottore, se qualche stilla di acqua nel lavarsi la bocca s'inghiottisca meschiata colla saliva. Ma sarà sempre miglior consiglio che chi si lava in giorno di comunione si astenga dall'introdurre acqua in bocca, onde isfuggire ogni pericolo: perocchè hanno a ben ponderarsi quelle due parole del s. Dottore, cioè che non guastasi il digiuno, quando soltanto *casualiter e per modum salivae* venga qualche gocciola inghiottita, e non altramente. Quindi chi s'accorge, che qualche stilla vuol

calare nella gola, o non la espelle con isputarla fuori, ma la inghiotte, o la lascia volontariamente calare e passare allo stomaco, frange il digiuno, perchè non è più cosa casuale, e per modo di saliva. Quindi pure, come avverte il Delugo, chi colla lingua estrasse una particola di cibo, che stava fra denti, e fuori non la sputasse, ma la inghiottisse, romperebbe questo digiuno; perchè non casualmente, ma appostatamente e non per modo di saliva, ma in se prenderebbe quella particella di cibo. Non si può negare, checchè altri ne pensino, che questa dottrina non sia più conforme e alla riverenza dovuta ad un tanto Sagramento, e alla mente di s. Tommaso.

3. Ciocchè per via di respirazione piuttosto che d'inghiottimento passa allo stomaco, come il fumo, la polvere di tabacco, una mosca, un fiocchetto di neve, una briciola di pane, o simile altra qualsivoglia cosuccia, non guasta il naturale digiuno, come avverte Benedetto XIV de Syn. lib. 11, cap. 13, n. 3, come neppure l'assaggiare le vivande col porne sulla lingua un pocolino, como fanno i cuochi, e subito sputarlo fuori. Così insegna s. Antonino 3 part. tit. 31, cap. 6, § 8. « De his, quae sumuntur per modum gustationis, sicut tabernarii et coqui faciunt, qui cibum et potum super linguam ponunt solum ad probandum, et statim projiciunt, videtur quod non impediant communionem. » Ma tutto l'opposto si deve dire dello zucchero, della liquirizia, e di qualsivoglia di quelle cose, che poco a poco si liquefanno, poste in bocca la precedente notte, il cui sugo anche dormendo, siasi inghiottito; il che ha ad estendersi anche al cibo o bevanda introdotta violentemente nello stomaco; perchè ciò è un vero in se stesso, sebbene non volontario, mangiare e bere, ed un mangiare e bere, che serve benissimo alla nutrizione. Sono di questo sentimento anche Teologi dei più benigni.

4. Quando nasce un prudente dubbio d'aver infranto il digiuno naturale, ossia a cagione del tempo, o della cosa presa e tranguggiata, deve ognuno astenersi dalla comunione. Tratta questo punto il gran Pontefice Benedetto XIV, sess. 2, cap. del sagrif. della Messa. Dice

adunque così: « Si quistiona fra i Moralisti, se chi è in « dubbio d'aver guastato il digiuno naturale possa comu- « nicarsi o celebrare la Messa. Alcuni distinguono dubbio « da dubbio, e vogliono, che se taluno è sicuro d'aver « mangiato, ma dubita, se ha mangiato dopo la mezza « notte, non può comunicarsi, e dir Messa; ma che bensì « può comunicarsi e dir Messa, se non ha verun dubbio « circa il tempo, ma dubita, se ha mangiato. Altri vo- « gliono, che nè nell'uno, nè nell'altro caso possa comuni- « carsi nè dir Messa; ed altri poi vogliono che possono co- « municarsi e dir Messa tanto nell'uno, quanto nell'altro ca- « so. Ciascuna di queste opinioni (soggiugne egli) ha i suoi « fondamenti, non neghiamo; ma nello stesso tempo sti- « miamo bene di avvertire, aver luogo l'esame delle me- « desime, quando l'atto è già fatto, ma non quando deve « farsi... Ma quando taluno non s'è per anco comunicato, « o non ha detto la Messa, e gli nasce il dubbio se man- « giò, o se la mezza notte era passata quando mangiò, « deve tanto nell'uno quanto nell'altro caso astenersi dalla « comunione, e dal celebrare la Messa: come anche fu « ben risoluto dal Clero di Padova nelle sue savie riso- « luzioni del 1708. *De Sacram. Euchar.* nel Ques. 2, « n. 13. » Così il sapientissimo Pontefice, la cui decisione deve ad ognuno sembrare ragionevolissima e giustissima. Imperciocchè v'ha certamente il precetto di comunicarsi a naturale digiuno, il quale obbliga con certezza, e to- glie al non digiuno la libertà di comunicarsi: e questa obbligazione essendo certa, non può elidersi da un dub- bio; mentre nel caso di dubbio *tutior pars est eligenda* per non esporsi al pericolo troppo evidente di trasgredire la legge, che obbliga con certezza. Non è lecito adunque l'accostarsi con tale dubbio alla sagra mensa, quando non si possa prima deporlo prudentemente. Un altro dubbio può altresì nascere per la varietà tal fiata non picciola degli oriuoli indicanti la mezza notte. Si può egli rego- larsi col più tardivo? Dico che no; ma ognuno deve di- rigersi a norma di quello che giudica il più giusto, e da più perita e prudente mano regolato; perchè questo si è appunto quello che merita maggior fede. Quindi è falsis- simo ciocchè insegnano alcuni Teologi, poco per verità

ragionevoli, e poco cauti, cioè essere in libertà di ciascuno scegliere e seguitare fra molti varianti oriuoli quello che più gli aggrada; perchè siffatti varianti e discordanti oriuoli sono come altrettante opinioni probabili, delle quali è lecito seguire quella che più piace. Falso principio, falsissimo sistema, e falsissima conseguenza. Siccome non è lecito, come lo abbiam dimostrato a suo luogo, il seguire fra molte probabili opinioni quella che più piace, ma o quella che sta a favor della legge, o quella che è al confronto notabilmente più probabile, onde non esporsi a manifesto pericolo di operare contro la legge; così chi si vuol comunicare per conoscere il punto della mezza notte, non può scegliere fra oriuoli il più tardivo, oppur quello che più gli piace, ma è tenuto a regolarsi secondo quello, che sa essere più giusto, e che merita più fede. Ove poi c'è un unico orologio convien avvertire che il primo tocco indica l'incominciamento del seguente giorno, e conseguentemente il principio del digiuno, in guisa che non è più permesso a chi vuole comunicarsi il mangiare o il bere, o il tranguggiare cosa veruna. Le persone timorate sono esenti da ogni timore ed ansietà, giacchè non protraggono mai la cena quanto assolutamente potrebbe farsi. Possono nondimeno servire le indicate dottrine per que' sacerdoti particolarmente, che viaggiano, o trovansi in villeggiatura presso de' signori secolari, i quali secondo l'odierna strana costumanza sogliono far apprestare la cena molto tardi, ed in grande vicinanza alla mezza notte.

Dalle dottrine fin qui esposte sarà facile ad ognuno il raccogliere ne' casi particolari occorrenti, se sia stato o no violato il naturale digiuno. Passiamo ad altro.

Della mondezza corporale.

IV. L'altra disposizione, che suole assegnarsi dal canto del corpo, si è la corporale mondezza: e questa mondezza consiste nella immunità di quo' difetti, che macchiano il corpo, e lo deturpano. La lebbra, il flusso di sangue, la donnesca infermità de' mestrui, la notturna immondezza, l'atto conjugale sono di tal fatta. Ma nè la lebbra, nè il flusso di sangue, nè la mestrua infermità, che avvengono senza colpa del paziente, impediscono l'accesso alla

Se impedisca il comunicarsi la polluzione notturna.

s. Mensa, siccome nemmeno ostan punto alla vera divozione. La notturna poi immondezza, se è pienamente volontaria o in se stessa o in causa, impedisce l'accostarvisi non meno di qualsivoglia altra colpa mortale, anzi più di molte altre, perchè è peccato più grave di molti altri, e più tenace. Ma quanto alla involontaria, questa non necessariamente impedisce la comunione; sebbene in altri tempi, come può vedersi in s. Basilio in resp. ad inter. 309, non fosse conceduta a chi sofferto aveva tale turpezza. La ragion'è, perchè a degnamente comunicarsi basta lo stato di grazia, e la conveniente divozione, cui non impediscono comunemente siffatte notturne illusioni. Anzi hanno a disprezzarsi queste diaboliche immondezze se si conosca, che allora principalmente avvengono, quando taluno ha determinato d'accostarsi alla sagra Mensa. Possono nondimeno impedirla per una certa congruità e decenza. Ecco ciocchè ne dice s. Tommaso q. 80, art. 7, ed è molto uniforme a quanto veniam per dire: « Pollutio nocturna *ex quadam congruentia* impedit (la comunione) quantum ad duo, quorum unum semper accidit, scilicet quaedam foeditas corporalis, cum qua propter reverentiam Sacramenti non decet ad Altare accedere, unde et volentes tangere aliquid sacrum manus lavant; nisi forte talis immunditia sit perpetua, vel diuturna; sicut est lepra, vel fluxus sanguinis, vel aliquid hujusmodi. Aliud autem est evagatio mentis, quae seguitur pollutionem nocturnam, praecipue quando cum turpi immaginatione contingit. Hoc autem impedimentum, quod *ex congruitate* provenit, postponi debet propter aliquam necessitatem, puta ut Gregorius dicit, *quum fortasse dies festus exigit.* »

Dottrina di s. Tommaso su tal punto.

La illusione adunque notturna impedisce la comunione, per san Tommaso, *ex quadam congruentia*. Ma non la impedisce necessariamente, quando non è congiunta con peccato mortale, com'egli stesso insegna chiaramente poco innanzi: « Si quidem sit (la illusione) sine peccato, vel cum peccato veniali, non *ex necessitate* impedit sumptionem hujus Sacramenti etc. » Chi leggerà intero questo articolo, non perderà il suo tempo; anzi imparerà cose degne e necessarie a sapersi, massimamente da un Di-

rettore delle coscienze. Fra l'altre dottrine utilissime in esso contenute non posso una sorpassarne, che può servir di regola in certi casi, come ha servito anche a me in altri tempi per tranquillare una persona religiosa assai dabbene già passata al numero dei più ; ed è che talvolta senza peccato nascono le immondezze, di cui si parla, da superfluità di umori, o da infermità di natura, in guisa che anche vegliando alcuni fra quali la già indicata persona, « fluxum seminis patiuntur : sicut enim contingit, (dic'egli) sanguinem fluere absque peccato, ita et semen, quod est superfluitas sanguinis. »

Se l'atto conjugale.

V. Quantunque poi sia cosa al sommo desiderevole, che chi vuole accostarsi alla sagra mensa, si astenga almeno nell'antecedente notte dal conjugale atto ; non è però mai peccato mortale il comunicarsi senza aver praticata questa astinenza; perchè l'opera conjugale, eziandio effettuata per sedare la concupiscenza, non è peccato se non se veniale. Siccome però *raro contingit*, come dice s. Bonaventura in 4, dist. 12 q. 3, n. 90, « quod homo conjungatur cum uxore quin sit ibi aliqua culpa ; » così per qualsivoglia fine e motivo avvenuto sia il congiungimento, questo, secondo s. Tommaso impedisce la comunione, come dice nell'art. cit. al 2, *secundum congruitatem*, *et non secundum necessitatem*. Dovrà dunque in tal caso il conjugato astenersi in quel giorno dalla comunione per una congrua decenza, e non già per una necessità. Sebbene per altro io non so, se in pratica possa sempre aver luogo questa regola, mentre è certo, esserci non poche persone, massimamente del sesso debole, le quali soltanto per lo timore d'offendere il Signore col negare il debito, si prestano ai voleri del marito, e alcune anche con gran pena e molestia. Chi mai vorrà giudicare tali persone meno atte alla sagra mensa, meno degne, meno disposte? In pratica dunque io crederei, che il saggio confessore contener si dovesse nella seguente maniera. Dica alla donna sua penitente, che se il marito chiede il giorno o la notte innanzi alla comunione che pensa di fare, l'ammonisca del suo desiderio di comunicarsi, e lo preghi, che faccia a meno. S'ei non ac-

consente, ma ista, ubbidisca, dolgasi dell' immondezza contratta, e poi si accosti alla sagra mensa. Ma se essa medesima *voluptatis causa* ha domandato, non le accordi in quel giorno la comunione, ma le dica, che la farà in altro giorno. Così appunto insegna s. Tommaso nel luogo stesso: « Si non amor procreandae sobolis, sed voluptas dominatur in opere, ut dicit Gregorius » (cioè s. Gregorio Papa nella sua lettera *ad August. Episc. Anglorum*), *tunc prohiberi debet ne accedat ad Sacramentum.*

Compostezza esteriore in chi si accosta a questo Sagramento.

VI. A queste disposizioni, che sono per dir così negative, debbon congiugnersi le positive. Per parte del corpo debbe apparire in chi si accosta a questa mensa Divina l'esterior compostezza, la umiltà, la modestia, la pietà, la riverenza, la divozione; poichè lo richiede la dignità, la maestà, la eccellenza d'un tanto Sagramento. Leggansi su tal punto le istruzioni di s. Carlo, che sono eccellenti. Peccano pertanto contro la riverenza dovuta a questo Sagramento quelle femmine vane, le quali accostansi al s. Altare con lusso, con fasto, con pompe del secolo nelle vesti, e negli ornamenti del capo; e debbon essere rigettate dalla comunione quelle, che si presentano col seno o ignudo, o con un velo tenuissimo e trasparentissimo malamente coperto. Ricevuta poi la comunione cogli occhi non vaghi, ma modestamente dimessi, o fitti nell'ostia divina, e colla bocca modestamente aperta, e lingua toccante alcun poco il labbro inferiore, ma non prominente fuori di bocca, si deve ivi alcun poco fermarsi col capo chino, umilmente dimesso, in atti interni divoti e fervorosi, ed astenersi per qualche intervallo dallo sputare, ed anche dal tossire per quanto sia possibile: anzi chi è molestato dalla tosse o dal vomito, non si comunichi, se non è moralmente certo di potere per qualche po' di tempo sospendere il vomito, o la tosse. Che non abbiasi punto dormito dopo il cibo preso prima della mezza notte, nè il cibo digerito, dice san Tommaso q. 80, art. 8 al 5, che « nulla importa quanto « al precetto; ma che importa quanto al turbamento della « mente, che gli uomini sogliono patire quando non han « dormito, o fatta la digestione: perlocchè se la mente

« è grandemente turbata, l'uomo rendesi inetto al ricevimento di questo Sagramento. » Dopo la comunione poi deve ognuno astenersi almeno per un quarto d' ora da ogn'altro cibo e bevanda, quando una vera necessità non costringa a fare altrimenti : *Debet esse aliqua mora* (dice ivi al 6 il s. Dottore) *inter sumptionem hujus Sacramenti, et reliquos cibos.*

Per comunicarsi degnamente ricercasi la mondezza da ogni colpa mortale.

VII. Ma la principale positiva disposizione al ricevimento della Ss. Eucaristia onninamente necessaria si attiene dal canto dell' anima, ed è la mondezza da ogni macchia di peccato mortale, che la imbratti e la deturpi. Adunque chicchessia per degnamente accostarsi alla sagra mensa o deve aver conservata fino a quel punto la innocenza battesimale, o averla con una sincera penitenza riparata. Imperciocchè questa si è appunto per sentimento di tutt' i Santi quella veste nuziale, senza di cui è un grandissimo reato il concorrere al regio convito, e senza di cui chi ci si accosta, *ligatis manibus et pedibus*, viene gittato *in tenebras exteriores*, come si dice Matth. 22, 13. E l'Apostolo Cor. 1, cap. 11, 28, 29, comanda espressamente : « Probet autem seipsum homo, et sic de pane illo edat, et de calice bibat, qui enim manducat et bibit indigne, judicium sibi manducat, et bibit, non dijudicans Corpus Domini » Ricercasi pure la immunità da ogni ecclesiastica censura, che impedisca il ricevimento de' Sagramenti, quale si è principalmente la scomunica, e l' interdetto, quantunque la censura sia onninamente occulta : perocchè tali pene appunto sono state istituite, massimamente affinchè chi n' è vincolato sia escluso principalmente dalla partecipazione di questo Sagramento per divieto gravissimo della Chiesa : e quand' anco la scomunica fosse ingiusta, chi n' è allacciato deve astenersi, pel rispetto alla Chiesa dovuto, dalla almeno pubblica comunione.

Se debba premettere la confessione chi è reo di peccato mortale.

VIII. Ma chi ha la coscienza imbrattata da colpa mortale, dovrà egli lavarla col bagno salutare della Sagramental confessione, prima d' accostarsi al ricevimento della Ss. Eucaristia : oppure basterà, che premetta un atto di contrizione? Dico, che se può avere il confessore,

è tenuto a premettere la sagramental confessione. Così ha chiaramente diffinito il Concilio di Trento can. 11, sess. 13, colle seguenti parole: « Ne tantum Sacramentum indigne, atque adeo in mortem et condemnationem sumatur, statuit, atque declarat ipsa s. Synodus, illis, quos conscientia peccati mortalis gravat, quantumcumque etiam se contritos existiment, habita copia confessoris, necessario praemittendam esse confessionem Sacramentalem. Si quis autem contrariam docere, praedicare, vel pertinaciter asserere, seu etiam publice disputando defendere praesumpserit, eo ipso excommunicatus existat. » Nè questo precetto di premettere alla comunione la confessione è puramente ecclesiastico, come han preteso il Medina, il Navarro ed alcuni altri, ma pur anche divino, come insegnano molti altri gravi e dotti Teologi, che scrissero dopo il Concilio di Trento; perocchè comandando l'Apostolo che *probet seipsum homo*, anzichè *de pane illo edat*, quella prova egli comanda farsi, la quale fassi per via della sagramental confessione, come lo dichiara, dice il Concilio medesimo nella sess. 13, cap. 7, la ecclesiastica consuetudine: « *Ecclesiastica autem consuetudo declarat* (sono parole del Concilio), eam probationem necessariam esse, ut nullus sibi conscius peccati mortalis, quantumvis sibi contritus videatur, absque praemissa Sacramentali Confessione ad sacram Eucharistiam accedere debeat. » Ora l' Apostolo non impose da se il precetto di questa prova, ma dal Signore lo ricevette, poichè dice, « ego enim accepi a Domino quod et tradidi vobis; » il che deve riferirsi a tutte le cose, che ivi dice s. Paolo intorno all'Eucaristia.

In qual caso si possa comunicarsi senza premettere la confessione.

IX. Dissi, che ognuno conscio di peccato mortale è tenuto a confessarsi prima della comunione, se ha un confessore, perchè nel caso di urgente necessità, se non ha confessore, può col premettere la sola contrizione accostarsi alla sagra mensa. Ma ciò non può farsi, che in questo solo ed unico caso, che penso nei secolari o appena o molto di rado poter accadere: perocchè il caso d'urgente necessità, non è, nè può essere obbligo di soddisfare al precetto Pasquale, mentre sen può allora senza

colpa differire ad altro tempo l'adempimento: la necessità di ricevere il viatico, nemmeno; perchè c' è allora pronto il confessore, cioè di quel sacerdote, che porta la comunione, ed il quale se non è approvato per le confessioni, nè c' è tempo di chiamare un sacerdote approvato, ha egli già dalla Chiesa la facoltà di assolvere chiunque trovasi in articolo di morte. Apportano per giusto motivo un imminente grave danno temporale. Ma quale siasi questo grave danno temporale imminente, che possa costringere a ricevere la comunione senza prima confessarsi, non si sa vedere. Sarebbe forse, quando il confessore fosse per rivelare la confessione? o per sollecitare a turpi cose il penitente? Ma queste son cose rarissime; ed oltracciò è necessario che non si trovi altro confessore, e che non si possano differire la confessione e la comunione. Ma siegue, dicono, talvolta l'infamia e lo scandalo, se si ommette di comunicarsi. Ma quale scandalo, qual' infamia può mai esserci, se taluno o taluna ricusa di comunicarsi senza prima confessarsi; mentre anzi genera stupore e scandalizza il fare altrimente? Va, dicono, va quel tale o quella tale a confessarsi; ma il confessore o giustamente o anche ingiustamente non l'assolve. E che perciò? Chi ha a giudicare che il confessore nieghi l'assoluzione ingiustamente: chi ha ad essere il giudice di questa ingiustizia? Avrà ad esserlo il penitente medesimo, il quale forse affin di occultare agli occhi altrui la sua infamia, o la sua turpezza vuol coprirla col ricevimento, o piuttosto colla profanazione della Ss. Eucaristia? Se adunque gli vien negata l'assoluzione, sebbene a lui sembri ingiustamente, deve sottomettersi umilmente al giudizio del confessore, ed astenersi dall' accostarsi alla sagra mensa; o almeno andar in cerca d'un confessore più sapiente, a lui esporre con candidezza lo stato di sua coscienza non meno che la negativa riportata dal primo confessore, e quindi acchetarsi alla di lui sentenza. Se poi giustamente il confessore ha ricusato di assolverlo, come mai può egli aver l'ardimento di accostarsi alla sagra mensa, mentre nemmeno è degno d'assoluzione? Forse che a cagione dell'in-

famia o dello scandalo avranno a comunicarsi quei, che persistono nella occasione prossima, que', che sono nel vizio abituati o consuetudinarj, o recidivi, quei, che potendo non vogliono restituire la roba altrui? Da tutte queste cose è facile il conchiudere, raro anzi rarissimo poter essere in un secolare il caso, in cui gli sia lecito accostarsi alla sagra mensa senza premettere la confessione. Quanto poi ai sacerdoti, diremo nel seguente capitolo, ove tratteremo del sagrifizio.

Chi si è dimenticato di confessa- un peccato mortale, se sia tenuto a confessarlo prima di comunicarsi.

X. Fanno qui i Teologi un quesito molto importante. Taluno si è già confessato ed ha anche impetrato de' suoi peccati l'assoluzione, e mentre sta per comunicarsi gli sovviene un grave peccato per incolpevole dimenticanza non confessato. È egli tenuto a far ritorno al confessionale per accusarsene prima di ricevere la comunione? Sì rispondono più comunemente gli Autori. Ecco le loro, per verità, sode e buone ragioni. 1. I Fedeli tenuti sono per precetto divino a confessare prima di ricevere la Ss. Eucaristia tutt'i peccati, de' quali si ricordano: adunque non adempie questo precetto chi prima di comunicarsi non si confessa di un peccato mortale che gli viene alla memoria, e di cui non si è mai in confessione accusato. 2. Perchè questo precetto divino di confessare assolutamente tutt' i peccati mortali o certi o dubbj, che occorrono dopo il dovuto esame alla memoria, si estende altresì ai peccati indirettamente rimessi nel Sagramento della Penitenza. 3. Perchè il Concilio di Trento obbliga, prima di comunicarsi, alla confessione tutti que' Fedeli, *quos conscientia peccati mortalis gravat*, sess. 13, can. 11. Ora, se taluno prima di comunicarsi si risovviene d'un peccato mortale non confessato, questi appunto è quel fedele, *quem conscientia peccati mortalis gravat*: adunque se accostasi a ricevere l'Eucaristico Pane prima di confessarsene, viola questa legge, che obbliga sotto peccato mortale: adunque è tenuto a ritornare dal confessore ed accusarsene prima di comunicarsi. 4. Perchè il consenso e la pratica di tutt' i fedeli, che è un ottimo interprete della legge, ciò prescrive: perocchè alcuno non v'ha fra essi, che senza confessarsi di bel nuovo ardisca

d'accostarsi alla sagra Mensa. 5. Finalmente perchè questa si è la sentenza fra i Teologi più comune. Adunque si deve in pratica seguire, quando però non osti il pericolo d'infamia, o la impossibilità, e lo scandalo. Ma tali cose per lo più non ostano; perchè d' ordinario e facilmente in pratica avviene, che le persone ritiransi dall'Altare anche quando amministrasi il Venerabile Sagramento senza che ne siegua o infamia, o scandalo, o ammirazione.

Ma io qui nulla debbo dissimulare. Il dotto Collet Continuatore del Tornell nel Trattato *de Eucaristia* p. 1, cap. 6, sostiene con tutto l'impegno non esserci nel caso nostro verun obbligo di ritornare a confessarsi prima di ricevere la comunione. Dic'egli francamente, che non si raccoglie nè poco nè punto dalle parole del Concilio siffatta obbligazione; poichè il Concilio obbliga a confessarsi innanzi la comunione soltanto quelli, *quos conscientia peccati mortalis GRAVAT*, ma *non gravat* soggiugne la coscienza di peccato mortale una persona, che è ugualmente certa d'essere stata assoluta, benchè indirettamente, da tal peccato, come dagli altri. Per altro la confessione non si richiede previamente alla comunione se non se affinchè chi si vuol comunicare sia moralmente certo d'essere ritornato in grazia; e di ciò già è moralmente certa la persona, di cui si tratta. Rimane, dic'egli, veramente il debito di confessare il peccato dimenticato; ma quando? subito e prima di comunicarsi? Ciò si asserisce dagli Avversarj, ma non si prova; nè si deve imporre un peso gravissimo, quale è questo, senza una causa e ragione gravissima. Cita inoltre a favore della sua sentenza varj Autori, fra quali il Garzia l'Arriaga, e sovra tutti il Chiariss. Gibert, a me, dice, « ante annos facile viginti ea de re consultatus (celebre Teologo e Canonista) cui adhaerere vidi homines pietate spectatos et doctrina. »

Ciò però sia detto non già, perchè io pensi che alcuno abbia in pratica a scostarsi dalla sentenza più comune; no, non già. Giudico anzi che la opinione del Tornell, per quanto in ispeculativa sembri e vera o più probabile, in pratica però sia assai pericolosa, ed atta a go-

nerare gravi sconcerti, e quindi non ha a seguirsi in pratica in verun modo. Ecco il come. Sa quella persona che vuol comunicarsi, di essersi dimenticata nella confessione di accusarsi d'un peccato mortale. Dice il Tornell, che può comunicarsi senza prima confessarsene, perchè le è già stato cogli altri indirettamente rimesso. Ma, dico io, è poi moralmente certa questa persona della remissione di questo e degli altri suoi peccati? E se la dimenticanza di quel mortale peccato fosse nata da notabile sua negligenza nel debito esame della coscienza, onde la confessione fosse sacrilega, e nulla l'assoluzione? E se il peccato non confessato fosse uno di quelli, o in se, o per qualche circostanza, che il confessore non avrebbe potuto o voluto assolvere, o per cui avrebbe almeno differita l'assoluzione? E se il peccato ommesso era il solo mortale; e quindi il confessore, non vedendo materia necessaria l'avesse licenziata colla semplice benedizione? Direi di più; ma ciò può bastare per comprendere, essere la sentenza Torneliana, se non altro, certamente pericolosa nella pratica, e però da non seguirsi. È però bene, che sappiano i confessori le ragioni che militano anche dal canto di questa sentenza; perchè potrà forse ciò essere loro giovevole per regolarsi nella direzione di certe anime di timorosa coscienza ed agli scrupoli inclinate; e fors'anche in qualche caso liberarle da importune perplessità ed angustie.

Chi s'è comunicato colla sola contrizione, deve confessarsi quanto prima.

XI. Secondo la più probabile opinione, che in pratica deve onninamente seguirsi, un secolare, il quale per mancanza di confessore da qualche urgente necessità costretto s'è comunicato senza prima confessarsi, colla sola previa contrizione, è tenuto ancor egli a confessarsi quanto prima. È vero che la legge del Concilio di Trento di quanto prima confessarsi riguarda direttamente il sacerdote, che celebra colla sola contrizione per difetto di Confessore. Ma la ragione è la stessa sì nel laico comunemente, che nel sacerdote celebrante, cioè che faccia subito dopo ciò che era tenuto per precetto divino fare innanzi: obbligazione, che rimane bensì sospesa per qualche po' di tempo, ma non levata o a lungo differita, ma da adem-

piersi quanto prima, cioè o entro il giorno stesso, se si può, o il susseguente anche con qualche incomodo. Quando poi si avveri che manchi egli di confessore, onde possa un sacerdote celebrare e un secolare comunicarsi colla sola contrizione, si dirà più opportunamente nel seguente Capitolo.

A quali persone abbia a differirsi la Comunione.

XII. Ma quali sono quelle persone, alle quali il confessore non deve accordare o deve differire la comunione? Potrà egli talvolta differirla anche per peccati soltanto veniali? Diremo tutto, facendo un passo alla volta. E primamente si deve con certezza differire siccome l'assoluzione così pure la comunione a quelle persone, le quali sono ne' pravi abiti invischiate: e che trovansi in occasione prossima anche necessaria; e che sono recidive, e sempre portano alla confessione nuovi peccati mortali, senza veruna o molto picciola emendazion di costumi. Queste hanno a provarsi molto bene, e vedersi colla sperienza, se veramente abbiano dolore, e fermo proponimento, e se adempiscono i ricordi ed i consigli dal confessore loro dati, onde deporre gli abiti viziosi, onde togliere gli scandali, onde promovere l'emendazione. Quelle persone pure, le quali accostansi al Sagramento della Penitenza contaminate da molti ed assai gravi peccati, come di bestemmie, di adulterj, di sodomie, di mollizie, non han tosto ad ammettersi alla sagra Mensa, nè si deve loro permettere, che vi si accostino, se non se dopo qualche tempo consumato nel pentimento o soddisfazione de' proprj peccati, e ciò per riverenza ad un tanto Sagramento. Questa è dottrina di s. Tommaso in 4 Sent. dist. 9, q. 1, art. 4, quaestiuncula 2 al 2, ove dice « Non est consulendum alicui, quod statim post peccatum mortale etiam contritus et confessus ad Eucharistiam accedat; sed debet, nisi magna necessitas urgeat, per aliquod tempus propter reverentiam abstinere. » E se, come già abbiam veduto, per san Tommaso medesimo q. 80, art. 7, « la stessa notturna polluzione, quantunque in« volontaria, per congruenza impedisce la comunione, Per« chè sempre porta seco certa corporale turpezza, con « cui per riverenza al Sagramento non è decente acco-

Se agli abituati e recidivi.

Se ai rei di gravissimi peccati.

« starsi al sagro Altare ... e perchè ne siegue sempre « l'evagazion della mente, massimamente quando è congiunta con turpi fantasmi : » quanto più per somma congruenza e decenza dovrà riverentemente astenersene chi non ha già sofferto una involontaria turpezza, ma l'ha ammessa volontariamente nell'anima sua coll'infame vizio o della fornicazione, o dell'adulterio, o d'altro peccato contro natura? Quanto poi a quelle persone (e non son poche) che vanno alternando per molto tempo, e forse per anni ed anni, confessioni, e peccati, peccati e confessioni, e mensa del Signore alternano con mensa de' Demonj: cioè che si confessano e comunicano ogni mese, o tutte le feste della Madonna; ma che nel tempo stesso non lascian mai di peccar mortalmente, sebbene in materie diverse, secondo portano le varie occasioni, che lor si presentano; in guisa che rendono sospette tutte le precedenti loro confessioni, mentre nemmeno per lo spazio di sole quattro settimane, e fors'anche di una sola lasciano di peccar mortalmente: a queste non ha a concedersi la comunione, se prima per qualche tempo non si astengono da ogni peccato mortale. Si ammoniscano adunque a cangiar vita, ed a star lontane dai peccati mortali e frattanto si differisca loro e l'assoluzione e la comunione.

Se a quei, che alternano Confessioni e peccati mortali.

Se ne' peccati anche veniali possa il confessore differire ai penitenti la comunione.

XIII. Potrà poi il Confessore (ricercherà qui taluno) differire la comunione anche a chi è reo soltanto di peccati veniali? Prima di rispondere convien distinguere due classi di peccati veniali; cioè altri che nascono da umana fralezza, ed altri, che commettonsi con piena deliberazione. Dico adunque, che i primi nè impediscono la frequente comunione, nè per essi può giustamente il confessore differire ai suoi penitenti la comunione, o vietarne la frequenza. Quindi meritamente Alessandro VIII dannò la proposizione 23, che diceva : « Arcendi sunt a sacra Communione, quibus nondum inest amor Dei purissimus, et omnis mixtionis expers. » Ma può, e non di rado debb'anche ciò fare per quelli del secondo genere. Sono di tal fatta le frequenti collere ed impazienze, le parole superbe ed arroganti, le aperte menzogne, le curiosità, i multiloquj, i mondani piaceri non mortalmente peccami-

nosi, certe amicizie non gravemente vietate, e simili altre cose: perocchè le venialità di questa fatta sono come lente febbri, che per una parte estinguono la fame spirituale di questo cibo celeste, e non lasciano che la sola consuetudine di comunicarsi senza verun profitto; e per l'altra generano la tiepidezza ed il torpore, diminuiscono grandemente il fervore della carità, e in cotal guisa dispongono ai mortali. Le persone adunque, che commettono con frequenza, e molto più se per abito, tal sorta di peccati veniali, sono indegne di accostarsi alla sagra mensa non solo cotidianamente, o due, o tre volte per settimana, ma nè tampoco ogni otto giorni. Nè questa è dottrina mia o di qualche rigorista, no; ma è dottrina del pio, dolce e più discreto fra i santi direttori delle coscienze, cioè di s. Francesco di Sales. Ecco ciò che scrive nella sua Introd. par. 2, cap. 20 intorno al frequentare la comunione ogni otto giorni: « Esorto a ricevere ogni « Domenica la Ss. Eucaristia; se però l'anima è sgom« bra da ogni affetto al peccato... Allorquando ti senti « aliena da ogni affetto di peccato sì mortale che ve« niale, sei in quella disposizione d'animo, e preparazio« ne, che ricerca s. Agostino... Affinchè taluno si acco« sti alla Ss. Eucaristia ogn'otto giorni, debb'essere im« mune e da ogni peccato mortale, e da ogni studio e « voloptà di peccati veniali; e perciò debb'ardere d'un « veemente desiderio della sagratissima Eucaristia. » Così egli ivi, e nella sua lettera 39 del lib. 2 Epist. ad una Signora di gran pietà, dice: « Che abbiate ubbidito il vo« stro confessore, avete fatto molto bene e saggiamente, « o v'abbia egli tolto il contento della più frequente co« munione per provarvi; o perchè non ponevate una ba« stevole diligenza e studio nel frangere e sanare la vo« stra impazienza... E penso che dobbiate perseverare « in tal penitenza fino a tanto a lui piacerà. » Altre cose qui sarebbero da aggiugnersi, ma le diremo più opportunamente nel paragrafo ottavo.

§ 7.

Del precetto di ricevere la SS. Eucaristia in vita, ed in morte.

L' Eucaristia non è necessaria di necessità di mezzo.

I. È cosa da se troppo chiara, che l'Eucaristia non è necessaria alla salute di necessità di mezzo. Se lo fosse, lo sarebbe per tutti; lo sarebbe anche pei bambini, i quali morendo anche dopo ricevuto il Battesimo, sarebbero per sempre esclusi dall'eterna beatitudine. Eppure è certissimo e costa dalle divine Scritture e dalla tradizione, chè gl'infanti subito dopo il Battesimo, se sen muojono, senz'altra qualsivoglia cosa, sen volano in Cielo. Ed oltracciò, a qual fine mai necessaria sarebbe ai bambini l'Eucaristia? al conseguimento della grazia prima? non già; perchè questa è stata già loro conferita nel santo battesimale lavacro. Al di lei aumento? Ma ciò che aumenta soltanto la grazia, non è assolutamente necessario alla salute. Alla conservazione d'essa prima grazia, ossia della giustizia nel Battesimo conseguita? Nemmeno; perchè non possono, fino a tanto sono infanti, nè perdere la prima grazia, nè di cadere dalla giustizia. Non è adunque per verun modo loro necessario il ricevimento della Eucaristia. Quindi la Chiesa ha cangiato, o a meglio dire abolito il costume di dare col battesimo ai bambini la Ss. Eucaristia, il che certamente fatto non avrebbe, se avesse giudicato essere il di lei ricevimento onninamente alla salute necessario; nè n'avrebbe riserbata e ristretta la facoltà di amministrarla ai sacerdoti, o al più talvolta ai diaconi; ma certamente almeno nel caso di necessità ne avrebbe permessa l'amministrazione anche ai laici, anzi, anche alle femmine, non meno appunto che l'amministrazione del Battesimo.

Ma è necessaria di necessità di precetto divino ed ecclesiastico.

II. Ma se non è necessaria la Ss. Eucaristia alla salute di necessità di mezzo, è però necessaria di necessità di precetto sì divino, che ecclesiastico obbligante tutti gli adulti al di lei reale ricevimento. Che sia necessaria agli adulti per precetto divino, si raccoglie ad

evidenza da quelle parole del divin Redentore Jo. 6. « Nisi manducaveritis carnem Filii hominis, et biberitis ejus Sanguinem, non habebitis vitam in vobis. » La Ss. Eucaristia in virtù di queste parole è quel cibo, che è stato da Cristo istituito per la conservazione della vita spirituale, senza di cui non si può conservare, e quindi nemmeno conseguire l'eterna vita. Tenuti sono tutt' i fedeli per gius divino a fare ogni loro possa per conservare in se medesimi questa vita spirituale. Adunque tenuti sono per gius divino al ricevimento della Ss. Eucaristia. Dissi *agli adulti;* perchè gl'infanti non sono capaci di precetto. Dissi *reale* ricevimento; perchè quando si può riceverla realmente, non basta riceverla spiritualmente, cioè col desiderio e in voto: poichè tale è il senso di quelle parole: *Nisi manducaveritis* etc. Chi poi non potesse riceverla realmente, tenuto sarebbe a supplire col riceverla spiritualmente col voto e desiderio. Olasi s. Tommaso q. 80, art. 11. « Due, dice, son le maniere di ricevere « questo Sagramento, cioè l'una spirituale, e sagramen- « tale l'altra: lo spirituale ricevimento racchiude il voto, « ossia desiderio di ricevere questo Sagramento: e quindi « senza il voto o desiderio di ricevere questo Sagramento « per l'uomo non ci può essere salute. Ma frustraneo sa- « rebbe questo voto, se non venisse adempiuto, quando « si può adempierlo. Quindi è manifesto, che l' uomo è « tenuto a ricevere questo Sagramento, non solamente « per precetto della Chiesa, ma pur anco per comanda- « mento del Signore, che dice Lucae 22. *Hoc facite in « meam commemorationem.* »

III. C'è anche il precetto ecclesiastico di ricevere la Ss. Eucaristia, che obbliga sotto peccato mortale a degnamente comunicarsi tutt'i fedeli sì maschi che femmine giunti agli anni della discrezione, almeno una volta l'anno e in tempo di Pasqua, nella propria parrocchia. Ma di questo precetto della Chiesa, e di tutte queste cose abbiam di proposito parlato nel Tratt. VI dei Comandamenti della Chiesa par. 3, cap. 2, § 1 e 2. A questo luogo adunque rimettiamo il leggitore.

IV. Quindi ritornando al precetto divino, questo ob- Quando ob-

bligha *per se* questo precetto.

bliga, come altri precetti, e *per se*, e *per accidens*. Sebbene non sia cosa facile il definire quando i fedeli in virtù di questo precetto *per se* sieno tenuti al ricevimento della Ss. Eucaristia; avendo però la Chiesa fatto la legge, che ogni fedele debba comunicarsi almeno una volta l'anno, si deve credere, che in questa maniera, cioè col comunicarsi una volta l'anno, si soddisfi alla obbligazione anche del precetto divino. Così, parlando dell'obbligo generale, assoluto, e *per se*. Ma parlando poi dell'obbligo accidentale, *per accidens*, urge questo divino precetto quelle persone, le quali, andando soggette a più gagliarde tentazioni, abbisognan con più frequenza del sussidio di questo Sagramento per conservare la divina grazia. Obbliga poi questo precetto tutt'i fedeli in morte secondo la comune sentenza dei Teologi. Il che può primamente dimostrarsi dalla perpetua e sempre conservata e praticata sollecitudine della Chiesa, che le persone prossime al lor passaggio da questa all'altra vita, quantunque rigettate per lo innanzi dalla sagra mensa pei loro delitti non ancora pienamente espiati, non partissero da questo mondo senza questo viatico salutare. La ragione poi si è, perchè una cosa comandata debb'intendersi comandata massimamente per quel tempo, in cui l'uso è più che mai necessario a conseguire il fine del precetto. La Ss. Eucaristia è in punto di morte più che mai necessaria ad un tal fine, mentre in allora principalmente e più che mai l'uom fedele è tenuto unirsi per amore a Dio Signore ed a Cristo Redentore, ed a munirsi e difendersi contro i nemici di sua salute; e quindi è più che mai bisognoso della grazia, che nutre, corrobora, fortifica, accende la carità e l'amor di Dio, che si conferisce nel ricevimento della Ss. Eucaristia. Dunque allora obbliga più che mai questo divino precetto.

Quando *per accidens*.

In morte obbliga tutti.

Chi riceve il Viatico indegnamente, non adempie il precetto.

V. Ma per adempiere, siccome in vita, così in morte questo divino precetto', debb' essere questo Sagramento ricevuto degnamente. Quindi chi riceve il sagro viatico indegnamente non adempie questo precetto. Ciò è manifesto dalla proposizione dannata 35, che diceva: « Praecepto communionis annuae satisfit per sacrilegam Domini

manducationem. » Il precetto divino è del ricevimento della Eucaristia degno e salutare: e quindi nè in vita, nè in morte ci si soddisfa con un indegno e sacrilego ricevimento. Ma che dovrà farsi nel caso che un infermo, dopo essersi comunicato per viatico sacrilegamente, e quindi senza adempiere il precetto, si confessi pentito di cuore e di questo e degli altri suoi peccati, e ne ottenga l'assoluzione, dovrà egli comunicarsi per viatico nuovamente, onde soddisfare al precetto; ed in tal caso sarà egli lecito per evitare lo scandalo ed altri assurdi il portare a lui il viatico occultamente? Rispondo, che non se gli può portare occultamente e clandestinamente, mentre in tal maniera nemmeno si può portare ad un innocente. Il sagro viatico non può portarsi ai moribondi se non se secondo il rito dalla Chiesa prescritto, cioè pubblicamente, colla consueta pompa ed accompagnamento. Quest'infermo adunque pianga amaramente il suo peccato, implori la divina misericordia, e desideri ardentemente di ricevere la Ss. Eucaristia. Quest'è ciò, ch'egli unicamente deve fare: perocchè il divino precetto di ricevere il viatico non obbliga, quando non può amministrarsi colla dovuta riverenza e decenza.

Cosa sia tenuto a fare chi ha ricevuto il Viatico indegnamente.

Se poi questo infermo sopravvive, e siegue ad essere nello stesso pericolo di morte, trovandosi per anco in uno stato, in cui il precetto siegue a strignerlo, egli, non v'ha dubbio, è tenuto a nuovamente ricevere il sagro Viatico; e dovrà onninamente riceverlo, ognorachè ciò possa farsi senza scandalo e senza porgere altrui occasione di gravi sospetti, come sarebbe v. g. se il Parroco qualche giorno dopo portasse la comunione a tutti gl'infermi della Parrocchia, come suole di presente lodevolmente praticarsi non solo nel tempo Pasquale, come nei tempi andati, ma altresì nell'altre maggiori solennità: perocchè in tal caso niuno scandalo potrebbe temersi, e nessun'altro assurdo. Per altro fuori di tali propizie occasioni, appena può ciò eseguirsi; e forse non si può per verun modo, senza pericolo di scandalo, e senza dar occasione di gravi ingiuriosi sospetti: perciocchè non ci essendo l'uso di portare replicatamente entro il giro di poco

Che, se sopravvive.

tempo il Viatico ai moribondi; anzi nemmeno dovendosi ciò praticare, a norma di quanto prescrive il Rituale, ed attesa la decente pompa e convenevole accompagnamento e di popolo e di lumi (cose che non possono effettuarsi senza grave incomodo e del popolo e del Parroco, e della Chiesa, e però si oppongono alla troppa frequenza di portar la comunione agl'infermi); quindi è che il malato, di cui si tratta, dovià contentarsi della comunione spirituale col voto e desiderio di ricevere la Ss. Eucaristia.

Che se l' infermo ha il privilegio dell' oratorio domestico?

VI. Queste ragioni però non militano per un infermo, che gode il privilegio dell'Oratorio domestico o dell'Altare portatile. Questi, siccome può facilmente far celebrare il divin Sagrifizio in virtù del privilegio in questo suo Oratorio o Altare dal Parroco, e comunicarsi o per mano di lui, o di altro sacerdote colla di lui licenza, così nel caso nostro è anche tenuto a farlo, per adempiere il precetto, a cui non ha soddisfatto colla sua sagrilega comunione; mentre in tal caso non c'è verun pericolo di scandalo nel popolo, o di aggravio a chicchessia. Dico anzi di più, che il saggio Parroco non solo può e deve in questo caso comunicare così privatamente di bel nuovo per viatico il detto infermo; ma può anche condiscendere alle di lui istanze, di essere in seguito (posto che perseveri nello stesso pericoloso stato) comunicato parimente per viatico, e non digiuno, più volte, cioè di due in due, o di tre in tre giorni: perocchè non mancano Teologi celebri e dottissimi, come il Chericato *de Sacram. Euchar.* dec. 19 il Card. Brancaccio Opusc. *de Sacro Viatico*, il Basejo, il Serra, il Cavalieri tom. 4, cap. 5, num. 10, e recentemente il Continuatore del Patuzzi Tr. 10, d. 4, disser 1, cap. 12, Consect. 5, i quali permettono, che si ripeta il Viatico anche nel dì seguente, se l'infermo persevera nel pericolo di morte, e se il malato desidera vivamente d'essere con esso nuovamente rifocillato; e purchè ciò possa farsi colla dovuta decenza, e senza scandalo, ammirazione, e aggravio del popolo, come si può fare nel caso nostro col benefizio della Cappella domestica, o Altare portatile. Sentiamo su di ciò Benedetto XIV nell' Opera *de Syn.* lib. 7, cap. 12 4 ove insegna così:

Se si possa dare replicatamente il Viatico a chi persevera nel pericolo di morte.

« Potest et interdum debet Episcopus constituere ne Parochi renuant Ss. Eucharistiam iterato deferre ad aegrotos, qui etiam perseverante eodem morbi periculo, illam saepius per modum Viatici,quum naturale jejunium servare nequeant, percipere cupiunt. Quamvis enim Vasquez doceat divino praecepto satisfieri per unicam perceptionem Ss. Viatici in eadem aegritudine; nullum tamen invenimus alicujus nominis Teologum, qui neget, et pium, et laudabile esse, illud saepius repetere. » Se adunque, secondo la dottrina di questo sapientissimo Pontefice, può il Vescovo e debb'anche talvolta comandare, che il Parroco non ricusi di replicatamente comunicar per Viatico un moribondo, che ciò desidera; chi mai dirà che non possa il Parroco dare replicatamente il sagro Viatico al detto infermo anche più volte in una settimana nel caso esposto? E se è lecito a chicchessia il comunicarsi cotidianamente per fervore di divozione, e per conseguir fortezza contro le diaboliche o tentazioni o infestazioni, quanto più non sarà ciò lecito in pericolo di morte, quando e c' è maggior necessità di combattere contro le tentazioni, e c'è maggior bisogno della grazia ed ajuti divini? Il medico raddoppia i rimedj negli estremi mali del corpo: quanto più non somministrerà la Chiesa, pia madre, i rimedj spirituali, durando il pericolo di morire, in quegli estremi, quando ciò possa farsi senz'assurdi? Nè punto osta la mancanza del digiuno; poichè è certo, che può prendersi il Viatico anche dai non digiuni.

Ma allora soltanto (convien ripeterlo per chiarezza maggiore) è lecito il dare il Viatico ad un pericolante infermo con gran frequenza, quando può ciò farsi colla dovuta riverenza, decenza, senza aggravio del popolo, e senza assurdi; come appunto può farsi rispetto a quegli infermi, che godono il privilegio dell'Oratorio privato, o dell'Altare portatile. E per la ragione medesima un regolare infermo a morte, situato nella infermeria presso l'Oratorio o Cappella degl'infermi, potrebbe, durante il pericolo, lecitamente ricevere con frequenza ed essergli amministrata la comunione per viatico.

VII. All'opposto ad un infermo, che per una parte non

Chi è infer-

mo senza pericolo di morte non può comunicarsi non digiuno.

è in pericolo di morire, e per l'altra non può starsene digiuno coll'astenersi da ogni cibo, non è mai lecito comunicarsi, quantunque il male vada assai in lungo, e debba per molto tempo privo rimanere dell' Eucaristico pane. Non ha guari in una gran città ad una persona nobile, che per lunga e penosa infermità era obbligata al letto, nè poteva a lungo dopo la mezza notte starsene senza mangiare e bere, venne conceduto dal confessore, che la dirigeva, di comunicarsi non digiuna per mano del sacerdote, che celebrava la Messa nel di lei domestico Oratorio. Interrogato questo confessore, con qual ragione e facoltà le accordasse tal cosa sì contraria alla legge della Chiesa, milantò in primo luogo decisioni della sagra Congregazione; ma sforzato poi a produrle, alla fine altro non seppe produrre che l'opinione del Casuista Elbel, il quale ciò fa lecito nel Tom. 3 *de Eucarist.* per questa unica ragione, « perchè, dice, non è verisimile, « che la Chiesa, come pia madre, con questo suo pre« cetto, abbia voluto comprendere infermi di tal fatta, « che o non mai, o certamente molto di rado possono « comunicarsi digiuni. » Ma questa opinione è falsissima: perocchè è certa, chiara, e manifesta la legge della Chiesa, che a tutti universalmente comanda di premettere il digiuno naturale alla comunione. È altresì chiara ed espressa la eccezione a favore degl'infermi esistenti in pericolo di morire; la qual' eccezione ferma una regola in contrario, cioè dimostra chiaramente, non essere conceduto agli altri infermi, che non sono in tal pericolo il comunicarsi non digiuni. Quindi che la Chiesa pia madre intenda comprendere tal fatta di malati sotto questa legge, è un bel sogno, e lo si asserisce senza ombra di fondamento. Imperciocchè la Chiesa ammaestrata dal Santo Divino Spirito ben sa, non avere Iddio Signore legato in guisa ai Sagramenti i doni della sua grazia, che a chi non può riceverli a norma delle legittime stabilite leggi, ed ardentemente il desidera, e degnamente si dispone, non sia pronto a conferirglieli. Adunque gl'infermi di questa condizione osservino le leggi della Chiesa, dolgansi d'essere privi per tanto tempo di questo Pane celeste e

salutare, lo desiderino con fervido cuore, e ben disposti lo mangino spiritualmente, e ne conseguiranno il frutto anche senza riceverlo realmente. Non tocca ai sudditi interpretare le leggi del Sovrano, ma bensì allo stesso Legislatore. Quindi chi bramasse aver la grazia di comunicarsi non digiuno nello stato d'infermità già descritto, ricorra al supremo Capo della Chiesa per ottenere per se la spiegazione o dispensa di tale ecclesiastica legge, che egli, quando concorrano motivi urgenti, non ricuserà di concedere, come l'ha accordata Benedetto XIV al Principe Stuardo.

Chi, dopo ricevuto degnamente il Viatico, cade in peccato mortale, se sia tenuto a riceverlo nuovamente.

VIII. Ritornando ora onde ci siamo per un momento dipartiti, cioè all'inferno, che trovasi in pericolo di morte, cercasi, se quest'infermo cada in peccato mortale dopo aver ricevuto degnamente il santo Viatico, tenuto sia a riceverlo nuovamente? Rispondo, che non ha quest'obbligo. C'è veramente il precetto sì divino che ecclesiastico di ricevere la Ss. Eucaristia in punto di morte: ma a questo precetto egli ha già soddisfatto ricevendolo in istato di grazia. A ciò si aggiugne la pratica universale della Chiesa, ch'è di non portare nuovamente il Viatico ad uno stesso pericolante infermo se non se dopo alquanti giorni. So che non mancano Autori, che sono di contrario sentimento, fra quali Domenico Soto. Ma il Suarez nella 3 p. di s. Tommaso disp. 69, osserva, che questi Teologi non portano verun efficace monumento, nè alcuna convincente ragione di questa loro dottrina. Ciò non può certamente raccogliersi nè dalla Scrittura, nè dalla tradizione, nè dalla consuetudine della Chiesa. Quello pertanto che può fare il Parroco o il confessore in tal caso si è, che dopo aver ascoltato in confessione ed assoluto questo infermo, lo esorti a ricevere di bel nuovo dopo alcuni giorni, senza però obbligarvelo, la Ss. Eucaristia. Così meco la sentono il già lodato Suarez, il Bossio, il Lugo, il Concina, il Patuzzi ec.

Se chi s'è comunicato qualche giorno innanzi a quel-

IX. Ma sarà almeno tenuto a ricevere nuovamente per viatico questo Sagramento chi, dopo essersi comunicato la mattina per divozione, il dopo pranzo del giorno stesso s'ammala a morte? Si cerca, se sia a ciò tenuto, quando

lo, in cui cade in pericolo di morte.

venga sorpreso dal male *nel giorno stesso*; perchè se ciò avviene non in esso giorno ma in altro, a riserva d'alcuni troppo lassi Teologi, i quali opinano che basti anche la comunione fatta due, tre, ad anche otto giorni innanzi, tutti comunemente i più dotti e più discreti definiscono, che con quella comunione fatta prima non si può dire adempiuto il divino precetto della comunione da farsi negli estremi della vita. Imperciocchè siccome chi nel sabbato precedente la domenica delle Palme si comunicasse per divozione, non sarebbe esente dall'obbligo di comunicarsi entro il termine dei quindici giorni di Pasqua; così molto meno è sciolto dal debito di comunicarsi in punto di morte chi prima del giorno, in cui è caduto in pericolo di morire, si è comunicato. E ciò viene manifestamente confermato dal senso e pratica de' Fedeli, anzi anche dai parrochi stessi, i primi dei quali, sebbene si sieno poco innanzi comunicati, chieggono nuovamente il sagro viatico, ed i secondi non solo volentieri loro lo amministrano, ma eziandio con pia sollecitudine li esortano, gli stimolano, li ammoniscono a nuovamente ed opportunamente riceverlo. E questo può a tutta ragione dirsi sentimento di tutta la Chiesa, mentre in esso convengono e il popolo, e i ministri di essa Chiesa.

Se chi s'è comunicato la mattina del giorno stesso.

Venendo quindi al proposto caso, sarà egli tenuto chi s'è comunicato la mattina per divozione, a comunicarsi nuovamente, se poi nel giorno medesimo cade in pericolo di morte? Sembra che più probabilmente a ciò non sia tenuto, perchè il precetto divino, secondo l'interpretrazione della Chiesa, la quale non suole, anzi vieta il comunicarsi più volte in un giorno stesso, è già adempiuto. Taluno ascolta Messa per divozione in giorno di festa; senza sapere ch'è giorno di festa; e nondimeno non è tenuto ad ascoltarne un'altra per adempiere il precetto, perchè l'ha già adempiuto col fare l'azione in esso comandata. Può dirsi lo stesso nel caso nostro. Anzi pare, che secondo la dottrina di Benedetto XIV, certamente non ci sia questo precetto di nuovamente in tal caso comunicarsi. Imperciocchè insegna egli *de Syn.* lib. 7, cap. 11, n. 2, potersi lasciare all'arbitrio del parroco il negare in tal caso il sagro Viatico o il conceder-

lo: perocchè se ci fosse veramente questo divino precetto, non sarebbe in libertà del parroco il dare il Viatico in questo caso, o il negarlo all'infermo, che lo chiedesse.

Se almeno possa ciò farsi lecitamente.

X. Resta ad esaminare, se in tal caso sia almeno lecito all'infermo il domandare; ed al parroco l'amministrargli la Santissima Eucaristia. Gli Autori sono su tal punto totalmente fra se divisi, altri de' quali affermano, ed altri niegano potersi in tal caso lecitamente amministrare al moribondo la Santissima Eucaristia. Ecco gli argomenti dei primi. 1. Perchè tale si è la pratica degli uomini timorati: perocchè i Padri della Compagnia di Gesù han ciò praticato nella persona del P. Bescona, ed in quella del Generale Acquaviva. 2. Tanto può chi s'è comunicato per divozione comunicarsi nuovamente per viatico, quanto può comunicarsi non digiuno, giacchè non è con più stretto precetto vietata la prima cosa della seconda, anzi con meno rigore, essendo affatto chiara la legge, che vieta la Comunione a chi non è digiuno, e non tanto chiara quella che proibisce due comunioni in uno stesso giorno. 3. Può il sacerdote, quando sia digiuno, celebrar due volte in uno stesso giorno, allorchè si tratta di dare il Viatico ad un moribondo: adunque molto più potrà l'infermo a morte, per cui sola cagione permessa viene questa doppia celebrazione, comunicarsi due volte per ricevere il Viatico. Le ragioni poi de' secondi son le seguenti: 1. Perchè i Teologi di più sana dottrina, quasi tutti, sono d'opinione, che non sia lecito. 2. Perchè altrimenti potrebbe accadere, che una stessa persona due volte entro lo spazio di un'ora potesse comunicarsi, una per divozione, e altra per Viatico, come se accada, che taluno dopo la comunione riceva una ferita mortale, o venga sorpreso da qualche male, che lo costituisca in pericolo di morte. Ora questa è una cosa che in pratica non mai si è veduta; *nec fieri sine scandalo possit*, disse il Cardinale Delugo dist. 16, num. 56, « ut si aliquis aegrotus ex devotione communicaverit, statim revocaretur Parochus dum ad Ecclesiam rediret, ut iterum eidem aegroto jam morienti Communionem daret... Ergo signum est quod juxta sensum fidelium in eo casu nec sit obli-

gatio id faciendi, nec licite possit fieri. » 3. Perchè, come si è detto poc' anzi, chi ha fatto la Comunione lo stesso giorno, ha già adempiuto il precetto divino di comunicarsi in articolo di morte; ed osta il precetto, che vieta il comunicarsi più d'una volta al giorno.

Agli argomenti poi de' primi rispondon questi, che per quel che riguarda la pratica dei timorati, alla quale appoggiasi Enrico di s. Ignazio, questa pratica di per se sola non prova nulla o molto poco; perchè come osserva nel luogo citato il Card. Delugo al num. 51. « Quod semel aut iterum fit in repentinis casibus, non aequivalet auctoritati eorum, qui de re cogitantes scribunt: facile enim fieri potest, ut in subita illa turbatione non occurrant rationes omnes, et ideo eligatur id, quod tutius et utilius existimatur animae aegroti. » Al 2. Esser falsa la proposizione maggiore; anzi l'argomentazione ivi praticata somministrare una nuova prova della negativa sentenza: perciocchè siccome fu necessaria una espressa licenza della Chiesa, affinchè il moribondo possa comunicarsi non digiuno, così sarebbe altresì necessaria una licenza espressa, affinchè egli potesse comunicarsi due volte in uno stesso giorno. Or questa espressa licenza in nessun luogo leggesi conceduta; siccome nemmeno è conceduto il celebrare senza le sagre vesti, benchè per difetto di tale celebrazione abbia a morire un infermo senza ricevere il sagro Viatico. Finalmente al 3, si niega parimenti, che possa un sacerdote anche digiuno celebrare due volte la Messa per dare il Viatico ad un moribondo. Ciò veramente una volta era lecito, anzi non solo in questo caso, ma pur anche allora quando doveva celebrarsi la Messa per un trapassato, o in grazia di un Vescovo, di un Principe, d'un gran Signore, il quale altrimenti potuto non avrebbe ascoltar Messa. Ma a tale pratica già è stato derogato in virtù d'una contraria consuetudine universale, che equivale ad una legge. Quindi ora solamente chi ha due Parrocchie sotto la sua direzione, può celebre digiuno due Messe nel giorno stesso, e ciò soltanto ne' giorni di festa, e nelle domeniche.

Cosa, dopo tutto questo, ne dirò io? Dirò, che le ra-

gioni della parte negativa sembranmi più forti e più efficaci, e quindi che questa parmi al confronto più probabile della opposta affermativa: e potrei conseguentemente conchiudere col P. Antoine *de Euchar*, cap. 2, nella nota al num. 10, aggiunta, nè esserci obbligo di nuovamente ricevere la Ss. Eucaristia nel caso nostro, nè potersi ciò fare lecitamente. Ma io nulla ardisco decidere su tal quistione; nè istruire su tal punto i signori Parrochi, alla cui prudenza, sapienza, e pietà giudicò il gran Pontefice Benedetto XIV doversi lasciare l'amministrare, o negare in tal caso al moribondo il sagro Viatico: « In tanta opinionum varietate (dic'egli nel luogo già citato), Doctorumque discrepantia integrum erit Parocho eam sententiam amplecti, quae sibi magis arriserit, quin fiat reus violati statuti Synodalis etc. » Basta a me aver brevemente riferito le ragioni sì dell'una che dell'altra sentenza, affinchè il savio Parroco, dopo averle ben ponderate scelga fra di esse quella, che gli sembrerà più ragionevole; e ciò faccia a sangue freddo, come suol dirsi, onde succedendo il caso improvvisamente, non si confonda, non trovisi nella perplessità, non operi ciecamente ed a caso, ma trovisi preparato, e ponga francamente in pratica quella dottrina, che come a suo giudizio più probabile e ragionevole avrà adottato.

Quando nei ragazzi incominci l'obbligo di comunicarsi.

XI. Un'altra ricerca può qui farsi intorno ai faciulli. Dovrà, od almeno potrà darsi il Viatico ad un moribondo fanciullo, non per anco giunto a quell'età, in cui solamente suol concedersi la Comunione? Suppone questo quesito, che i fanciulli non sieno tenuti nè debbano ammettersi alla Comunione tosto che giungono all'uso di ragione, cioè più comunemente verso il settimo anno di loro età, come per altro sono tenuti e debbono ammettersi alla confessione. Più richiedesi di discernimento, di divozione, di riverenza per la comunione che per la confessione; il che esige età più matura. Fino a tanto adunque non giungono i ragazzi a tale uso di ragione da poter discernere il Pane Eucaristico dal pane ed altri cibi ordinarj, ed a concepire la debita riverenza verso un tanto Sagramento. nè sono tenuti, nè hanno ad ammet-

tersi alla comunione: ed in allora poi e ci sono tenuti e debbono ammettersi, quando a giudizio o del Parroco o del Confessore sono giunti a questo segno; il che suole avvenire entro lo spazio che scorre dai dieci anni fino ai quattordici; cosicchè nessuno (parlando comunemente) può lecitamente oltre tal termine differire di accostarsi alla sagra Mensa. E se qualche ragazzo trovasi invischiato in vizj, in peccati, in abiti cattivi, che lo impediscono di presentarsi per la comunione, è tenuto, anche per questo motivo, a togliere di mezzo questi volontarj impedimenti per rendersi disposto a riceverla; altramente è violatore del divino ed ecclesiastico precetto, che obbliga alla comunione.

Se possa darsi il Viatico ad un fanciullo moribondo prima dell'età consueta.

XII. Vengo adesso al punto della ricerca, e dico, che se il moribondo fanciullo è capace di distinguere pane da pane e di riguardare questo Pane celeste con qualche sentimento di pietà, di religione, e di riverenza, non gli si può, nè gli si deve negare in quell'estremo pericolo la Ss. Eucaristia, sebbene trovisi in una età per anco immatura, ed in cui, se fosse in istato di salute, non gli si darebbe, ma gli si differirebbe la comunione. La ragione è, perchè come asseriscono comunemente i Dottori, non si richiede tanto di età, affinchè possa e debba un fanciullo moribondo munirsi col santo Viatico, quanta se ne esige per ammetterlo in tempo di salute e fuori di tale articolo. Basta che sia capace di malizia e di discernere dal comun pane il Pane degli Angioli, perchè gli si debba per precetto divino amministrare questo Sagramento in pericolo di morte. Così insegna Benedetto XIV, *de Synod.* lib. 7, cap. 12, n. 3, ove porta in conferma di tale dottrina l'autorità del Suarez, il quale nella sezione 5 della Disp. 68 dice così: « Existimo, in illo articulo dandam esse Communionem cuicumque homini habenti usum rationis ad peccandum, et capaci Confessionis, et Extremae Unctionis. Quod Navarrus quidem fatetur esse omnibus consulendum. Ego vero existimo esse obbligationem tam ex parte petentis, quam dispensantis. » Dopo riferite le parole del Suarez cita in conferma di questa dottrina il Delugo *de Euchar.* disp. 13, sect. 4, n. 37, ed i versi

pure d'un anonimo Autore riferiti dal Martenne *de antiquis Ecclesiae ritibus* tom. 1, lib. 1, cap. 4, artic. 10, § 4, e sono i seguenti :

Non pueris infra bis quinque manentibus annis
Des Corpus Christi, quamvis sint corpore puri:
Quid sumant quum ignorent, ergo prohibentur.
Excipe quos urget fera mors, anni licet his sint
Octo, sive novem, vel septem, dum sibi constet
Scire Pater noster, *et eorum vita probata.*

Quindi soggiugne, che il Vescovo può ammonire, e seriamente esortare i Parrochi a non lasciar morire alla rinfusa tutt' i fanciulli senza il sagro Viatico, e comandare di darlo a que' moribondi ragazzi, che dopo un diligente esame i Parrochi stessi trovano forniti di tanta perspicacia d' ingegno, che fermamente credano, e riverentemente adorino Cristo sotto le specie sagramentali nascosto.

Che, se si dubiti d' un sufficiente lume di ragione?

Un Parroco però, che trovasi all'assistenza d'un moribondo fanciullo che non eccede il nono anno di sua età, dopo averlo con gran diligenza esaminato, rimane tuttavia in dubbio, se abbia quel lume di ragione, e quel discernimento che si desidera e si richiede per ricevere la Ss. Eucaristia. Che ha egli a fare in questo caso? Dovrà egli ciò nulla ostante, o almeno potrà dargli il sagro Viatico? Sembra più probabile che sì. Eccone la ragione. Pare che non ci sia maggior divieto della Chiesa di dare ai fanciulli prima dell'uso di ragione la Ss. Eucaristia, di quello che di non amministrare ad essi la Estrema Unzione. Eppure quando nasce il dubbio, se un faciullo sia già capace di malizia, siccome se gli amministra il Sagramento della Penitenza in caso di morte sotto condizione, così se gli dà pur anche l'Estrema Unzione. In pari guisa adunque, sebbene per divieto della Chiesa non abbia a darsi la comunione prima dell' uso perfetto di ragione, non si dovrà tuttavia negare nel dubbio, quando il fanciullo si trovi in pericolo di morire. Dico adunque col Car. Delugo, che in tal caso il Parroco

non è tenuto a darla, ma che può darla, mentre, come egli dice, non v'ha veruno fondamento convincente di negarla. Il dotto Giribaldo, Autore spesse volte citato con lode da Benedetto XIV, è di questo stesso sentimento; anzi aggiugne, che in tal caso il Parroco farà meglio ad amministrare a questo pericolante fanciullo il sagro Viatico; perchè in tale dubbio sembra doversi fare ciocchè più ridonda a favore sì dell' obbligazione, che induce il precetto divino, e sì ancora a vantaggio spirituale dello stesso fanciullo, il quale è capace senza meno di ricevere il frutto e la grazia del Sagramento, e può essere, se fia uopo, sufficientemente istruito; nè per altra parte viene con ciò fatta veruna ingiuria al Sagramento. Io ho veduto già alcuni anni praticata questa dottrina da un saggio Vescovo in una città dello Stato Veneto, ove in allora per accidente mi ritrovava. Chiamato questo Prelato a cresimare in una casa una fanciulla in età di otto in nove anni, accorso sollecitamente le conferì il Sagramento della Confermazione. Quindi chiese al Parroco, se le aveva amministrato il sagro Viatico, ed intendendo che no, e veggendolo titubante pel dubbio di uso di ragione e di discernimento nella fanciulla, gli impose di portarle quanto prima la Ss. Encaristia, giacchè erasi già confessata. Così fu fatto, e le fu poi anche amministrata l'Estrema Unzione: e poco dopo questa fortunata fanciulla, consolatissima per aver avuto la grazia di ricevere in sì poco tempo tanti spirituali sussidj, passò, com'è da credere, agli eterni riposi.

Se possa darsi il Viatico sotto le specie di vino ad un infermo, che non può ricever-lo sotto quelle di pane.

XIII. Dopo varj esperimenti fatti si rileva chiaramente, che un infermo situato in pericolo di morte non può in conto alcuno inghiottire una particola; e quindi non può comunicarsi sotto le specie di pane. Cercasi, se per soddisfare al di lui desiderio di ricevere il sagro Viatico prima di morire possa un sacerdote comunicarlo con una porzione di Sangue da esso a tal'effetto riserbato? Rispondo, che sebbene fosse permesso anticamente di comunicare sotto le specie di vino quegl'infermi, che non potevano ricevere la Ss. Eucaristia sotto le specie di pane; di presente però non è più lecito. La ragione si desume

dal rito, consuetudine, e pratica della Chiesa, che in niun caso comunica i malati se non se sotto le specie di pane, la qual consuetudine e pratica ha vigor di legge; cosicchè nella presente disciplina, è assolutamente vietato di comunicare sotto le specie di vino; disciplina, che non può ad arbitrio di chicchessia in verun conto cangiarsi, come costa chiaramente dal Concilio di Trento sess. 21, cap. 2; ove dice: « Consuetudinem sub altera specie communicandi approbavit, et pro lege habendam decrevit, quam reprobare, aut sine Ecclesiae ipsius auctoritate pro libito mutare non licet. » Ma dirà taluno: e il precetto divino di comunicarsi in morte? Non osta punto: perciocchè non essendo il ricevimento reale della Ss. Eucaristia di assolúta necessità per la eterna nostra salute; e potendosi supplire col voto e col riceverla spiritualmente; ed essendoci sempre stata nella Chiesa, come parla nel luogo medesimo il Tridentino, questa podestà, « ut in Sacramentorum dispensatione, salva eorum substantia, ea statueret vel mutaret, quae suscipientium utilitati, seu ipsorum Sacramentorum venerationi pro rerum, temporum, et locorum varietate magis exspedire judicare; » il precetto divino cessa di obbligare, quando il Sagramento non può amministrarsi nelle maniere, con cui la Chiesa ha comandato e stabilito, che debba essere amministrato. Quindi, avendo la Chiesa prescritto, che ai laici, ed ai chierici non celebranti venga amministrato unicamente sotto la specie di pane, o sieno sani o infermi; non può il Parroco, o altro Sacerdote lecitamente amministrare il sagro Viatico sotto le specie di vino; e quindi dovrà esortarlo a sottomettersi alle divine disposizioni, ed a riceverlo spiritualmente col desiderio.

Se almeno gli si possa portare la Ss. Eucaristia, onde la vegga, e la adori.

XIV. Ma l'infermo desidera almeno che gli sia dal Parroco portata la Ss. Eucaristia per adorarla, e per consolarsi colla di lei presenza nelle sue angoscie e nella amarezza del suo dolore per la privazione d'un cibo sì salutare. Può egli il Parroco in ciò compiacerlo? Dico, che lecitamente non può far nemmen questo. Perchè è proibito dalla Sagra Congr. ed è vietato nel Rituale Romano, che prescrive: « Alicui ad adorandum solum seu devotionis, seu

cujusvis rei praetextu ad ostendendum non deferatur. »
Se poi e il Decreto della Congregazione, e la Rubrica del Rituale abbiano ad intendersi con tanto rigore; che lecito non sia il portare ad un moribondo dall'Oratorio privato il Ss. Sagramento, cui ardentemente desidera adorare, giacchè come vorrebbe non può riceverlo; la cosa non è chiara, e non convengono gli Autori. A dirla con ischiettezza a me pare con un dotto moderno Teologo contro il Franzoja, che tali leggi non abbiano ad estendersi con tanto rigore a questo caso particolare. Esse sono fatte pel comune de' Fedeli, ai quali dalla Chiesa, per pubbliche piazze e strade, con pompa, e seguito di gente, e incomodo del popolo, il portarsi la Ss. Eucaristia a solo fine che sia veduta da un infermo, ed adorarla, è cosa (e chi nol vede?) men che decente. Ma il portarla da un domestico Oratorio ad un luogo o stanza pochissimo discosta, ove l'infermo sen giace, con lumi sufficienti e decenti maniere, non sembra a me cosa che non possa praticarsi senza peccato. Nè questa a me pare, come al Franzoja, una arbitraria interpretazion della legge; ma una intelligenza molto consentanea alla mente della Chiesa, la quale, come pia Madre, compassionando lo stato d'un buon religioso, che sen giace malato vicino alla Cappella dell'infermeria, o d'un pio secolare, che trovasi in una stanza contigua all'Oratorio domestico, compassionando, dissi, lo stato di tali persone, le quali dopo aver ricevuto in vita o ogni giorno o spessissimo la SS. Eucaristia, veggendosi ora negli estremi del loro vivere prive per occulto giudizio di Dio di questo celeste salutevolissimo pane, dolgonsi, benchè rassegnate, di tale privazione amaramente; e quindi per alleviamento del loro desiderio, fame, e cordoglio, chieggono istantemente di vedere ed adorare il Corpo santissimo di Cristo; sembra, che non dissenta, e loro non nieghi la grazia; poichè siam fuori di quelle ragioni e riguardi, per cui ha ciò comunemente vietato. Anche il vedere, che Benedetto XIV, nel luogo citato riferisce, che alcuni rituali delle Fiandre permettono, che il Parroco porti a tal sorta d'infermi la sagra Pisside, l'apra, e loro mostri la Ss. Eucaristia, affinchè

l'adorino, e che per verun modo ciò non riprende o disapprova, serve di appoggio a questo mio sentimento. Ciò sia detto, affinchè i sacerdoti, e massimamente i Parrochi non ignorino anche su questo punto e le varie opinioni e i fondamenti delle medesime; e pensino quindi e stabiliscano, come abbiano a regolarsi nel caso d'un infermo, che gode il privilegio dell'Oratorio privato, e che non trovandosi in istato di ricevere per Viatico la Ss. Eucaristia, desidera almeno che gli sia portata per adorarla.

Se ci sia precetto divino di comunicarsi almeno talvolta entro la Messa.

XV. Qui prima di dar fine a questo paragrafo dir si deve alcuna cosa intorno a quella controversia, che già pochi anni si rese celebre e famosa, cioè se per adempiere il divino ed ecclesiastico precetto di ricevere la Ss. Eucaristia sia necessario il comunicarsi entro la sagrosanta azione del divin Sagrifizio. È noto che il P. Nanarroni Domenicano, uomo veramente e pio e studioso, con cui io stesso ho per alcun tempo, mentre dimorò fra noi, famigliarmente conversato, in un suo libro dato alla luce, ha sostenuto con grande impegno e calore, essere tenuti i Fedeli a comunicarsi almeno qualche volta in vita e nella Messa, e delle particole consegrate nella medesima Messa. Se questo buon religioso, in luogo di trar fuori un precetto fino ad ora incognito ed inaudito, si fosse contentato d'insegnare essere ciò cosa pia, e benfatta, utile a chi si comunica, e conforme al desiderio della Chiesa, nulla avrebbe detto degno di biasimo, niuno si sarebbe opposto, anzi da tutti sarebbe stato lodato il suo pio sentimento, siccome quello che è approvato e dai Concilj e dai Padri, ed ancora dagli ascetici Teologi. Ma avendo voluto indurre e stabilire un precetto, e precetto divino, affatto nuovo, ignoto nella Chiesa pel corso di diciotto secoli; ha ritrovato molti contraddittori, i quali l'hanno validamente con parecchi libri confutato: e finalmente la di lui opinione essendo stata deferita ai supremi tribunali di Roma, dopo un maturo esame, la di lui sentenza dell'esistenza del precetto divino della comunione entro la Messa fu riprovata. Imperciocchè dalla sagra Congregazione non solamente vennero proscritti tutt'i libri da esso dati alle stampe su tal

punto, e la loro lettura a tutti i fedeli vietata, ma gli fu per anco da essa dato un formolario contenente parecchie dichiarazioni con precetto di sottommettervisi, e di sottoscriverlo. Ubbidì egli finalmente, ed il dì 16 dicembre dell'anno 1779 sottoscrisse il formolario. Ora una fra esse dichiarazioni si è appunto quella con cui professa, che soddisfano i fedeli al precetto divino di ricevere la Ss. Eucaristia, ed all'ecclesiastico di comunicarsi la Pasqua, benchè si comunichino fuori della Messa. Ecco le parole del formolario: « Dichiara ancora (il P. Nanarro« ni), che soddisfano i fedeli al precetto divino di comu« nicarsi ed all'ecclesiastico di comunicarsi la Pasqua, an« corchè si comunichino fuor della Messa. » Colle quali parole ritratta espressamente la sua già indicata, e con grandissimo impegno sostenuta opinione dell'esistenza dell' accennato divino precetto. Ma sia bene a di lui lode (giacchè è già passato non ha guari con una morte da ottimo Religioso al numero dei più), e per edificazione altrui il far noti colle sue stesse parole i suoi religiosi sentimenti nell'atto di accettare e sottoscrivere l'anzidetto formolario. Dice adunque così: « F. Michele Nanarroni. Nel « nome di Gesù, e di Maria. Senza più investigare come « ed in qual senso debba intendersi la dottrina contenuta « in questo Formolario (che leggesi stampato nello stesso « foglio, immediatamente innanzi a queste sue parole « stampate parimente con carattere diverso), come con so« verchia arditezza altre volte intrapresi, essendomi egli « stato consegnato anni sono in Roma da chi aveva nella « Chiesa legittima autorità di comandarmi, per essere da « me accettato e sottoscritto, e non avendomi in ciò al« lora uniformato all'ordine intimatomi per voler troppo « da me stesso entrar nella discussione delle materie; con « piena e rassegnata docilità vi ubbidisco di presente, ac« cettandolo e sottoscrivendolo con semplicità di fede qual « vero figliuolo della Cattolica Romana Chiesa, intendendo « le dottrine suddette nel senso in cui le intende e le ha « sempre intese la stessa S. Madre Chiesa; cui, se per l'ad« dietro coll'accennata mia renitenza ho dato scandalo e « motivo di lagnanze e di querele, ne dimando a tutti umil-

« mente perdono, e massime ai miei Superiori, e agli Emi-
« nentissimi Cardinali; supplicando istantemente la carità
« dei fedeli a voler pregare l'infinita bontà di nostro Signor
« Gesù Cristo, e la pietosissima di lui Madre Maria Santis-
« sima, affin di ottenermi dall'amorosissimo di lor cuore
« un pieno e general perdono dei miei peccati con un
« vivo desiderio, che giunga pure ad effetto di morire
« interamente a me stesso, e di non più vivere se non
« a Dio; acciocchè nell'estremo della mia morte non mi
« sia rinfacciato di aver per me ritenuto la maggior parte
« del Sagrifizio spettante all'Altissimo; quella cioè dello
« spirito e del cuore, con una totale sommissione a lui
« della mente e della volontà. » Aggiungo a di lui giusta
commendazione, che egli stesso dopo la sua ritrattazione
fatta in Roma, trasmise al superior maggiore di questa
nostra Congregazione il foglio contenente il formolario
coll'accettazione (che ora trovasi nelle mie mani), e lo
trasmise incluso in una sua lettera, in cui distintamente
ed umilmente chiede perdono a lui ed a tutti i Religiosi
dello scandalo loro dato nel sostenere ostinatamente, contro il sentimento di tutt'i dotti del nostro ceto, quelle sue
particolari erronee opinioni, che poi finalmente ha dovuto
ritrattare.

La lite adunque insorta su tal punto in questi ultimi
tempi fra i Teologi è finita, ed è certo adesso, che non
esiste il preteso precetto divino di comunicarsi entro la
Messa, e che i fedeli soddisfano al precetto divino di ricevere la Ss. Eucaristia ed al precetto ecclesiastico di
comunicarsi la Pasqua, benchè si comunichino fuori della
Messa; e quindi è inutile che io perda il mio tempo nel
confutare la sentenza del Nanarrone e dei di lui partigiani e seguaci.

§ 8.

Dell' uso frequente della SS. Eucaristia; e degli effetti della medesima.

Non è necessaria alla salute nè la cotidiana, nè la frequentissima comunione.

I. Per compimento di questa materia, cioè dell'Eucaristia come Sagramento, restaci a parlare della frequente Comunione, e degli effetti di questo Sagramento in chi degnamente lo riceve; il che faremo con tutta brevità in quest' ottavo ed' ultimo paragrafo. E quanto alla prima cosa, egli è certo primamente e contro il Benedittino Marzilla, e contro il Gesuita Pichon nel libro dato alla luce l'anno 1745, sotto questo titolo *L' Esprit de Jesu-Christ et de l'Eglise sur la frequente Comunion*, non essere alla salute necessaria nè la cotidiana, nè la frequentissima comunione. Imperciocchè se lo fosse, mancato avrebbero al lor dovere in cosa gravissima sì quei primi solitarj ed abitatori degli Eremi dell' Egitto e della Tebaide, i quali non solo non frequentemente, ma molto di rado accostavansi alla Ss. Eucaristia; e sì ancora quei Dottori della Chiesa e quei Vescovi, i quali non solo non condannavano, nè disapprovavano, ma commendavano questo loro modo di vivere. Ma ascoltiamo su tal punto il Grisostomo nell'Omel. 17 sovra l'Epistola di s. Paolo agli Ebrei, ed impariamo da lui che debba pensarsi di quei che molto, e di quei che poco frequentano la comunione. Dice adunque così: « Molti partecipano di questo divin « Sagrifizio una volta l'anno, altri due volte, altri più so- « vente. A questi tutti io dirigo il mio parlare; nè solo « a quelli, che sono presenti ma altresì a quei che tro- « vansi nell' eremo, i quali comunicansi una sola volta « all'anno, e taluni anche soltanto dopo due anni. Quali « di questi noi massimamente loderemo? Quei che una « sola volta? quei che più frequentemente? quei che più « di rado si accostano alla comunione? Nè questi nè quelli; « ma bensì quei soli i quali con coscienza e mente pura, « con cuor mondo, e vita incontaminata ed incolpevole « ricevono il Corpo del Signore. Questi vi si accostino;

« gli altri ne stieno lontani. » Non parlerebbe così certamente il s. Dottore, se la cotidiana o frequentissima comunione necessaria fosse all' eterna salute. Si potrebbe provare lo stesso colle parole di s. Girolamo, di s. Agostino e di tutt'i Padri, Dottori, e Maestri. Ma ciò può bastare; e soltanto conviene spiegare quelle parole di Cristo, quando disse: *Caro mea vere est cibus*, che possono far qualche breccia nella mente di taluno, e su di cui appoggiavansi i succennati Autori.

Obbiezione e risposta.

II. Ecco pertanto come la discorrevano: La Carne di Cristo è cibo dell'anima: il cibo dell'anima, come quello del corpo, deve prendersi frequentissimamente: adunque è necessaria alla salute la frequentissima comunione. Ma non vede chi così argomenta, provarsi con questo raziocinio, se andasse bene, che non solo frequentissimamente o anche cotidianamente, ma più volte il giorno dovrebbe prendersi, come si prende il cibo corporale; come diffatti con tale argomento alla mano più coerentemente insegnavano alcuni Dottori Spagnuoli ai tempi di s. Francesco Borgia, come abbiamo nella di lui vita data in luce dal P. Verio in Parigi l'anno 1672 p. 72 e 73. Adunque la Carne di Cristo è cibo dell'anima, perchè la nudrisce spiritualmente, la conforta, e la fortifica; ma è cibo dell'anima, che con altri mezzi può essere compensato, come fu senz'alcun dubbio compensato nei solitarj della Tebaide: è cibo dell'anima, ma che una volta piamente, fervidamente, e santamente ricevuto giova più, che se ricevesi più volte languidamente, freddamente, e per abito: è cibo dell'anima; ma la cui troppa famigliarità può partorire o disprezzo, o alcuna cosa affine al disprezzo: finalmente è cibo dell'anima; ma che richiede in chi lo mangia disposizioni non piccole, e che non di frequente si hanno in chi vuol riceverlo degnamente. Andiamo innanzi.

È più lodevole l'uso frequente della Ss. Eucaristia che il raro.

III. È però più commendevole per se stesso il più frequente pio uso della Ss. Eucaristia, che il più raro. Di ciò non v'ha chi possa dubitare. Imperciocchè se fosse cosa più perfetta l'accostarvisi di rado che con frequenza, la Chiesa certamente non desidererebbe tal frequen-

za: eppure la Chiesa desidera grandemente, che i fedeli si accostino con puro cuore frequentemente alla sagra mensa; poichè il Tridentino sess. 22, c. 6 dice chiaramente « Optaret s. Synodus, ut *in singulis Missis* Fideles adstantes, non solum spirituali affectu, sed Sacramentali etiam Eucharistiae perceptione communicarent. » Ciò confermasi dall'indole stessa ed efficacia di questo Sagramento, il quale conferisce a chi degnamente lo riceve grazia grandissima e mille beni. Confermasi altresì perchè il frequente uso della Ss. Eucaristia più si accosta alla pratica dei tempi apostolici, ed a quelli, che ad essi son più vicini; nei quali, cioè nel primo, secondo, terzo, quarto e quinto secolo sì nell'Occidente, che nell'Oriente, la comunione dei fedeli era frequentissima, e cotidiana; come ne fanno testimonianza i Ss. Padri Cipriano, Girolamo, Ambrogio, Basilio, Agostino ed altri. Quindi non ha per verun cônto a negarsi la frequente comunione a quelle persone, le quali si accostano con gran disposizione, divozione o pietà. Tanto più, che l'uom cristiano per sostenersi nella vita della grazia abbisogna con frequenza del rifocillamento di questo celeste Pane. Ma non bisogna poi accordare la frequente comunione a quelle altre, che non veggonsi riportare verun frutto dall'uso di questo Sagramento; come sono quelle le quali o spesse fiate ricadono in peccati mortali, o sempre l' affetto ritengono a certi veniali, nè curansi di emendarsene. Imperciocchè, sebbene difficilissimo sia alla miseria nostra in tanti pericoli ed in tanta proclività al male il non peccar venialmente; il togliere però dal cuore l' adesione e l'affetto a certi peccati veniali, e lo sradicarli non è gran fatto difficile; ed è necessario a chi brama frequentare la Ss. Comunione. Si oda il per altro discretissimo e dolcissimo s. Francesco di Sales, nella 2 par. dell'Introd. c. 20, il quale parlando anche di quelle persone, che si comunicano soltanto ogni otto giorni, dice così: « Esorto a comunicarsi ogni domenica, *se però il cuore « è sgombro d'ogni affetto al peccato*... Affinchè possa taluno accostarsi ogni otto giorni alla Ss. Eucaristia, deb« b'essere immune da ogni macchia di peccato mortale-

A chi abbia ad accordar si l'uso frequente, ed a chi no.

« *e da ogni attaccamento ai peccati veniali*, e di più « debb'essere acceso d'un *veemente desiderio* della Ss. Eu« caristia. »

Che debba dirsi della comunione cotidiana.

IV. Ma se tanto si richiede di disposizione per una comunione d'ogni settimana, cosa dovrà dirsi, e cosa dirò io della comunione d'ogni giorno? Dirò in primo luogo, che io non approvo nè condanno nè le persone che si accostano cotidianamente alla sagra mensa, nè quei direttori, che loro ciò accordano: non quelle, perchè suppongo che ciò facciano col consiglio ed approvazione del prudente e dotto lor confessore: non questi, perchè debbo credere, che abbiano motivi e giusti e prudenti di lor accordarla. Quindi dirò con s. Girolamo Ep. 30 a Pammachio, *Quod fideles semper Christi Corpus accipiant, nec reprehendo, nec probo*, o con un altro antico Padre creduto s. Agostino: *quotidie Eucharistiam percipere, nec laudo nec reprehendo.* Dirò poi in secondo luogo, essere cosa al sommo desiderevole, che i fedeli, anche secolari, vivano in guisa, onde siano ogni giorno degni di ricevere la Ss. Eucaristia, come lo dimostra il voto del Concilio di Trento sovra esposto. Ma osserva sapientemente san Tommaso, non ritrovarsi comunemente negli uomini (e massimamente al certo nelle persone del secolo) quella divozione, quella pietà, quel fervore, quell'amor di Dio, per cui degni siano di comunione cotidiana; e quindi da concedersi loro di rado e con molta cautela. Ecco le sue parole q. 80, art. 10. « Intorno all'uso di questo Sagra» mento due cose possono considerarsi. L'una si è dal « canto del Sagramento, la cui virtù è agli uomini salu« tare; e però è cosa utile il riceverlo cotidianamente, « affinchè l'uomo il frutto cotidianamente riporti....... « L'altra si è dal canto di chi lo riceve, in cui ricerca« si, che con *gran divozione e riverenza* si accosti a que» sto Sagramento. E quindi se taluno cotidianamente è « in tal maniera preparato, è lodevol cosa che lo rice« va cotidianamente..... Ma molte volte nel più degli uo« mini v'ha degli impedimenti in gran numero, che « ostano a questa divozione per l'indisposizione del cor« po e dell'anima, e quindi *non è cosa utile l'acco-*

« *starsi cotidianamente* a questo Sagramento, ma sola-
« mente allorchè l'uomo si sente preparato al di lui ri-
« cevimento. » Così egli egregiamente.

Ascoltiamo anche il Serafico s. Bonaventura, grande amico di s. Tommaso, il quale *de profectu Religiosorum* cap. 77 scrive così: « Sembra, che appena si trovi qual-
« che persona sì religiosa o santa, ad eccezione dei sa-
« cerdoti, a cui non debba bastare il comunicarsi per
« consuetudine una volta per settimana; salvochè se tal-
« volta un qualche motivo o ragion particolare richiegga
« di più, o una sopravvegnente infermità, o una festa singo-
« lare e solenne, o un fervor di divozione inusitato, ed
« una brama straordinaria di ricevere questo Sagramento,
« che solo è capace di refrigerare l'ardente desiderio di
« un'anima amante. » Ricercasi adunque secondo il Serafico Dottore uno straordinario fervore di divozione, *inusitatae devotionis fervor*, affinchè più d'una volta per settimana una persona possa regolarmente comunicarsi. Cosa dunque non richiederassi per la comunione cotidiana? Abbiam già veduto cosa richiegga s. Francesco di Sales, quel peritissimo Direttore dell'anime, per potersi comunicare ogni otto giorni; cosa esigerebbe poi egli per comunicarsi ogni giorno?

Odasi finalmente il gran maestro Avila, uomo dotato di singolar dottrina e pietà. Nell'Epist. 65, scrive le seguenti parole, che ben meritano d'essere scolpite nella mente de' Dottori, non men che dell'anime desiderose di comunicarsi con gran frequenza: « S'ingannano a partito
« quelle persone, le quali hanno per idonea preparazione
« alla Ss. Eucaristia la sola voglia di comunicarsi, nata
« piuttosto dalla consuetudine che da una vera ragione.
« Che se poi oltracciò, nel mentre ricevono il Corpo di
« Cristo, stillano dagli occhi una lagrimuccia, si persua-
« dono d'aver fatto un gran profitto. Ma errano in que-
« sto, che non ben sanno in che consista della comunione
« il vero frutto, che non riportano in verun modo; e
« non intendono che il segno unico d'una buona comu-
« nione è il profitto dell'anima, ed il progresso nella pie-
« tà: cui se conseguiscono, fanno bene ad accostarsi fre-

« quentemente all'Eucaristia; e se no, debbon astenerse-
« ne. » Molte altre cose egli scrive in tal proposito sì in questa, e sì ancora nell'Epist. seg. 66, ove inveisce con santo zelo contro quelle persone tiepide e negligenti, le quali non facendo progresso nella strada della perfezione, pur nondimeno non temono di ricevere ogni giorno questo Pane celeste: e vorrebbe, che a niuno si porgesse più d'una volta ogni otto giorni, come consiglia s. Agostino, se non nel caso, in cui taluno avesse uno straordinario bisogno di un tale alimento, o avesse di lui tanta fame e sì ardente desiderio, che non senza una specie d'ingiuria potesse negarsigli una cosa tanta ardentemente desiderata.

Se poi si parli d'una Comunità religiosa, dico, che non ha a concedersi ad essa, e molto meno a comandarsi la cotidiana communione. 1. Perchè non trovasi affatto nessuna Regola di verun istituito o Religione dalla Chiesa approvata, in cui sia comandata a tutta la Comunità la comunione cotidiana; e soltanto viene come prescritta o in certi giorni soltanto, o una volta al mese, o al più una per settimana. Ed oltracciò, perchè trovandosi nelle Comunità mai sempre dell'anime deboli, inferme, fragili, non a tutte le persone che la compongono può convenire il cibo dei forti, nè tutte hanno a costrignersi a ricevere ogni giorno la Ss. Eucaristia, che una somma mondezza richiede nell'anima, un fervido desiderio, un'ardente fame e sete di questo cibo di vita, e Pane degli Angeli. Perlocchè Innocenzo XI, con suo Decreto intorno la cotidiana Comunione, che incomincia, *Quum ad aures.* dei 12 febbraro 1679, ha stabilito così: « Moniales quotidie sacram Communionem petentes admonendae sunt, ut in diebus ex earum Ordinis istituto praestitutis communicent: si quae vero puritate mentis eniteant, et fervore spiritus ita incalescant, ut dignae frequentiori, aut quotidiana Ss. Sacramenti perceptione videri possint, id illis a superioribus concedatur. » Non adunque a tutta una Comunità di Religiose ha a concedersi, e molto meno a comandarsi la cotidiana comunione; ma a quelle solamente ha a permettersi, le quali e vivono con singolar purezza di mente

e di cuore, e hanno un particolare fervore e ardente desiderio di questo celeste Pane. Così chiaramente si raccoglie dal recitato saggissimo e salutevolissimo decreto.

Consideri ben bene tutte queste cose il prudente Direttore, onde potersi rettamente dirigere nell'accordare, o negare la frequente, oppur anche cotidiana comunione. E noi frattanto passeremo a parlare degli effetti, che produce la Ss. Eucaristia in chi degnamente la riceve.

Il rimettere il peccato mortale non è uno degli effetti di questo Sagramento.

V. Fra gli effetti di questo Sagramento non ha in conto alcuno ad annoverarsi quello di rimettere per se e direttamente il peccato mortale; e quindi non conferisce di sua istituzione la prima grazia, ma la seconda. Imperciocchè l'Apostolo 1, Cor. 11, dice chiaro: « Probet autem seipsum homo: et sic de pane illo edat. Qui enim manducat, et bibit indigne, judicium sibi manducat et bibit. » Vuole adunque l' Apostolo, che niuno si accosti alla sagra mensa, se non è già mondo ed immune, mercè la prova della penitenza, da tutti que' peccati, che rendon l'anima odiosa a Dio.: e se scorgendosene reo senza prima mondarsi vi si accosta, in luogo di conseguirne la remissione e la prima grazia, commette un nuovo gravissimo peccato, mangia e beve la sua condanna; *judicium sibi manducat et bibit.* E i Padri tutti di comun senso ricercano previamente al Sagramento della Ss. Eucaristia in chi lo riceve, la santità e giustizia. È adunque questo uno dei Sagramenti de' vivi, che non dà la prima grazia santificante, che ravviva l'uomo morto per lo peccato, ma la suppone; ma conferisce la seconda, che aumenta la grazia prima, e più santifica l'uomo giusto, più lo adorna, più lo perfeziona. S. Tommaso q. 79, art. 4, su tal punto scrive così: « Chiunque ha coscienza « di peccato mortale è impedito dal ricevere l'effetto di « questo Sagramento ... Sì perchè non vive spiritualmente; « e però non può ricevere lo spirituale nutrimento, che « non è se non se di chi vive; e sì ancora perchè non può « unirsi con Cristo, il che si fa mediante questo Sagra« mento ... Quindi questo Sagramento in chi lo riceve con « coscienza di peccato mortale, non opera la remission del « peccato. »

Può però esserlo per accidente.

VI. Ciò però che non presta questo Sagramento per sua istituzione e direttamente, può prestarlo indirettamente o per accidente, come di tutti gli altri Sagramenti de' vivi lo abbiamo detto parlando dei Sagramenti in generale. Di questo sentimento sono s. Antonino, Durando, Soto, Silvio, Bellarmino, Suarez, e moltissimi altri insigni Teologi, e tutti i più recenti, come il Collet, il Cuniliati, ed il Contituatore del Patuzzi; e ciò che più importa, lo è s. Tommaso, il quale nel luogo testè citato soggiugne tosto: « Può nondimeno operare la remission « del peccato (l'Eucaristia) ricevuta da una persona, che « trovasi in peccato mortale, di cui però non ha coscienza, « nè affetto: perchè questa se non è bastevolmente con« trita, accostandosi divotamente e riverentemente, con« seguirà mercè di questo Sagramento la grazia di ca« rità, la quale perfezionerà la contrizione, e la remis« sion del peccato. » Ove, come osserva un assai dotto Autore, il riceversi dall'uomo *col mezzo di questo Sagramento* la grazia di carità, che perfeziona la contrizione e la remission del peccato; altro non è che riceversi da esso in virtù ed efficacia di questo Sagramento con tal disposizione ricevuto, la grazia remissiva del peccato mortale, e supplirsi quindi da questo Sagramento ciò che mancava alla previa disposizion del soggetto. Anche il can. 5, della sess. 13, del Concilio di Trento favorisce questa dottrina. Si proscrive ivi il luterano errore cautamente così: » Si quis dixerit :.... praecipuum fructum Ss. Eucaristiae esse remissionem peccatorum ... anathema sit. » questa maniera di parlare chi non vede che virtualmente significa essere la remission de' peccati talvolta e per accidente effetto dell'Eucaristia? A che mai servirebbe in esso canone la voce *praecipuum*, se la remissione del peccato mortale non potesse mai essere effetto del Sagramento meno principale, e per accidente? È vero che secondo gli avversarj quella parola è affatto superflua; ma si può mai ciò dire, o sospettare delle definizioni canoniche de' Concilj?

La grazia, seconda è il 1. effetto di questo Sagramento.

VII. Da tutte queste cose è facile il capire, che il primo effetto, proprio di questo Sagramento, il diretto, il

per se, e di sua istituzione, è la grazia seconda, cioè quella che nodrisce e conserva la vita spirituale conferita dalla grazia prima, che aumenta la prima grazia, che più santifica l'uomo giusto, più lo abbellisce, più lo nobilita, e lo perfeziona. Significano tutto questo quelle belle e consolanti espressioni di nostro Signor Gesù Cristo, Jo. 6, « Panis quem ego dabo, caro mea est pro mundi vita. Qui manducat meam carnem, et bibit meum sanguinem, in me manet, et ego in eo. Et qui manducat me, ipse vivet propter me. »

2. Effetto; la remissione de' peccati veniali.

VIII. Il secondo effetto della Ss. Eucaristia è la remissione de' peccati veniali. Innocenzo III, nel lib. *de Missa* cap. 44, dice: « Venialia delet, et cavet mortalia. » Dice lo stesso con altre parole il Concilio di Trento sess. 13, cap. 2. » Antidotum, quo liberemur a culpis quotidianis, et a peccatis mortalibus praeservemur. » E il Catechismo dello stesso Concilio par. 2, n. 52, dice: « Remitti Eucaristia et condonari leviora peccata, quae venialia dici solent, non est quod dubitari debeat. » E s. Tommaso aveva già ciò molto prima insegnato, scrivendo nell'art. 4, della cit. q. così: » Questo Sagramento « si riceve sotto specie di cibo nutriente. Ora il nodri- « mento del cibo è necessario a ristorare ciò, che gior- « nalmente si perde per l'azione del calore naturale. Spi- « ritualmente in noi si perde ogni giorno alcuna cosa pel ca- « lore della concupiscenza co' peccati veniali, che diminuisco- « no il fervore della carità.. E quindi a questo Sagramento « compete il rimettere i peccati veniali. » Quindi è, che dai Ss. Padri questo Sagramento viene chiamato « quotidiana medicina, et remedium quotidianae infirmitatis; » cioè perchè scancella le macchie, che cotidianamente l'umana nostra fralezza ci fa contrarre. Van però molto lungi dal vero que' che pensano che vengano rimessi anche quei veniali peccati, ai quali hanno attacco, affetto, ed adesione: perciocchè questi che da essi non si detestano, ma si amano, non si rimettono; cosicchè se non li abominano, nè procurano di emendarsene, invano frequentano la comunione.

Condizione necessaria

Dichiarar conviene un po' meglio questo articolo. Dico

adunque, che acciò la Ss. Eucaristia mondi l'uomo dai peccati veniali, è necessario che concepisca di essi nel suo cuore detestazione, e dolore, almeno imperfetto, almeno virtuale: perocchè alla remissione di qualsivoglia peccato ricercasi infallibilmente mutazione e cangiamento dal canto della volontà, in virtù di cui dispaccia ciò, che per lo innanzi piaceva; e per altro questo cangiamento di volontà non può esservi senza qualche vero sentimento di detestazione, di dispiacenza, e di dolore: l'uomo adunque senza di ciò, ricevendo la Ss. Eucaristia non conseguirà la remissione de' suoi veniali. Quindi chi v. g. concepirà detestazione nel suo cuore di tre veniali, o espressamente o virtualmente, otterrà di essi tre la remissione; ma non la conseguirà di altri, ai-quali continuerà ad avere attacco, affetto, e adesione. E qui si noti bene, che quantunque richieggasi per la remissione dei veniali la detestazione ed il dolore; non a questo dolore però, ma più alla Ss. Eucaristia deve attribuirsi la loro remissione. Eccone il perchè. La detestazione ed il dolor de' veniali, con cui l'uom fedele si accosta alla sagra Mensa, per lo più è imperfetto, e però di per se solo non bastevole ad operare la remission de' veniali. Ecco adunque, che quel che manca deve supplirsi, e si supplisce dall'efficacia di questo Sagramento.

al conseguimento di questo effetto.

IX. La remissione della pena temporale ai peccati dovuta è il terzo effetto della Ss. Eucaristia. E rimette questa pena non solo in quanto è Sagrifizio, come diremo a suo luogo, ma eziandio in quanto è Sagramento; e ciò non già direttamente, ma indirettamente e concomitantemente, « in quanto (scrive s. Tommaso nell'art. 5.) « chi la riceve si unisce a Cristo, la qual' unione si fa « per carità, pel fervore della quale l'uomo conseguisce « la remissione non solo della colpa, ma pur anco della « pena. Quindi è, che in conseguenza per una certa con- « comitanza all' effetto principale l'uomo conseguisce la « remissione della pena, non già di tutta, ma a propor- « zione ed a misura della sua divozione, e fervore. »

3. Effetto, la remissione della pena temporale.

X. Il quarto effetto è la preservazione dai futuri peccati. *Qui manducat hunc panem*, disse Cristo, *non mo-*

4. Effetto, la preservazione dai peccati futuri.

ricitur in aeternum, non già di morte corporale, ma spirituale per lo peccato. Dichiara ciò egregiamente s. Tommaso nell'art. 6, scrivendo così : « Viene l'uomo preser-
« vato dal peccato futuro nella maniera stessa , con cui
« viene preservato il corpo dalla futura morte. Ciò av-
« viene in due guise ; cioè 1. in quanto la natura del-
« l'uomo viene interiormente rinforzata contro le interiori
« cause corrompitrici ; ed in tal guisa preservato viene
« l'uomo dalla morte col mezzo del cibo , e della medi-
« cina. 2. In quanto viene munito contro gli esterni in-
« sidiatori : così vien'egli preservato con quell'armi, con
« cui il corpo di lui viene munito. Ora questo Sagramento
« sì nell'una che nell'altra di queste due maniere preserva
« dal peccato : perciochè primamente col congiugnere l'uo-
« mo con Cristo per la grazia, fortifica la vita spirituale
« dell' uomo come cibo spirituale , e spiritual medicina,
« secondo quel detto del Salmo 103. *Panis cor hominis*
« *confirmat* ... 2. In quanto è un segno della passione di
« Cristo, da cui sono stati vinti i demonj, e difende l'uo-
« mo contro ogni diabolica impugnazione. » Quindi dice il Crisostomo hom. 45, « sup. Jo. Ut leones flammam spirantes, sic ab illa mensa discedimus terribiles effecti diabolo. » Ci rende adunque la Ss. Eucaristia, degnamente ricevuta, forti come leoni contro i nemici nostri esterni, e terribili a Satanasso : ci somministra e lena e armi , onde resistere alle diaboliche tentazioni, onde non lasciarci vincere dai piaceri ed allettamenti del secolo, onde non cedere agli scandali e pravi esempj de' malvagi.

5. Effetto, la diminuzione del fomite,

XI Diminuisce poi anco (e quest'è il quinto effetto) la concupiscenza ed il fomite del peccato. « Sebbene (di-
« ce l'Angelico Dottore nello stesso art. al 3,) questo Sa-
« gramento non sia direttamente ordinato alla diminuzione
« del fomite, lo diminuisce nondimeno per una certa con-
« seguenza, in quanto aumenta la Carità; perchè, come
« dice s. Agostino lib. 83, *quaest.* 36. *Augmentum Ca-*
« *ritatis est diminutio cupiditatis.* » Quindi s. Bernardo nel Serm. *de Bap. et. Sacram. Altaris* diceva ai suoi monaci : « Si quis vestrum non tam saepe modo', non tam acerbos sentit immundiae motus , iracundiae, luxu-

riae, aut ceterarum hujusmodi, gratias agat Corpori et Sanguini Domini; quoniam virtus Sacramenti operatur in eo. »

XII. Annovera s. Tommaso art. 1 al 2, fra gli effetti della Ss. Eucaristia una certa attuale spirituale soavità e dolcezza, cui conoscono soltanto quell'anime buone, che la sperimentano e la gustano, e per cui giungono perfino a disprezzare onninamente tutte le terrene delizie, ed a non prender piacere salvocchè in Cristo. « Per virtù di questo Sagra« mento (dic' egli) l'anima spiritualmente si rifocilla col « mezzo d'una spirituale dilettazione: ed in certa manie« ra s'inebria nella dolcezza della bontà divina secondo « quello Cantic. 5. *Comedite amici et bibite, et inebria« mini charissime.* »

6. Effetto, la spirituale soavità e dolcezza.

XIII. L'ultimo effetto o frutto della Ss. Eucaristia è finalmente il pegno della gloria eterna, e del perpetuo congiungimento con Cristo. Ciò egli stesso promette, quando dice, Jo. 6. « Qui manducat meam carnem, et bibit meum sanguinem habet vitam aeternam, et ego resuscitabo eum in novissimo die. » Osserva però s. Tommaso nell'art. 2 della stessa questione al 1. « Che sic« come la passione di Cristo, in virtù di cui opera que« sto Sagramento, è bensì cagion sufficiente della glo« ria, non però in guisa che tostamente veniamo nella « gloria introdotti; ma è uopo prima insieme con lui pa« tire, per essere poscia con lui glorificati, come si dice, « Rom. 8; così questo Sagramento non c'introduce tosto « nella gloria, ma ci dà forza e virtù di arrivarci, e « però Viatico appellasi. » In figura di ciò leggesi, Reg. 3 cap. 19. Che « Elias comedit, et bibit et ambulavit in fortitudine cibi illius, quadraginta diebus et quadraginta noctibus usque ad montem Dei Horeb. »

7. Effetto, il pegno della vita eterna.

XIV. Niuno però si pensi, che da tutti ugualmente si conseguiscano gli effetti già noverati di questo Sagramento; e sarebbe in errore chi ciò credesse. Ognuno ne conseguisce, e ne partecipa a misura delle disposizioni, che seco porta quando va a ricevere questo celeste Pane. Quindi siccome prende il cibo corporale con maggiore utilità e vantagio chi lo mangia con un corpo più

La Ss. Eucaristia non produce in tutti ugualmente i suoi effetti.

sano, con uno stomaco meglio disposto, con più appetito e fame; così nel mangiamento di questo pane celeste quei ricevono più accrescimento di grazia e più partecipano degli altri i di lui effetti, i quali meglio disposti di animo, di mente, di cuore, alla sagra mensa si accostano. Questi effetti però non sempre sono sensibili: possono parteciparsi, possono conseguirsi senza che chi li conseguisce e partecipa li senta in se, o conosca di possederli. Ciò sia detto a conforto di certe anime buone, le quali non sentendo tali effetti temono d'essere indegne di accostarsi a ricevere con frequenza la Ss. Eucaristia. Le piante crescono (dice il piissimo Luigi di Granata), frondeggiano, rendon frutto a suo tempo; eppure per quanto noi attentamente stiamo osservando, non lo discerniamo; così pure gli spirituali vantaggi di questo cibo divino noi, noi stessi, che pur per bontà del Signore degnamente comunicandoci riportiamo, non li possiamo discernere, nè vedere, e possiamo soltanto argomentarli dall'ardore di carità, dall'aumento di mortificazione, e di pazienza, dalla emendazione de' nostri difetti, dallo studio della virtù, e dall'esercizio e frequenza delle opere buone. Questi sono i frutti, da cui si conoscono. La mancanza della divozione e gusto sensibile non è buon argomento di nulla profittare dalla frequenza delle comunioni; perchè l'assenza di tali cose, cui il Signore dà a chi gli piace, non impedisce per nulla il frutto di questo Sagramento.

Questi effetti non sempre sono sensibili.

XV. Tre cose qui, prima di dar fine a questo paragrafo, ed a tutto questo capitolo, restano meritamente a ricercarsi: 1. Se i peccati veniali impediscano il frutto di questo Sagramento: 2. Se giovi la comunione ad altra persona per la quale vien fatta, o applicata: 3. Quando la Ss. Eucaristia produce i suoi effetti. E quanto al primo quesito, S. Tommaso nella q. 79, art. 8, lo scioglie distinguendo fra veniali già commessi prima del ricevimento della Ss Eucaristia, e quelli che occorrono nella stessa comunione. Dice adunque che i peccati veniali della prima classe « non impediscono l'effetto di « questo Sagramento: perciocchè può accadere, che ta« luno dopo commessi molti peccati veniali divotamente

Se i peccati veniali impediscano lo effetto di questo Sagramento.

« si accosti a questo Sagramento, e pienariamente ne « conseguisca l'effetto. » Di quei poi della seconda classe soggiugne, che questi « non impediscono del tutto l'effetto « di questo Sagramento, ma solamente in parte. Imper- « ciocchè si è già detto che l'effetto di questo Sagramento « non è soltanto il conseguimento della grazia abituale o « carità, ma eziandio una certa attuale refezione di spiritua- « le dolcezza, la quale appunto rimane impedita, se taluno « si accosta a questo Sagramento pe' peccati veniali colla « mente distratta; ma non si toglie perciò l'accrescimento del- « l'abitual grazia o carità. » Dal che ne siegue, che nessuna comunione è inutile, ma o è sacrilega e gravemente peccaminosa, o apporta qualche accrescimento di grazia abituale; perciocchè l'uomo, che si accosta alla Ss. Eucaristia, o è in istato di peccato mortale, ed in tal caso fa un sacrilegio e pecca mortalmente; o è in istato di grazia; e allora sebbene vi si accosti con distrazione, non perde nondimeno il frutto *ex opere operato*, cioè l'aumento di grazia, e quindi la comunione gli è fruttuosa. Ma ha molto a temersi (cosa, che ben considerata mi fa tremare), che que' peccati, i quali sono riputati veniali e sono tali in sè stessi, per la circostanza del tempo divengano mortali, siccome quelli che grave ingiuria fanno al Sagramento. Dice un gran Teologo citato dal Contenson: « Penso che se taluno con intenzione formale (cioè « a bella posta) vuole in quel tempo (della comunione) « starsene distratto, pecchi mortalmente, e quindi non « conseguisca del Sagramento verun effetto, perchè quella « irriverenza è grave. » Provvedano a se stessi adunque e que' sacerdoti i quali cotidianamente celebrano, e quei secolari, che frequentemente si comunicano, ma senza divozione, per usanza e consuetudine, e colla mente distratta, badando a tutt'altro. Guardinsi bene, che celebrando, e comunicandosi con tutta irriverenza non offendano Dio con grave colpa, e sacrilegamente celebrino e si comunichino, il che certamente non è difficile che avvenga, attesa la maestà, dignità, ed eccellenza di sì augusto Mistero.

XVI. Vengo alla 2 ricerca, e dico, che quegli per

Se la comunione di uno

possa giovare ad un altro.

cui vien fatta, o a cui viene applicata la comunione altrui, o sia vivo, o sia morto, non conseguisce verun effetto, nè verun giovamento ne ritrae *ex opere operato*. Nostro Signor Gesù Cristo ha istituito questo Sagramento per modo di cibo e di bevanda : il cibo o la bevanda ad altri non giova salvocchè unicamente a chi li prende : adunque la Ss. Eucaristia ad altri giovamento non apporta, ma unicamente a chi la riceve. Sentiamo s. Tommaso, il quale q. 79, art. 7, al 3, dice così : « Sumptio pertinet ad rationem Sacramenti ... et ideo ex hoc quod aliquis sumit Corpus Christi non accrescit aliis aliquod juvamentum. » È egli diffatti mai possibile, che taluno col suo mangiamento arrivi mai a sedare la fame altrui? Dice lo stesso di questo cibo spirituale : il mangiamento dell'uno non può giovare all'altro. Nè si dica, che potrà almeno giovare alla soddisfazione de' peccati d'un altro, o alla remission della pena : perciocchè dice il s. Dottore: « Non è stata istituita la Ss. Eucaristia, come Sagra-« mento, per soddisfare, ma bensì a spiritualmente no-« drire : ed ha ciò soltanto in quanto è Sagrifizio. »

Sicchè adunque nulla potrà sperare, nessun frutto, nessun giovamento, chi si raccomanda (e molti lo praticano) ad una buona e divota persona, e le dice : oggi, o dimani fate, vi prego, la comunione per me? Nulla, io rispondo e ripeto, *ex opere operato*; ma può sperar qualche giovamento *ex opere operantis*. Sì la comunione può ad altri giovare, cioè ai vivi per modo d'impetrazione; e per modo di suffragio ai defunti. Nella comunione trovansi due cose, 1 che è un atto di Religione; e 2 che è atta ad eccitare il fervore di carità. Ora l'atto di Religione è da se soddisfattorio *ex opere operantis*, non solo per la persona che lo fa, ma eziandio per altri; l'atto poi fervido di carità fa sì, che la persona facilmente prorompa in preghiere ed orazioni per la persona che ha chiesto per se la comunione; preghiere ed orazioni, che indirizzate a Dio in quel tempo, e sono a Dio più grate, e pel fervore di divozione hanno maggior forza o virtù d'impetrare. Ecco ciò che al postulante può giovare e nulla più. Quindi a me pare che non sia cosa spediente

lo spignere certe divote femmine, col dar loro limosina, a fare per se la comunione; perchè è un metterle a pericolo di farla senza divozione; e più per non mancare di parola, e per non perdere quel po' di lucro, o di limosina. Sarà adunque miglior cosa, e più sicura il domandar loro unicamente, che quando si accostano spontaneamente alla sagra mensa per loro divozione, e approvata costumanza, preghino per noi, esponendo a Cristo Signore, che hanno sagramentalmente ricevuto, le nostre necessità, e chiedendogli quelle grazie spirituali e temporali, che desideriamo.

Quando la SS. Eucaristia produca i suoi effetti

XVII. Al 3 ed ultimo quesito rispondo, che la Ss. Eucaristia allora produce i suoi effetti, quando le specie sagramentali sono nello stomaco passate e ricevute. Questa si è l'opinione dei Teologi e più probabile, e più comune, e quasi universalmente ricevuta. Imperciocchè a conseguire l'effetto di questo Sagramento, ricercasi certamente il mangiamento ed il bevimento, dicendo Cristo, *Accipite, et comedite; accipite, et bibite; et qui manducat meam carnem, et bibit meum sanguinem habet vitam aeternam:* ora pel solo prendimento del cibo in bocca il mangiamento non è che semplicemente incominciato; nè si dice che ha mangiato chi ha preso il cibo in bocca senza inghiottirlo e trasmetterlo allo stomaco: allora dunque soltanto si avvera il mangiamento di questo cibo divino, quando le specie sagramentali sono ricevute nello stomaco; e quindi si hanno gli effetti della Ss. Eucaristia. Ma ciò a che serve? Serve in pratica per avvertire i fedeli ad inghiottire tostamente la sagra particola, affinchè non si sciolga in bocca, si corrompa, e si consumi; poichè in tal caso, non passando allo stomaco, non si avrebbe il mangiamento, e quindi nemmeno i frutti della Ss. Eucaristia.

Ciò sia detto della frequente comunione, e degli effetti di questo Sagramento, cui darò fine con la bella esortazione di s. Bonaventura nel Brevil. q. 6, cap. 9. Chi brama accostarsi frequentemente alla comunione, « provi (dice) « egli stesso, e vegga con quanta carità e con qual fervore « si accosti: perciocchè non solo i peccati mortali deb-

« bono evitarsi, ma pur anco i veniali... I quali sebbene
« non uccidano l'anima, rendono però l'uomo tiepido, gra-
« ve, indisposto ed inetto ad accostarsi al s. Altare, se
« queste polveri e paglie di venialità non vengano con-
« sumate dall'ardente fiamma della carità, e dalla consi-
« derazione della propria viltà. Quindi guardati di non
« accostarti troppo tiepido, e inconsiderato; perchè inde-
« gnamente ricevi un tanto Sagramento, se non lo ricevi
« con riverenza, con circospezione, e con riflessione. »

CAPITOLO II.

Della Eucaristia come Sagrifizio.

Fin qui dell'Eucaristia in quanto è Sagramento: passiamo adesso a considerarla in quanto è Sagrifizio. Parleremo di tutto ciò che la riguarda o intrinsecamente o estrinsecamente; e lo faremo colla possibile brevità, o non toccando, o passando con velocità le quistioni o dommatiche o scolastiche, e trattenendoci più di proposito, sempre però senza soverchia prolissità, nelle quistioni morali, che sono proprie del nostro istituto.

§ 1.

Definizione del Sagrifizio. Conviene alla Messa la quale è vero Sagrifizio della nuova Legge.

Diffinizione del Sagrifizio.

I. Il Sagrifizio propriamente tale vien dai Teologi definito così: *È un'obblazione di cosa sensibile, fatta a Dio solo, per professare il sovrano di lui dominio, da un legittimo Ministro, con cangiamento o distruzione della cosa offerta.* Non conviene questa definizione se non se al Sagrifizio vero, e non già ad altre cose fatte a onor di Dio, che largamente appellansi sagrifizio; come al dire di sant'Agostino *de Civ. Dei* cap. 6 « verum sacrificium est omne opus, quod agitur, ut sancta societate inhaereamus Deo: » e s. Tommaso 3 p., q. 22, art. 2 nello stesso senso dice, che « omne illud, quod Deo exhibetur ad

hoc quod spiritus hominis feratur in Deum, potest dici Sacrificium, secundum illud Psalmi, Sacrificium Deo spiritus contribulatus. » Il vero Sagrifizio adunque, e propriamente tale, di cui qui si tratta, è primamente *una obblazione*, nel che conviene genericamente con ogni altra offerta: perciocchè ogni Sagrifizio è un'obblazione, sebbene non ogni obblazione sia sagrifizio. « Le primizie « (dice s. Tommaso 2 2 q. 85, art. 3 al 3) eran obbla- « zioni, perchè offrivansi a Dio, ma non eran sagrifizj. » *Di cosa sensibile*, perchè il sagrifizio è un atto esterno di Religione, un onor pubblico e solenne dato da un Ministro pubblico al supremo Signore: non può adunque essere che un'obblazione di cosa sensibile ed esterna. *Fatto a Dio solo*; perchè a niun altro può offrirsi il sagrifizio, salvochè al supremo Signore e padrone della vita, della morte, e di tutto. Le parole, che sieguono, *per professare il supremo di lui dominio*, il fine indicano del sagrifizio: perciocchè con esso l'uomo professa e dichiara la sua servitù e riverenza verso la suprema divina Maestà; e confessa insieme la sua infermità ed indigenza; e protesta in fine aver tutto ricevuto da Dio, e di tutto in Dio, ed a Dio riferire. Si dice poi, *fatto da un legittimo Ministro*; perchè non compete a tutti l'offrir sagrifizj; ma a quei soli, che sono da Dio chiamati, come Aronne. Essendo il sagrifizio un atto pubblico, e nella Religione il più eccellente, è cosa ben giusta e doverosa che venga esercitato non da altri che da Ministri speciali, ed a tale uffizio deputati.

In che principalmente distinguasi il Sagrifizio dalle altre obblazioni.

II. Ciò che v'ha di speciale, di proprio, e di unico nel sagrifizio, viene indicato da quelle parole poste in ultimo luogo nella definizione, *con cangiamento o distruzione della cosa offerta*. Quest'è appunto in che distinguesi il sagrifizio dalle semplici obblazioni: il perchè, come insegna s. Tommaso nel luogo citato q. 85, art. 3 al 3 « i sagrifizj diconsi propriamente, allorchè intorno alle « cose che offronsi si fa qualche cangiamento, come al- « lorchè gli animali uccidevansi, e consumavansi col fuo- « co: o quando il pane si rompe e si mangia. » Quindi questo cangiamento può essere di due maniere, o per fisica

distruzione e consumazione, come quando ucccidevansi gli animali, che venivano immolati, e quando consumavasi l'incenso col fuoco; oppure riducendo le cose in istato tale da non poter più servire ad altro uso, come quando si versava il vino in terra. E poi dottrina di s. Tommaso nella q. cit. art. 1 « essere cosa procedente dal gius na« turale che l' uomo faccia uso di alcune cose sensibili « per offrire a Dio in segno della dovuta soggezione ed « onore, a somiglianza di quelle persone, le quali ai lor « Signori alcune cose offrono in ricognizione del lor do« minio. Ciò appunto spetta all' essere di sagrifizio. E « quindi l'obblazione di sagrifizio spetta al gius naturale. »

Di quante sorti sia il Sagrifizio per parte del fine.

III. Il Sagrifizio è di quattro sorti per parte del fine a cui è indiritto; cioè latreutico, eucaristico, propiziatorio, ed impetratorio. Il primo è quello che è ordinato al culto di Dio ed a suo onore e riverenza ; a riconoscere la suprema sua Maestà, dominio, e sovranità; ed a protestargli la nostra servitù , vassallaggio , e soggezione. L' altro si offre alla infinita di lui bontà in rendimento di grazie per gl' innumerevoli benefizj da esso ricevuti. Col terzo veneriamo la di lui giustizia, che placar procuriamo col Sagrifizio propiziatorio, implorando il perdono de' peccati commessi. Col quarto finalmente adoriamo la infinita di lui provvidenza, da cui professiamo venirci tutt' i beni sì spirituali che temporali , e principalmente l'eterna retribuzione; e quindi è ordinato alla loro impetrazione. E ciò del Sagrifizio in comune.

La Messa è l'unico e vero Sacrifizio della nuova legge.

IV. Nella vecchia Legge ci erano più generi di Sagrifizj da Dio istituiti, cioè *Olocausto*, *Ostia pacifica*, *e Sagrifizio pel peccato*. Nella nuova ve n' ha uno solo , ma che supera di gran lunga tutti gli altri in dignità, in eccellenza, in virtù, ed efficacia: uno solo, ma che unico essendo, contiene però in se di tutti la perfezione, la grandezza, e gli effetti; e quindi è, e latreutico, ed eucaristico, e propiziatorio, e impetratorio. Questa è la Messa, e nel Tridentino sess. 22, can. 1 , insegna la Cattolica Chiesa contro i Luterani, i Zuingliani, i Calvinisti, ed i Sociniani, essere la Messa il vero Sagrifizio della nuova Legge: « Si quis dixerit in Missa non offerri Deo verum

et proprium Sagrificium, aut quod offerri non sit aliud quam nobis Christum ad manducandum dari; anathema sit. » Confermano questa verità le sante Scritture, la tradizione de' Padri, e il senso perpetuo e pratica della Chiesa, come fanno vedere i Teologi dommatici. Sebbene quanto alla tradizione de' Padri, e l'uso antico, queste sono cose che vengono a noi accordate e confessate dagli stessi caporioni de' novatori, cioè Lutero e Calvino. Imperciocchè il primo nel suo libro contro Enrico VIII re d'Inghilterra dice così: « Ultimo dicta Patrum inducit Rex pro Missario Sacrificio, et ridet meam stultitiam, quod solus velim sapere prae omnibus. Hoc est, quod dixi, Thomisticos asinos nihil habere quod producant, nisi multitudinem hominum, et usum antiquum. » E poco più sotto aggiugne, di nulla curarsi, quand'anco « mille Augustini, et mille Cypriani stent contra se. » E nel lib. *de Missa privata:* « Hic, scrive, non moramur, si clamitent Papistae: Ecclesia, Ecclesia; Patres, Patres; quia, ut dixi, hominum dicta aut facta nihil in tam magnis caussis curamus. Scimus enim ipsos Prophetas lapsos esse, adeoque et Apostolos. Verbo Christi judicamus Ecclesiam, Apostolos, adeoque ipsos Angelos etc. » È ella questa temerità, furore, o demenza? Dirò che è tutto insieme. E lo stesso è il sentimento di Calvino, sebbene lo esprima con termini più moderati: « Si cogitamus (così lib. 4, inst. cap. 18, 12), Domini, non hominum *Coenam esse,* non est cur ulla hominum auctoritate, vel annorum praescriptione patiamur nos ab illa vel latum unguem dimoveri. » Dello stesso tuono parla Kemnizio *in exam. Concil. Trid.* par. 2. Adunque i Padri del Concilio di Trento non hanno nulla di nuovo stabilito, han seguito puramente la fede della Chiesa di tutt'i tempi addietro, quando nell'addotto canone ha dichiarato su tal punto la sua mente.

Conviene alla Messa la definizione del Sagrifizio.

V. Conviene diffatti alla Messa e la definizione del Sagrifizio già addotta, e le convengono tutte le condizioni ad un vero Sagrifizio necessarie. Imperciocchè 1, è una obblazione di cosa sensibile, quali sono le specie di pane e di vino consagrate, sotto di cui il Corpo e Sangue di

Cristo sono contenuti. 2. È fatto a Dio solo pel legittimo fine, di dar culto a Dio medesimo in riconoscimento della suprema sua maestà, e sovrano dominio su di noi e tutte le cose create, e per protestarli la nostra soggezione e servitù. 3. V'ha il legittimo Ministro, primariamente Cristo medesimo, che n'è il principale offerente, poi il sacerdote: « Una enim, dice il Tridentino sess. 22, c. 2, eademque est hostia, idem nunc offerens, non solo per se medesimo, ma « sacerdotum ministerio, qui se ipsum tunc in cruce obtulit, sola offerendi ratione diversa. » 4. C'è finalmente la forma, o le parole consegratorie, in virtù di cui, quant'è da se, il Corpo viene separato dal Sangue.

L'atto essenziale del Sagrifizio nella Messa consiste nella sola consegrazione.

VI. E qui è necessario il trattenersi alcun poco, onde dichiarare un po' meglio quest'ultimo punto, e far vedere, che la forma del Sagrifizio, ossia l'atto, con cui formalmente ed essenzialmente si fa nella Messa il Sagrifizio della Ss. Eucaristia, non consiste nella consumazione delle specie consegrate fatta o dal popolo, o dallo stesso Sagrificatore; ma sostanzialmente e adequatamente nella sola consegrazione, in cui nondimeno si contiene l'ordine al ricevimento, ossia alla consumazione. Questa dottrina che per altro non è ammessa da tutti, anche fra' Tomisti, i quali pensano che la consumazione appartenga almeno in parte all'essenza del Sagrifizio, è certamente più conforme all'espressioni del Concilio di Trento, e ai detti dei Padri. Il Concilio sess. 21, cap. 1, si esprime così: « Christus sacerdotem secundum ordinem Melchisedech se in aeternum constitutum declarans, Corpus et Sanguinem suum sub speciebus panis et vini Deo Patri obtulit, et sub earumdem rerum symbolis Apostolis, quos tunc novi Testamenti sacerdotes constituebant, ut sumerent, tradidit, et eisdem eorumque in Sacerdotio Successoribus, ut offerrent, praecepit. » Il Concilio adunque nella Consegrazione fatta da Cristo, e da farsi dagli Apostoli e loro successori nel sacerdozio, riconosce l'essere intero di Obblazione, e di Sagrifizio. Della stessa maniera parlano i Padri. Sentiamone fra tutti per brevità uno solo, cioè s. Gregorio Nisseno Oraz. 1, *de Resurrect.*, ove dice:

« Quum Corpus edendum, et Sanguinem bibendum Discipulis exhibuit Christus, jam arcana ratione Corpus ejus erat immolatum. » E san Tommaso q. 82, artic. 10 le tracce seguendo dei Padri insegna « che a Dio *colla conse-* « *grazione* si offre il sagrifizio di questo Sagramento. » E più chiaramente nella risp. al 1 dice: « Gli altri Sa- « gramenti si fanno nell'uso dei fedeli... Ma questo Sa- « gramento si fa nella *consegrazione dell' Eucaristia*, in « cui si offre Sagrifizio a Dio. »

Ma passiamo alla ragione teologica che non può essere a mio giudizio più efficace. Sentiamola dal ch. Bossuet, il quale, nel suo libro intitolato, *Esposizione della Cattolica dottrina*, nel cap. 14, ove di proposito tratta del Sagrifizio della Messa, così parla: « Due azioni hanno a « notarsi in questo Mistero onninamente fra se distinte, « sebbene l'una all'altra si riferisca. La prima è la *conse-* « *grazione*, per la quale il pane ed il vino cangiati ri- « mangono nel Corpo e Sangue di Cristo: l'altro il *man-* « *giamento* (ossia consumazione) per quale di esso parte- « cipiamo. Nella *consegrazione* il Corpo e Sangue di Cri- « sto si SEPARANO MISTICAMENTE: perciocchè Cri- « sto separatamente disse *hoc est Corpus meum*, e sepa- « ratamente *hic est Sanguis meus;* il che certamente espri- « me una viva ed efficace *rappresentazione della violenta* « *morte* che soffrì. Quindi il Figliuol di Dio *in forza* di « esse parole nella sagra mensa viene costituito sotto se- « gni *rappresentanti* ed *esprimenti* LA DI LUI MORTE. « Ciò opera la consegrazione, la qual religiosa azione « offre culto a Dio, ed importa la ricognizione e prote- « stazione della somma ed infinita podestà, che è in Dio « sovra ogni creatura, e in ispecialità sovra il genere « umano. Imperciocchè Cristo ivi presente rinnova, ed « in certa maniera fa perenne la memoria della sua « ubbidienza fino ALLA MORTE di Croce. Adunque « NULLA GLI MANCA AL VERO SAGRIFIZIO. »

Poco dopo soggiugne: « Questo è il sagrifizio della re- « ligione Cristiana affatto e infinitamente diverso dall'an- « tico rito di significare prescritto dalla legge: sagrifizio « *spirituale* degno del nuovo Testamento, ove la vittima

« si vede co' soli occhi della fede: ove la *spada* è la *pa-*
« *rola* dividente MISTICAMENTE il Corpo dal Sangue;
« con cui in conseguenza il Sangue non si versa che mi-
« steriosamente, nè ha luogo la morte, se non se in im-
« magine. È nondimeno verissimo Sagrifizio, mentre Cri-
« sto in essa si contiene veramente, ed al padre sotto
« questa specie di MORTE si offerisce; ma Sagrifizio,
« che non ci astrae dal Sagrifizio della Croce, anzi ad
« esso ci unisce per ogni maniera, non solamente perchè
« ad esso interamente si riferisce, ma in realtà perchè
« non è nè sussiste se non se per questa relazione, donde
« tutta trae la sua virtù. » Fin qui il ch. Bossuet, la cui dottrina su tal punto fu riconosciuta come e cattolica, e da proporsi a credersi agli eretici da Innocenzo XI in due Brevi ad esso indirizzati, dai più dotti Cardinali, e da tutti i Vescovi della Francia e della Germania.

L'inventore del precetto divino di comunicarsi entro la Messa, di cui abbiam parlato più sopra, sostiene con grande impegno, che il Sagrifizio consista essenzialmente nella sola consumazione; e non è maraviglia; perchè questa sentenza è assai più favorevole della opposta, e più adattata al suo sistema di tal divino precetto, e ad altre sue singolari e torte idee. In ciò è stato seguito dal celebre sig. ab. Tamburini, il quale insegna chiaramente questa opinione nel tratt. *de Euchar.* cap. 7, ove dice: « Consecrationem esse magis conditionem necessariam, seu dispositionem ad Sacrificium, quam partem ad ejus naturam pertinentem; duo vero alia, scilicet oblationem et sumptionem vere ac proprie constituere Eucharistici Sacrificii naturam. « Fino ad ora quegli Autori, i quali han voluto, che la consumazione ancora sia parte essenziale del Sagrifizio, ammettevano altresì che lo fosse la consegrazione; nè, che io sappia, veruno è ito tanto oltre fino ad escludere la consegrazione. Spettava ai novelli Maestri de' nostri tempi l'essere i primi ad insegnare coraggiosamente, che per nulla appartenga la consegrazione alla essenza del Sagrifizio.

Quanto abbiamo detto, e quanto ne dice il ch. Bossuet già riferito, basta per confutazione di questi novelli si-

stemi. Aggiugnerò qui soltanto una osservazione, ed è, che il rigettar totalmente la consegrazione dall'essenza del Sagrifizio, se non distrugge totalmente la verità del Mistero, somministra almeno certamente ai Protestanti nuove armi per combatterla, non essendoci parte della Messa, in cui meglio si rappresenti, a comune giudizio de' Teologi, il cruento Sagrifizio della Croce, e la mutazion della Vittima nel Sagrifizio richiesta. Ma mi dica un poco il P. Nanarroni co' suoi aderenti, e perchè mai la sagra cerimonia del Vennerdl santo non viene dalla Chiesa riguardata nè punto nè poco come Sagrifizio, perchè? La consumazione ivi non manca, perchè il sacerdote assume l'Ostia consegrata. Adunque non per altro se non se perchè manca la consegrazione; dal che chiaramente ne siegue, che nella consegrazione consista l'essenziale del Sagrifizio; o che almeno ne sia una parte sostanziale, senza di cui il Sagrifizio non sussiste. Cosa risponde il Nanarroni? Trovandosi anzi che no imbrogliato, è costretto a dire, che anche la funzione di quel giorno è un vero Sagrifizio, benchè senza consegrazione; ma che non è però quello il Sagrifizio della Messa istituito da Cristo. Uno sproposito ne trae a se un altro. Imperciocchè se ciò è, ci saran dunque nella Chiesa due diversi Sagrifizj; e quel che è peggio, uno di questi non ordinato, non istituito da Cristo. Ecco un'altra sorprendente, e non mai più intesa novità. Siccome poi il Nanarroni non solo aveva insegnato consistere la essenza del Sagrifizio nella consumazione, ma di più che anche la Comunion dei fedeli spetta all'essenza del sagrifizio; così venne dalla congregazione obbligato a ritrattarsi anche intorno a questo punto, il che fece colle seguenti parole: « Dichiara il P. Nanarroni di riconoscere, che « non appartiene *nè all'essenza del sagrifizio*, nè al dom« ma, ma alla mera disciplina la comunion de' fedeli, o « si faccia nella sagra azion della Messa, oppure fuori « di essa colle particole preconsegrate. » Così nel sovraccennato formolario da lui sottoscritto.

VII. Dissi però consistere nella consegrazione la essenza del sagrifizio; *ma con ordine alla consumazione*,

La consegrazione è l'essenza del sa-

grifizio con ordine alla consumazione.

alla quale si riferisce. Dimostrano chiaramente esserci questa relazione della consegrazione alla consumazione le specie di pane e di vino, sotto di cui il Corpo e Sangue vengono adattati ed ordinati al mangiamento, ed al bevimento, con cui restano consumati. Ed oltracciò insegna s. Tommaso q. 82, art. 4, che i sacerdoti celebranti tenuti sono per gius divino a comunicarsi, e ad essere così prima di tutti partecipi del sagrifizio. Quindi chi chiamasse la consumazione parte integrale del sagrifizio, nulla direbbe che alieno fosse dalla verità, ma anzi direbbe cosa conforme alla mente e dottrina della Chiesa, la quale comanda, che le specie consegrate da un sacerdote, se egli non può consumarle, da un altro sacerdote si assumano, e si consumino. Quindi è, che il sacerdote celebrante è tenuto a comunicarsi con quella Ostia stessa, che ha consegrato e non con altra; e però le rubriche del Messale ordinano, che se nell'Ostia già consegrata apparisca un verme, che impedisca di assumerla, se ne consagri un'altra; e non già che, potendosi, se ne prenda una già consagrata dal Tabernacolo, per compiere il sagrifizio. E quest'è la ragione, per cui ai novelli sacerdoti, i quali concelebrano col Vescovo nel giorno della loro ordinazione, a tenore di quanto prescrive il Pontificale Romano, debbono distribuirsi particole spettanti al presente sagrifizio, e non estratte da una pisside, in cui conservansi particole in altra Messa consegrate.

La quale può dirsi, ed è parte integrale del Sagrifizio.

§ 2.

Dei ministri del sagrifizio; e delle disposizioni necessarie per offerirlo degnamente.

G. Cristo è il principale offerente.

1. Gesù Cristo è il primo e principale offerente nel sagrifizio della Messa. Il Concilio di Trento sess. 22, cap. 2. non ci lascia dubitare di questa verità, dicendo: « Idem nunc offerens, sacerdotum ministerio, qui seipsum tunc in Cruce obtulit. » E il Concilio Lateranese IV nel cap. *Firmiter* 1, de summa Trinitate, dice: « In Ecclesia idem ipse est sacerdos et sacrificium. » Quindi è che

appellasi « Sacerdos in aeternum secundum ordinem Melchisedech: » perocchè egli è quegli, che cotidianamente pel ministero dei sacerdoti, come suoi ministri, e non già come successori, giacchè al sacerdote eterno non può competere l'aver successori, offre ed offrirà fino alla consumazione dei secoli sotto le specie di pane e di vino, il sagrifizio offerto una volta sull'altar della Croce, sacerdote degno veramente di tale vittima, ed il quale offre un sagrifizio dal canto dell'offerente a Dio sommamente grato, e per ogni parte puro: perocchè affinchè il sagrifizio sia onninamente puro e mondo, non basta la mondezza e purezza della cosa offerta, ma ricercasi altresì dell'offerente almeno principale la purità e mondezza: e perciò dice l'Apostolo Hebr. c. 7, v. 26 e 27. « Talis decebat, ut nobis esset Pontifex, sanctus, innocens, impollutus, segregatus a peccatoribus, et excelsior caelis factus, qui non habet necessitatem quotidie, quemadmodum sacerdotes, prius pro suis delictis hostias offerre, deinde pro populi. »

I sacerdoti sono i veri e soli ministri del sagrifizio della Messa.

II. I sacerdoti sono i veri ed i soli ministri di questo sagrifizio. Quest'è un domma cattolico, a cui i soli eretici si oppongono. Eccone la ragione chiarissima e decisiva. I soli sacerdoti possono consegrare l'Eucaristia, come abbiam dimostrato nel cap. precedente § 4, num. 1. Adunque i sacerdoti possono soli il sagrifizio della Messa offerire; perocchè con una stessa azione e si offre il sagrifizio, e si fa il Sagramento, cioè si consagra l'Eucaristia. Aggiugniamone un'altra, che parimente è del tutto decretoria. Il sagrifizio della Messa è una cosa che supera di gran lunga le forze tutte della natura, siccome quella che non può farsi senza la stupendissima transustanziazione del pane e del vino nel Corpo e Sangue di Gesù Cristo: adunque non può questo sagrifizio operarsi salvochè da quelli, i quali ne han ricevuto la forza, la virtù, la podestà; e questa l'han ricevuta i sacerdoti nella loro ordinazione, e l'han ricevuta essi soli, com'è manifesto. Adunque i sacerdoti, ed essi soli sono i veri ministri del sagrifizio della Messa.

Sistema di

III. Ma queste ragioni, per quanto sembrino forti e

alcuni nuovi maestri su tal punto.

decisive, punto non muovono i nuovi maestri dei nostri tempi. Accordano questi che il solo sacerdote abbia la podestà di consagrare; ma negano che consagrando egli solo, sia egli perciò il solo ministro del sagrizio. Ecco il loro discorso. L'essenza del sagrifizio (dicono i due Autori citati nel § precedente verso il fine del num. 6), non consiste nella consegrazione; nè altro è la consegrazione che una condizione necessariamente richiesta, affinchè abbiasi la vittima da offerir poscia a Dio in sagrifizio. L'obblazione di questa vittima (che viene dopo la consegrazione) e la consumazione della medesima, questa è ove stassene riposta la sostanza del sagrifizio, e sì la mentovata obblazione che la consumazione appartengono al popolo non meno che al sacerdote; adunque vanno del pari amendue nell'azione sagrificativa; e sono quindi tutti ugualmente e con tutta proprietà sacerdoti offerenti.

Secondo essi tutti i fedeli offrono e sagrificano

Quindi il primo di questi due autori nella sua Dommatica Dissertazione *del Drilto pubblico ec.* tom. 1, p. 171, n. 20, dice così: « Nella Messa, eccettuata la consegra« zione, tutto si fa ugualmente sì dal sacerdote, che dalla « plebe di Cristo, talchè nel sostanziale non vi passa « differenza alcuna. » E nella stessa pagina nota u, scrive: « I cristiani non men che i sacerdoti, comunicandosi « nella Messa, fanno un vero sagrifizio, e così in un coi « sacerdoti veramente sagrificano. » Ommetto altri somiglianti testi per brevità. Che poi anche il secondo, cioè il Tamburini, sia dello stesso sentimento, non è da stupirsi, mentre pone egli pure lo stesso principio intorno alla essenza del sagrifizio, come costa dalle parole da noi riferite nel testè citato paragrafo, e numero. E chi vorrà darsi la pena di leggere il suo Trattato *de Eucharistia*, vedrà, ch'egli in esso stabilisce la stessa dottrina: la quale s'insegna pur anche nelle *Risoluzioni morali* di Pistoja del 1786, ove si dice, che « licet sacerdos, tamquam Christi minister, et totius Ecclesiae apud Deum Legatus, sit quemadmodum specialis offerens, et sacrorum donorum distributor; ceteri tamen adstantes VERE cum ipso OFFERUNT, et SACRIFICANT. » Così nella sez. *de Euchar.* § 12 e seg. e s'insinua altresì la

stessa dottrina nel Sinodo di Pistoja celebrato da mons. Rizzi.

IV. Conviene adunque cangiar registro, e servirsi di altre armi per combattere questi novelli maestri. E primamente la natura stessa del sagrifizio esige all'uffizio di offerente Ministri a ciò distintamente deputati, nè può in verun modo convenire al popolo ed alla plebe. perchè l'azione immolativa è di sua natura azione pubblica e prestantissima, che non conviene ad ogni genere di persone. Lo detta lo stesso lume naturale; e perciò presso quasi tutte anche le barbare nazioni, purchè adorino un qualche Nume, sempre ci è stata la costumanza di eleggere persone, che col grado del sacerdozio distinte dal comune del popolo immolassero le vittime, ed offerissero il sagrifizio. Quindi è, che nella legge stessa di natura destinati venivano ai sagrifizj i principi, ed i capi delle famiglie. Quindi leggiamo, che Noè, Abramo, e Giobbe offrirono a Dio de' sagrifizj. Ma discendendo alla legge vecchia, si dia un riflesso a ciò che in ordine al sacerdozio è stato da Dio stesso in essa stabilito, e chiaro apparirà quanto vadano lungi dal vero questi nuovi maestri nel rendere a tutti comune un grado ed un uffizio, che è stato sempre ristretto e limitato ad una classe di persone particolari. Dodici tribù ne furono escluse, ed una sola trascelta a goderne il privilegio, e ad eseguirne gli uffizj. Più. In questa medesima tribù non tutti, ma quei soli eran considerati sacerdoti, che venivano con rito particolare dal Pontefice consegrati, rimanendosi gli altri nel semplice grado di Leviti. Quindi leggesi al cap. 26 dei Paralip. punito Ozia, perchè essendo Re, osato aveva di arrogarsi anche il sacerdozio, e di offerire a Dio il sagrifizio. E sarà poi comune nella nuova legge a tutti i fedeli il sacerdozio? No, grida l'Apostolo Hebr. 5 dal ceto sacerdotale sono esclusi tutti coloro, che non vengono a somiglianza di Aronne da Dio chiamati per approvazion della Chiesa, e per legittima e canonica Ordinazione; « Nec quisquam sumit sibi honorem, sed qui vocatur a Deo tamquam Aaron. Omnis Pontifex. (ivi v. 1) ex hominibus assumptus pro hominibus constituitur in iis, quae

1. Argomento contro questa opinione.

sunt ad Deum: ut offerat dona, et sacrificia pro peccatis. » Ed a tenore di ciò il Concilio di Trento ha definito sess. 2, can. 2. « Si quis dixerit, illis verbis, HOC FACITE IN MEAM COMMEMORATIONEM, Christum non istituisse Apostolos sacerdotes, aut non ordinasse, ut ipsi, aliique sacerdotes OFFERRENT Corpus et Sanguinem suum, anathema sit. »

2. Argomento.

V. Ma passiamo ad un altro argomento dedotto dai principj stessi su cui fondano gli avversarj il loro nuovo sistema. Dicon essi chè tutti i Cristiani sono veri sacerdoti (benchè non assunti, non chiamati, non ordinati dalla Chiesa, e sebbene niuno mai pel lungo spazio di mille e più anni abbia loro accordata tal prerogativa) e loro sono in virtù del Battesimo, cioè di un Sagramento comune a tutti, senza che prima di Lutero siasi ritrovato un solo Padre, un Vescovo, e nemmeno un eretico che fra i di lui effetti abbia annoverato quella sacerdotal podestà, di cui i cristiani tutti vogliousi rivestiti. Ma dico io, se questa sacerdotal podestà era già stata agli Apostoli comunicata nel Battesimo, perchè conferirla loro nuovamente nell'ultima cena, quando loro disse, *hoc facite in meam commemorationem?* Diranno forse con Lutero: che allora non fu loro conferita la podestà sacerdotale, ma soltanto l'esercizio della medesima? Non credo io già, perchè il Concilio di Trento nel definire che Cristo Signore in quel punto istituì gli Apostoli sacerdoti, parla espressamente di una podestà e di un grado allora nato, e per lo innanzi non esistente. Cosa dunque ha conferito di nuovo in quel punto agli Apostoli? qual podestà?

Ha, dicono, loro conferito la podestà di consegrare, la quale non essendo a tutti comune, nè dandosi nel Battesimo, come stoltamente ha preteso Lutero, dipende perciò dalla sagra ordinazione, l'ha loro il Signore in quel momento conferita: e dicono il vero. Ma siccome secondo essi la podestà di consegrare non è la podestà di offerire il sagrifizio, non consistendo esso nella consegrazione, ma nella posteriore offerta, e nella consumazione; così essi non ripetono questa seconda podestà dall'Ordinazione, ma bensì dal Battesimo; e giacchè questo è a tutt' i fedeli

comune, così vogliono che a tutti pure convenga un vero sacerdozio. Ma domando io, che avrebbe dunque dato Cristo Signore agli Apostoli, quando lor diede la podestà di consegrare? Null'altro, secondo essi, salvocchè il potere ed il diritto di preparare, di disporre, e di far presente sugli Altari la vittima necessaria al sagrifizio. Ma questa non è in verun modo quella podestà di cui parla il Concilio. Definisce egli, che gli Apostoli istituiti furono Sacerdoti, a che? per apprestare la materia all'offerta? mainò, ma affinchè offerissero eglino stessi il sagrifizio: *Ut ipsi aliique sacerdotes OFFERRENT Corpus et Sanguinem suum*. Come adunque eran già sacerdoti in virtù del Battesimo, e come si pretende di abbassare questo sublime grado fino a renderlo, come lo è il Battesimo stesso, comune a tutti? E non diverrebbe anche illusoria e falsa la formola dal Concilio di Firenze prescritta, e dalla Chiesa nella ordinazione dei sacerdoti praticata: *Accipite potestatem offerendi* etc. se non ricevessero allora questa podestà, ma la avessero già nel Battesimo previamente ricevuta?

3. Argomento.

VI. Lascio da parte per amore della brevità tutte le altre ragioni, che potrei addurre, e conchiuderò con un argomento dedotto dagli assurdi, che nascono da questa opinione. Se tutt' i fedeli fossero veri sacerdoti, che assistendo alla Messa e in essa comunicandosi, come tali ancor essi offerissero, sagrificassero, immolassero la vittima non meno del celebrante, ne seguirebbe, che la comunione del popolo fosse di essenza del sagrifizio. Imperciocchè e perchè si sostiene che tutt'i fedeli sono veri sacerdoti? perchè la essenza del sagrifizio sta riposta non già nella consegrazione, che fa il solo celebrante, ma bensì nella comunione che è comune anche agli astanti. Spetta dunque anche la comunione del popolo alla essenza del sagrifizio; e quindi ne seguirebbe, che mancando la comunione del popolo nella Messa, il sagrifizio fosse mancante d'una sua parte essenziale. E quindi pure il Concilio di Trento avrebbe dovuto riformare il canone in cui lecite dichiara e degne di approvazione quelle Messe, *in quibus solus Sacerdos sacramentaliter commu-*

nica!; non potendo mai credersi lecita l'offerta di un sagrifizio che manca della sua sostanza. Ecco le conseguenze della opinione, che confutiamo; conseguenze, come ognuno vede, assurdissime, ma conseguenze che risaltano naturalmente negli occhi di tutti; ma conseguenze che discendono necessariamente dalla opinione che confutiamo. Qual maraviglia dunque, che la sagra Congregazione abbia obbligato il P. Nanarroni a confessare e dichiarare, come costa dal già sovra mentovato formolario, che la comunion dei fedeli *non appartiene nè all'essenza del sagrifizio, nè al domma*? Così ha egli fatto colle seguenti parole: « Si dichiara il P. Nanarroni di « riconoscere che non appartiene *nè all'essenza del sagri-* « *fizio*, nè al domma, ma alla mera disciplina la comu- « nion dei fedeli, o si faccia nella sagra azion della Mes- « sa, oppure fuori di essa colle particole preconsegrate. »

Qual parte abbiano i fedeli nel Sagrifizio.

VII. Ma qual parte avran adunque i fedeli in questo augusto mistero? Quella rispondo io, e quella unica e sola, che può competere a persone, che fregiate non sono del carattere e podestà sacerdotale, incapaci quindi di quell'atto, in cui propriamente consiste il sagrifizio, che è l'immolazion della vittima, atto proprio solamente di quei che sono stati scelti, e mediante la sagra ordinazione autorizzati a prestar questo culto supremo alla divina Maestà. Il popolo adunque, che interviene ed assiste alla Messa, accompagna bensì l'azion del sacerdote, che offre la sagra vittima, e seco lui si unisce nel presentarla a Dio in riconoscimento del supremo suo dominio, in rendimento di grazie, per placare il suo sdegno, per impetrarne i soccorsi, per espiar le proprie colpe, e per tutti in una parola quei fini, pei quali volle Cristo Signore costituirsi mediatore fra Dio e gli uomini, e rinnovare su dei nostri Altari quel sagrifizio, che aveva per la comun salvezza offerto sulla Croce. Ma tutti questi atti non entrano a parte del sagrifizio stesso, come non provegnenti da una podestà che porga verun diritto alla immolazion della vittima, onde anche senza popolo che assista al sagrifizio, intatto sussiste ed intero in tutte quelle parti che ne costituiscono l'essenza. Che se fra i circostanti

v'ha chi si accosti alla sagra mensa, partecipa bensì allora della vittima offerta nel sagrifizio, ma non ne segue che parte alcuna egli abbia nell'azione, per cui venne dal sacerdote immolata ; perchè questa partecipazione è un atto posteriore, che suppone il sagrifizio nel suo essere compiuto, e che andar può da esso disgiunto, senza che alcun detrimento o imperfezione ne risulti nella sostanza. Questo è il sentimento della Chiesa, che ha sempre riguardato il sagrifizio strettamente tale, e in se stesso considerato, come un'azione incompetente al popolo, e propria soltanto di quella podestà, che conferita primamente agli Apostoli è stata per loro mezzo perpetuata nei successori nel sacerdozio. Quindi dice Benedetto XIV nella sua Enciclica *Certiores* § 3 che i fedeli offrono ancor essi la sagra vittima, ma *ea ratione, quae ipsos decere potest.* E in questo stesso senso debbon intendersi, e sono sempre state intese quell' espressioni delle Liturgie, per cui si dice dal celebrante, « OFFERIMUS tibi Domine etc. In spiritu humilitatis et in animo contrito suscipiamur, Domine, a te; et sic fiat sacrificium nostrum etc. Orate Fratres, ut meum, ac VESTRUM sacrificium etc. » Ed altre di simil fatta. Questo sì, questo è il senso necessario , unico , e dalla Chiesa stessa determinato, e prescritto, quando insegna fra i suoi dommi , che il sacerdozio coll'annessa podestà di sagrificare a quei soli conviene ed è ristretto , che stati sono con una valida e legittima ordinazione a questo alto grado sollevati. E basti il fin qui detto su tal punto, su di cui nemmen per ombra ci saremmo tanto a lungo trattenuti, se a ciò non ci avessero in certa maniera obbligati le novelle opinioni, che su tale articolo, come in altri, si vanno per disgrazia da alcuni anni disseminando, massimamente nella nostra Italia. Passiamo ad altro.

I sacerdoti malvagi non perdon la podestà di offerire il sagrifizio ; ma l'offrono illecitamente.

VIII. I sacerdoti investiti una volta della podestà di consegrare ed offerire il divin sagrifizio, non la perdono per le loro malvagità anco enormi, anzi nemmeno se dalla Chiesa vengono separati; e possono sempre validamente celebrare, imperciocchè la podestà di sagrificare, che impressa rimane nel carattere sacerdotale, è da esso inse-

parabile, nè può distruggersi per la iniquità del sacerdote, o impedirsi dall'ecclesiastiche censure o divieti. Queste son cose, che non possono se non se renderne illecito l'esercizio, e non già che validamente non faccia il suo ministero, cioè non consagri, e non offra il Sagrifizio. Ascoltisi s. Tommaso, il quale nella 3 par., q. 82, art. 7 parla così: « La consegrazione dell'Eucaristia è un « atto, che siegue la podestà nell'ordine. Quindi quei che « sono separati dalla Chiesa per cagione d'eresia, di sci- « sma, o di scomunica, possono bensì consegrare l'Eu- « caristia, la quale da essi consegrata contiene il vero « corpo e sangue di Cristo, non fanno però ciò rettamente, « ma peccano nel farlo: e conseguentemente non ricevono « il frutto del Sagramento. »

Per offerirlo lecitamente cosa si ricerchi. Ricercasi 1 l'immunità dalle censure.

XI. Da ciò è facile il capire che richieggasi in un sacerdote, affinchè degnamente e fruttuosamente offerisca questo tremendo sagrizizio: Primamente adunque ricercasi, che sia immune da ogni ecclesiastica censura di scomunica, e di sospensione; perchè appunto queste censure sono ordinate ad impedire l'esecuzione, l'esercizio dell'ordine, e della podestà ricevuta. Quindi quei sacerdoti, i quali vincolati dalla scomunica o sospensione offrono il divin sagrifizio, incorrono nella pena della irregolarità. Ricercasi poi in secondo luogo lo stato di grazia, e la immunità da ogni mortal peccato. Se le cose sante tutte debbon essere santamente trattate, quanto più non dovrà esserlo il santissimo e venerabilissimo sagrifizio? Quindi niun sacerdote conscio a se stesso di mortal colpa può accostarsi al sagro Altare ed offerire il divin sagrifizio, se prima non lava le sue macchie, non già colla sola contrizione, ma pur anco colla confessione; e ciò sì per precetto divino, come abbiam dimostrato nel cap. prec. § 6, num. 8, e sì ancora per comandamento espresso del Tridentino, il quale nella sess. 13, cap. 7 ordina così: « Nullus sibi conscius mortalis peccati, quantumvis sibi contritus videatur, absque praemissa sacramentali confessione ad s. Eucharistiam accedere debeat, quod a Christianis omnibus, etiam ab iis sacerdotibus, quibus ex officio incubuerit celebrare, haec sancta Synodus perpe-

2. Lo stato di grazia. Chi è in peccato mortale deve premettere la confessione.

tue servandum esse decrevit, modo non desit illis copia confessarii. Quod si urgente necessitate sacerdos absque praevia confessione celebraverit, quamprimum confiteatur. » Due precetti sono, come ognuno vede, in questo decreto contenuti. L'uno è che il sacerdote alla Messa, che vuol celebrare, se è conscio di peccato mortale, e se ha comodo di confessore debba premettere la sagramental confessione: e l'altro che se per urgente necessità ha celebrato colla sola contrizione, tenuto sia a confessarsi quanto prima, *quamprimum confiteatur*. Sviluppiamo questi due punti.

Quando si possa celebrare colla sola contrizione.

X. Quando sarà che un *Sacerdote* celebrar possa il divin Sagrifizio colla semplice contrizione? Rispondo, che potrà farlo ognoracchè si avverino queste due condizioni, cioè che manchi a lui un confessore; e che si sia urgente necessità di celebrare. E quanto alla prima, allora si avvererà che non abbia egli il confessore, quando o assolutamente gli mancherà un sacerdote alle confessioni approvato; o senza grave incomodo non potrà ritrovarlo, e ad esso presentarsi. Ma quale sarà questo grave incomodo? Dico che è cosa troppo difficile il definirlo ed individuarlo. Dipende ciò più che da altro dalle individue circostanze della persona. L'incomodo e la fatica che a taluno è pesante e grave, può essere leggiera ad un altro: v. g. poche miglia di viaggio a piedi per un dato soggetto sarà poco o nulla, per un altro sarà molto, nè forse avrà il potere di supplire col farlo a cavallo, o in sedia. Un moderno Teologo vuole che non si avveri la mancanza di confessore, se ve n'ha uno privo di facoltà d'assolvere i riservati, de' quali si conosce reo il sacerdote che deve celebrare; e sostiene che è tenuto a confessarsi da esso lui, sebbene non possa da lui essere assoluto. Ma io penso col Continuatore del Tornell, che in tal caso veramente privo sia di confessore, nè tenuto sia a manifestare i suoi peccati a siffatti o confessoresenza veruna utilità; perchè non può da esso lui essere assoluto nè da' riservati, nè dai non riservati perla loro congiunzione.

Quando si avveri la mancanza ed confessori.

Quando non si avveri.

XI. Sono scusati secondo alcuni Autori dalla confes-

sione que' sacerdoti i quali sebbene abbiano pronto il confessore, non hanno però quel tale, con cui hanno maggior confidenza, o non hanno il proprio Parroco, ma altro sacerdote approvato o secolare o regolare; o non hanno se non un sagro Ministro, con cui sono in lite, o in nimistà; o non ne hanno uno della propria Religione. Ma Iddio ci guardi dall'ammettere per gravi impedimenti queste e simili frivolezze. Come? Manca forse di Confessore, quando c' è in pronto un idoneo Ministro, da cui può un sacerdote reo di mortal colpa ricevere l'assoluzione? E quanto alla carenza d'un Confessore del proprio istituto Benedetto XIV, nel suo Breve dei 30 marzo 1742, ha dichiarato non essere questa una causa legittima per celebrare senza premettere la confessione. In esso egli ha confermato, e di nuovo ha conceduto la facoltà a tutt' i Religiosi di qualunque Ordine di confessarsi, se n' han bisogno, da qualsivoglia confessore approvato o dall'Ordinario, o dal Superior regolare: ed ha ciò conceduto non solo ai sacerdoti, che vogliono celebrare, ma pur anco ai Religiosi laici, che vogliono comunicarsi. Anzi di più ha loro impartito pure la facoltà di farsi assolvere dai casi e censure nelle loro Costituzioni, Regole, e Statuti riservate: col peso però di presentarsi, tosto che potran farlo, al loro superiore, ed impetrarne nuovamente l' assoluzione non solo dalle censure, ma eziandio dai casi riservati. Il peso è grave; ma leggasi il suo Breve, e s'intenderan le ragioni, per cui il sapientissimo Pontefice ha creduto di poter giustamente imporre loro questa grave obbligazione.

Quando si avveri la necessità.

XII. Non basta però nemmeno la mancanza vera di confessore per poter celebrare senza la previa Confessione; ma debb'esservi altresì la necessità di celebrare, o il pericolo di scandalo o d' infamia nell' ommettere la celebrazione. E quel che riguarda il primo capo, più comunemente i Teologi ammettono, che ci sia la necessità, quando trattasi di dare il Viatico ad un moribondo. In tal caso può massimamente un Parroco, il quale per uffizio suo è tenuto ad amministrarlo, nè lo può negare senza scandalo, può, dissi, celebrare in mancanza di confessore, colla sola contrizione: e lo può anche ogn'altro

sacerdote, il quale pure, almeno per precetto di carità in caso di bisogno è tenuto ad amministrarlo, nè può ciò ricusare egli pure senza scandalo. Ma in tal caso è necessario che non si trovi altro sacerdote, il quale possa e voglia in luogo del Parroco amministrarlo; perchè allora anche il Parroco stesso è tenuto sostituire altro sacerdote che faccia le sue veci. La stessa necessità riconoscono molti Teologi in un Parroco, il quale se non celebra colla sola contrizione, il popol suo non potrebbe ascoltar Messa in giorno di festa; ed inoltre non potesse ommettere di celebrare senza scandalo: il che par che debba dirsi anche di altro sacerdote non Parroco; perchè par che lo accordi o permetta il ben comune: tanto più che nemmen egli può senza scandalo in tali circostanze ricusar di celebrare.

Quando si avveri l'infamia e lo scandalo.

XIII. Passiamo all'altro capo di scandalo e d'infamia. Ed in primo luogo, se un sacerdote trovasi in viaggio coi compagni in giorno di festa, e nè egli, nè essi possono ascoltar Messa, se egli non la celebra; nè può fare a meno di celebrarla se non con iscandalo de' compagni; dice che se veramente ha luogo o l'infamia o lo scandalo, può, se è in istato di peccato mortale, colla sola contrizione in mancanza di confessore celebrare. Se però con qualche scusa o ripiego può astenersene senza sua infamia e scandalo altrui, parmi con parecchi Teologi, anche assai benigni, che debba preferirsi il precetto divino di premettere la confessione al precetto ecclesiastico d'ascoltare la Messa in giorno di festa. Infamia poi certamente non è, se un sacerdote solito a celebrare ogni giorno, oppur anche obbligato a farlo, se ne astenga qualche volta; e quindi è tenuto ad astenersi dal celebrare se in un dato giorno, in cui trovasi in peccato mortale manca di confessore; e così pure non è una legittima causa di celebrare senza confessione il timore o pericolo d'essere tenuto poco divoto, non celebrando.

Ma che dovrà fare un sacerdote, il quale trovandosi già all'Altare, si rammenta d'un peccato mortale commesso, e non confessato? Rispondo, che deve osservare la rubrica del messale cap. 8, num. 4, e 5, che pre-

scrive : « Si ante consecrationem Sacerdos recordetur, se esse in peccato mortali, aut excommunicatum, aut suspensum, vel locum interdictum, et non timeatur scandalum, debet Missam inceptam deserere. » Dice la rubrica in primo luogo, che deve lasciare la Messa, se ciò avviene prima della consegrazione, *si ante consecrationem recordetur* etc. Quindi non deve nè può lasciarla, se ha già fatto la consegrazione; perchè in tal caso è tenuto a compiere il sagrifizio. Se poi prima di essa consegrazione ciò accade, dice che deve lasciarla, se possa farlo senza scandalo o infamia. Adunque se senza nota d'infamia non può nè chiamare un confessore che lo ascolti e lo assolva, nè scendere dall'Altare, dicono più comunemente i Dottori, che, premesso l'atto di contrizione, può, anzi anche deve proseguire la Messa. Per altro sarà cosa rara che chi celebra in una pubblica Chiesa, lasciando la Messa già incominciata, non sia altrui di scandalo; e forse per questa ragione s. Bonaventura nel 4 dist. 3, niega assolutamente, che un sacerdote sia tenuto a scendere dall'Altare per confessarsi. Diffatti interrogato, come lo sarà certamente, perchè siasi partito dall'Altare, cosa risponderà? D'essere stato sorpreso da qualche male? mentirà. Colto da turbamento improvviso? Si cercherà di sì gran turbamento la cagione, e di qualche grave cosa si sospetterà; e chi sa cosa si congetturerà! Ciò che si può dire si è, che se senza nota può confessarsi o in tempo del sermone, o mentre si canta a lungo dal Coro alcuna cosa, deve farlo, come avverte il Silvio, il quale nondimeno non vuole che ciò si faccia dopo la consegrazione, perchè non è, dice, *spediente l'interrompere il divin Sagrifizio sì sostanzialmente incominciato*. E ciò quanto al primo precetto del Tridentino.

Come abbia ad intendersi il precetto di confessarsi *quamprimum*.

XIV. Il secondo è, che chi per capo di necessità e deficienza di confessore ha celebrato senza prima confessarsi, è tenuto a farlo *quanto prima quamprimum*. Questo non è già un consiglio, ma un precetto, come costa dalla proposizione 38, fra le condannate da Alessandro VII, che diceva : « Mandatum Tridentini factum sacerdoti sacrificanti ex necessitate cum peccato mortali,

confitendi quamprimum, est consilium, non praeceptum » Nè il *quamprimum* può intendersi della prima volta che a suo tempo si confesserà; il che parimente è manifesto dalla condanna della 39, che asseriva : « Illa particula *quamprimum* intelligitur, quum sacerdos suo tempore confitebitur. » Come adunque ha ad intendersi il *quamprimum*? Dico che non ha ad intendersi sì strettamente che il sacerdote subito dopo terminata la Messa tenuto sia ad andar in cerca del confessore e gittarsi a' di lui piedi; salvocchè nel caso che ommessa tal sollecitudine fosse costretto poi a differir troppo la confessione. Quindi poi dico che nemmeno ha a lasciar passare quel giorno senza confessarsi, se non manca di confessore, e può farlo senza grande difficoltà; e molto più è a ciò tenuto, se o sia poi per mancare il confessore per qualche giorno, o se altrimenti dovesse poi celebrare anche il dì seguente senza confessione. Sarebbe in tal caso forse picciola dilazione quanto al tempo, ma sarebbe grande nella qualità, in quanto cagion sarebbe d'una nuova celebrazione senza confessione.

Per celebrar degnamente ricercasi il digiuno naturale.

XV. Ricercasi pure per degnamente celebrare, come per degnamente comunicarsi, il digiuno naturale, cioè l'astinenza da ogni cibo e bevanda anche minima dalla mezza notte fino alla celebrazione; il che è stato da noi abbondevolmente spiegato nel cap. antecedente § 6, n. 1, e seguenti. Qui però in aggiunta dobbiamo avvertire, che il sacerdote, che deve celebrare, ove v'ha il privilegio, la sera della vigilia di Natale, debb'essere digiuno dalla mezza notte precedente fino all'ora del sagrifizio; e quindi anche nella Messa della vigilia, posto che la celebri la mattina, è tenuto ad astenersi dal prendere la purificazione. Restaci soltanto a vedere, in quali casi sia lecito ad un sacerdote non digiuno il celebrare la Messa. Primamente adunque è ciò lecito quando urge la necessità di compiere il sagrifizio, che può accadere in due maniere, cioè 1. Se il sacerdote celebrante dopo la consegrazione si ricorda di non essere digiuno: 2, se dopo la consegrazione il celebrante o sen muore, o per qualche accidente manca in guisa, che non può proseguire

Casi, in cui ad un sacerdote non digiuno è lecito il celebrare.

la Messa; mentre in tal caso può un altro sacerdote continuarla e finirla, sebbene non sia digiuno, quando non si trovi altro sacerdote digiuno, che possa supplire. Che ciò sia lecito nel primo caso, lo insegna espressamente s. Tommaso 3 p. q. 83, art. 5, al 2. ove scrive: « Si sacerdos post consecrationem incaeptam recordetur, se aliquid comedisse, vel bibisse, nihilominus debet perficere sacrificium, et sumere Sacramentum. » La ragione di ciò ivi insinuata dal s. Dottore è, perchè il compimento del sagrifizio è di gius divino, laddove il digiuno prescritto al sacerdote è di legge ecclesiastica, che deve cedere al precetto divino. Nell'altro caso poi, oltrecchè milita la stessa ragione, così prescrivono le Rubriche del messale, ove si dice: « Missa per alium Sacerdotem expleatur ab eo loco, ubi ille desiit, et in casu necessitatis etiam per non jejunum. » Ma se ciò avviene prima della consegrazione, in tal caso non ha a continuarsi ed a compiersi il sagrizio, ma ha a lasciarsi; poichè così stabiliscono le Rubriche: « Si sacerdos ante consecrationem graviter infirmetur, vel in syncopem inciderit, vel moriatur, praetermittitur Missa. » Dispongono parimente le rubriche che si compisca il sagrifizio da un non digiuno Ministro, se dopo la consegraziope, anche dopo d'avere inghiottita l'ostia, si accorge il celebrante che quella non era materia atta al Sagramento, o perchè corrotta, o perchè non di frumento; e pur anco dopo assunta l'ostia ed il calice, se comprende essere stata posta acqua nel calice in luogo di vino.

Si propone un caso.

XVI. Ma qui si può far un quesito. Un sacerdote che sa di non esser digiuno, è inviato a celebrare la Messa per dare il Viatico ad un infermo, il quale certamente non potrà riceverlo, se esso non celebra, e non consagra la particola. Potrà egli in questo caso, benchè non digiuno, celebrare la Messa? Questo caso può accadere assai di rado, perchè assai di rado avviene che manchino particole consegrate per la comunione degl'infermi. Può però accadere; ed in tal caso che deve dirsi? Sebbene il Card. Gotti ed altri dicano, che nemmeno in tal caso può non digiuno celebrare, perchè il precetto divino

di ricevere il Viatico è affermativo, che non obbliga, quando non si può celebrare il sagrifizio col rito prescritto; io dirò col Concina e col Franzoja, che se non urge questo rito rispetto all'infermo, che si comunica per Viatico, non veggo perchè debba obbligare rispetto al sacerdote. È certo che il ricevimento del Viatico è di precetto divino; e che il digiuno è puramente di legge ecclesiastica. Tutti convengono che l'infermo stante in pericolo di morte può comunicarsi non digiuno; appunto perchè al precetto della Chiesa deve prevalere il precetto divino: e perchè adunque non avrà da prevalere anche rispetto al sacerdote nel caso nostro, in cui si tratta di consegrare una particola, senza di che l'infermo non può ricevere il santo Viatico, che deve ricevere per precetto divino?

Si dirà, che siccome non è lecito il celebrare senza le vesti sagre nemmeno per comunicare un moribondo, così neppure è lecito ad un sacerdote non digiuno il celebrare per questo stesso fine. Ma qui sembra che la parità non vada a dovere. Le sagre vestimenta, ed altri siffatti riti esteriori direttamente richieggonsi alla maestà del sagrifizio, ed affinchè i sagrosanti Misteri presso il popolo non cadano nell'avvilimento; e però senza di essi non è unquemai lecito il celebrare. All'opposto, il digiuno come la previa confessione ricercansi, e sono stati ististuiti piuttosto in utilità del soggetto, che per l'sterior riverenza del Sagramento. Quindi il precetto del digiuno, come osserva un dotto Autore, più assai ha di somiglianza col precetto premettere la confessione alla comunione, che al precetto di far uso nella celebrazione delle sagre vestimenta. Adunque siccome per comunicare un moribondo comunemente si accorda che un sacerdote sia scusato dal precetto della confessione, onde possa senza confessarsi celebrare lecitamente colla sola contrizione; così lo stesso par che debba dirsi anche del precetto del digiuno. So che la contraria opinione è più comunemente ricevuta; perciò io nulla voglio decidere e mi rimetto al giudizio de' sapienti. Per altro se taluno si regolasse in pratica a tenore di questo, persuaso della sua maggiore

probabilità, io certamente nol condannerei per verun modo.

Altro caso.

XVII. Ma ecco un'altra ricerca di cosa, che in pratica può non di rado accadere, e diffatti accade. Un sacerdote dopo presa la purificazione avverte esserci sul corporale o Patena dei framenti; può egli assumerli sebbene non sia digiuno? Colla più comune de' Teologi dico che sì, o sieno piccioli, o sieno grandi; perchè spettano al medesimo Sagrifizio. Anzi aggiungo che ciò si concede anche ad un sacerdote già ritornato in sagrestia, se prima che abbia deposto le vesti sagre ritrova sulla patena de' frammenti. Ma se ha già deposte le sagre vestimenta, ciò che rimane del sagrifizio ha a riporsi, se c'è, nel Tabernacolo; se poi non c'è, o ciò non può farsi senza ammirazione del popolo, il sacerdote stesso le assuma. Ma quanto alle ostie o particole intiere, se ne scorge alcuna dopo la purificazione, o deve riporla nel Tabernacolo, o deve riservarla sulla patena ad altro sacerdote, che ha a celebrare; nè deve assumerla, se non nel caso, che niuna di queste due cose si possa fare.

Se il sacerdote sia tenuto a celebrare alcuna volta

XVIII. Per ultimo può qui ricercarsi, se i sacerdoti, che nè han cura d'anime nè altri obblighi particolari, tenuti sieno almeno qualche volta in forza del loro uffizio e ministero ad offerire il divin sagrifizio? Rispondo che sì, colla comune de' Teologi con s. Tommaso 3 p. q. 82 art. 10, ove appunto domanda, « se sia lecito al sacer« dote astenersi onninamente dal consegrare la Sa. Euca« ristia. » Ecco la sua risposta, in cui anche dichiara, quando obblighi il precetto di celebrare: « Ognuno, dice, « è tenuto a far uso a tempo opportuno della grazia che « ha ricevuto, secondo quel detto dell'Apostolo 2. ad Cor. 6 « *Hortamur, ne in vacuum gratiam Dei recipiatis.* Ora « l'opportunità di celebrare il sagrifizio non ha a misu« rarsi soltanto per rapporto ai fedeli, ai quali debbono « amministrarsi i Sagramenti; ma pur anco e principal« mente per rapporto a Dio, al quale colla consegra« zione di questo Sagramento si offre il sagrifizio. Quindi « non è lecito al sacerdote, sebbene non abbia cura d'a« nime, il cessare onninamente dalla celebrazione; ma

« sembra che almeno sia tenuto a celebrare nelle feste
« principali , e massimamente in quelle , nelle quali i
« fedeli sogliono comunicarsi. » Così egli. Adunque un
sacerdote, qualunque siasi, è tenuto per obbligo del suo
ministero a celebrare almeno nelle principali solennità ,
cioè la Pasqua, l' Ascensione , la Pentecoste , il Corpus
Domini, la Natività, la Circoncisione, l'Epifania, e forse
qualch'altra festa. Nel Concilio IV. Lateran. cap. *Dolentes* si ascrive a peccato il celebrare appena quattro volte
in un anno; il che viene vietato sotto pena di sospensione. E il Concilio di Trento sess. 23, cap. 14, dice :
« Curet Episcopus (e parla de' sacerdoti , che non han
cura d'anime), ut saltem diebus Dominicis, et festis solemnis Missas celebrent. » Cosa , che fu poi comandata
da s. Carlo Borromeo nella sua Diocesi a tutt 'i sacerdoti
non impediti. Parleremo poi dei sacerdoti, che han cura
d'anime, dei cappellani ec. quando tratteremo dell'applicazione del sagrifizio.

§ 3.

Degli effetti, e del valore del sagrifizio; e del soggetto, pel quale può offerirsi.

Effetti del Sagrifizio di due generi.

1. Gli effetti dell'eucaristico sagrifizio altri sono *ex opere operantis*, ed altri *ex opere operato*. Gli effetti del primo
genere sono quei medesimi, che possono impetrarsi coll'orazione e colle altre opere buone. Il sagrifizio dell'Altare è ancor esso una sorta di eccellente orazione , ed
un'opera buona la più esimia, la più perfetta. Come adunque non avrà al pari almeno di tutte le altre i suoi effetti ? Gli effetti poi del secondo genere sono quei beni sì
spirituali che temporali, per cui dalla Chiesa suole offerirsi il medesimo sagrifizio. La virtù di produrre tali effetti, e che appellasi valore *ex opere operato* , conviene
a questo sagrifizio, non già nel senso che infallibilmente
e sempre, senza la pia disposizione di colui, per cui viene
offerto, li produca; ma perchè in esso non si fa conto della
dignità e bontà del ministro offerente , ma si riguarda

soltanto la istituzione fattane da Cristo Signore; e perchè, in quanto è obblazione d'una vittima sì eccellente e sì preziosa, ed a nome di tale principale offerente qual' è Cristo medesimo, ha in se la sua efficacia e la virtù di giovare, che non può essere impedita per verun modo dalla perversità del ministro; altrimenti la Messa di un sacerdote malvagio, contro il senso di tutt' i fedeli nulla gioverebbe. Egregiamente quindi scrive s. Tommaso nel 4 delle Sent. dist. 45, q. 2, art. 1, questiuncula 3. « Ipsum opus operatum, sicut sacrificium Altaris, ex seipso efficaciam habet absque opere operantis, quam aequaliter explet, per quoscumque fiat; et quantum ad hoc suffragia per malos facta defunctis prosunt. » Diremo poi in qual senso la virtù e il valore del sagrifizio sia infinito.

Quanti e quali siano.

II. Ma quali e quanti sono gli effetti dell' eucaristico sagrifizio? Dico, che essendo, come più sopra si è notato, il sagrifizio della Messa latreutico, eucaristico, soddisfattorio, impetratorio, e propiziatorio, ossia espiatorio, quattro sono i di lui effetti a tenore di queste quattro qualità, che gli convengono. Dichiariamoli. Come latreutico al supremo Padrone del tutto dà onore a lui solo conveniente, cioè di assoluta latria: e di questo frutto non è mai privo il sagrifizio nostro, attesochè la vittima, che in esso viene offerta non può non essere a Dio al sommo gratissima, ed accettissima. Come eucaristico è stato principalmente istituito in memoria della passion del Signore, e conseguentemente in rendimento di grazie per un tanto benefizio, e per gli altri da esso derivati. Ed anche questo effetto non manca mai, ma lo presta sempre questo sagrifizio. Come soddisfatorio vale a diminuire o togliere le pene dovute pei peccati altronde rimessi quanto alla colpa. Ha ciò dichiarato il Concilio di Trento sess. 22, can. 3 col deffinire: « Si quis dixerit, Missae Sacrificium... solum prodesse sumenti, neque pro vivis et defunctis, pro peccatis, poenis, satisfactionibus, et aliis necessitatibus offerri debere, anathema sit. » Quindi è nella Chiesa antichissima costumanza di offrirlo pei fedeli defunti. Come impetratorio vale per ottenere da Dio benefizj spirituali e temporali. Finalmente come propiziatorio

vale per rendere Iddio Signore placato, e propizio verso chi l'ha offeso coi suoi peccati. Il che è stato definito dal Tridentino nel luogo citato con queste parole: « Illud sacrificium vere propitiatorium est, et per ipsum fit, ut misericordiam consequamur et gratiam inveniamus in auxilio opportuno. »

Come produca questo Sagrifizio la remissione della pena.

III. Non però nella stessa maniera il sagrifizio eucaristico produce *ex opere operato* la remission della pena, e il perdono della colpa. La pena dovuta pei peccati già perdonati rimettesi per esso sagrifizio immediatamente; sebbene non sempre tutta intera. La ragion'è, perchè questo sagrifizio è soddisfatorio, e con esso a Dio si offre la passione di Cristo, e la di lui soddisfazione per la pena a noi dovuta pei peccati. E siccome può il giudice condonare il debito della pena temporale anche a chi a ciò punto non pensa; così l'obblazione di questo sagrifizio ottiene la remission della pena a quello pel quale viene offerto, quantunque egli allora a ciò non pensi; mentre questa remissione altro non è che un'esterna condonazione; nel che è diversa dalla interna condonazion della colpa, che non può aversi, se non nè proceda il dolore e la detestazione. Viene poi rimessa questa pena non sempre tutta, come insegna s. Tommaso q. 79, articolo 5, ma a misura della disposizion del soggetto; e « Sebbene, *dice*, questa obblazione, quant'è per sua virtù, « basti per ogni pena; pure per difetto della divozione, « o disposizion del soggetto, o che offerisce, o pel quale « viene offerta, non è soddisfattoria per tutta la pena. »

Come il perdon della colpa.

IV. La colpa all'opposto non si rimette, e l'aumento della grazia non si produce pel sagrifizio della Messa immediatamente, ma soltanto mediatamente. La ragion'è, perchè non opera la remission dei peccati, se non se in quanto Iddio Signore in riguardo di questo sagrifizio a se accettissimo dona le grazie attuali, i lumi, gli ajuti, per cui il peccatore, pel quale viene offerto, si dispone o mediante la carità perfetta, o col ricevimento dei Sagramenti ad ottenere la remission dei peccati, e la grazia santificante. Neppure nei giusti, pei quali viene offerto, produce immediatamente *ex opere operato* aumento della

grazia santificante; e non lo produce se non nello stesso offerente ed assumente; ma ciò allora presta l' Eucaristia non come sagrifizio, ma come Sagramento. Quanto poi a quei, pei quali viene offerto, non conferisce o la remission dai veniali, o l' aumento di grâzia, se non in quanto impetra da Dio le grazie e gli altri ajuti, onde i giusti eccitati e mossi fanno opere buone, e si esercitano in atti di virtù massimamente teologali, col mezzo dei quali meritano l'aumento della grazia e la remission dei veniali.

In qual senso il Sagrifizio nostro sia di virtù infinita.

V. Veggiamo ora in qual senso la virtù di questo sagrifizio dicesi infinita. Si dice adunque ed è infinita quanto alla sua sufficienza, inquanto cioè il sagrifizio della Messa per parte della cosa offerta, e del principal offerente è lo stesso col sagrifizio della Croce, da cui solo differisce nella maniera di offerire. Ed ecco che il sagrifizio nostro trae questo suo valore, quanto alla sufficienza, infinito, dalla infinita dignità ed eccellenza e della Vittima offerta, e di Cristo primo offerente. Ma è poi finita quanto alla misura dell'attuale comunicazione ed utilità: perocchè siccome il sagrifizio della Croce, sebbene in se stesso di valore infinito, non produce però in noi un effetto infinito; così nemmeno lo produce il sagrifizio dell'Altare a cagione della finita, e limitata disposizion del soggetto. Il che viene confermato dalla pratica della Chiesa la quale ripete anche più fiate il sagrifizio, e per le stesse persone, e per impetrare la cosa stessa. Sarebbe certamente ciò inutile e superfluo qualora fosse quanto all'attuale comunicazione di valore infinito. Quindi inuguale n'è l'effetto a misura della varia disposizion del soggetto; della qual cosa n'abbiam l' esempio negli altri Sagramenti, i quali sebbene *ex opere operato* producono la grazia, la conferiscono però inegualmente agl' inegualmente disposti. Quindi s. Tommaso dice q. 79 al 2 che *prodest plus vel minus secundum modum devotionis eorum.*

Frutto del Sagrifizio di tre sorta.

VI. Due cose qui possono ricercarsi, l'una è quale sia il frutto che dall'eucaristico sagrifizio riporta la persona o viva o trapassata, per la quale viene dal sacerdote celebrato ed applicato: la 2 se giovi il sagrifizio della Messa

anche per impetrar grazie e benefizj temporali. Per rispondere alla prima ricerca convien distinguere dal canto dei partecipanti tre sorti di frutti, cioè frutto *generale*, frutto *speciale* e frutto *specialissimo*. Il frutto generale è quello che a pro ridonda di tutta la Chiesa e di tutt' i fedeli, perchè il sacerdote celebrante offre il sagrifizio e a nome della Chiesa, e per la stessa Chiesa di cui è ministro. E quindi dice nel canone: « In primis quae tibi offerimus pro ecclesia tua sancta Catholica... et omnibus Orthodoxis, atque Catholicae et Apostolicae fidei cultoribus. » In questa generalità nondimeno i cooperanti al sagrifizio, e quei, che vi assistono, e quei pure, pei quali il sacerdote nel *Memento* prega, conseguiscono un frutto più copioso. Il frutto poi specialissimo è quello di cui è partecipe il sacerdote offerente, il quale essendo ministerialmente l'immediato offerente, debb' egli pure, anzi con maggior diritto, e sovra ogn'altro, se n'è capace, partecipare del frutto del sagrifizio. E a chi mai, a vero dire, dovrà il sagrifizio esser più vantaggioso che al sagrificante medesimo? a colui cioè, che assunto fra gli uomini al gran ministero, e che circondato egli pure, come parla l'Apostolo Hebr. 5, dalla umana infermità e miseria, siccome pel popolo, così pur anco per se medesimo offrir deve pei peccati? Il frutto finalmente speciale, che anche appellasi ministeriale e medio, è quello appunto che appartiene in particolar maniera a quella determinata persona, per la quale viene applicato dal sacerdote il sagrifizio; la quale conseguentemente, quando non manchino in essa le convenienti disposizioni, parteciperà più degli altri fedeli del frutto del sagrifizio. Fu sempre ai sacerdoti conceduto di offerire il sagrifizio per qualche persona determinata, e di obbligarsi a ciò con patto oneroso; ricevendone in grazia dell'assunta obbligazione, a titolo di sostentamento, il congruo stipendio. Quindi dipende questo frutto dall'intenzione e volontà del sacerdote offerente; perchè potendo essere applicato il sagrifizio a queste, ed a quelle persone, affinchè a questa piuttosto che ad altre venga applicato, deve determinarsi dall'intenzione del sacerdote offerente.

Giova il Sagrifizio anche per ottenere cose temporali.

VII. Alla seconda ricerca rispondo, che giova l'eucaristico sagrifizio anche per ottenere da Dio grazie e benefizj temporali. Imperciocchè il Concilio di Trento sess. 22, can. 4 ha dichiarato, « Sacrificium Missae offerri non solum pro peccatis, poenis, et satisfactionibus, sed etiam pro aliis necessitatibus. » Ai tempi poi di s. Giangrisostomo si offeriva il sagrifizio per gl'infermi; poichè hom. 71 *in Jo.* scrive: « Pro infirmis, et universis Orbis fratribus sacrificamus. » Al che si aggiugne la pratica della Chiesa, la quale celebra, come costa dalle sue Liturgie, per impetrare la pioggia, la serenità, la sanità degl'infermi, la pace fra' Principi ec. Anche questi temporali beni Gesù Cristo ce gli ha colla sua Passione impetrati, in quanto all'eterna salute possono conferire. Non però infallibilmente, nè sempre concedonsi, ma, se ostano al bene nostro spirituale, o si niegano, o si differiscono a tempo più opportuno.

Giova il Sagrifizio *ex opere operantis.*

VIII. Per tutti poi questi effetti è giovevole l'eucaristico sagrifizio non solo *ex opere operato*, ma pur anche *ex opere operantis*, cioè eziandio in qualche maniera pel merito dell'offerente. La perversità del ministro non può impedire il frutto *ex opere operato* del sagrifizio in ordine a quelle persone, per le quali viene offerto; ma pure la bontà, la santità, il merito del ministro può conferire al vantaggio maggiore di coloro, pei quali offre il sagrifizio. Chi può mai dubitarne? « Nella Messa (dice s. Tommaso q. 82, art. 6) due cose hanno a considerarsi, « cioè il ministero stesso, che è il principale: e le orazioni, che si fanno nella Messa pei vivi, e pei defunti. « Quanto adunque al ministero non vale meno la Messa « d'un sacerdote malvagio, che quella di un buono; perchè sì dall'uno che dall'altro si fa lo stesso sagrifizio. « Anche l'orazione che si fa nella Messa, può in due « maniere considerarsi; cioè, e in quanto ha la sua efficacia dalla divozione del sacerdote orante: e sotto questo aspetto non v'ha dubbio che la Messa del sacerdote « migliore è più fruttuosa; e in quanto l'orazione della « Messa si dice dal sacerdote a nome di tutta la Chiesa, « di cui il sacerdote è ministro, il quale ministero sus-

« siste anco nei peccatori... Quindi anche quanto a que-
« sto è fruttuosa nella Messa non solo l'orazione del sa-
« cerdote peccatore, ma pur anco tutte le orazioni che
« fa negli ecclesiastici uffizj, nei quali ora a nome della
« Chiesa; sebbene poi non sieno fruttuose le di lui ora-
« zioni private. »

Può offerirsi il s. Sagrifizio per tutt' i fedeli anche peccatori, anche ostinati.

IX. Da quanto fin qui si è detto dei frutti e valore del divin sagrifizio è facile l'argomentare, quale ne sia il soggetto, cioè per quali persone possa offerirsi. Può a tutti giovare: adunque può offerirsi per tutti. Quindi può primamente offerirsi per tutt'i fedeli in questa valle pellegrinanti, o sieno giusti, o sieno peccatori. Ciò è manifesto dal testo del Canone ove dice: « Tibi offerimus pro Ecclesia tua sancta Catholica... et omnibus orthodoxis atque Catholicae, et Apostolicae fidei cultoribus, » e fra questi professori della fede ortodossa non pochi son peccatori. E per verità l'uffizio del sacerdote qual è? è farsi mediatore fra Dio, ed i peccatori. Quindi l'Apostolo ad Heb. 5 dice: « Omnis Pontifex costituitur... ut offerat sacrificium pro peccatis. » Ma se questi peccatori sono ostinati? Anche per essi può offerirsi: perocchè è sagrifizio di placazione, e di misericordia; affinchè il Signore Iddio pei meriti di Cristo doni loro la grazia, che rompa la lor durezza. Può anzi offerirsi anche per gli stessi infedeli, sì affinchè il Signore si degni illuminare la lor cecità e si aumenti la famiglia di Cristo, e sì ancora affinchè non apportino a noi molestia o nocumento.

Anche per gl'infedeli.

Pei scomunicati ed eretici non è lecito offerirlo.

Potrebbe, assolutamente parlando, offerirsi anche per gli scomunicati, per gli eretici, ed altra gente di simil fatta; perchè costoro al fin fine non son peggiori dei crocifissori di Cristo, e dei tiranni, pei quali può offerirsi il sagrifizio della Messa, siccome offrì G. Cristo il sagrizio della Croce. Ma non è lecito il farlo; perchè ostano le leggi della Chiesa. La privazione dei comuni suffragj della Chiesa è la principal pena o effetto della scomunica: e fra questi comuni suffragj tiene il primo luogo il sagrifizio della Messa: adunque non ne possono essi partecipare, e conseguentemente non può per essi offerirsi.

Nemmeno pei dannati.

X. Dai vivi passando ai trapassati, pei dannati il santo

sagrifizio non può offerirsi. Perchè nell'inferno *nulla est redemptio*. I reprobi da Cristo Matth. 25 sono mandati *in ignem aeternum*. Ed è certissimo e di fede, che le pene de' dannati hanno a durare in eterno. A che fine dunque offrir per essi il santo sagrifizio, mentre loro non può giovare? E se diffatti nulla loro onninamente giova il sagrifizio della Croce, nemmeno certamente può loro punto giovare la di lui commemorazione, che viene nel sagrifizio della Messa celebrato. È poi anche vietato dalla Chiesa l'offerire per essi il santo sagrifizio. Può bensì offerirsi con grande utilità, e si offre per l'anime del Purgatorio, onde impetrare ad esse o la mitigazione delle loro pene, o l'intera remissione. Io non perderò il mio tempo per dimostrare contro i Luterani, i Calvinisti, gli Anabattisti, ed i Sociniani questa verità; mentre confessano ancor essi, che sempre nella Chiesa ci è stata la costumanza di pregare ed offerir sagrifizj pe' defunti: perocchè ciocchè nella Chiesa è stato sempre praticato, nè da verun Concilio trovasi istituito, secondo il verissimo principio e regola di s. Agostino più volte mentovata, meritamente si giudica aver la sua origine dall'Apostolica Tradizione. Quindi il Concilio di Trento contro tutti costoro sess. 25, can. 3, ha giustamente dichiarato: « Quum Catholica Ecclesia Spiritu Sancto edocta ex sacris litteris et antiqua Patrum traditione, in sacris Conciliis, et novissime in hac aecumenica Synodo docuerit, Purgatorium esse, animasque ibi detentas Fidelium suffragiis, potissimum vero altaris sacrificio juvari, praecipit etc. »

Ma utilmente per le anime purganti può offerirsi.

E qui stimo mio dovero di avvertire, che le Messe ordinate e da applicarsi pe' defunti, quando non ci sia impedimento, o divieto della Chiesa, debbono dirsi da morto, ossia *di requie*. Primamente perchè tale giustamente si presume essere la mente di chi le ha ricercate, o ordinate col contribuire la limosina: 2. Perchè, come insegna s. Tommaso nel supplem. q. 71, art. 9 al 5. « Sebbene « dal canto del sagrifizio, che viene offerto, giovi ugual« mente al defunto dirsi di qualsivoglia maniera, il che « è il principale che si considera nella Messa; pure quanto « alle orazioni più giova quella Messa in cui ci sono ora-

Le Messe pei Defunti debbon essere quando si può *di Requie*

« zioni a quest'oggetto determinate. » Quando poi per rito della Chiesa è non permesso celebrare Messe di *requie*, supplirà, soggiugne il s. Dottore, l'intercessione del Santo, il cui suffraggio nella Messa cantata e solenne giova ai defunti più della bassa e privata, perchè in essa gli atti di religione si moltiplicano, e più persone assistono al sagrifizio che orano pe' defunti. Quindi è che non soddisfa al dover suo di celebrare la Messa solenne con canto, chi ne celebra una comune, senza canto, e privata.

Pei santi come possa o non possa offrirsi.

XI. Il sagrifizio Eucaristico non si offre ai Santi con Cristo in cielo regnanti: perocchè essendo il sagrifizio un culto di latria in protestazione del supremo dominio del supremo Signore su tutte le creature, non può convenire che a Dio solo a cui solo è dovuto. Questa è stata sempre la fede della Chiesa. « Martyribus (dice s. Agostino lib. 8, de civit. Dei, cap. 27) non costituimus templa, sacerdotia, sacra, sacrificia... Quis audivit aliquando Fidelium stantem sacerdotem ad altaria... dicere in precibus; offero tibi sacrificium Petre, vel Paule, vel Cypriane, quum ad memorias eorum offeratur? » E nemmeno si offre pe' Santi, affinchè loro giovi alla remission della pena, o della colpa; perchè ad essi già in cielo con Cristo regnanti nulla rimane ad espiare o di colpa o di pena; anzi nemmeno può accrescersi la loro grazia, o gloria essenziale. Essendo però la Messa un sagrifizio Eucaristico, non è vietato l'offerirlo a Dio in rendimento di grazie per la gloria ai Santi conferita. Ed è poi certamente lecito l'offerirlo in loro onore per impetrare presso Dio la loro intercessione: quindi il Tridentino sess. 22, cap. 3, dice: Quamvis in honorem, et memoriam Sanctorum nonnullas interdum Missas Ecclesia celebrare consueverit, non tamen illis sacrificium offerri docet, sed Deo soli, qui illos coronavit. Unde nec sacerdos dicere solet: Offero tibi sacrificium, Petre et Paule, sed Deo de illorum victoriis gratias agens, eorum patrocinia implorat, ut ipsi pro nobis intercedere dignentur in coelis, quorum memoriam facimus in terris. » E nel cap. 5 della medesima sess. dice così: « Si quis dixerit, imposturam esse Missas celebrare in onorem Sanctorum, et pro illorum intercessio-

ne apud Deum obtinenda, sicut Ecclesia intendit, anathema sit. »

§. 4.

Dell'applicazione dell'Eucaristico Sagrifizio.

Cosa sia la applicazione del Sagrifizio, e qual frutto riguardi.

I. L'applicazione del sagrifizio è la determinazione del soggetto o persona, al cui pro e vantaggio ha a ridondare il medesimo sagrifizio. Questa però non può aver luogo quanto al frutto generale; perchè quanto ad esso la cosa non dipende dalla volontà del ministro offerente, ma bensì dalla istituzione di Cristo, che volle comune a tutti. E nemmeno quanto al frutto specialissimo, il quale secondo la più comune insieme e più probabile opinion de' Dottori è sì proprio e particolare del sacerdote offerente, che se a lui non giova, nemmeno può giovare ad altri per verun modo, ed è poi certissimo che non è lecito ricevere per esso veruno stipendio. Ed ecco che il solo frutto speciale, detto anche ministeriale e medio è quello, che ad arbitrio del sacerdote offerente può ad altri applicarsi. Quando adunque taluno dà la limosina della Messa ad un sacerdote, e gli dice, fatemi il piacere di celebrare per me, questo è il frutto che il sacerdote, nell'offerire per lui il sagrifizio, gli deve applicare. Nè è punto necessario che questa applicazione sia o attuale o almeno virtuale; ma basta secondo la comunissima e probabilissima sentenza anche l'abituale. Quindi chi per obbligo di benefizio, o di cappellania celebra cotidianamente, soddisfa al suo dovere in virtù dell'obbligo assunto, in cui ha stabilito di cotidianamente celebrare per soddisfare a tale sua obbligazione; e se non cangia intenzione, quand'anco non la rinnovi, il sagrifizio s'intende applicato. Dicasi lo stesso de' sacerdoti regolari, i quali cotidianamente celebrano pel convento. Quei sacerdoti poi, i quali offrir debbono il sagrifizio o per diverse persone, o per varj legati, debbon fare distinte applicazioni a norma dei distinti legati, e persone; non già però ogni giorno, ma solamente nell'incominciare a soddisfare per un legato, che seco porta l'obbligo di molte celebrazioni in seguito.

Se basti l'applicazione abituale.

La ragione di ciò è, perchè l'applicazione del sagrifizio è dell'indole delle donazioni: e siccome la donazione fatta una volta, e non mai rivocata; ha il suo effetto nel tempo fissato senza un nuovo consenso; così pure l'applicazion della Messa.

II. Ma quest'applicazione debb'essere non vaga, ma determinata, e non condizionata con condizione di cosa contingente futura. È chiaro che la condizione di cosa o presente o passata, che già esiste o non esiste, rende l'intenzione assoluta; come se taluno applica la Messa pel padre, se è morto, mentre posta la già seguita morte, l'applicazione è assoluta. Ma è chiaro altresì che l'applicazione di cosa contingente futura non può valere, nè aver luogo. Eccone la ragione manifesta: perocchè non è in podestà del sacerdote il sospendere l'effetto del sagrifizio, onde non giovi se non se avverata la condizione. Quindi nulla vale l'applicazione del sagrifizio per quella persona, che sarà la prima a dare la limosina per la Messa. E la sentenza, che asseriva il potersi ciò fare fu condannata come *per molti titoli pericolosa, di scandalo ai fedeli, e ripugnante all'antica consuetudine della Chiesa*, per decreto fatto dalla congregazion del Concilio, ed approvato, e fatto pubblicare, e notificare a tutti gli Ordinarj da Paolo V. Veggasi la notificaz. 92, di Benedetto XIV, ov'egli riferisce distesamente questo decreto. Si eccettua però il caso, in cui chi dà spontaneamente la limosina domandasse la celebrazione del sagrifizio pel primo che è per morire di sua famiglia, affin d'impetrargli una santa morte; perchè allora così vuole chi ordina la Messa, e tosto anche coll'offerta del sagrifizio impetra la grazia da conferirsi a tempo opportuno. Così pure applica bene ed utilmente la Messa, chi essendo tenuto per ragion del benefizio o cappellania a celebrarla due o tre volte per settimana, ne anticipa la celebrazione. Non può però ciò fare lecitamente, se il fondatore ha voluto nella fondazione che le Messe sieno celebrate nei dati giorni, affinchè il popolo non resti privo della Messa in quei giorni, o la Chiesa del debito culto ed uffiziatura.

Se debba essere determinata, non vaga, o condizionata.

Non si può applicare la Messa pel primo, che darà la limosina.

III. La Messa debb'essere applicata secondo il volere

La Messa

deve celebrarsi secondo la mente di chi ha conferito la limosina.

e la mente di chi ha conferito la limosina. Quindi se taluno la vuole per la sanità del padre infermo, pel felice esito di una lite, o d'un negozio pendente, quel sacerdote, il quale, ricevuta la limosina, la celebrasse dopo che il padre è trapassato, o dopo pronunziata dal giudice la sentenza, o dopo terminato il negozio, non soddisferebbe al dover suo, e il postulatore privo rimarrebbe del frutto del sagrifizio; e però tenuto sarebbe questo sacerdote a restituire la ricevuta limosina. L'applicazione poi del sagrifizio è talmente propria del celebrante, che alla sua validità non è punto necessario che sia conforme alla volontà e mente del superiore. Pecca bensì un sacerdote, ch'è obbligato a celebrare secondo l'intenzion del superiore, se applica altramente, ma prevale la di lui applicazione.

Non è necessario, che l'applicazione per la sua validità sia secondo la mente del Superiore.

Tre classi di sacerdoti.

IV. Passando adesso all'obbligo che aver possono i sacerdoti di celebrare, ed applicare la Messa, convien distinguere tre classi di sacerdoti. Altri non hanno che il puro carattere della loro dignità; altri han cura d'anime nelle loro parrocchie; ed altri finalmente sono vincolati da benefizio o cappellania fondati per la celebrazione di Messe. I sacerdoti della prima classe, come abbiamo detto con s. Tommaso nel prec. § 2, n. 18, non sono tenuti a celebrare che nelle feste più solenni; e senz'obbligo di applicare la Messa per chicchessia, salvochè nel caso che abbiano per l'applicazione ricevuto da qualche persona la limosina, o si sieno in altra maniera impegnati di applicarla.

Qual'obbligo abbiano i sacerdoti semplici intorno alla celebrazione ed applicazione della Messa.

Quale i Benefiziati o Cappellani.

V. Riguardo poi a quei della seconda classe, cioè ai parrochi, e a tutti gli aventi cura d'anime abbiamo detto quanto basta nel trattato V, parte I, cap. III, § V, parlando dei pesi e delle obbligazioni dei benefiziati. Resta ora a parlare di quei della terza classe, cioè dei sacerdoti vincolati da benefizio o Cappellania fondati per la celebrazione di Messe. Due cose massimamente intorno ad essi possono ricercarsi; cioè 1. quale sia il loro obbligo; e 2. se i cappellani obbligati dal fondatore del lor benefizio alla celebrazione cotidiana possano, e quante volte possano, ommettere di celebrare. E quanto alla

prima ricerca dico, che tutti quei cappellani, i quali tenuti sono a celebrare o cotidianamente, o in certi giorni della settimana o del mese in virtù del loro benefizio o cappellania, han obbligo non solo di celebrare la Messa in que' giorni, ma eziandio di applicare il frutto medio per l'anima del fondatore; purchè non costi con certezza altra essere stata la mente del fondatore. Benchè adunque nell'imporre l'obbligo di celebrare non sia stata fatta parola nella fondazione della mansioneria o cappellania dell'applicazione del sagrifizio, sempre nondimeno si sottintende; e doverai sempre sottintendere lo ha dichiarato più volte la s. Congregazione del Concilio, come può vedersi presso il Lambertini *de Sacrif. Miss. sect.* 2, c. 2, che riferisce parecchie di tali dichiarazioni. Il che ha luogo onninamente anche quando il fondatore dice: *eleggasi un sacerdote, il quale celebrando preghi per l'anima mia*. Imperciocchè sebbene sieno veramente separabili queste due cose, cioè applicare la Messa pel fondatore, e pregare pel medesimo, e quindi possa il fondatore medesimo ordinare l'una e non l'altra; pure non avendolo fatto nel caso nostro, anzi nel caso nostro scorgendosi tanta gran connessione nell'une e nell'altre parole di cui si è servito il fondatore della cappellania nel dire, che s'elegga un sacerdote, il quale cotidianamente celebrando preghi per l'anima mia, deve dirsi onninamente che il fondatore abbia voluto la preghiera unita alla celebrazione, ossia la celebrazione congiunta colla preghiera: perocchè se non avesse voluto insieme e l'una e l'altra cosa, avrebbe dovuto più espressamente indicarlo. Riferirò in conferma di ciò una decisione della s. Congregazione sotto il dì 27 aprile 1700 portata dal lodato Lambertini *de Sacr. Miss.* lib. 3, cap. 9, ed emanata, com'egli dice, mentr'era egli stesso segretario d'essa Congregazione: « Gubernatores humiliter supplicant pro declaratione, an sacerdos ad celebrationem Missae eligendus teneatur illam applicare, attentis verbis testatoris, nulla facta mentione applicationis; quum aliud sit orare, aliud Missam applicare. » E la s. Congregazione rispose, « sacerdotem teneri ad applicationem Missae. »

Si i cappellani tenuti alla cotidiana celebrazione possano qualche volta ommettere di celebrare.

VI. Vengo alla seconda ricerca, e dico doversi distinguere. O nella fondazione di tale cappellania viene al sacerdote cappellano imposto che celebri egli medesimo ogni giorno personalmente, o no. Se no, non può ommettere la celebrazione; ma non potendo egli, o non volendo celebrarla ed applicarla secondo la mente del testatore, è tenuto commettere ad altri l'una e l'altra cosa; e se ha mancato di farlo per lo passato, ha peccato ed è tenuto inoltre a far supplire alle Messe non celebrate: perocchè il capitolo *significatum* de Praeben., che permette di ommettere talvolta la celebrazione, parla soltanto di quei cappellani che sono tenuti a celebrare per se stessi cotidianamente, come oltre il Fagnano osserva il gran Pontefice Benedetto XIV, sì nella notific. 19, e sì ancora *de Sacrif. Mis.* p. 4, num. 20, ove riferisce anche la espressa dichiarazione della s. Congregazione del Concilio dei 18 settembre 1583.

Se poi nella fondazione gli viene imposto di celebrare egli stesso cotidianamente, dico, che in tal caso può talvolta ommettere di celebrare senz'obbligo di far supplire. Così ha dichiarato la Congregazion del Concilio sotto il dì 30 marzo 1699; poichè ricercata la Congregazione, se i sacerdoti obbligati a cagione di benefizio, di cappellania, di legato, o di stipendio, a celebrare per se medesimi cotidianamente la Messa, possano talvolta esentarsi dalla celebrazione, rispose *affermativamente*, concorrendo qualche giusto motivo. Intorno però a tal decreto debbono notarsi alcune cose in esso contenute. 1. Ivi si stabilisce, che tali sacerdoti, quando tralasciano di celebrare, non possono celebrare per altri, e molto meno ricevere stipendio. 2. Che debbono avere un motivo giusto della loro ommessione, e non lo è certamente se ommettono la celebrazione ad oggetto di darsi bel tempo, alla voluttà, o per appagare la propria curiosità, o per un viaggio non necessario, o per attendere al giuoco, all'ozio, al sonno, alla caccia, ed a simili cose; anzi nemmeno per celebrare la Messa per se medesimi, o pe' suoi, *pro se vel suis;* mentre anche ciò è stato espressamente escluso dalla s. Congregazione; ma che possa soltanto talvolta

ommetterla, quando sia impedito da qualche infermità, o da altro legittimo impedimento, oppur anche per mancanza di fervore e di divozione, che talvolta abbandona anche gli uomini timorati e pii. 3. La Congregazione poi non dice quante volte possa un cappellano di questo genere dispensarsi dal celebrare, ma solamente che può farlo *aliquando*, qualche volta; nè a noi tocca il definirlo. È certamente troppo, come vogliono alcuni, una volta per settimana, perchè si ommetterebbero più di cinquanta Messe all'anno; il che non è in verità un ommettere la celebrazione qualche volta, *aliquando*, ma parecchie volte. Quindi crederei che potesse tal cappellano tralasciar di celebrare una, o al più due volte al mese.

Per quanto tempo poi a cagione d'infermità possa ommettere la celebrazione senz'obbligo di far supplire, non è cosa chiara, nè i Teologi convengono fra di loro su questo punto. Sembra a me che alcuni restringano troppo questa indulgenza col limitarla ad otto o dieci giorni, e che all' opposto altri l' allarghino di troppo estendendola a due interi mesi, oppure a tutto il tempo della malattia. Penso adunque, che col Concilio VII di Milano si possa accordare un intero mese d'infermità, posto che il cappellano almeno per l'intero corso di un anno abbia puntualmente adempito al suo dovere: « Si cappellanus (dice il Concilio) saltem per annum functus sit munere celebrandi in aliquo loco, si etiam per mensem aegrotet, adhuc integram elemosynam judicio Episcopi accipere debet. » Questa infermità però debb' essere involontaria, perchè se fosse indirettamente voluta e preveduta, nemmen per un giorno sarebbe il cappellano esente dal debito di far supplire a quanto ha mancato, da altro sacerdote; perchè a cagione della di lui colpa ed iniquità non è giusto che un innocente privo resti del frutto del benefizio: e così pure non sarebbe scusato dallo stesso debito, se pe' suoi peccati, abiti cattivi, occasioni prossime ec. venisse dal confessore impedito dall'accostarsi al sagro Altare.

VII. Restaci a dire una parola intorno al tempo, in cui alla più lunga si deve fare l'applicazione del sagrifi-

Quando alla più lunga

debba farsi l'applicazione della Messa.

zio, affinchè valida sia e giovevole tale applicazione. È cosa chiara, che un sacerdote, il quale è tenuto a celebrare per diversi titoli, obblighi, e pesi, o per varie e distinte persone, non basta che abbia una intenzione, dirò così, generale di adempierle nell'accettazione di tali obblighi; ma è necessario che per ciascuno di tali obblighi, e per ognuna di tali persone applichi le Messe. Quando adunque alla più lunga dovrà farsi questa applicazione? Dico, che almeno prima della consegrazione. *Almeno*, io dico, perchè è molto meglio farla prima di incominciare il sagrifizio. Ma perchè almeno prima della consegrazione? Perchè allora solamente, e non già dopo, sta in di lui potere il disporre del frutto ministeriale o medio: perocchè fatta la consegrazione, è fatto il sagrifizio; giacchè, come si è detto più sopra, in essa sta riposta l'essenza del sagrificio. Quindi dopo di essa non è più tempo di disporne e di farne l'applicazione. Dal che ne siegue, che il sacerdote, il quale soltanto dopo la consegrazione applicasse la Messa, che sta celebrando per alcuno dei suoi obblighi, o per una persona che gli ha dato la limosina per una Messa, non soddisfarebbe, e tenuto sarebbe, come insegna anche il cortesissimo Sporer, ad offerire un altro sagrifizio.

§ 5.

Dello stipendio, ossia limosina della Messa.

Può il sacerdote per la Messa ricevere lecitamente stipendio.

I. Due cose massimamente cercano qui i Teologi, cioè 1. se sia lecito ricevere stipendio, volgarmente limosina, per la celebrazione della Messa: 2. quale stipendio. E quanto al primo è certissimo che il sacerdote può ricevere lecitamente stipendio per la celebrazion della Messa; mentre non lo riceve come prezzo del sagrifizio, ma come mezzo del suo sostentamento. Ciò costa da quanto insegna l'Apostolo 1 Cor. 9, ove dice, che « Qui in Sacrario operantur, quae de Sacrario sunt edunt; et qui Altari deserviunt, cum Altari participant. » Imperciocchè che altro mai è *edere de Sacrario*, e *partecipare de Al-*

tari, salvochè per occasione ed esercizio del sagro ministero ricevere o stipendio, o cosa ad esso equivalente? La equità poi stessa naturale esige che venga sostentato da altri, chi per altri s'occupa e s'impegna. Finalmente non può non esser lecito, nè può condannarsi senza una somma temerità ed una vergognosa impudenza ciocchè per tutto il mondo pratica la Chiesa, e ciocchè ha praticato fin dalla culla, cioè che i sacerdoti vivano e si sostentino colle obblazioni de' fedeli. È anche lo stipendio della Messa una specie di volontaria obblazione fatta dai fedeli al sostentamento de' sagri ministri, in cui nulla può esserci di male, come nulla c'era di male nelle obblazioni che erano in uso ne' primi secoli della Chiesa, ne' quali somministravansi ai sacerdoti in ispecie le cose al vitto necessarie. Che adesso diensi, o piuttosto diasi di esse la menoma parte in danaro, non avviene altro cangiamento in fatto, se non che meno restano aggravati i fedeli, e meno i sacerdoti ajutati. Ma guai a que' sacerdoti che celebrano unicamente per lo stipendio in guisa, che altramente non celebrerebbero per verun modo. Costoro danno chiaramente a divedere che vanno all'Altare per il lucro; e quindi in essi diviene simoniaco ciocchè è da sè lecito e permesso.

Quale stipendio.

II. Quanto poi al 2. dico, che lo stipendio, che il sacerdote può lecitamente ricevere, e di cui debb'esser contento, è quello, che è tassato o per legge o per consuetudine. E per verità se trattandosi in generale di qualsivoglia stipendio, star si deve alle leggi dei superiori, o alla consuetudine, che ha forza di legge; molto più certamente ciò debb'essere ove trattasi di cose sante e sagre, affin di non dare al popolo materia ed occasione di scandalo. Quindi la determinazione dello stipendio, ossia limosina per le Messe, non ha a farsi nè da quei che contribuiscono la limosina per Messe, nè dai sacerdoti, che la ricevono, ma bensì da' soli Ordinarj dei luoghi o con leggi Sinodali, o con decreti particolari secondo l'approvata consuetudine de' paesi; e a tale legge, o statuto tutti i sacerdoti e secolari e regolari debbono sommettersi ed ubbidire. Così ha definito la s. Congregazion del Con-

La determinazione dello stipendio spetta ai Vescovi.

cilio con molti suoi decreti dai sommi Pontefici approvati. Che poi anche i regolari debbano sottoporsi a questa tassa dai Vescovi stabilita, lo ha dichiarato la medesima santa Congregazione l'anno 1639 con queste parole: « Eleemosyna pro qualibet Missa regulares celebranda in eorum Ecclesiis est taxanda arbitrio Ordinarii juxta morem regionis. » E viene riferito questo decreto dal Lambertini nella Notificazione 54.

Se possano i sacerdoti ricevere di più.

III. Non possono però i Vescovi proibire nè agli offerenti il contribuire più della limosina tassasa, nè ai sacerdoti di riceverla maggiore, se loro viene spontaneamente offerta. Così ha decretato la s. Congregazion del Concilio nell'anno 1649 con sua dichiarazione riferita dal Lambertini nella Notif. 57. E perchè certo Vescovo fatto aveva questa proibiziono con suo decreto, la Congregazione medesima comandò, che fosse moderato. Il che ha fatto giustamente: perocchè non debb'essere vietato ad un ministro dell'Altare ciò che è permesso ad un artefice. Per altro chi sa quanto sia lo stipendio o dalla legge, o dalla consuetudine tassato, e dà di più, senza che niuno glielo ricerchi, lo dà gratuitamente. Possono però i Vescovi vietare ai sacerdoti di ricevere meno dello stipendio tassato. Ciò costa da altro decreto della medesima Congregazione pel Vescovo di Sanseverino il quale diceva, « Sacrificium Missae quodamodo vilescere, dum Sacerdotes quotidie se offerunt celebrare ad rationem tenuis eleemosynae pro qualibet Missa; unde supplicat declarari, an ipse statuere possit eleemosynam manualem, imponendo poenam celabrantibus pro minori. » Al che la Congregazione rispose *Affirmative quoad eleemosynam manualem*. È veramente un avvilimento del grado e carattere sacerdotale l'offerirsi, come fanno alcuni sacerdoti, ultroneamente di celebrare la Messa per qualsivoglia limosina anche tenuissima e meschinissima. Ove c'è questo divieto (e Dio pur volesse che ci fosse in molti luoghi!) i sacerdoti son tenuti ad ubbidire. Ciò nondimeno non deve impedire gli uffizj di carità. Quindi un caritatevole Sacerdote può celebrare per un defunto povero, contentandosi d'uno stipendio minore, che egli non cerca o domanda, ma offerto lo accetta.

Non è lecito al sacerdote l'esigere di più della limosina tassata.

IV. Da tutte queste cose è facile il capire che può bensì il sacerdote esigere per la Messa lo stipendio o dalla legge, o dalla consuetudine tassato; ma nulla può esigere di più, sebbene possa, come s'è detto, riceverne un amaggiore spontaneamente offerta. No, niente può esigere di più, in guisa che, se più n'esige, e viola la legge della Chiesa, e offende la giustizia commutante; e quindi è tenuto a restituire quel più che ha ricevuto. Lo stesso si dica di un sacerdote, il quale avendo ricevuto limosine per più Messe ne celebra una sola. Imperciocchè sebbene la limosina data per la celebrazione non abbia ragion di prezzo; posta però la legge della Chiesa, e la quantità stabilita per ogni Messa, o posto l'impegno assunto di celebrar per la ricevuta limosina tanto numero di Messe, pecca il sacerdote e contro la legge, e contro la giusfizia, o se esige un maggiore stipendio, o non celebra il numero di Messe convenuto.

Obbiezione, e risposta.

Ma dirà taluno: la limosina tassata è tenue in guisa, che non basta ad un sacerdote per vivere. Se adunque lo stipendio della Messa, come s'è detto più sovra, viene dato per suo sostentamento, come non sarà lecito lo esigere di più, cioè quanto basta od è necessario, non già per un lauto, ma per un mediocrissimo congruo sostentamento, massimamente in questi nostri tempi, in cui tutte le cose al vitto necessarie sono carissime al sommo grado? Tutto vero, io rispondo, ma l'argomento non conchiude. Primamente non ispetta, come ho detto, nè all'offerente, nè al sacerdote il fissare o alterare lo stipendio della Messa, ma ciò appartiene al Vescovo. Egli può farlo, considerate ben bene tutte le cose a lui ben note. Ma se non lo fa, o fino a tanto che non lo fa, il sacerdote è tenuto stare alla legge, e nulla più esigere della limosina tassata. Ma rispondo poi in secondo luogo, che la limosina, ossia stipendio per la celebrazione della Messa, non vien mica dato per l'intero sostentamento del ministro celebrante; no certamente, ma bensì per ajuto o porzione del sostentamento medesimo. Che ciò sia vero ce lo attesta Benedetto XIV *de Syn.* cap. 9, n. 11, ove dice: « Non esse necesse, ut eleemosyna tanta sit, quae

integram sustentationem sacerdoti ea die, qua celebrat, suppeditet; enim..... actio sacrificandi non requirit integrum diem, nec majorem ejus partem; unde non est, cur sacerdos propter hoc solum ministerium integre alatur ab eo, pro quo sacrificium offert. Accedit, neminem secularem ad sacros Ordines promoveri, qui beneficium aut patrimonium non habet; nec ullum ad religionem admitti, qui ex monasterii redditibus, aut consuetis eleemosynis ali nequeat. Ex quo fit, ut nullus cogatur victum sibi comparare ex solo Missarum stipendio. » Il che egli conferma coll'autorità del Giovenino, il quale *de Sacram.* Diss. 6, q. 7, cap. 1, art. 8 dice: « Stipendia (delle Messe) non conferentur ad integram sustentationem, sed ad illius adminiculum. » Si suppone adunque che ogni sacerdote abbia altri proventi; cioè o dal benefizio, o dal patrimonio, e quindi che non abbia a sostenersi colla sola limosina della Messa, la quale quindi non è, nè debb'essere proporzionata all'intero di lui sostentamento. Dicasi lo stesso di quei sacerdoti, che vengono ordinati a titolo di servitù della Chiesa, come in Venezia, poichè si suppone, che dalla stessa servitù della Chiesa traggono emolumenti che servano in parte al loro sostentamento. Il che se non è, non perciò ha a rovesciarsi la disciplina della Chiesa, nè è lecito al sacerdote l'esigere per la Messa uno stipendio maggiore del consueto e stabilito.

V. È nondimeno sentenza comune dei Teologi esserci un giusto titolo di esigere uno stipendio maggiore del consueto. Quest'è l'incomodo e la fatica alla celebrazione totalmente estrinseca. Il dover celebrare in ore assai incomode, come o pertempissimo, o tardissimo, il doverla cantare, il dover andare a celebrarla in una Chiesa assai lontana: queste e simili cose incomode più o meno e faticose, estrinseche onninamente al sagrifizio sono di prezzo stimabile; e quindi per esse può il sacerdote esigere qualche aumento allo stipendio tassato e consueto. E questo è il solo giusto titolo. Quindi non lo è l'incomodo o fatica, o intrinseca alla celebrazione, o naturalmente annessa, come sarebbe il maggior freddo della sta-

gione, o della Chiesa, in cui si deve celebrare, o il maggior calore, o la vecchiezza, infermità, debolezza del sacerdote, ed altre siffatte circostanze; perchè questi sono incomodi e molestie, che deve necessariamente tollerare chi vuol celebrare. Meno poi lo è la povertà del celebrante; perchè siccome un artefice non può, perchè povero, esigere più del giusto prezzo per la sua fatica, così neppure il sacerdote per titolo della sua povertà può esigere cosa alcuna oltre lo stipendio dalla Chiesa tassato. Finalmente nemmeno lo è il titolo di privilegio. Se ci fu nei tempi andati per certe Chiese o religioni, come si pretende, e come affermano alcuni, il privilegio di potere con una sola Messa soddisfare per molte Messe e limosine ricevute; è certo che di presente niuno più vige di siffatti privilegj, perchè aboliti per decreti della santa Congregazione del Concilio dai Ss. Pontefici confermati.

Se chi ha accettato limosina incongrua possa diminuire il numero delle Messe.

VI Ma sarà egli almeno lecito ad un sacerdote, che ha ricevuto per più Messe più limosine, ma tutte incongrue, cioè tutte minori dello stipendio tassato, diminuire il numero delle Messe, e celebrarne puramente quel numero minore a cui può giugner la somma contribuita, assegnando ad ognuna il congruo tassato stipendio? Su questo punto ecco il decreto della Congregazione del Concilio confermato da Innocenzo XI. « Ubi pro pluribus Missis etiam ejusdem qualitatis celebrandis *plura stipendia*, quantumcumque *incongrua et exigua*, sive ab una, sive a pluribus personis collata fuerunt, vel conferentur in futurum... sagra Congregatio sub obtestatione divini judicii mandat et praecipit, ut absolute tot Missae celebrentur, quot ad rationem tributae eleemosynae praescriptae fuerint; ita ut alioquin ii, ad quos pertinet, suae obbligationi non satisfaciant, quinimo graviter peccent, et ad restitutionem teneantur. » Questo decreto però debb'intendersi di un sacerdote il quale sciente e volente ha accettato queste limosine incongrue col debito insieme di celebrar tanto numero di Messe. Ma se per errore ha accettato una o più limosine incongrue, credendole congrue, o perchè ha ricevuto con buona fede il danaro involto in una carta, nè lo ha numerato o per urbanità,

o perchè non ha potuto, o perchè nel numerarlo ha errato; in tal caso non è tenuto a celebrare l'intero numero di Messe a se prescritto, ma può celebrarne tante soltanto, quanto corrispondono alla limosina tassata. La ragion'è, perchè non ha acconsentito nel numero, se non perchè ha creduto che gli fosse data per ciascuna Messa la congrua limosina, mancando la quale, non è tenuto stare al patto. È tenuto però, se può, farne avvertito l'offerente della insufficienza delle limosine contribuite, affinchè non creda che le Messe tutte sieno state celebrate; e ciò, se si può, deve farsi prima d'incominciarne la celebrazione, onde possa l'offerente, se vuole, supplire al difetto. Se poi ricusa di ciò fare, è lecito allora al sacerdote l'uguagliare alla congrua limosina il numero delle Messe. Chi poi volente e sciente accetta per un dato numero di Messe stipendj meno congrui, è tenuto a celebrare l'intero numero prescritto. E questo è il senso del recitato decreto.

Anche un ricco sacerdote può ricevere lo stipendio della Messa.

VII. Per altro poi lo stipendio della Messa consueto o fissato può lecitamente riceversi, ed anche esigersi da qualsivoglia sacerdote sebbene ricco di beni proprj, e per niun modo indigente di limosine di Messe pel suo sostentamento. Perchè non è cosa illecita, che *chi serve l'Altare viva dell'Altare:* e perchè *dignus est operarius mercede sua:* e perchè è cosa giusta, come dice l'Apostolo, che *qui in Sacrario operantur, de Sacrario edant, et qui Altari deserviunt, cum altari participent.* Alla qual dottrina generale non mette san Paolo veruna distinzione fra i ministri ricchi ed i ministri poveri; fra quei, che hanno beni proprj, con cui campare la vita, e quei che non ne hanno. Nè è a questa dottrina discorde la disciplina della Chiesa, la quale non ricusa di conferire e cappellanie e benefizj col peso della celebrazione, anche ai sacerdoti ricchi, e aventi beni proprj. Imperocchè siccome la lor ricchezza non toglie che ancor essi operino e servan l'Altare, così nemmeno ne toglie la mercede. Per altro poi questa nostra dottrina non favorisce punto la cupidigia dei ricchi benefiziati: perocchè questi, a ben considerare la cosa, nulla lucrano dalla celebrazione; per-

chè come detto abbiamo a suo luogo, tanto dei lor guadagni ecclesiastici e dei loro proventi dei sagri ministerj tenuti sono impiegare in usi pii ed in sollevamento dei poverelli, quanto loro avanza di tali beni al loro congruo sostentamento.

Chi ha ricevuto limosina per Messe, è tenuto a celebrarle tutte *sub gravi*

VIII. Chiunque però o ricco o povero ha ricevuto limosine o stipendj per Messe, è tenuto sotto grave peccato a celebrarle, ed a celebrarle secondo le legittime condizioni dall'offerente stabilite. E che tenuto sia a celebrare sotto grave peccato, niuno ne dubita, o può dubitarne: perocchè la s. Congregazione del Concilio più volte citata *sub obtestatione divini judicii* comanda che si celebrino tante Messe, quante a ragione della contribuita limosina sono state prescritte; cosicchè altrimenti quei, ai quali ciò appartiene, non soddisfacciano alla loro obbligazione, anzi pecchino gravemente, *quin immo graviter peccent*, e tenuti sieno alla restituzione, *et ad restitutionem teneantur*. Chi adunque ommette la celebrazione anche di una sola Messa, pecca gravemente, perchè con siffatta ommessione reca all'offerente un grave danno spirituale, oppure al defunto, o ad altra vivente persona, per la quale la Messa è stata ordinata, che resta priva dei frutti del sagrifizio. Ma e non potrà almeno ammettersi la dottrina di quei Teologi i quali dicono non essere grave peccato, se un sacerdote, ricevuto lo stipendio per un gran numero di Messe da celebrarsi per una stessa persona, o per uno stesso defunto, una sola ne ommette? In questo caso pare che il danno recato sia leggiero, e leggiero pure il furto della limosina per la parvità della materia. Dico, che no, perchè, checchessia del furto della limosina, certamente il danno spirituale per tale omissione apportato è grave; e massimamente, se le Messe ordinate sono per un defunto, mentre forse se questa ancora, che fu ommessa, fosse stata celebrata sarebbe stato liberato dal Purgatorio.

E secondo le prescritte condizioni.

Quanto poi alle condizioni o circostanze dall'offerente al sacerdote prescritte, primamente è tenuto a celebrare egli stesso, ed a non commetterne ad altro sacerdote la celebrazione, quando ha ricevuto la limosina con questo

peso; il che par che sia una cosa sempre almeno per fedeltà annessa all'accettazione della limosina. Non è nondimeno a ciò obbligato sotto grave colpa; perchè la Messa da qualsivoglia sacerdote celebrata, è sempre *ex opere operato* d'ugual valore; purchè però non abbia il sacerdote Messa privilegiata, e ciò sapendo l'offerente, a lui piuttosto che ad un altro per tal motivo dà la limosina, con patto che la celebri egli stesso; mentre in tal caso gravemente peccherebbe non adempiendo la condizione pel danno che recherebbe all'anima del defunto, cui tenuto anche sarebbe a compensare con altra celebrazione. Debb'anche celebrare nella Chiesa o Altare, massimamente se privilegiato, dall'offerente indicato, specialmente se ciò egli espressamente ricerchi; perchè in tal caso la ommessione non sarebbe esente da colpa grave. Deve altresì celebrare Messa o da morto o votiva, come l'offerente l'ha prescritta; è però vero che in ciò la variazione non è grave colpa, purchè celebri per l'offerente, e secondo la di lui intenzione: perchè ogni Messa è sostanzialmente la stessa, e la mutazione non è che accidentale, fuorchè nel caso che detta da morto fosse privilegiata, e non lo fosse la votiva, o del corrente Santo o uffizio. Deve parimente osservare il tempo prescritto, massimamente quando urge la necessità dell'offerente; come quando la Messa è ordinata per la salute d'un infermo, per l'imminente parto della moglie, per una lite da trattarsi ec. Allora la dilazione anche picciola non iscusa da grave colpa, e induce il debito di restituire: e se poi il tempo non è prescritto, non si può a lungo differirne la celebrazione. La sagra Congregazione ha dichiarato, che allora solamente si può assumere peso di Messe da celebrarsi, quando *entro poco tempo* si può a tutte soddisfare; il quale poco tempo con altro decreto dei 17 luglio 1655 riferito dal Lambertini ha dichiarato essere *entro un mese*, fuorchè quando l'offerente avvertito acconsente alla dilazione. *S. Congregatio respondit*, al dubbio propostole, cos'abbia ad intendersi pel quel *modicum tempus*; doversi intendere entro un mese, *modicum intelligi infra mensem*.

Non è leci- IX Quando le limosine non vengano date dall'offerente

al sacerdote colla condizione che sieno da lui stesso le Messe celebrate, è lecito sostituir altri alla loro celebrazione; ma non è poi mai lecito commetterne la celebrazione ad altri col ritenere per se medesimo porzione della limosina ricevuta. Così ha definito co' suoi decreti per comando, e coll' approvazione di Urbano VIII. la s. Congregazion del Concilio, ne' quali si parla così: « omne damnabile lucrum ab Ecclesia removere volens, prohibet sacerdoti, qui Missam suscepit celebrandam cum certa eleemosyna, ne eamdem Missam alteri, parte ejusdem eleemosynae sibi retenta, celebrandam committat. » In tal guisa ha posto argine e all'avarizia di certi sacerdoti, e alla troppo benignità d' alcuni Casisti, i quali hanno insegnato essere assolutamente lecito il far celebrare da altri le Messe col ritenere per se parte dello stipendio ricevuto. Il Decreto fu poi anche confermato da Innocenzo XI. coll' aggiunta di molte risposte a varj dubbj; e trà l'altre col dichiarare, che è tenuto a dare tutta intera la ricevuta limosina anche quando è maggiore della consueta, e che non basta che dia puramente la consueta. Ciò si conferma colla condanna fatta da Alessandro VII. della seguente proposizione: « Post Decretum Urbani potest sacerdos, cui Missae celebrandae traduntur, per alium satisfacere; collato illi minore stipendio, alia parte stipendii sibi retenta.

to far celebrare le Messe da altri col ritenersi parte della limosina.

Benedetto poi XIV. nella sua Costituzione. *Quanta cura* dei 3 giugno 1741, diretta a tutte le Chiese comanda così: « A quolibet sacerdote stipendio seu eleemosyna majoris pretii pro celebratione Missae, a quocunque accepta, non posse alteri sacerdoti Missam hujusmodi celebraturo stipendium seu eleemosynam minoris pretii erogare; etsi eidem sacerdoti (si notino bene queste parole) Missam celebranti et consentienti se majoris pretii stipendium seu eleemosynam accepisse indicasset. » Soggiugne poscia: « Quoniam autem ita compertum est, ut praesentis poenae metu salutaribus monitis facilius obtemperetur; per edictum in vestris dioecesibus (parla ai Vescovi) proponendum, affigendumque universis notum facite, quemquumque, qui eleemosynas, sive stipendia

Bolla di Benedetto XIV. contro il mercimonio delle Messe.

majoribus pretii pro Missis celebrandis, quemadmodum locorum consuetudines, vel Synodalia statuta exigunt, colligens, Missas, retenta sibi parte earundem eleemosynarum seu stipendiorum acceptorum, sive ibidem, sive alibi, ubi pro Missis celebrandis minora stipendia seu eleemosynae tribuuntur, celebrari faciat; laicum, quidem seu secularem, praeter alias arbitrio vestro erogandas poenas, excommunicationis poenam; Clericum vero, sive quemcumque sacerdotem poenam suspensionis ipso facto incurrere, a quibus nullus per alium, quam per nos ipsos, seu Romanum Pontificem pro tempore existentem, nisi in articulo mortis constitutus, absolvi possit. » Chi nondimeno facesse celebrare da altro sacerdote una soltanto o due Messe, ritenendo per se medesimo parte della limosina ricevuta, come se avendo ricevuto due lire veneziane, desse all'altro la limosina di soli trenta soldi, o in luogo di lire quattro ricevute per due Messe, ne desse soltanto tre; peccherebbe bensì certamente, e tenuto sarebbe alla restituzione: ma, per quanto ci pare dal tenore della Costituzione che parla di chi raccoglie ec. non incorrerebbe, se laico, la scomunica, e se chierico la sospensione.

X. Que' sacerdoti però, i quali celebrano per Benefizio, o per Cappellania collativa, possono dare ad altro sacerdote, onde celebri in supplimento de' loro obblighi la limosina consueta e tassata, sebbene ne conseguiscano dalle rendite del Benefizio o Cappellania una maggiore. Ciò sembra certo, primamente perchè negli accennati Decreti, Costituzioni e dannata sentenza non si parla se non se delle Messe e limosine manuali: e 2, perchè essendo stato prodotto alla s. Congregazione del Concilio il dubbio, « num laudatum Decretum de integra danda eleemosyna habeat locum in Beneficiis, quae conferuntur in titulum, idest, an Rector Beneficii, qui potest per alium celebrare, teneatur sacerdoti celebranti dare stipendium ad rationem reddituum Beneficii. » Fu risposto, « Non habere locum sed satis esse, si Rector Beneficii, qui potest Missam per alium celebrare, tribuat sacerdoti celebranti eleemosynam congruam, secundum morem Civitatis; nis'

in fundatione Beneficii aliud cautum sit. » Ma si avverta, che qui si parla d'un vero Benefizio, o Cappellania collativa, cioè Ecclesiastica; e non già d'una Cappellania puramente laicale, per cui le persone nobili fanno celebrare una Messa cotidiana o nel loro privato Oratorio, o in una Chiesetta di campagna: perocchè essa non è nè Benefizio Ecclesiastico, nè Ecclesiastica Cappellania. Quindi chi ha tal fatta di Cappellania, se commette ad altro sacerdoto la celebrazione, deve a lui contribuire l'intera limosina che ne ritrae, ossia in danaro, ossia in grano, vino o'altro.

§. 6.

Del tempo, e luogo della celebrazione della Messa.

In quali giorni non sia lecito celebrare la Messa.

1. V'ha de' giorni fra l'anno, ne' quali o a nessuno o non a tutt'i sacerdoti è lecito il celebrare la Messa; e sono i tre ultimi della settimana santa. Alla sentenza d'alcuni Teologi, i quali hanno insegnato potersi in essi, ad eccezione però del solo Venerdì Santo, celebrare Messe private, purchè nel Giovedì Santo si celebri prima dell'incominciamento della Messa solenne, e nel Sabbato Santo dopo di essa; si oppongono molti decreti della s. Congregaziono de' Riti, che vietano in tali giorni le Messe private, nè concedono che la solenne. E, quel che è più, tutti ques'i Decreti furono poi confermati da Clemente XI con suo Editto del 1712, in cui, dopo aver proibito qualsivoglia Messa o solenne o privata nel Venerdì Santo, soggiugne: « Hoc tamen interdicto minime concedit Sanctitas sua Missas privatas in die Coenae Domini, vel Sabbato Sancto, quum id vetitum sit pluribus et repetitis Sacrae Congretionis Decretis. » Anzi il Giovedì e Sabbato Santo neppure è lecita la Messa solenne negli oratorj e chiese anche pubbliche, nelle quali non si conserva nel Tabernacolo la Ss. Eucaristia, come ha dichiarato la s. Congregazione de' Riti il dì 24 giugno 1650. E se la festa della Annunziazione, o quella di s. Giuseppe (ove la festa di precetto tuttavia sussiste) cada in uno di tali giorni, se

ciò è nel Venerdì o Sabbato Santo, la festa col precetto di ascoltare la Messa si trasferisce per intero in altro giorno; se poi nel Giovedì Santo, l'uffizio bensì non si celebra, ma è festa di precetto; e quindi la s. Congregazione vuole, che gli Ordinarj de' luoghi abbiano cura di provvedere, che in esso giorno si celebrino alcune Messe private prima della solenne, onde abbiano comodo i Fedeli di adempiere il precetto.

Negli altri giorni non si può dire che una sola Messa.

11. In tutti poi gli altri giorni dell'anno si può celebrare, ma una sola Messa al giorno da ogni sacerdote, e non più. Così prescrive la vigente disciplina della Chiesa, sebbene in altri tempi non fosse vietato al sacerdote l'offerire più volte in uno stesso giorno il sagrifizio; in guisa che, chi di presente anche digiuno celebrasse due volte in un sol giorno, reo sarebbe di peccato mortale, ed incorrerebbe la irregolarità; come ha dichiarato la s. Congregazione del Concilio *in Placentina* **11** di genn. 1610 al riferire del Ferrari V. Missa art. 5, n. 11.

Ad eccezione del giorno di Natale.

Da questa legge però è eccettuato nella Chiesa universale il giorno di Natale, in cui per consuetudine immemorabile è conceduto ad ogni sacerdote il celebrare tre Messe, senza però prendere la purificazione nelle due prime Messe; altrimenti, rotto il naturale digiuno col prenderla, non più può celebrare le altre. Celebra parimente due Messe in un giorno quel sacerdote, il quale per privilegio conceduto a quella particolare Chiesa, celebra sull' incominciamento della notte di Natale; ma è necessario che anch'esso sia digiuno dalla precedente mezza notte, e quindi celebrando la mattina la Messa della vigilia, debb'astenersi dal prendere la purificazione. Nella Spagna e nel Portogallo per privilegio conceduto da Benedetto XIV a quei due Regni, nella sua Bolla, *Quod expertis*, possono i sacerdoti nel giorno dei Morti celebrare tutti e singoli tre Messe, non prendendo la purificazione nelle due prime; ma non possono però ricevere la limosina che d'una sola, nè possono se non se con una soddisfare agli obblighi di Messe, per le quali ricevuta avessero la limosina; come è chiaro dalla stessa Bolla, che può leggersi nel Tom. 2, n. 6.

E nella Spagna anche nel giorno dei morti.

Quando la necessità permette di celebrare due volte in un giorno

III. La necessità può ancor essa essere sì urgente, che un sacerdote sia costretto a celebrar due volte in uno stesso giorno. Parecchi casi di necessità vengono ammessi da alcuni Teologi, ne' quali lecita sia questa replicata celebrazione: cioè quella di un trapassato, a cui non si potrebbe dire la Messa di Requie prima della sepoltura per mancanza d'altro sacerdote: quella pure dell'arrivo d'un Principe in giorno di festa, che nè ha ascoltato Messa, nè potrebbe altrimenti ascoltarla, non essendovi sacerdote alcuno che non abbia già celebrato: e quella di dare il s. Viatico ad un moribondo, che altrimenti dovrebbe morire senza ricevere questo Sagramento: e finalmente quella di un Parroco che regge due Parrochie, onde i parrochiani o dell'una o dell'altra non abbiano a restar privi del s. sagrifizio in giorno di festa. Ma nei primi tre casi non v'ha una bastevole necessità, onde un sacerdote possa contro tanti decreti, che lo vietano, e contro la consuetudine della Chiesa, celebrar due volte nel giorno stesso.

Si escludono alcuni casi.

Imperciocchè pel defunto, quand'anco in quel giorno mancassero altri sacerdoti (il che in tanta copia di sagri Ministri appena può accadere), si può trasferire la celebrazione al giorno seguente. Qual necessità in fatti di celebrare la Messa per esso lui nel giorno stesso? I precetti poi sì di ascoltare la Messa ne' giorni di festa, e sì ancora di ricevere il Viatico in morte, non obbligano punto, quando non possono adempiersi, se non se violando le leggi della Chiesa. Ed oltracciò in questi casi il sacerdote non solo celebrerebbe due volte in uno stesso giorno, ma la seconda volta celebrerebbe anche non digiuno, mentre sono casi, i quali non nascono che improvvisamente. Come adunque potrà mai ciò esser lecito, mentre anche quando vigeva la costumanza nella Chiesa, che il sacerdote celebrasse più volte, non era lecito il prendere la purificazione salvochè nell'ultima? « Nos hanc consuetudinis regulam (dice s. Pier Damiano in Ep. 28, lib. 5,) et didicimus et tenemus, ut Calicem differamus perfundere, si nosmetipsos eodem die sagrificium denuo speramus offerre.

Caso unico in cui è le-

Il caso unico adunque, ammesso anche da Benedet-

cito celebrare due volte in uno stesso giorno.

to XIV, e nel lib. *de sagrif. Miss.* ed in quello *de Synodo*, di necessità, in cui si può celebrare due volte in un giorno stesso, si è, quando un Parroco o per mancanza di Ministri, o per altro urgente motivo è costretto a presiedere a due Parrocchie. Il caso non è che molto raro, ma pur può accadere. È lecito in tal caso a questo Parroco il celebrar due volte, ma colle seguenti cautele, e condizioni: 1, che non ci sia altro sacerdote, anche non Parroco, che possa celebrare nell' una o nell' altra delle due parocchie; perchè se c' è, egli deve bensì fare gli altri uffizj di pastore, ma la celebrazione della Messa deve lasciarla all' altro sacerdote. 2. Mancando ogn'altro sacerdote, celebri egli due volte, ma nella prima Messa non assuma la purificazione, onde digiuno possa celebrar la seconda. 3. Se trovasi in luogo, ove è facile il ricorso al Vescovo, ne domandi a lui la licenza, e gli esponga la urgenza ed i motivi. Egli gli esaminerà, e vedrà se ci sia una vera necessità, e se si possa rimediare in qualche maniera senza la replicata celebrazione. 4. Questa licenza di celebrar due volte non ha a darsi dal Vescovo generalmente, ma soltanto in qualche caso particolare, dopo averne ben bene esaminata e conosciuta la necessità, mentre così appunto ha dichiarato la s. Congregaziono de' Cardinali presso il Fagnano, Cap. *In ordinando* de Simonia 37.

Condizioni da osservarsi in tal caso.

Ora di celebrare

IV. L' ora di celebrare la Messa viene indicata dalle rubriche del Messale, ed è dall' aurora fino al mezzo giorno. S. Tommaso q. 83, art. 2, ad 4, dice così. « Regolarmente la Messa debb'essere celebrata di giorno, « e non di notte... cosicchè però il principio del giorno « non si prenda dalla mezza notte, nè dal levar del sole, « quando cioè i raggi del sole appariscono sulla terra, ma « da quando incomincia ad apparir l' aurora. » Benedetto XIII. però ha conceduto, dopo molte istanze fatte ai suoi predecessori, ed a lui stesso, come narra il Lambertini nella Notif. 12, che si possa celebrare la Messa la terza parte di un'ora, cioè venti minuti prima dell'aurora, e venti minuti dopo mezzo giorno; il che poi fu anche confermato dal di lui successore Clemente XII. Non

è poi lecito pel comodo del popolo, e molto meno d'una privata famiglia, il prevenire oltre a questo segno la celebrazion della Messa; nè si può se non disapprovare e condannare col Lambertini medesimo Notif. 34, § 3, n. 6, l'abuso di certi sacerdoti, i quali l'uffizio facendo di Cappellani nelle case de' grandi Signori, che godono il privilegio dell'Oratorio domestico, celebrano per comodo de' medesimi, o delle loro dame, o spontaneamente, o costretti, dopo l'ora dalla Chiesa stabilita. Sappiano pertanto e queste dame, e questi signori, e questi sacerdoti, che peccano mortalmente e i primi, che così vogliono, e i secondi, che vilmente acconsentono di celebrare la Messa dopo il tempo dalla Chiesa prescritto. Ciò nemmeno può farsi per comodo del popolo; perchè anche ciò è vietato dalla s. Congregazione, la quale interrogata su tal punto dallo stesso Lambertini, mentr'era Arcivescovo di Bologna, gli fu da essa con lettera risposto, che dovesse comandare con editto pubblico di non offerire il s. sagrizio fuori dell'ora stabilita, sebbene ciò si facesse per comodo del popolo di Bologna. Motivo bensì giusto sarebbe di prevenire l'ora della Messa, se ciò fosse necessario per amministrare il Viatico ad un moribondo. Il privilegio poi, che vantano i Regolari di varj Ordini di prevenire o ritardare l'ora della celebrazione, non sono più in vigore, mentre sono stati tutti aboliti dal Concilio di Trento, il quale nella sess. 22, nel decreto *de observandis, et vitandis in celebr. Missae*, ha comandato ai Vescovi, che vietino ai sacerdoti di celebrare « aliis quam debitis horis, non obstantibus privilegiis, exemptionis, ac consuetudinibus quibuscumque, » alle quali intende di derogare.

Non è lecito celebrare fuori dell'ora prescritta per comodo nè di una privata famiglia, nè del popolo.

I privilegj de' Regolari su tal punto sono aboliti.

V. Passiamo dal tempo al luogo del sagrifizio. Dal tempo in cui fu data la pace alla Chiesa, fino al presente ci sono sempre stati luoghi particolari e stabiliti, nei quali comunemente soltanto era lecito l'offerire il s. sagrifizio; ed abbiamo molti Decreti, Canoni, e leggi, che vietano il celebrare la Messa fuori del luogo sagro. Quindi il Concilio di Trento nel luogo testè citato dice: « Mandat Episcopis, ne patiantur privatis in domibus, atque omnino extra Ecclesiam, et ad divinum tantum cultum

Non può celebrarsi la Messa fuori di luogo sacro.

dedicata Oratoria ab iisdem Ordinariis designanda et visitanda, sanctum hoc sacrificium a secularibus, et regularibus quibuscumque peragi. » Può nondimeno celebrarsi anche fuori di Chiesa e di luogo sagro colla licenza del Vescovo, che non può però egli concedere che per giusti motivi, ed assai urgenti. E molto più è ciò lecito per concessione del Sommo pontefice, il quale non di rado accorda il privilegio sì dell'Oratorio privato, e sì ancora dell'Altare portatile. E qui è da osservarsi, che sebbene il Tridentino abbia rivocato il privilegio dell'Altare portatile conceduto a molti Ordini Religiosi, e massimamente a quello de' Predicatori da Onorio III, nel Cap. *In his* lib. 5. Decret. Tit. 33, cap. 30, non è stato però rivocato assolutamente, ma soltanto è stato vietato il servirsene *sine Ordinariorum licentia*; come ha dichiarato la s. Congregazion del Concilio nel suo Decreto *de Oratoriis privatis*, per ordine di Clemente XI, il dì 15 dicembre del 1703. Quindi, permettendolo gli Ordinarj, non è vietato ai Regolari il servirsi del privilegio dell'Altare portatile. Anzi nei casi di somma necessità, anche senza licenza dell'Ordinario quando non si può avere, viene nel gius canonico conceduta la celebrazion della Messa in luogo non sagro. Così nel Can. *Sicut* de Consecrat. dist. 1, cap. 12, ove dopo aver detto: « In aliis, quam in Domino sacratis locis Missas cantare, aut Sacrificium offerre non liceat; » sì soggiugne, « nisi summa coegerit necessitas. » Ed un di tali casi di somma necessità sarebbe, se o la sola chiesa, o tutte le esistenti in un luogo fossero state arse o rovinate dal fuoco. In tal caso, come costa dal Cap. *Concedimus dist. 1. de Consecrat. capitolo* 30, è permesso di celebrare la Messa in Oratorj non consegrati colla pietra sagra, e cogli altri sagri necessarj utensili.

Eccezione di questa regola.

Secondo la presente disciplina della Chiesa a niuno è lecito celebrare la Messa in mare, senza privilegio e concessione della Santa Sede, come lo dimostra il Cardinal Petra, ed il P. Merati; nè giova il privilegio dell'Altare portatile, poichè in esso c'è la clausola di celebrare *in loco honesto et tuto*; il che non può convenire

In mare senza privilegio della s. Sede non si può celebrare.

al mare. E questa concessione non si dà, se non se con varie condizioni; cioè 1, che la nave sia ben ferma e sicura: 2, che un altro sacerdote, o almeno un diacono tenga il calice, affinchè in qualche improvviso movimento della nave non resti rovesciato: 3, che il mare sia tranquillo: 4, in luogo assai lontano dal lido.

Può celebrarsi la Messa negli Oratorj e pubblici e privati.

VI Può celebrarsi la Messa non solo nelle chiese, ma anche nei pubblici e privati Oratorj. Non sono però della stessa condizione gli Oratorj pubblici, ed i privati, ossia domestici. Ne' primi possono celebrarsi più Messe; e quelle persone, che in essi assistono al s. sagrifizio in qualsivoglia numero, e di qualunque condizione sieno, soddisfano al precetto della Chiesa. Non così negli Oratorj domestici e privati, perocchè in questi la facoltà di celebrare e di far celebrare la Messa, e di ascoltarla coll'adempimento del precetto è ristretta con molte limitazioni, ed accompagnata da condizioni che ben meritano essere qui da noi brevemente esposte. Primamente adunque, ottenuto che abbiasi il privilegio dell'Oratorio domestico privato, che non può concedere di presente se non il solo Papa, per essere stata tolta ai Vescovi dal Concilio di Trento tal facoltà, convien tosto vedere a qual persona, o persone concedasi questo privilegio; perchè esse sole possono far celebrare la Messa: e queste persone, come ha dichiarato Benedetto XIV, nella sua Costit. 48, tom. 3, sono quelle, che *nominantur in fronte*; cioè sono nominate nell'iscrizione del Breve, le quali se non sono presenti, la Messa non si può celebrare. Se nondimeno, soggiugne egli, alcuna persona venga nominata nel corpo del Breve, alla cui presenza possa la Messa celebrarsi, sebbene non leggasi il di lei nome nell'iscrizione, gode nondimeno colle prime ugualmente il privilegio. Quanto poi alla costruzione dell'Oratorio debbono osservarsi le condizioni in esso Breve prescritte, che sono due, cioè 1. che l'oratorio sia fatto di muro, *in Oratorio decenter ex muro extructo*; o 2. fatto in sito, che libero sia da tutti i domestici usi, *ab omnibus domesticis usibus libero*. Quindi poi nel Breve stesso giustamente si prescrive, che venga prima visitato dall'ordinario, *ab Ordi-*

nario visitetur, e trovandolo fatto a dovere, venga da lui approvato, *et approbetur*, e quindi da lui stesso si conceda la licenza di celebrare in esso la Messa, *et licentia concedatur.*

Si concede la celebrazione d' una sola Messa negli Oratorj privati.

VII. Non suol concedersi che la celebrazione d' una sola Messa negli Oratorj privati. Quindi chi celebrasse la seconda, quando non ne avesse un personale privilegio anche per gli Oratorj privati, peccherebbe mortalmente, come pure chi lo inducesse a celebrare. Non mancano però Oratorj domestici, nei quali per altra concessione dal sommo Pontefice impetrata può la persona o persone nel brevetto nominate far celebrare successivamente due Messe. Sono nondimeno certi giorni eccettuati, nei quali in tali Oratorj non si può celebrare; poichè nel Breve di concessione si dice; « Paschatis, Pentecostes, Nativitatis D. N. J. C., aliisque solemnioribus anni festis exceptis. » Queste feste più solenni, in cui cessa il privilegio, la s. Congregazione dei Riti 17 nov. 1607 ha dichiarato essere l'Epifania, l' Annunziazione, l' Assunta della B. Vergine, la festa dei santi Pietro e Paolo, alle quali con altro decreto è stata aggiunta la festa del Titolare della Chiesa del luogo: ed a queste Benedetto XIV nella sua Enciclica aggiugne anche quella di tutt'i Santi. Alcuni Teologi credono che debba eziandio eccettuarsi la festa del Corpo di Cristo come solennissima; ma non trovasi questa eccezione nè nei decreti della Congregazione, nè nella indicata Enciclica di Benedetto. Sono però bensì eccettuati i tre ultimi giorni della settimana santa.

Quali persone soddisfino al precetto negli Oratorj privati.

VIII. Possono nell'Oratorio privato ascoltare la Messa per adempiere il precetto in giorno di festa tutte quelle persone, che sono della famiglia, cioè i consanguinei, e gli affini, ed altri nobili, che coabitano e convivono colla persona, che gode il privilegio dell' Oratorio domestico; non però i servidori e le serve anche coabitanti, conviventi e commensali; perchè nel Breve in seguito si dice, *ut qui actu servitiis necessarii non sunt, Missam in Ecclesia audire teneantur.* Possono godere bensì il privilegio gli ospiti nobili, cioè quelle persone nobili, che da altro paese vengono a starsene per alcun tempo in qualità

di ospiti presso chi ha l' indulto dell' Oratorio privato. I consanguinei poi, ed affini, separati che sieno dalla famiglia, non più ne godono il privilegio, come sarebbe una sorella maritata, e vivente separatamente col marito.

Per poter celebrare nelle Chiese e nei pubblici Oratorj è necessaria la benedizione o consegrazione.

IX. Per potere celebrare la Messa negli Oratorj privati non ricercasi nè consegrazione, nè benedizione; e basta che dall'Ordinario o personalmente o pel suo Vicario vengano visitati ed approvati. Non è così per quello che riguarda gli Oratorj pubblici. Non basta che questi sieno stati, com'esser debbon, eretti coll'autorità, concessione o comandamento del Vescovo, e da esso deputati al divin culto; no non basta. È altresì necessaria la consegrazione, o almeno la benedizione; perchè così i Canoni prescrivono. Possono i pubblici Oratorj e Chiese benedirsi non solo dal Vescovo, ma pur anco, colla di lui licenza, da un semplice Sacerdote; ma consegrarsi non possono che dal solo Vescovo. Dissi, che possono benedirsi anche da un semplice sacerdote; perchè nel gius canonico si dice, non potersi celebrare il sagrifizio se non se in luogo *ab Episcopo per se vel per alium benedicto*. Ma ci vuole nel benedicente la delegazione e la podestà dal Superiore commessa, mentre tal benedizione spetta alla podestà dell'ecclesiastica giurisdizione, che nè possono nè debbono usurparsi i semplici sacerdoti. Quindi quando i prelati regolari, coll'acqua però dal Vescovo benedetta, benedicono le proprie Chiese, ed Oratorj, ciò fanno per facoltà loro dai Sommi Pontefici conceduta e commessa per molti privilegj non mai rivocati. Quanto poi appartiene alla Consegraziono, questa per antichissima ed Apostolica consuetudine ai soli Vescovi è riserbata, i quali debbono eglino stessi far questa funzione, nè possono delegarla ad un semplice sacerdote. Può nondimeno ciò fare il sommo Pontefice, e Benedetto XIV *de Synod.* libro 13, cap. 16, n. 4 riferisce che talvolta l'ha fatto, concedendo ad un semplice sacerdote la facoltà di consegrare una Chiesa.

Come le Chiese e gli Oratorj divengono i-

X. Ma sì le Chiese come gli Oratorj pubblici una volta consegrati e benedetti possono per tre cagioni divenire inetti alla celebrazion della Messa, cioè per *ese-*

netti alla celebrazione.

crazione, per *polluzione* e per *interdetto*. In forza di esecrazione le Chiese e gli Oratorj perdono onninamente ogni consegrazione e benedizione. In virtù della polluzione rimane soltanto la loro santità gravemente macchiata; e quindi basta che vengano riconciliati. A cagione poi dell'interdetto nè perdono la benedizione, nè restano macchiati, ma soltanto vengono dal superiore dichiarati per un certo tempo inetti alla celebrazione del sagrifizio. Avviene la esecrazione per la distruzione o intera, o della maggior parte della Chiesa. La polluzione poi avviene per tre maniere, cioè per omicidio, per effusione di sangue e d'umano seme, e per la sepoltura d'uno scomunicato o d'un infedele. Ma affinchè la Chiesa o l'Oratorio divenga inetto alla celebrazione è necessario che il delitto, o la turpe azione commessi vengano entro la Chiesa, e non basta che si commettano in luogo profano anche vicinissimo alla Chiesa. Oltracciò è necessario che sieno pubblici e manifesti o per notorietà di gius, o per notorietà di fatto: ed in caso di dubbio si deve aver ricorso al Vescovo, e stare al di lui giudizio. Polluta la Chiesa, polluto s'intende anche il cimiterio, se è ad essa contiguo; ma polluto il cimiterio non ne siegue che polluta sia la Chiesa. I sacerdoti poi che celebrano nelle Chiese pollute peccano mortalmente; non incorrono però veruna canonica censura. Possono nondimeno essere puniti dal Vescovo a suo arbitrio. Ma quei che celebrano in una Chiesa interdetta incorrono la irregolarità, perchè violano la censura ecclesiastica.

Affinchè una Chiesa, o un Oratorio resti polluto a cagione di omicidio, richiedesi che l'uccisione sia violenta e libera, e fuori del caso di necessità, e sia d'uomo, non d'una bestia. Quindi se l'uccisione d'un uomo in Chiesa avvenuta è casuale, o perchè egli cada dall'alto sul pavimento e sen muoja, o perchè viene accoppato da una pietra, che dall'alto gli cade sul capo, la Chiesa non rimane polluta; perchè non è un'uccisione violenta: e così neppure un'uccisione fatta da un pazzo furioso, o da un ragazzo; perchè non viene da causa libera e volontaria; e nemmeno quando l'uccisione siegue

per necessità della propria difesa. La qual uccisione per altro siccome è troppo difficile che sia incolpevole, così molti Teologi pensano, che sempre in tal caso debba la Chiesa riconciliarsi. Anche la effusione del sangue allora soltanto macchia la Chiesa quand'è violenta, ingiusta e copiosa scorre dalla ferita o sul pavimento, o nelle vesti, o in qualche vaso, in cui viene ricevuto: e lo stesso si dica dell' effusione del seme, la quale proceder deve da una causa libera e volontaria per alcun atto esterno contro la pudicizia. Quindi la copula avuta in Chiesa anche senza effusione di seme la rende polluta, sì perchè ingiuriosa alla santità della Chiesa, e sì ancora perchè di per se ordinata ad *effusionem seminis*, sebbene per accidente non siegua.

Anche affinchè la Chiesa resti polluta per la sepoltura d'uno scomunicato, ricercansi due condizioni, cioè che lo scomunicato, sia vitando; perchè se è tollerato, sebbene pubblico e notorio, ciò non siegue, come neppure se è solamente interdetto: e 2 che sen muoja vincolato dalla scomunica; e ciò quantunque abbia dato segni di penitenza, ed abbia chiesto l'assoluzione, che non ha potuto impetrare. Quindi nel rituale Romano viene espressamente proibito il seppellire in luogo sagro quelle persone che muojono nel duello, quantunque abbiano dati segni di penitenza. Sotto nome poi d'infedeli intendonsi tutti quelli che non sono battezzati: ed è vietato il seppellire nella Chiesa i loro cadaveri, e se vi si seppelliscono, polluto rimane il luogo sagro. I fanciulli morti nell'utero d'una madre cristiana, con essa si seppelliscono senza che resti perciò violato il luogo sagro. Ma dall'ecclesiastica sepoltura sono esclusi quei fanciulli, che già usciti dal materno utero sen muojono senza Battesimo, sebbene nati da cattolici genitori, come costa dal Rituale Romano.

Da chi possa la Chiesa polluta essere riconciliata.

XI. Ma la Chiesa polluta e resa così inetta alla celebrazione da chi potrà essere riconciliata, e così resa nuovamente atta alla celebrazione dei divini Misterj? Rispondo, che se la Chiesa è consegrata, non può essere riconciliata che dal solo Vescovo o ordinario o delegato: se poi è soltanto benedetta, può esser riconciliata anche da un

semplice sacerdote: più probabilmente però non senza la delegazione del Vescovo, nè senza l'acqua dal Vescovo benedetta, leggendosi nel Rituale Romano: *Ecclesiae violatae reconciliatio fiat per sacerdotem ab Episcopo delegatum.* Chi di tali cose desidera una più compiuta notizia, si rivolga ai canonisti, che di tali materie di gius positivo trattano diffusamente.

Il sagrifizio della Messa debb' essere celebrato sull'Altare. Condizioni necessarie di questo Altare.

XII. Non in qualsivoglia luogo della Chiesa, o dell'Oratorio può celebrarsi il santo sagrifizio della Messa, ma deve onninamente celebrarsi sull'Altare a questo fine eretto. Nelle Chiese e negli Oratorj questo Altare debb'essere fisso ed immobile; e sebbene anticamente siasi fatto uso di Altari di legno, nella presente disciplina non posson essere che di pietra, e debbon anche essere consegrati dal Vescovo coll'unzione del Crisma, e colle benedizioni poste a tal fine del Pontificale; e debbon essere riposte in essi alcune Reliquie di Santi. Sull'Altare fra i candelieri debb' esservi la Croce, non già semplice, ma colla figura del Crocifisso, nè sì picciola, che non così facilmente apparisca agli occhi del celebrante, come insegna Benedetto XIV nella sua Enciclica agli Ordinarj dello stato ecclesiastico, la quale nondimeno non è necessaria, quando la immagine principale della tavola dell'Altare è quella del Crocifisso, come ha dichiarato la santa Congregazione. Debbon esserci altresì due lumi o di cera o di olio, e soltanto nel caso di necessità di sego; e questi lumi sono in guisa necessarj, che non è lecito senza di essi offerire il sagrifizio, nemmeno per amministrare il Viatico ad un moribondo. L'Altare debb'essere coperto con tre monde tovaglie benedette dal Vescovo, o da altro sacerdote avente tal facoltà, e debbon essere di lino o di canape, e non di lana, o di seta, o d'argento, o di altra materia anche più preziosa. La carenza delle tovaglie impedisce l'obblazione del sagrifizio, come consta dalle Rubriche del Messale; il numero però di tre non è di tanta necessità, che in caso di grave urgente motivo impedisca onninamente la celebrazione con un numero minore.

Altare pic-

Oltre l'Altare fisso e immobile, di cui si è detto, e

che deve avere mensa, ossia la parte superiore di uno solo ed intero pezzo di pietra, che forma tutto il piano dell'Altare, e viene dal Vescovo interamente consegrata; v'ha un altro piccolo Altare, che nelle rubriche si chiama Ara, che può trasferirsi da un luogo all'altro, e per cui basta quell' ampiezza che possa contenere l'ostia insieme, ed il calice; e suole riporsi sovra altra mensa non consegrata. Volgarmente appellasi pietra sagra. Ancor questa debb' essere di pietra e di un solo pezzo, come prescrivono i Concilj, e le rubriche. Quantunque però basti assolutamente che contenga l'ostia ed il calice, è nondimeno cosa assai conveniente, che sia più ampia, massimamente perchè oltre l'ostia grande, non di rado occorre che debbano consegrarsi particole situate o sul corporale o nella pisside, la quale pure deve stare sull'Ara, ossia pietra sagra.

ciolo, o portatile.

§ 7.

D' altre cose necessarie e spettanti alla celebrazione.

I. Oltre all'Altare coperto con tovaglie, fornito di candelieri, di Crocifisso e di lumi, di cui s'è già detto, molte altre cose richieggonsi ad offerire rettamente, lecitamente e degnamente il sagrifizio della Messa. E primamente ricercansi le vesti a tal fine istituite, e benedette, che deve il sacerdote porsi indosso prima di trasferirsi all' Altare per incominciare la Messa. Così ha stabilito la Chiesa con manifesta e perpetua disciplina, e così viene nei sagri canoni comandato, perocchè nel Capitolo *Vestimenta* dist. 1 *de Consecr.* si legge: « *Vestimenta ecclesiastica*, quibus Domino ministratur, et sancta debent esse, et honesta, quibus in aliis usibus non debent frui quam ecclesiasticis, et Deo dignis officiis. » Queste sono, com'è noto, l'*Ammitto*, il *Camice*, che debbon essere di lino, o di canapa; il *Cingolo*, piuttosto e più decentemente di lino, che di seta; il *Manipolo*, la *Stola* e la *Pianeta*, che debbon essere del colore corrispondente all' uffizio corrente; se però sono di drappo d'oro, possono servire per

Alla celebrazione ricercansi le vesti sagre.

qualsivoglia uffizio, purchè non appariscano di color nero. Tutte queste cose debbon essere benedette, anzi anche tutte quelle, delle quali si suole e si deve far uso nelle Messe di maggiore solennità, cioè gli ornamenti pontificali, il piviale, le vesti dei minisri, le dalmatiche, e le tonacelle, come pure i vasi, in cui si conserva il Ss. Sagramento, o si espone all'adorazion dei fedeli. Essendo tutte queste vestimenta, come anche le cotte ed i rocchetti, che in luogo delle cotte usansi in alcune Chiese, destinate al servizio di Dio ne' sagri Misterj, tutte debbon essere santificate col mezzo della benedizione.

La benedizione di esse appartiene al Vescovo, che non può delegarne la facoltà ai semplici sacerdoti.

Appartiene al Vescovo il dare questa benedizione, anzi ciò in guisa a lui appartiene, che non può nemmeno delegarne la facoltà ad un semplice sacerdote, come con tre decreti riferiti dal Gavanto par. 2, tit. 19, ha dichiarato la s. Congregazione, e come insegna il Lambertini nella sua Notif. 21, ove riferisce molte suppliche fatte dai Vescovi al Sommo Pontefice per impetrare da esso la facoltà di delegare i semplici sacerdoti a benedire i paramenti, aggiugnendo d'averla egli stesso domandata, ed impetrata per cinque anni, mentr'era Arcivescovo di Bologna. Hanno questa facoltà anche i Prelati regolari per privilegio loro molto volte conceduto, e confermato, nè mai rivocato; ma non possono farne uso che per benedire i paramenti, ed altre cose sagre spettanti alle loro proprie Chiese, come ha dichiarato la s. Congregazione, di cui riferisce varj decreti su tal punto il Bremod tom. 8. *Bullar, Ord. Praed.* fol. 45, n. 14. Tutte queste vesti divengono sagre in virtù di tal benedizione. Quindi celebrare la Messa senza i sagri indumenti non si può senza grave peccato, nemmeno per dare il s. Viatico ad un moribondo. Se però ne mancasse soltanto taluno, la cui carenza non offendesse gli occhi degli astanti, in caso di grave necessità, come è quella di dare il Viatico ad un moribondo, penso che si potrebbe senza di esso celebrare. Il servirsi poi degli indumenti prescritti, ma non benedetti, è peccato mortale, nè so, se nemmeno nel caso di necessità sia lecito il celebrare con paramenti non benedetti. La benedizione del cingolo non tutti am-

mettono esser necessaria, perchè il cingolo non è veste; ma essendo il cingolo non benedetto una cosa profana, non debb'ommettersene la benedizione, onde renderlo cosa sagra, e atto a servire nel divin ministero. È di questo sentimento anche il lodato Lambertini nella cit. Notif. 21, n. 12.

Ricercansi i vasi sagri.

II. Oltre i sagri indumenti ricercansi alla celebrazione del s. Sagrifizio i vasi a tale uso consegrati, co' loro ornamenti. Questi vasi sono il calice, e la patena. Nella presente disciplina sì il calice, almeno quanto alla coppa, che la patena debb' essere o d' oro, o almeno d' argento indorato; *Calix esse debet*, così le Rubriche del Messale, « vel aureus, vel argenteus, vel saltem habere cuppam argenteam intus inauratam, et simul cum Patena itidem inaurata. » L'uno, e l'altra debbon'essere colla sagra unzione consegrati, al che non può supplire l'obblazione fatta in essi del sagrifizio o per errore o per malizia. E questa consegrazione non può farsi che dai Vescovi di ordinario diritto. Per privilegio poi è conceduto il farla anche agli Abati regolari, ma soltanto per uso delle loro chiese. Siccome poi pretendevano alcuni Abati di poterlo fare anche per l' altre Chiese, così Alessandro VII. con suo decreto ha comandato loro di presentare l' indulto Apostolico, e che frattanto se ne astengano. Riferisce questo decreto il Lambertini nella detta Notif. n. 19. « Mandavit exhiberi indultum authenticum ex Archivio Apostolico desumptum, ac interim abstineri. » Quindi egli soggiugne; « nè a noi è noto, che siasi dipoi « esibito il predetto indulto. »

Ornamenti del Calice

Gli ornamenti del calice e patena sono cinque, cioè il corporale, la palla, il purificatore, il velo, e la borsa. I tre primi debbon essere di lino, candidi, e mondi, e tutti benedetti o dal Vescovo o da chi n' ha la facoltà. Se le vesti sacerdotali, le quali non tanto immediatamente toccano il corpo del Signore, debbono essere benedette; e perchè non dovran esserlo la palla, ed il purificatore, che più prossimamente lo toccano? La benedizione di queste due cose si contiene nella benedizione dei corporali. Il velo poi del calice non richiede benedizione.

Non è lecito celebrare senza Messale.

III. Anche il messale è uno dei necessarj requisiti alla celebrazione; cosicchè non è lecito il celebrare la Messa senza messale; quand' anco il celebrante sapesse la Messa a memoria: perocchè le Rubriche § 10, n. 1, dicono chiaramente, « non posse, nec debere sacerdotem celebrare, si non adsit Missale, licet memoriter sciret Missam, quam intendit dicere. » Certamente, oltre alla ordinazione delle Rubriche, che si deve osservare, il celebrare la Messa senza messale non potrebbe non generare ammirazione, o scandalo nei fedeli; che molto poi crescerebbe, se, come suole avvenire in simili casi, il sacerdote pel turbamento, o obblivione fosse costretto a mendicare le parole, e fors' anche a cangiarle, a diminuirle, a confonderle, a ripeterle, a dimezzarle; ed è questa una cosa, che pur troppo e bene spesso suole accadere, allora quando le cose, che soglion leggersi, debbon recitarsi a memoria. Ascoltiamo s. Antonino, il quale 3 p. tit. 5, c. 6, fra le mancanze di quelle cose, senza delle quali il celebrare è peccato mortale, mette anche quella del Messale: « Se alcuna cosa manca (di-« c'egli) di quelle cose, che al rito ricercansi della cele-« brazione, come il calice, la patena, l'altare, il lume, « o alcuna veste sagra, come il manipolo, la stola, piut-« tosto deve ommettersi la Messa, anche in giorno di « festa, che celebrarè, perchè in così celebrando avver-« tentemente si peccherebbe mortalmente. E penso che « sia lo stesso il celebrare *senza Messale*, ossia il libro, « in cui ci sia almeno il canone, recitando le altre cose « a memoria: perciocchè chi celebra senza di esso, s'e-« spone al pericolo di errare nelle parole del canone, « anzi anche della consegrazione; mentre la memoria « non di rado tradisce talvolta anche gli uomini forniti « di grandissima memoria: ed anche farebbe contro la « generale consuetudine della Chiesa. » Nel caso però di necessità è lecito servirsi di qualunque messalè. Quindi un Prete, che fa uso del messale romano, e non ne ha se non se uno monastico, o domenicano, e vicendevolmente chi fa uso v. g. del domenicano, e non ha che il romano, può farne uso; giacchè non v'è fra l'uno

e laltro che qualche picciola differenza , che può anche facilmente dal sacerdote emendarsi, e supplirsi.

Si deve celebrare col capo scoperto.

IV. La Messa poi si deve celebrare col capo scoperto. Così si comanda sia celebrata nel Cap. *Nullus* de Consecrat. dist. 1. E nelle Rubriche del Messale si dice: « Nemo audeat uti pileolo in celebratione Missae , sine expressa licentia Sedis Apostolicae, non obstante quacumque contraria consuetudine. » E colla parrucca si potrà celebrare? Benedetto XIV, *de Syn.* lib. 11, cap. 9, n. 2 e seg. dimostra, che non è lecito : e fra l'altre cose riferisce essersi esaminato in una Congregazione particolare da Alessandro VII deputata , se sotto nome di berrettino, si comprenda anche la parrucca, « utrum pileoli nomine comprehendatur etiam coma supposititia, » e che fu risposto , che sì , *comprehendi*, e quindi segna , non esser lecito servirsene nella obblazione del sagrifizio senza dispensa del Papa :ed avere Innocenzo XII comandata ai suoi Nunzj Apostolici di ammonire gli Ordinarj a non mai permettere senza privilegio della Sede Apostolica che si celebri il santo sagrifizio colla parrucca , *cum adulterino capillitio*. Nè i Vescovi o i legati Apostolici hanno il potere di accordare la licenza di celebrarla col capo coperto.

E coi piedi scoperti.

V. Ma se deve celebrarla col capo ignudo , non può per opposto celebrare co' piedi non coperti. La rubrica comanda al sacerdote , che sen vada all' altare *pedibus calceatis* : e ciò non s' intende già colle calze , mentre senza di esse vanno all'Altare, e celebrano tutti que' religiosi, che non le usano; ma colle scarpe, cioè non coi piedi ignudi , perchè ciò è men decente e decoroso. E quindi i predetti religiosi nelle loro sagrestie tengono alcune paja di pianelle , cui , deposti i loro sandali, assumono , e con cui coprono tutto il piede. Quanto poi a que' religiosi, che per istituto portano scarpe, penso che non possano scusarsi di peccato almeno veniale, se vanno all' Altare in pianelle , mentre certamente in quel modo non farebbero visita a nessuna persona secolare di qualche grado. A niune è lecito, anzi a tutt' i sacerdoti è vietato il celebrare coll'anello in dito; e non è ciò permesso

che ai Vescovi, ed agli Abati benedettini. Il Merati num. 1, porta un decreto dei 9, dicembre 1623, in cui si vieta l'uso dell'anello nella Messa anche ai Protonotarj Apostolici non partecipanti, ed a tutti i Dottori: ed i canonici (n. 414), quando celebrano la Messa, possono in rigore far uso dell'anello d'oro, ma senza gemma, e senza veruna effigie.

E colle mani lavate.

VI. Viene altresì comandato al sacerdote di lavarsi le mani nella sagrestia prima di porsi indosso i sagri indumenti. E questa è una cosa che non può ommettersi senza grave colpa per la riverenza dovuta al Ss. Sagramento. Qual cosa diffatti più indecente ed irriverente, che il toccare il divin Corpo di Cristo colle mani non lavate, non del tutto monde? « Non audeas (dice s. Giangrisostomo hom. 20, de simplicitate n. 7,) illotis manibus sacrum Viaticum attrectare, etiamsi mille necessitatibus premeris. Ne igitur illota accedas anima: hoc enim multo ac illud est gravius, et acerbius supplicium importat. » Hanno anche a recitarsi i salmi co' versetti ed orazioni notate, ma non sotto grave colpa; poichè si dice *praeparatio pro opportunitate sacerdotis*.

Che peccato sia il celebrare prima della recita del Mattutino.

VII. Secondo le rubriche non si ha a celebrare la Messa se non se dopo aver recitato il Mattutino colle Laudi, poichè nel tit. *de defectibus* cap. 10, n. 1, si pone fra i difetti, « si celebrans saltem Matutinum cum Laudibus non dixerit. » Obbliga sotto peccato mortale questa rubrica? S. Antonino, ed altri Teologi rispondono assolutamente che sì. Il Chiericato decis. 50, *de Sacr. Miss.* per questa affermativa sentenza porta cinquanta Autori, de' quali recita i nomi: ed il Grancola *in Sacram. ant.* porta molti decreti di Concilj provinciali e di Sinodi, che vietano sotto pena di scomunica la celebrazion della Messa prima della recita del mattutino. Sarebbe cosa desiderevole che ogni sacerdote seguisse in pratica questa dottrina, che oltre all'essere assai probabile, è anche la più sicura. Io per altro sono del parere di Natale Alessandro *de Sacr. Euch.* capitolo 7, a 4, e del gran Lambertini *de Sacrif. Miss.* cioè che sia scusato o da ogni peccato, o da colpa mortale chi per qualche motivo giusto, e non per abito premette al mat-

tutino la celebrazione. Dissi, *non per abito*; perchè non credo che possa scusarsi da peccato grave chi abitualmente per negligenza, e torpore dice Messa prima di recitare il mattutino. In quelle Diocesi pure nelle quali ciò fosse dai Vescovi e Sinodi *sub gravi* comandato, *sub gravi* sempre debb' essere recitato prima della Messa. Nelle Cattedrali finalmente e nelle Collegiate sì secolari, che regolari sarebbe una perversione e disordine troppo grave, e quindi mortalmente peccaminoso il celebrare la Messa conventuale prima d' essere stato in coro recitato il Mattutino.

Parti della Messa.

VIII. Venendo ora a parlare delle parti che compongono la Messa, viene essa dai liturgici Scrittori divisa in quatro parti. La prima si estende dal principio fino all'offertorio, ed appellasi Messa de' Catecumeni: la 2 dall'offertorio fino all'incominciamento del Canone: la 3 incominciando dal Canone termina nella Comunione: e l' ultima è quella che siegue la Comunione sino al fine. Ognuna di queste parti è in guisa alla perfezione del sagrifizio necessaria, che non può mai veruna ommettersi, se non se forse l' ultima o per legge della Chiesa, che comanda al sacerdote celebrante, che fatta la Comunione se ne parta dall'altare se entra in Chiesa uno scomunicato vitando, che non può discacciarsi; o nel caso di necessità, se fosse imminente la rovina della Chiesa, o l'assalimento degl'inimici. Non solo però non si può ommettere senza gravissimo peccato veruna di queste quattro parti, ma nemmeno per negligenza o malizia niuna anche menoma porzione di esse senza peccato, più però o meno grave, a misura della dignità della particella ommessa, e dell'ammirazione e scandalo del popolo.

Quale sia ommessione grave.

E benchè non si possa, massimamente trattandosi di parole, definire appuntino quale materia sia grave, e quale leggiera; pure è cosa comunemente ricevuta presso quegli Autori, che hanno più di proposito esaminato tal punto, che debba aversi per materia grave, che costituisce peccato mortale, 1. la ommessione della confessione, che si fa nell'incominciamento della Messa; 2. dell' Epistola, e più ancora del Vangelo: 3. dell' Offertorio

dell'ostia, e del calice ; 4. della Prefazione. Venendo al Canone, che secondo la più probabile sentenza incomincia dalle parole *Te igitur* etc. e giugne fino alla Orazione domenicale , ove termina (in segno di che s. Gregorio Ep. 63 , dice, che l' orazione domenicale si recita dopo il Canone ; e nel Venerdì Santo si ommette il Canone , e non si lascia il *Pater noster*), è cosa chiara, che molto più facilmente in esso, colla ommessione d'alcuna cosella, si può commettere peccato mortale. Quindi sebbene chi ommette o una colletta , o il tratto, o il graduale , o altra picciola cosa (quando però non sia un'ommessione di molte picciole cose, che unite insieme formino materia grave) non pecchi mortalmente; pure confessan tutti, che reo si rende di peccato mortale chi nel Canone ommette una sola anche delle più brevi orazioni in esso contenute, come sarebbe *Communicantes, o Hanc igitur*; anzi anche l'ommettere nelle medesime orazioni tante parole, onde distruggasi, o notabilmente si diminuisca la significazion del Mistero in esse rappresentato, o ne resti alterato il senso , non v' ha dubbio essere una negligenza gravemente peccaminosa. Penso però che fuori di tal caso , cioè di corrompimento , o notabile diminuzione di senso, non sia peccato mortale l'ommettere tre, quattro, o cinque parole, come neppure l'ommettere per negligenza ciò che all' orazione *comunicantes* si aggiugne nelle solennità principali.

L'orazione domenicale, come si disse, è fuori del Canone ; ma nondimeno e questa, e tutte l' altre orazioni fino alla comunione per la loro dignità debbono equipararsi al canone. E quindi l'ommettere di pianta il *Pater noster*, o l'orazione, che siegue, *Libera nos*; o le parole prescritte nel porre nel calice la parte dell'ostia, o l'*Agnus Dei* tutt' intero; o le orazioni previe alla comunione, non può non essere grave peccato; perchè sono orazioni e parole assai notabili e significanti, e come dissi, da equipararsi in dignità al canone. Le orazioni poi, che vengono dopo la comunione sono della stessa condizione di quelle, che precedono il canone. Quanto al Vangelo di s. Giovanni , che si dice in ultimo luogo , sebbene non

si leggesse anticamente, e nemmeno di presente si legga dai Certosini, non si può lasciare di presente, per quanto a me ne pare col Suarez, senza grave peccato; perchè adesso e n'è comandata la lettura, e forma del sagrifizio un compimento tale, che la di lui omissione offenderebbe i circostanti. Quindi è che i Certosini stessi, se celebrano fuori delle loro solitarie Chiese, ove c'è popolo che assiste, lo leggono, e con esso terminano pur essi la loro Messa.

L'ommessione di quali cerimonie sia grave peccato

XI. Per parlare ora della ommessione di que' riti che non consistono in parole, o in orazioni, ma in azioni, questa può essere peccato e grave e leggiero secondo che nella celebrazione si ommette una cerimonia più grave, men grave o leggiera. Quali sono adunque quelle cerimonie che gravi debbon riputarsi? Comunemente si assegnano le seguenti quattro, cioè 1. la meschianza dell'acqua col vino: 2. la elevazione dell'ostia e del calice dopo la consegrazione: 3. la frazione dell'ostia, e la mistione d'una porzione della medesima col sangue: e 4 la purificazione del calice e della patena. La ragion'è, perchè tali riti o cerimonie, o contengono un gran mistero, come le tre prime, o sono necessarie ad evitare l'irriverenza e l'ingiuria del Sagramento. L'ommetterne adunque alcuna di esse volontariamente, o con colpevole negligenza è peccato mortale. Non giugne a tanto, sebbene non sia mai senza peccato, la volontaria ommessione o di una Croce, o di alcun altro de' minori riti. Dissi, *di alcun altro*; perchè chi molti insieme ne ommettesse, giugnerebbe facilmente a materia grave, ed a peccar mortalmente.

Da tali cose da noi stabilite secondo la mente de' Teologi meno rigidi e più discreti, può facilmente argomentarsi, che debba pensarsi di quei sacerdoti, i quali o per costume o per far cosa grata ai secolari amanti delle Messe brevi, non eseguiscono a dovere quasi nessuna cerimonia, con tutta fretta e celerità pronunciano, o piuttosto borbottano, che appena intendon se medesimi; non uniscono quasi nessuna parola coll'azione, cui appartiene; storpiano le genuflessioni, sebbene sani di corpo, e

le fanno soltanto per metà; fanno i segni di croce sì malamente, che sembra che discaccino le mosche; sì precipitosamente purificano il calice, e la patena, come se si trattasse di scuotere le bricciole di pane profano; e frattanto senza veruno scrupolo continuano a dir Messa ogni giorno.

Se pecchi gravemente un sacerdote, il quale in luogo di vino fa uso nella prima purificazione di sola acqua, egli è un punto, in cui non convengono i Teologi. Io nulla deciderò; ma soltanto dirò, che appunto per essere una cosa dubbiosa, e su di cui i Teologi son divisi, si deve onninamente evitar il pericolo di gravemente peccare. Tanto più che Innocenzo III, *cap. Ex parte* 5, de celebrar. Miss. dice espressamente: « Semper sacerdos vino perfundere debet, postquam totum acceperit Eucharistiae Sacramentum. » S. Pio V. poi nell'Epis. *ad Arch. Tarrocon.* 8 febr. 1571, insegna, doversi porre nel calice per la prima purificazione almeno tanta quantità di vino, quanta in esso è stata posta per la consegrazione del sangue: e doversi prendere l'abbluzione da quella parte del calice, da cui si è assunto il prezioso sangue.

Da s. Tommaso il decreto d'Innocenzo viene della sola prima purificazione interpretato. Non ha dunque ad estendersi alla seconda, che suol farsi con vino insieme ed acqua; abbluzione, che anticamente neppure si assumeva dal sacerdote, ma si gittava in luogo mondo. Pur nondimeno, prescindendo da giusta ragione, quale v. g. ci sarebbe negli astemj, non senza qualche colpa si cangerebbe il rito della Chiesa.

Necessità di un Ministro alla celebrazione.

X. È tenuto *sub gravi* il sacerdote a celebrare con un ministro che lo serva, e che gli risponda. Primamente perchè il celebrante nella Messa più volte volge il suo parlare agli astanti: adunque è necessario che abbia chi gli risponda. 2. Perchè deve lavarsi le mani e le dita: adunque debb'esserci alcuno che gli amministri vino ed acqua. 3. Perchè Alessandro III, nel cap. Proposuit 6, *de Filiis Presbyt.* dice: « Non solus Presbyter Missarum solemnia ... potest sine ministri suffragio celo-

brare. » E 4. Finalmente perchè tale è la pratica e l'uso della Chiesa, che ha sempre riputata cosa gravissima la mancanza del ministro nella celebraziòn della Messa. Nel caso però di necessità, come sarebbe per amministrare il santo Viatico ad un moribondo, è lecito il celebrare senza ministro; perchè sebbene questo sia un rito grave, non è però tale che escluda anche il caso di necessità, e prevalga a qualsivoglia anche gravissimo precetto. Di tal dottrina può prevalersi il sacerdote nel caso che venga abbandonato dal ministro dopo aver incominciato, ed essersi notabilmente innoltrato nel sagrifizio. Continui in tal caso, e compisca senza ministro il sagrifizio.

Ma è poi rigorosamente vietato il permettere che faccia l'uffizio di ministro una femmina: « Prohibendum est, ut nulla faemina ad Altare praesumat accedere, aut Presbytero ministrare. » Così cap. 1, *de cohabit. Cleric.* Quindi nel caso di necessità si deve piuttosto celebrare senza ministro, che servirsi del ministero d'una femmina. Potrà però anche una femmina da lontano rispondere al Celebrante; cosicchè non si accosti mai all'altare per somministrare o vino o acqua, nè per qualsivoglia altra cosa; e purchè lungi ne sia ogni pericolo di scandalo: perocchè ciò fanno anche le Monache, che in Coro rispondono al sacerdote nelle Messe cantate. Ed in tal caso il sacerdote prenderà di per se il vino, e l'acqua, e porterà il messale da una parte all'altra il che per altro non deve mai fare, quando c'è il ministro: ed è un intolerabile abuso quello di quei sacerdoti, i quali per isbrigarsi più presto trasferiscono colle loro mani il messale dall'un canto all'altro: se però v'ha qualche maschio o muto, o che non sa rispondere, da esso si faccia prestare tali servigj.

Le Segrete debbon dirsi sotto voce. Che peccato sia il dirle con voce alta.

XI. Quelle orazioni e parole che nelle rubriche si prescrive di recitare segretamente e sotto voce, non possono senza peccato recitarsi con voce alta. La rubrica è chiara, e dice così 1 part. tit. 6, n. 2. « Quae secrete dicenda sunt, ita pronuntiet (il sacerdote), ut ipsemet se audiat, ET A CIRCUMSTANTIBUS NON AUDIATUR. » La trasgressione di questa sì espressa rubrica nonpuò essere

senza peccato, quando sia volontaria, o nata da colpevole negligenza. Ma qual peccato sarà il dirle con voce alta, onde intese vengano dai circostanti? Il Navarro, il Quarti, ed il Gavanto dicono non senza gran ragione che pecca mortalmente quel sacerdote, che legge tutto il Canone, o la maggior parte di esso ad alta voce, perchè chi ciò fa appostamente sembra almeno voler introdurre nella Chiesa un nuovo rito; e poi perchè difficilmente si può scansare l'ammirazione e lo scandalo degli assistenti: e soggiugne il Gavanto, questa esser la comun sentenza de' Dottori.

Come debban leggersi le altre segrete.

Siccome poi le anzidette debbon recitarsi sotto voce, onde il sacerdote le oda, ma non le odano i circostanti; così dir debbonsi le altre con voce chiara, ma non troppo alta, onde non disturbare gli altri, forse nel tempo stesso nella medesima Chiesa celebranti; nè tanto bassa che dai circostanti non possa essere inteso, ma mediocre insieme, e grave; non in fretta, ma distintamente e adagio, con tal moderazione però, che non si renda nojoso ai circostanti, ma in guisa, che concilii loro, senza rendersi stucchevole, la divoziene. Così le rubriche stesse prescrivono nel luogo citato. Fanno male adunque que' sacerdoti, i quali leggono la Messa con voce tanto bassa, che sembra non la dicano che per se stessi; e peccano, non dirò già mortalmente, ma di certo venialmente, se non hanno qualche impedimento che gli scusi, come lo hanno quei che han sortito dalla natura una voce tenue e inferma, o l'hanno di tal fatta per qualche male o incomodo; o perchè temono di disturbare gli altri; o perchè con leggere a voce alta troppo si affaticano e si stancano.

Pecca gravissimamente chi lascia il sagrifizio incominciato.

XII. Chi non compie il sagrifizio incominciato senza una sufficiente e proporzionata cagione, pecca gravissimamente. Ciò costa dalle leggi della Chiesa, che vietano anche sotto pene di scomunica e di sopensione, come dal cap. 67, *de consecrat.* dis. 1, il lasciare imperfetto il sagrifizio. La ragione poi è evidente; perchè questa maniera di operare offende gravissimamente la riverenza dovuta a sì gran Mistero. Dissi, *senza una causa sufficiente proporzionata*; perchè certamente cagion più grave

ricercasi per lasciar il sagrifizio dopo la consegrazione di quello che innanzi. Ma e per quali cause sarà lecito il desistere? Ecco in quali casi unicamente prima della consegrazione, 1, se il sacerdote avverte di non essere digiuno, o di essere in istato di peccato mortale, o vincolato da qualche censura; e possa senza scandalo togliersi dall'altare; come già si è detto più sopra. 2. Se sopravvenga uno scomunicato vitando, che non possa essere discacciato; o la Chiesa resti esecrata, o polluta: e se tali cose avvengono dopo la consegrazione, può proseguire la Messa fino alla consumazione; e poscia supplire al rimanente o nella sagrestia, o in altro luogo sagro, come prescrivono le rubriche. 3. Se imminente sia il pericolo di morte, o per la rovina del Tempio, o pel repentino assalimento degl'inimici; poichè in tal caso fatta la consegrazione, è lecito il ricevere tostamente il Corpo e Sangue di Cristo, e quindi rifuggirsi in luogo sicuro. Se poi ha consegrato le sole specie di pane, nè il prossimo pericolo permetta di consegrare l'altre specie, può assumere immediatamente la sagra Ostia, ed ommesse tutte le altre cose provvedere a se stesso con pronta fuga. Anzi può anche seco tosto portare nel corporale la sagra Ostia, se ista l'inimico, la fiamma, la rovina ec. e consumarla poi in luogo sicuro.

Quando si possa e debba desistere.

XIII. Non si può neppure senza peccato mortale interrompere la Messa incominciata; il qual peccato tanto è più grave, quant'è più lungo l'interrompimento, e quanto n'è più futile e leggiero il motivo. Perchè la Messa è un'azione totale ed intera, le cui parti per costante dottrina e pratica della Chiesa, debbon essere insieme unite e connesse. Quindi se taluno per attendere a cose aliene interrompe la Messa anche per un solo quarto d'ora, e fors'anche meno, non può scusarsi da grave peccato.

La Messa non si può interrompere senza peccato mortale.

Può nondimeno talvolta interrompersi la Messa piamente e santamente. Può ciò farsi prima dell' offertorio per sermoneggiare al popolo, o per ascoltare un panegirico, o una predica; per conferire gli Ordini; per ricevere i Voti e la Professione d'un Novizio; per confessare un peccato dimenticato; per ricevere l'assoluzione d'una cen-

Quando posso ciò farsi lecitamente.

sura; e per altra giusta e ragionevole cagione. Dopo la consegrazione poi è ciò lecito per consegrare l' Olio degl'infermi nel Giovedì Santo come prescrive il Pontificale ; per battezzare un moribondo infante , ed assolvere un moribondo adulto, e pur anco per amministrare l'estrema Unzione, se però l'infermo sia presente in Chiesa, e, come ad altri piace, se è fuori di Chiesa, nè può ricevere altro Sagramento, e v' ha frattanto chi custodisce il Sagramento, o può riporsi nel Tabernacolo, onde compiere poi il sagrifizio.

Se possa di nuovo incominciarsi la Messa già detta fino all' Offertorio.

XIV. Cercasi qui, se si possa in qualche caso di nuovo incominciare la Messa già detta fino all' offertorio ; cioè o per l'arrivo di gran popolo, che vuole e fa istanza per ascoltarla tutta intera; o per la venuta di buon numero di pellegrini, o di qualche Principe , o Vescovo , che , essendo giorno di festa, vogliono adempiere l'ecclesiastico precetto. Non mancano Autori, che francamente rispondono, che sì; pensano, che la Messa incominci soltanto all' offertorio , e quindi che neppure alla loro venuta la Messa sia incominciata. Ma penso che s' ingannino. Io certamente sono del sentimento di Natale Alessandro, il quale sostiene con ottime ragioni non esser ciò lecito. La prima ragione è , perchè questa ripetizione è indecente e contraria alla riverenza dovuta al sagrifizio santissimo già incominciato veramente, e realmente. « Debb' aversi « (dic'egli sapientemente) più riguardo all'ordine del sa- « grifizio che al comodo delle persone per qualsivoglia « dignità cospicue; e questa è una cosa che può appena « farsi senza offesa del popolo cristiano. Ed oltracciò si « aprirebbe la strada agli abusi, ed i sacerdoti per cu- « pidigia di lucro, per rispetto, per amicizia, oppur anco « per lo timore di qualche incomodo , interromperebbe- « ro, e la ricomincierebbero dall' introito a piacere e ad « arbitrio de' nobili, e de' potenti. » Aggiugne egli a tali ragioni l'autorità del 1 Concilio di Milano , che vieta ai sacerdoti, quando giunti sono all'altare, « ne ibi in mora sint sacrificio cujusvis expectandi gratia , neve ob eamdem causam in Missa inchoata subsistant , AUT EJUS INITIUM REPETANT. »

Il sagrifizio interrotto per morte del celebrante com'abbia a supplirsi.

XV. Se il sacerdote per un inopinato accidente sen muoja dopo la consegrazione dell'ostia e dopo pronunziata sul calice mezza la forma della consegrazione, la rubrica comanda, « che prosiegua la Messa altro sacerdote; e « sovra lo stesso calice ripeta l'intera forma, incomin- « ciando da quelle parole, *simili modo postquam caena- « tum est*, oppure che può sovra altro calice preparato « profferire l'intera forma, ed assumere l'ostia del primo « sacerdote ed il sangue da se consegrato, e poscia il ca- « lice lasciato mezzo consegrato » È chiaro da questa rubrica non essere necessaria la consegrazione d'un'altra ostia, onde da uno solo compiscasi il sagrifizio che deb-b'essere uno. S. Tommaso, e tutti i Dottori sono favorevoli a questa ordinazione della rubrica, per questa fortissima ragione; cioè perchè trattandosi qui di supplire al sagrifizio imperfetto, si ha soltanto ad aggiungere ciò che manca. Lo stesso deve farsi, quando il sacerdote dopo la consegrazione, ed anche dopo assunta l'ostia, avverte che l'ostia è, o era corrotta, o non di frumento, anche in tal caso ne prenda un'altra, faccia l'obblazione almeno mentale, la consagri, incominciando dal *Qui pridie quam pateretur*, ed assuma (se non l'ha assunta) quella prima dopo assunto il Corpo ed il Sangue: e se già l'aveva assunta, assuma nondimeno quella che ha consegrato; perchè il precetto della perfezione del sagrifizio è di maggior peso, ed obbliga più di quello di comunicarsi a digiuno. Ma non così si deve fare, se l'errore d'ostia inetta scuoprasi dopo assunto il Sangue, mentre in tal caso ha a prendersi nuovo pane, e nuovo vino con acqua, e fatta prima la mentale obblazione, il sacerdote deve consegrare incominciando dal *Qui pridie*, e quindi tosto assumere l'una e l'altra specie, e proseguire la sua Messa, affinchè il Sagramento non resti imperfetto, ed affinchè il retto ordine si osservi. E nella stessa maniera si deve operare se un pari errore, o difetto avvenga nel calice: perchè se il difetto venga scoperto prima della consegrazione deve porsi nel calice nuova materia, offerirsi e consagrarsi. Se poi viene scoperto, dopo il ricevimento dell'ostia, s. Tommaso 3 p., q. 83, art. 6 al 4

Come abbia a supplirsi a cagione dell'inetta materia.

dice, « che il sacerdote deve prendere un'altra ostia da « consagrarsi insieme col Sangue. Dico questo (*ei sog-« giugne*) perchè se profferisce soltanto le parole della « consegrazione del Sangue, non si osserverebbe il de-« bito ordine di consegrare: e, come si dice nel canone « del Concilio Toletano, *perfecta videri non possunt sa-« crificia nisi perfecto ordine compleantur*. E se incomin-« ciasse dalla consegrazione del Sangue, e ripetesse tutte « le parole seguenti, queste non competerebbero, se non « fosse presente l'ostia consegrata, perchè in esse parole « occorrono alcune cose da dirsi, e da farsi non solo circa « il Sangue, ma anche circa il Corpo. E deve poi in fine « assumere l'ostia consegrata, ed il Sangue, ad onta an-« corà d'aver prima presa l'acqua, che era nel calice; « perchè il precetto della perfezione di questo Sagramento « prevale al precetto di riceverlo a digiuno. » Ma osserva il Soto in 4 dist. 13, q. 7, art. 6 « essere bensì facile « il seguire in pratica la sentenza dell'Angelico Dottore, « quando si celebra alla presenza soltanto di due o tre « persone; e quindi forse non essere assurda cosa per « evitare lo scandalo ed il turbamento del popolo, che il « sacerdote si volgesse, come per prendere l'abluzione, « ed infondesse sul momento il vino nel calice coll'acqua, « poi tosto consegrasse, ed assumesse. Imperciocchè lo « scandalo scuserebbe. » Quindi è che nelle rubriche del messale, dopo addotta la dottrina di s. Tommaso, si aggiugne: « Oppure, se la Messa viene celebrata in luogo « pubblico, ove molte persone sieno presenti, per evitare « lo scandalo potrà (il sacerdote) porre nel calice vino « con acqua, e fatta l'obblazione, consegrare, assumere, « e continuare il rimanente. » Ma in tal caso il sacerdote, se ha ricevuto per quella Messa la limosina, non soddisfa all'obbligo suo, ma è tenuto a celebrarne un'altra; perchè non ha fatto il sagrificio, mentre nell'Altare non è mai stato presente il Corpo insieme ed il Sangue di G. Cristo, il che certamente ricercasi al sagrifizio.

Ecco pertanto la dottrina, che il sacerdote deve seguire in pratica. Se celebra in luogo privato alla presenza di poche persone, alle quali è facile il togliere,

coll'addurre il motivo, ogn'occasione o pericolo di scandalo, deve onninamente prendere nuova ostia e nuovo vino, e fatta l'obblazione, consegrare incominciando dal *qui pridie* etc. e continuando della Messa tutto il rimanente. Se poi celebra in pubblico alla presenza di molte persone, ove non si può evitare il pericolo di scandalo, può infondere nel calice nuovo vino con acqua, e fatta l'obblazione consegrare il Sangue, incominciando dalle parole, *simili modo*, ed assumerlo immediatamente. Dissi, che nel primo caso deve il sacerdote *onninamente* ec. perchè cessando in tal caso il pericolo di scandalo si deve nel sagrifizio osservare il debito ordine, senza del quale, come dice s. Tommaso coll'autorità del Concilio Toletano, il sagrifizio non è sagrifizio, o almeno non è perfetto.

Se poi il sacerdote non si accorge dell'errore, se non dopo il suo ritorno nella sagrestia, dico col Suarez, e con gravi Autori, che non deve, anzi nemmeno può più consegrare nè l'una insieme e l'altra specie, nè quella del solo calice. La ragione è perchè ritornato il sacerdote in sagrestia già la Messa è assolutamente e onninamente terminata, e quindi la nuova consegrazione non sarebbe più una reintegrazione o compimento del primo sagrifizio; mentre sarebbe un'azione affatto moralmente distinta e diversa, la quale per veruna maniera non si congiugnerebbe col primo sagrificio, come unirebbesi, se scoperto all'Altare il difetto, allora si facesse una nuova consegrazione del vino di bel nuovo infuso nel calice.

Deve il celebrante assumere l'Ostia netta Messa consegrata, e non un'altra preconsegrata.

XVI. È tenuto il sacerdote ad assumere l'ostia stessa, che nella Messa ha consegrato, nè può per verun modo assumerne un'altra in luogo di essa, v. g. quella, che stava nell'ostensorio, onde darle il cambio con l'ostia nel presente sagrifizio consegrata. Ciò costa chiaramente dal Can. *Relatum* de Consecr. dis. 2, ove si dice espressamente, che il sacerdote celebrante deve partecipare del sagrifizio. Quindi, dice qui molto bene il Silvio in 3 q. 76, art. 1, q. 2 « si deve osservare, che volendo il ce« lebrante rinnovare l'ostia dell'ostensorio, non può ri« servare, per assumerla, la preconsegrata dell'ostenso« rio, ma deve consegrarne due, e riservarne una per l'o-

« stensorio, ed assumerne l'altra; perchè il celebrante è « tenuto ad assumere sempre l'una o l'altra specie con« segrata allora, attesochè la consumazione di esse ap« partiene massimamente alla integrità del sagrifizio. » Peccherebbe adunque gravissimamente, come aggiugne egli q. 83, art. 4 quel sacerdote, il quale riservasse l'ostia nella sua Messa consegrata per la processione, ed assumesse in suo luogo la vecchia ostia; perchè in tal guisa operando non parteciperebbe d'ambo le specie; e conseguentemente non compirebbe interamente il sagrifizio.

Quanto tempo debba impiegarsi nella celebrazione della Messa.

XVII. Diremo qui in ultimo luogo del tempo congruo da impiegarsi in questa sagrosanta azione del sagrifizio della Messa. Non si può veramente definire appuntino quanto spazio di tempo debba in essa il sacerdote consumare; sì perchè una liturgia è più prolissa dell'altra; e sì ancora perchè un sacerdote ha una pronuncia, ed una agilità di membra più pronta, e più spedita dell'altro. Egli è però certo doversi tanto tempo consumare quanto basti ad eseguire colla conveniente decenza e proprietà tutte le cerimonie, che nella celebrazion della Messa vengono prescritte; e a pronunciare distintamente e nettamente le parole tutte, che debbono proferirsi con voce o alta o sommessa; e finalmente a conservare in tutto e per tutto dal principio fino al fine quella compostezza e gravità della persona, che conviene ad un tanto mistero, di cui non v'ha nella Chiesa il più santo, il più divino, e che più atto sia ad eccitar nei fedeli la divozione e la fede verso questo medesimo sagrifizio: perocchè a questo fine appunto « Pia Mater Ecclesia (dice il Tridentino sess. 22 *de Reform.* cap. 5) eas caeremonias ex Apostolica disciplina et traditione (nella celebrazione della Messa) adhibuit, ut et Majestas tanti sacrificii commendaretur, et mentes Fidelium per haec visibilia religionis et pietasis signa ad rerum altissimarum quae in hoc sacrificio latent, contemplationem excitarentur. » Ciò posto, come potrà mai scusarsi da grave peccato quel sacerdote, il quale è solito celebrare con tale e tanta celerità la Messa (in cui al dire del Tridentino qualunque irriverenza *ab impietate vix sejuncta esse potest*) che appena giugne a spen-

dere un quarto d'ora? Impercioccliè non è possibile, che entro i limiti di tempo sì breve possa colla dovuta decenza, gravità, riverenza, compostezza, distinzione fare tutte quelle cose, che dalle rubriche sono prescritte. No, non potrà egli certamente fare tutte siffatte cose senza che o molte o poche interamente ne ommetta, o almeno ne mutili, e senza che confonda le cerimonie e colle parole e tra se stesse, complicandole, anticipandole, o posponendole contro il prescritto delle rubriche ; o senza finalmente, per ommettere il resto , tutto fare , e tutto dire con una indecente celerità, e con volgersi e moversi con maniera troppo leggiera e affatto indecorosa. Quindi parmi che ad un sacerdote di tal fatta convenga molto bene quella ricerca di Tertulliano : Sagrifica egli, o insulta? *Sacrificat an insultat ?*

Stando la cosa così, non dubito di affermare colla comune dei Dottori, che affinchè la Messa venga celebrata colla dovuta proprietà e decenza, deve durare per lo meno la terza parte di un'ora, vale a dire venti minuti, siccome neppure ha da eccedere la mezz'ora: perocchè dall'un canto questo spazio di tempo sembra essere sufficiente a fare decentemente tutte quelle cose, che già abbiam accennato ; e dall' altro questa durazione non può recare al popolo circostante veruna noja, quando non sia affatto privo di pietà e di religione. Questa dottrina viene insegnata dal gran Pontefice Benedetto XIV in più luoghi delle sue Opere , e massimamente nella Notif. 34, § 6 e da altri Teologi in gran numero.

Ma e non basta (dirà qui forse taluno di questi troppo celeri e spediti celebranti) il dir tutto nella Messa, il leggere tutto, il far tutto, quant'è prescritto , senza che si obblighi il celebrante ad impiegare più o meno di tempo nella celebrazion della Messa ? E poi i laici si annojano delle Messe lunghe; ed ascoltano volentieri le più brevi, e le più spedite. Io però rispondo, che nè il tutto si può leggere colla dovuta posatezza e proprietà: nè il tutto si può fare col dovuto decoro quant' è prescritto dalle rubriche, se non s'impiega per lo meno il tempo sovra indicato, come spiegando il *breviter* richiesto nella celebra-

zion della Messa insegna il Gobat, autore non sospetto di rigorismo nella sua Teologia sperimentale, trattato 3, cap. 23, sez. 3, n. 184. « Breviter, dice, non festinetur, perinde ac si esset tergo qui scutica urgeret... *Breviter*, idest circa dimidiam horam: vix enim breviori spatio possunt omnia in communibus Missis peragi cum debito decore, ac devotione; quum tamen sit necessario tanta mora tribuenda sacrificio, quanta necessaria est ad rite et devote omnia peragenda. » Niun conto poi deve farsi dell'irragiovevole tedio e noja di taluno dei secolari, che vorrebbe la Messa in pochissimi minuti terminata, giacchè non mancano tante altre persone dabbene, le quali quanto si scandalizzano delle Messe troppo brevi, altrettanto restano edificate delle Messe divotamente, e posatamente dai sacerdoti celebrate, entro però i termini già indicati.

§ 8.

Quali Messe debbono e possan leggersi.

La Messa debb'essere celebrata secondo il proprio rito.

I. Ne dirò su tal punto soltanto le cose più generali, e più necessarie a sapersi dai sacerdoti celebranti per loro direzione, rimettendoli quanto alle altre al Gavanto e ad altri Autori, che trattano di proposito di tali cose. Adunque prima di tutto la Messa debb'essere da ognuno celebrata secondo il rito, che dalla Chiesa, o universalmente per tutti è prescritto, o particolarmente per un ordine religioso. Quindi i Certosini, i Domenicani, i Carmelitani debbon osservare i loro riti, nè celebrare la Messa secondo il comune romano rito, se o non son promossi al Vescovato, o non hanno un privilegio particolare. Dicasi lo stesso dei riti di certe Chiese, come sarebbe l'Ambrogiano. Il cangiamento è di sì grande importanza, che non può scusarsi di peccato grave chi fa uso nella celebrazione di rito non suo. La Messa poi da leggersi secondo il proprio rito è quella, parlando generalmente, che è conforme all' uffizio del giorno stesso, quando in esso giorno dalla rubrica, e dal proprio rito di ciaschedun sacerdote non venga permessa la Messa o *Votiva*, come si chiama, o di *Requie*, ossia di morto.

Quando i sacerdoti debbano uniformarsi alle Chiese, in cui celebrano, e quando no.

II. I sacerdoti sì regolari, che secolari i quali celebrano in altre Chiese, nelle quali si fa un uffizio diverso dal loro, se in esse Chiese corre una festa di solennità e concorso di popolo, debbono adattarsi in tutto e per tutto al rito di esse Chiese, cioè e quanto al colore e quanto alla qualità della Messa. Quando poi si fa un uffizio bensì senza solennità, ma però di rito doppio possono uniformarsi, ma non sono tenuti, purchè si uniformino quanto al colore. Nei giorni poi di uffizio inferiore al doppio, e nei quali posson leggersi e Messe votive, e da morto, nè sono tenuti, nè possono uniformarsi; ma debbono, se hanno l'uffizio di rito doppio, celebrare la Messa corrispondente al proprio loro uffizio. Tutto questo raccogliesi chiaramente dal decreto della s. Congregazione dei riti emanato il dì 11 giugno del 1701 concepito in questi termini: « Sacerdotes etiam regulares diebus, quibus propria officia recitant sub ritu duplici, celebrantes in alienis Ecclesiis, quando peragitur festum cum solemnitate, et concursu populi, debent celebrare Missas conformando se ritui et colori earundem Ecclasiarum; in aliis vero diebus possunt. Sed quando prohibentur Missae votivae, vel defunctorum, debent se uniformare saltem quoad colorem. » Non solo dunque quanto alla qualità della Messa, ma nemmeno quanto al colore debbon uniformarsi, quando non sono in tali Chiese vietate le Messe votive o da morto; dal che è facile il raccogliere che se hanno un uffizio di rito doppio debbon leggere la Messa conforme al loro uffizio, e coi paramenti del colore ad esso corrispondenti. E certamente a mio giudizio sono in errore, e fanno male quei sacerdoti secolari, i quali non potendo celebrare Messe votive o da morto nelle loro Chiese a cagione dell'uffizio di rito doppio che corre in tali giorni, e che le esclude, vanno a bello studio a celebrarle in qualche Chiesa di Regolari, che han l'uffizio di rito minore.

Quando almeno nel colore.

III. Dice poi il decreto, che negli altri giorni nei quali per una parte non c'è solennità nelle altrui Chiese, ove celebrano, e per l'altra corre un uffizio di rito doppio, possono uniformarsi, cioè possono anch'essi celebrare la

Messa di quell'uffizio doppio, ma non sono tenuti a farlo, e soltanto sono tenuti ad uniformarsi in tal caso nel colore, cosicchè la pianeta, la stola, il manipolo ec. sieno del colore, cui in tal giorno esige l'uffizio e rito della Chiesa, nel quale celebra il sacerdote, quantunque legga la Messa del proprio suo uffizio. Così, se il colore è il medesimo, cioè ricercato e dall'uffizio del celebrante, e da quello della Chiesa. Ma se l'uffizio del celebrante esige un colore diverso da quello dell'uffizio della Chiesa in cui celebra, che dovrà fare? Dico, che dovrà uniformarsi al rito della Chiesa e nel colore insieme e nella qualità della Messa, o leggere pur egli la Messa dell'uffizio che corre in essa Chiesa. Ha egli v. g. l'uffizio doppio d'un confessore, e la Chiesa l'uffizio doppio di un martire: non può egli celebrare la Messa di un Confessore coi paramenti di color rosso, ma è tenuto celebrare la Messa di quel martire, di cui la Chiesa fa l'uffizio con rito doppio. Ciò costa manifestamente da quest'altro decreto della medesima Congregazione 7 maggio 1746. « Recitantes officium de Martyre, et celebrantes in Ecclesia, ubi dicitur de Confessore, utrum debeant se conformare in colore illis Ecclesiis, etiamsi ibi nulla sit solemnitas? Responsum fuit affirmative, etiam quoad Missam, quae non poterit celebrari de sancto confessore, si color fuerit rubeus. » Non solamente adunque quando è festa solenne nella Chiesa, ove si celebra, ma eziandio ogni qualvolta il colore è diverso in giorno di uffizio, che esclude Messe votive e da morto, è tenuto il celebrante ad uniformarsi onninamente al rito di essa Chiesa e quanto alla qualità della Messa, e quanto al colore.

Se possano celebrare le Messe proprie di qualche Ordine.

IV. Qui però si deve avvertire, che se la Chiesa, in cui si celebra, è di regolari, oppure di monache, e celebrasi in essa una Messa propria de' santi del loro ordine, benchè si debba, o almeno si possa a tenore di quanto si è detto, celebrare dai sacerdoti concorrenti la Messa di quei santi, dei quali i regolari fan l'uffizio, debb'essa però celebrarsi col messale romano, e leggersi la Messa, come ivi si trova, o propria, se v'ha, di tali santi, o del comune. Imperciocchè così ha più fiate dichiarato la

s. Congregazione dei Riti presso il Merati par. 1, tit. 14, n. 1, e non già la Messa propria del santo, o santa conceduta ai regolari; quando però stata non sia estesa con ispeciale indulto tal concessione anche agli altri esteri sacerdoti, che celebrano in essa Chiesa.

Se dei semplici beati.

V. Per quel che poi riguarda i semplici Beati dei quali i regolari fanno l'uffizio per concessione Apostolica nelle loro Chiese, generalmente parlando, i sacerdoti esteri non possono neppure nelle Chiese stesse di essi regolari celebrarne la Messa, anche *de Communi* del messale romano, quando per indulto ciò non sia stato conceduto dalla santa Sede. Così ha deciso la s. Congregazione dei Riti 5 ottobre 1662. « Tam seculares, quam regulares... non possunt excedere limites verbales indultorum Sedis Apostolicae super beatificationibus, praesertim in celebratione Missarum. » Qui però è da riflettersi quanto dice su tal punto il gran Pontefice Benedetto XIV nel suo 4 tom. *de Beneficatione* etc. par. 2, cap. 2, n. 5. « Quia vero (sono sue parole) congruum non videtur, ut sacerdotes esteri confluentes ad Ecclesiam, in qua Missa in honorem Beati celebratur, aliam celebrent Missam, hac de caussa *consuetudo inolevit*, ut in ipso beatificationis Brevi, in qua celebratio Missae conceditur, celebratio ipsa extendatur ad sacerdotes exteros, qui ad Ecclesiam confluunt; quemadmodum colligi potest ex brevibus beatificationum Ss. Cajetani, Joannis de Deo, Rosae Limanae etc. » Posta questa consuetudine introdotta, che si può e si deve credere anche nei tempi posteriori ed anche in questi nostri seguita, mentre non apparisce nulla in contrario che possa farcene dubitare; a me sembra, che senza punto di scrupolo possano i sacerdoti esteri celebranti nelle Chiese dei regolari dire la Messa dei loro anche semplici Beati. Ma debbon dire, soggiugne ivi il lodato Pontefice, non la Messa particolare e propria ai regolari conceduta, ma quella *de Communi* del messale romano, come ha deciso la s. Congregazione dei Riti 19 dicembre 1622 e 9 luglio 1668 di cui ecco le parole: « Qui celebrat Missam in aliqua Ecclesia regularium, aut etiam monialium, in qua fit de festo duplici habente Mis-

sam propriam, quae non sit concessa omnibus, Missam quidem dicat de festo, sed cum missali romano. »

V' ha però su questo articolo un privilegio a favore dei confessori, e dei cappellani di monache, accordato loro dalla stessa s. Congregazione sotto il dì 20 novembre 1717 approvato da Clemente XI come nel suo Bollar. pag. 676, in cui si dice. « Licere in posterum tum confessario, tum cappellanis tantum quaruncumque monialium servitio addictis Missas Sanctorum, de quibus ipsae recitant officium, celebrare, sed cum missali romano, et de communi, non vero Missas eorundem Sanctorum variis ordinibus a s. Congregatione concessas: et ita decrevit, et servari mandavit. »

Se possa dirsi la Messa *pro Sponso et Sponsa* in giorno di rito doppio.

VI. Il Gavanti, il Merati, ed il Cavalieri insegnano, che la Messa *de Sponso et Sponsa*, solita leggersi in occasione di benedire le nozze, deve onninamente annoverarsi fra le Messe votive, e quindi che non posson leggersi non solo nelle domeniche, ed altre feste di precetto, ma nemmeno in nessun di quei giorni, nei quali si fa l'uffizio di rito doppio, nè negli altri giorni, nei quali sono vietate le Messe da morto: e che in tali giorni, se abbia a darsi la benedizione nuziale deve dirsi la Messa dell'uffizio corrente colla commemorazione della Messa *de Sponso et Sponsa*, e coll'altre orazioni, che dopo il *Pater noster*, ed in fine della Messa stessa sono notate per compimento della benedizione. Ma di presente la cosa non è più così. Per un nuovo decreto della s. Congregazione non solo si può, ma si deve dire la Messa *pro Sponso et Sponsa* anche nei doppj minori o maggiori, purchè non sia giorno festivo di precetto. Nel Calendario Patriarcale per la Diocesi di Venezia dell' anno 1789, p. 8, al tit. *de Nuptiis* si legge: « Ex decreto s. rit. Congr. 7 januarii 1784. In celebratione Nuptiarum debet dici Missa votiva pro Sponso et Sponsa etiam in duplici min. aut maj. non vero festivo de praecepto. » Secondo questo decreto adunque non solamente può dirsi ma debb' anche dirsi nella celebrazione delle nozze la Messa *pro Sponso et Sponsa*, salvochè nelle feste di precetto.

Nel fine del-

VII. Nella Messa votiva *de Sponso et Sponsa*, ed in

tutte le altre votive, che leggonsi in Quaresima nei giorni, nei quali non son vietate, sebbene debba farsi la commemorazione della feria, nel fine però non ha a leggersi il Vangelo di essa feria, ma bensì il consueto di s. Giovanni, *In principio etc.* Così insegna il P. Merati nella par. 1, tit. 5 *de Missa Votiva* § 10, num 51 dicendo: « Quoad ultimum Evangelium omnium Missarum votivarum tam privatorum quam solemnium semper dicitur Evangelium s. Joannis, in principio etc. » Anzi v' ha su tal punto un decreto espresso della s. Congr. dei riti, cui riferisce il medesimo Merati nel suo Indice tom. 1 in fol. sotto il num. 689 emanato il dì 23 giugno 1736.

le Messe votive se abbia a leggersi il vangelo della feria.

Secondo però il rito, e le rubriche dell' Ordine dei Predicatori ogni qualvolta si celebra la Messa votiva, o di qualunque Santo o festa nei giorni di feria che han Vangelo proprio, deve leggersi in fine della Messa il Vangelo della corrente feria, e non già il solito di s. Giovanni. Eccone le precise parole: « Quando de festo aliquo celebratur, *vel Missa votiva legitur*, in fine dicitur Evangelium de feria. »,

VIII. Presente il cadavere d'un defunto, può cantarsi ogni giorno, salvocchè nei doppj di prima classe più solenni, una sola Messa da morto, il che però non può farsi, se il cadavere non è presente nella Chiesa, o se è stato sepolto il giorno innanzi. Ciò è chiaro dal seguente decreto della s. Congregazione dei riti del 1741 2 settembre presso il Cavalieri *in agen. Def.* tom. 2, c. 3, Decr. 4. « Quum juxta rubricas ritualis romani absque Missa, quantum fieri potest, defunctorum corpora non sint sepellienda, poterit, praesente in Ecclesia cadavere, unica Missa solemnis *de Requiem* celebrari feria secunda Paschae, aut Pentecostes. Haec tamen Missa non decantabitur in duplici primae classis, etiam non festivo de praecepto, si corpus praesens in Ecclesia non fuerit: aut si fuerit pridie sepultum. » Anzi, presente il cadavere si può cantarla anche nella settimana santa, ad eccezione dei tre giorni avanti Pasqua. Imperciocchè essendo stato proposto alla medesima s. Congregazione il dubbio: « Utrum in majori hebdomada (excepto triduo ante Pascha)

Nei giorni di rito doppio quando si possa cantare una Messa da morto.

et diebus post, et infra octavam Paschae et Pentecostes, ac etiam in festis duplicibus primae classis non tamen celebribus, possit cantari Missa unica solemnis *de Requiem* in sepultura cadaveris; » la s. Congregazione il dì 28 gennajo del 1852, rispose, *Affermative*.

Ma quali sono i giorni di prima classe più solenni, nei quali non si può cantare Messa da morto, neppure *praesente corpore*? Rispondo, che sono i seguenti: la Natività di N. S. G. C., l'Epifania, il giorno primo di Pasqua e della Pentecoste, l'Ascension del Signore, la festa del Corpo di Cristo, quello dei Ss. Apostoli Pietro e Paolo, l' Assunta di Maria Santissima, la festa di tutt'i Santi, quella del Patron principale del luogo, quella pure del santo Titolare della Chiesa, quella altresì della Dedicazion della propria Chiesa, il Giovedì, Venerdì e Sabbato Santo. Aggiungono alcuni Autori a queste anche la festa della Natività di s. Giambattista; ma questa festa non viene annoverata fra i doppj di prima classe più solenni nè nel cerimoniale dei Vescovi, nè nei decreti della s. Congregazione dei riti. Quindi sembra che debbasi computare fra i doppj di prima classe men solenni, massimamente essendo cosa notissima, che in occasione della riduzione delle feste fatta dal Papa Benedetto XIV in qualche luogo è stata soppressa anche questa festa. Penso piuttosto che debba alle anzidette aggiugnersi quella festa, qualunque siasi, che nel luogo, ove ha a seppellirsi in tal giorno un defunto, si ha e si celebra come solennissima.

Se presente il cadavere si possano in giorno di doppio celebrare Messe basse da morto.

IX. Messe poi basse da morto in giorno di rito doppio, nemmeno presente l'insepolto cadavere, non si possono celebrare. Il celebre Chiericato *de Benef.* disc. 89 insegna potersi celebrare Messe private, ossia basse da morto nei giorni di uffizio doppio, quando è presente il cadavere del defunto: pretendendo, non essere questo caso compreso nella regola generale stabilita nel decreto di Alessandro VII sotto il dì 5 agosto 1662, che è del seguente tenore: « Omnibus et singulis etc. districte praecipitur, ut Missas privatas pro defunctis seu *de Requiem* in duplicibus nullatenus celebrare audeant vel praesumant. » E le stesse parole leggonsi nel decreto fatto dalla

s. Congregazione dei riti coll'approvazione di Clemente XI sotto il dì 15 settembre del 1714. In questi decreti non si fa veruna mensione del caso, in cui sia presente il cadavere del defunto, e perciò il lodato Chiericato pretende, che debba credersi eccettuato, e conseguentemente non ha avuto difficoltà di assumere la difesa di alcuni parrochi della diocesi di Padova, che sostenevano che possano in tal caso celebrare, e si sforza di dimostrare vera la lor sentenza non con uno solo, ma con quattorci capi di ragione.

Eppure conviene stabilire tutto l'opposto: perchè decide troppo chiaramente in contrario la quistione il decreto della s. Congregazione dei riti dei 10 giugno 1693, il quale o era inedito, o era ignoto al Chiericato, allorchè scrisse su tal materia: Ecco le parole del decreto: « Missae privatae *de requiem*, corpore praesente et insepulto, dici non possunt diebus, quibus fit de officio duplici, vel aliis a rubrica vetitis: et quamcumque consuetudinem tamquam abusum abolendum, juxta dispositionem missalis romani de Missa defunctorum num. 2 in fine, et decreta s. Congregationis, et signanter generale 5 augusti 1662, servanda esse mandavit s. Rituum Congregatio. » Trovasi questo decreto presso il P. Spiridione Talù al numero 642. E questo divieto ha luogo altresì, quando si fa l'uffizio d'un doppio traslato, come ha dichiarato la medesima s. Congregazione sotto il dì 31 luglio 1665 presso il Merati. Si deve adunque onninamente eseguire la rubrica del messale, la quale tit. 5 così prescrisse: « Missae privatae pro Defunctis quocumque die dici possunt, praeterquam in festis duplicibus, et Dominicis. »

Quando sia lecito il celebrarne una bassa.

X. Quando però mancano i ministri o cantori onde potere, presente il cadavere, celebrare una Messa solenne da morto, è lecito il celebrarne una privata o bassa in tutti quei giorni, in cui si può celebrarne una solenne. Così insegna il più volte lodato Cavalieri *in Agen. Defunc.* cap. 3, decr. 2, num. 2. La ragion'è perchè nelle Chiese, nelle quali non posson aversi ministri, può ciò farsi lecitamente per un anniversario, che non è se non un'annua ricordanza del giorno dell'obito. Ciò costa chia-

ramente dal decreto della s. Congregazione dei riti dei 19 giugno 1700 in questi termini: « In Ecclesiis parochialibus ruralibus, in quibus per annum plerumque unus tantum sacerdos celebrat et sine cantu, potest dici Missa *de Requiem*, quando anniversaria, ex testatorum dispositione, recurrente obitus die, incidunt in festum duplex majus. » Adunque a più forte ragione può ciò farsi nel giorno stesso dell' obito, pel quale concorrono maggiori argomenti, e sono concedute maggiori dispense. Nè punto osta che tale decreto sia stato fatto per le Chiese di villa *in Ecclesiis ruralibus*, poichè per esse è stato fatto, perchè soltanto per esse era stata fatta la postulazione; ma il motivo è sempre lo stesso, cioè la mancanza dei ministri. Ed oltracciò potersi ciò fare anche nelle altre Chiese, nelle quali parimente mancano i ministri o cantori, da ciò pure si raccoglie, che per espresso comandamento di Benedetto XIII dell' anno 1725 fu dato alla luce il *memoriale rituum* indefinitamente per le Chiese minori, col quale permettesi di celebrare in esse tutte quelle Messe, che in altre Chiese non minori non possono celebrarsi se non se solennemente. Sembra finalmente essere in qualche maniera favorevole al nostro sentimento anche il rituale romano tit. *de Exeq.* n. 4 e 5. ove dice: « Illud antiquissimi instituti retineatur, ut quantum fieri potest, Missa, praesente corpore Defuncti, pro eo celebretur, antequam sepolturae tradatur. « La qual maniera di parlare, come ognuno vede, è generale affatto ed indefinita.

Molte altre cose potrebbero aggiugnersi su questo soggetto: ma basta a noi ed al nostro istituto l' aver con brevità esposte le più necessarie e generali. Quindi termineremo questo capitolo e tutta questa IV parte coll'esortare e noi stessi, e tutt'i sacerdoti ministri del Signore a procurare con tutto lo studio di eseguire questo santo ministero con tutta la possibile santità, gravità e riverenza non meno interna, che esterna. Abbiano sempre presente alla memoria i sacerdoti del Signore quelle cinque lettere indicative della maniera di celebrare la Messa nelle debite maniere A. B. C. D. E. cioè doversi la

Messa celebrar Altamente, Brevemente, Chiaramente, Divotamente, Esattamente, osservando cioè con esattezza tutte le rubriche ed adempiendo puntualmente tutte le prescritte cerimonie. Considerino (dirò loro col piissimo Card. Bona nel suo Trattato Ascetico *de Missa* cap. 3, § 2) che nella Messa « si offre Gesù Cristo vero Dio e « vero Uomo: e che siccome non v'ha cosa di questa più « eccelsa, così per tal ragione l'azione stessa di sagrifi- « care eccede di gran lunga tutte le umane azioni, e pur « anche gli atti dei Santi amanti Dio nel Cielo. Guar- « darsi adunque conviene di non avvilire colla nostra ir- « riverenza ed indivozione la obblazione di cosa sì gran- « de. E se il Signore negli antichi tempi comandò ai sa- « cerdoti *Mundamini qui fertis vasa Domini*; quanta mag- « gior purità dobbiam noi procurare, noi che offriamo il « purissimo e preziosissimo Corpo e Sangue del Signore? »

FINE DEL TOMO OTTAVO

INDICE

DELL'OTTAVO TOMO

TRATTATO NONO DEI SAGRAMENTI.

PARTE NONA — *Dell' augustissimo Sagramento dell'Eucaristia.*